CAMERA DEI DEPUTATI

768. LUNEDÌ 23 NOVEMBRE 2026

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Comitato per la legislazione . . . . . *Pag.* 3

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I) . . . . . » 10

Bilancio, tesoro e programmazione (V) . . . . . » 24

Cultura, scienza e istruzione (VII) . . . . . » 66

Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 . . . . . » 182

INDICE GENERALE . . . . . *Pag.* 185

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; MoVimento 5 Stelle: M5S; Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva-Casa Riformista: IV-CR; Misto: Misto; Misto-Futuro Nazionale Vannacci - Free: Misto-FNV-F; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+Europa - Stati Uniti d'Europa: Misto-+EU-SUEU; Misto-Sud chiama Nord: Misto-SCN.

PAGINA BIANCA

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca. C. 3189 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione VII) *(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni)* 3

ERRATA CORRIGE 9

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Lunedì 23 novembre 2026. – Presidenza del presidente Riccardo DE CORATO.

La seduta comincia alle 14.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca.
C. 3189 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione VII).

(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Andrea GENTILE, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. C. 3189 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 15 articoli per un totale di 48 commi, consta, a seguito dell'esame del Senato, di 20 articoli per un totale di 75 commi; esso appare riconducibile allo scopo generale di recare disposizioni urgenti in materia di istruzione e ricerca, scopo che il preambolo del provvedimento articola in sette distinte finalità: 1) prevedere disposizioni per il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027; 2) prorogare oltre il 31 dicembre 2026 le misure assunzionali a favore dei giovani laureati e dei diplomati ITS *Academy* disciplinate dall'articolo 3-*ter* del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74; 3) garantire l'accom-

pagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito; 4) assicurare l'efficace prosecuzione delle attività delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri di supporto all'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'azione strategica del Governo in materia di PNRR; 5) adottare interventi per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico; 6) adottare interventi per la prevenzione del disagio giovanile in ambito scolastico; 7) facilitare e rafforzare la partecipazione ai progetti finanziati dalle Azioni di mobilità Marie Skł odowska-Curie (MSCA) e la partecipazione del sistema nazionale della ricerca ai partenariati europei nell'ambito di *Horizon Europe* 2021-2027 e sostenere iniziative di ricerca e innovazione coerenti con gli obiettivi del Piano Mattei per l'Africa nonché valorizzare il personale tecnico-amministrativo delle Università; sei delle predette finalità, in particolare, sono riconducibili alla materia dell'istruzione e della ricerca, in coerenza con il titolo del decreto-legge, mentre la settima presenta un'ulteriore finalità, relativa all'attuazione del PNRR, a cui si ricollega l'articolo 10;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 75 commi, 8 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 7 decreti ministeriali e di un provvedimento di altra natura;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), al primo periodo, nel sostituire integralmente la lettera g) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di redazione e aggiornamento del Piano educativo individualizzato (PEI), prevede che il PEI sia redatto in via definitiva entro il mese di giugno e che sia suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro il 15 ottobre, ferma restando la possibilità di modificarlo successivamente "in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona"; si osserva che la medesima locuzione è utilizzata, facendo riferimento alla medesima fattispecie, nella proposizione immediatamente successiva del medesimo periodo, senza peraltro introdurre ulteriori precisazioni; la disposizione potrebbe pertanto essere approfondita, eliminando la predetta iterazione;

l'articolo 4-*ter*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, inserisce all'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*, imponendo agli editori di rendere disponibile, a un prezzo inferiore di almeno il 50 per cento rispetto alla corrispondente versione cartacea dei libri di testo scolastici e universitari, una versione in formato elettronico scaricabile su un massimo di tre dispositivi e stampabile nel limite del 15 per cento dell'opera; al riguardo, si segnala un difetto di concordanza grammaticale al primo periodo del capoverso 2-*quinquies* ("una versione in formato elettronico [...] *munito* di misure tecnologiche di protezione"), in relazione al quale la formulazione della disposizione potrebbe essere approfondita;

l'articolo 6, comma 1, attribuisce alla Regione Friuli Venezia Giulia la facoltà di finanziare, con oneri a proprio carico, l'incremento, ulteriore rispetto alle dotazioni assegnate sulla base dei parametri nazionali, della dotazione di personale scolastico a supporto organizzativo e didattico delle istituzioni scolastiche statali appartenenti al sistema scolastico regionale, richiamando contestualmente sia l'articolo 1, comma 11-*bis*, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 (in materia di cofinanziamento regionale di contratti di supplenza breve e saltuaria o fino al termine delle attività didattiche), sia l'articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (in tema di progetti straordinari di durata da tre a otto mesi); la formulazione della disposizione potrebbe pertanto essere ap-

profondita, precisando le modalità e i limiti applicativi del rinvio alle due richiamate discipline;

l'articolo 7, comma 2, lettera *b)*, nel novellare l'articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, demanda la ripartizione delle risorse tra gli Uffici scolastici regionali a un decreto "del Ministero dell'istruzione e del merito", anziché del Ministro competente; la formulazione della disposizione potrebbe pertanto essere approfondita facendo riferimento all'autorità responsabile dell'emanazione di tale decreto, ossia il Ministro dell'istruzione e del merito;

il medesimo articolo 7, al comma 5-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone che le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2-*ter*, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, si applichino anche nell'anno scolastico 2026/2027 ai vincitori delle procedure concorsuali già assunti per l'anno scolastico 2026/2027 con contratto a tempo determinato che conseguono l'abilitazione entro il 31 dicembre 2026; considerato che il richiamato comma 2-*ter* disciplina nei primi sei periodi una fattispecie diversa e circoscritta alle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2025/2026 da graduatorie pubblicate oltre il 31 agosto 2025, mentre solo l'ultimo periodo concerne l'assunzione a tempo indeterminato e l'avvio dell'anno di prova dalla data di conseguimento dell'abilitazione entro il 31 dicembre, la formulazione della disposizione potrebbe essere approfondita precisando che il rinvio è riferito esclusivamente alle previsioni di cui all'ultimo periodo del menzionato comma 2-*ter*;

il citato articolo 7, al comma 13-*bis*, primo periodo, proroga dal 31 dicembre 2026 al 30 giugno 2027 il termine entro il quale la specializzazione per le attività di sostegno didattico può essere conseguita attraverso i percorsi di formazione attivati dall'INDIRE ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, mentre, al secondo periodo, dispone che "per l'anno accademico 2026/2027" l'INDIRE possa assumere la quota dell'offerta formativa che le università non siano in grado di assicurare; tenuto conto che l'anno accademico 2026/2027 si estende oltre la data del 30 giugno 2027, la disposizione potrebbe essere approfondita, al fine di chiarire il coordinamento temporale tra i due periodi;

l'articolo 7-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, inserisce l'articolo 399-*bis* nel testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, disciplinando, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, una procedura di reclutamento a tempo determinato, finalizzata all'immissione in ruolo, rivolta ai docenti inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nei relativi elenchi aggiuntivi; in primo luogo, al comma 6 del capoverso articolo 399-*bis* — che vieta ai docenti di chiedere il trasferimento o altri spostamenti prima di tre anni scolastici di effettivo servizio nella scuola in cui hanno svolto la prova — andrebbe precisato se in tale triennio rientri anche l'anno prestato con contratto a tempo determinato durante il percorso di formazione e prova e se, oltre alle situazioni di esubero o soprannumero, restino ferme le ulteriori deroghe al vincolo di permanenza previste a legislazione vigente (quali quelle di cui all'articolo 399, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 297 del 1994); in secondo luogo, al comma 7 del medesimo capoverso articolo 399-*bis*, si demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, la definizione delle modalità attuative della procedura; sul punto, trattandosi di una norma a carattere procedurale e transitorio ancorata all'entrata in vigore della legge di conversione, potrebbe essere valutata l'opportunità di collocarla in un autonomo comma dell'articolo 7-*bis*, anziché all'interno del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994;

l'articolo 13, ai commi 1, 2 e 3, fissa, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 per le classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, e già dall'anno scolastico 2026/2027 per le iscrizioni in corso d'anno o alle classi successive, il limite massimo del 30 per cento del totale degli alunni e degli studenti "con cittadinanza non italiana" che presentino specifici requisiti di mancata frequenza pregressa del sistema educativo nazionale; sul punto, la disposizione potrebbe essere approfondita chiarendone l'ambito soggettivo di applicazione con specifico riferimento agli alunni e agli studenti aventi la cittadinanza di altri Stati membri dell'Unione europea, anche alla luce dei princìpi di parità di trattamento sanciti dagli articoli 18 e 21 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dall'articolo 24 della direttiva 2004/38/CE;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, novella l'articolo 1, comma 1, della legge 23 novembre 2012, n. 222, al fine di consentire alle scuole, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, di promuovere iniziative volte a rafforzare la conoscenza della Costituzione, dei suoi princìpi e valori fondamentali e del ruolo della Corte costituzionale nell'ambito delle attività relative a "Cittadinanza e Costituzione"; in proposito, si ricorda che la legge 20 agosto 2019, n. 92, ha reintrodotto l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, abrogando espressamente (all'articolo 2, comma 9) l'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, istitutivo dell'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione", e disciplinando all'articolo 4 le iniziative volte alla conoscenza della Carta costituzionale; la disposizione in esame potrebbe pertanto essere approfondita riferendo la novella all'articolo 4 della legge n. 92 del 2019;

l'articolo 4-*ter*, al comma 1, lettera *b)*, novella il comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, il quale prevede che le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica adottino proprie linee di indirizzo ispirate ai princìpi dettati dai commi precedenti per i libri scolastici; la novella include tra tali princìpi anche quelli di cui ai nuovi commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*, sebbene il comma 2-*quinquies* imponga già agli editori un obbligo diretto valido anche per i testi universitari e il comma 2-*sexies* riguardi esclusivamente le adozioni nelle scuole; la disposizione potrebbe essere approfondita al fine di assicurare un più efficace coordinamento normativo interno al medesimo articolo 15;

l'articolo 7, ai commi 13-*decies* e 13-*undecies*, proroga di un ulteriore anno, dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027, il termine massimo di durata e di rinnovo dei contratti a tempo determinato dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero dell'istruzione e del merito, previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, e dall'articolo 230-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, già oggetto di una catena ininterrotta di rinvii annuali; si tratta di una proroga che interviene su una disciplina transitoria il cui termine originario era fissato al 31 dicembre 2020; si ricorda, in proposito, che il Comitato, in presenza di simili previsioni nell'ambito di decreti legge recanti disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, invita le commissioni in sede referente ad approfondire, nel corso dell'istruttoria legislativa, le ragioni specifiche alla base delle disposizioni di proroga il cui termine originario sia decorso da più di cinque anni;

l'articolo 7-*bis*, comma 1, capoverso articolo 399-*bis*, prevede, al comma 4, lo svolgimento di una lezione simulata dinanzi al comitato per la valutazione dei docenti "di cui all'articolo 11", integrato da un componente esterno; la formulazione della disposizione potrebbe essere approfondita esplicitando che il rinvio è riferito all'articolo 11, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 297 del 1994, che disciplina la specifica composizione del comitato quando esprime il parere sul supe-

ramento del periodo di formazione e di prova;

l'articolo 9, al comma 1, sostituisce le tabelle 1, 2 e 3 del paragrafo 2 dell'allegato 2-ter al decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, rideterminando la distribuzione interna del monte ore degli istituti tecnici, mentre al comma 2 ridenomina gli istituti tecnici e professionali rispettivamente in "licei tecnologici" e "licei professionali"; in proposito, si ricorda che l'articolo 26 del medesimo decreto-legge n. 144 del 2022 aveva originariamente demandato la revisione dell'assetto ordinamentale degli istituti tecnici a uno o più regolamenti di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; tuttavia, la riforma continua ad essere definita mediante disposizioni legislative e decreti ministeriali (da ultimo il decreto ministeriale 19 febbraio 2026, n. 29), senza che sia stato adottato il previsto regolamento di delegificazione né disposto il coordinamento espresso con il previgente regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 (fenomeno della cosiddetta "fuga dal regolamento", già segnalato dal Comitato nel parere reso nella seduta del 28 maggio 2025 sul disegno di legge C. 2420);

l'articolo 13, comma 6, reca una modifica diretta e frammentaria a un atto di natura regolamentare, intervenendo sull'articolo 45, comma 2, del regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; tale intervento si pone in contrasto con il paragrafo 3, lettera *e)*, della Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di "resistenza" ad interventi modificativi successivi; la disposizione andrebbe pertanto riformulata nel senso di autorizzare il Governo a modificare la norma regolamentare sulla quale si interviene (si veda, da ultimo, la condizione contenuta nel parere reso nella seduta dell'8 luglio 2026 sul disegno di legge C. 2988);

l'articolo 14, comma 3-*bis*, introduce il comma 3-*bis* nell'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, stabilendo che per le chiamate dirette di studiosi vincitori, in qualità di *Principal Investigator*, di programmi di ricerca dello *European Research Council* (ERC) o del Fondo italiano per la scienza (FIS), non è richiesto "il parere della commissione di cui al comma 3", purché le chiamate siano effettuate "entro tre anni dalla vincita del programma"; al riguardo, si osserva che il richiamato comma 3 prevede che la valutazione del merito eccezionale sia effettuata da apposite "commissioni" (al plurale), le quali non rendono un parere bensì svolgono direttamente la valutazione di merito; inoltre, la disposizione potrebbe essere approfondita precisando il momento esatto dal quale decorre il termine triennale e chiarendo se l'intento sia quello di consentire la chiamata diretta solo entro i tre anni, ovvero di limitare a tale arco temporale l'esonero dalla valutazione delle commissioni;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa a riformulare l'articolo 13, comma 6, nel senso di autorizzare il Governo a modificare l'articolo 45, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, evitando la modifica diretta e frammentaria;

il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione:

dell'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, numero 3), capoverso "*g)*", eliminando l'iterazione della locuzione segnalata in premessa;

dell'articolo 4-*ter*, commi 1, lettera *a)*, capoverso 2-*quinquies*, ovviando al difetto di concordanza grammaticale al primo periodo del capoverso 2-*quinquies* ("una versione in formato elettronico [...] munito di misure tecnologiche di protezione");

dell'articolo 6, comma 1, precisando le modalità e i limiti applicativi del rinvio all'articolo 1, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 111 del 2021 e all'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge n. 104 del 2013;

dell'articolo 7, comma 2, lettera *b)*, facendo riferimento all'autorità responsabile dell'emanazione del decreto, ossia il Ministro dell'istruzione e del merito;

dell'articolo 7, comma 5-*bis*, precisando che il richiamo all'articolo 4, comma 2-*ter*, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, è riferito esclusivamente alle previsioni di cui all'ultimo periodo del medesimo comma;

dell'articolo 7, comma 13-*bis*, chiarendo il coordinamento temporale tra i due periodi ivi indicati;

dell'articolo 7-*bis*, comma 1, capoverso articolo 399-*bis*, commi 6 e 7, precisando se nel computo dei tre anni scolastici di effettivo servizio rientri anche l'anno svolto con contratto a tempo determinato durante il quale è effettuato il percorso annuale di formazione e prova, chiarendo i rapporti con le ulteriori deroghe al vincolo di permanenza previste a legislazione vigente, nonché valutando l'opportunità di collocare la disposizione relativa all'adozione del decreto ministeriale attuativo – in quanto norma a carattere transitorio e procedurale – in un autonomo comma dell'articolo 7-*bis*, anziché all'interno del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

dell'articolo 13, commi 1, 2 e 3, chiarendone l'ambito soggettivo di applicazione con specifico riferimento agli alunni e agli studenti aventi la cittadinanza di altri Stati membri dell'Unione europea, anche alla luce dei princìpi di parità di trattamento sanciti dagli articoli 18 e 21 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dall'articolo 24 della direttiva 2004/38/CE;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa:

l'articolo 2-*bis*, riferendo la novella all'articolo 4 della legge 20 agosto 2019, n. 92, anziché all'articolo 1, comma 1, della legge 23 novembre 2012, n. 222;

l'articolo 4, comma 2, esplicitando direttamente i criteri generali per la concessione del beneficio, già anticipati in sede di relazione illustrativa;

l'articolo 4-*ter*, comma 1, lettera *b)*, assicurando un più efficace coordinamento normativo interno all'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

l'articolo 7, commi 13-*decies* e 13-*undecies* approfondendo, nel corso dell'istruttoria legislativa sul provvedimento, le ragioni specifiche alla base delle disposizioni di proroga ivi contenute, il cui termine originario è decorso da più di cinque anni;

l'articolo 7-*bis*, comma 1, capoverso articolo 399-*bis*, comma 4, esplicitando che

il rinvio è riferito all'articolo 11, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 297 del 1994;

l'articolo 9, commi 1 e 2, provvedendo al coordinamento espresso della disciplina dei percorsi di istruzione tecnica con l'articolo 26 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, e con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88;

l'articolo 14, comma 3-*bis*, modificando il riferimento alle "commissioni" (al plurale) di cui al comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 218 del 2016 e precisando la decorrenza e la portata del termine triennale per le chiamate dirette ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 758 del 4 novembre 2026, a pagina 7, prima colonna, alla ventiduesima riga, sostituire la parola « *2021* » con la parola « *2020* ».

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 170/2026: Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca. C. 3189 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 10

ALLEGATO (Parere approvato) 21

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Lunedì 23 novembre 2026. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 17.30.

DL 170/2026: Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca.

C. 3189 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, dato conto delle sostituzioni, rileva preliminarmente che, secondo quanto precisato nel preambolo del provvedimento in esame, esso risponde alla straordinaria necessità e urgenza di: prevedere disposizioni per il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027; prorogare oltre il 31 dicembre 2026 le misure assunzionali a favore dei giovani laureati e dei diplomati ITS Academy disciplinate dall'articolo 3-*ter* del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44; garantire la conclusione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito; assicurare l'efficace prosecuzione delle attività delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri di supporto all'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'azione strategica del Governo in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); adottare interventi per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri e per la prevenzione del disagio giovanile nell'ambito scolastico; facilitare e rafforzare la partecipazione ai progetti finanziati dalle Azioni di mobilità *Marie Skł odowska Curie* (MSCA) e la partecipazione del sistema nazionale della ricerca ai partenariati europei nell'ambito di *Horizon Europe* 2021-2027, sostenere iniziative di ricerca e innovazione coerenti con gli obiettivi del Piano Mattei per l'A-

frica, nonché valorizzare il personale tecnico amministrativo delle Università.

Venendo al contenuto del decreto-legge, evidenzia che quest'ultimo, originariamente composto di 15 articoli, a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame da parte del Senato si compone di 20 articoli, suddivisi in 5 Capi, e di 2 allegati.

Il Capo I (Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027 e ulteriori misure urgenti in materia di istruzione e merito) comprende gli articoli da 1 a 7-*ter*.

L'articolo 1 reca misure urgenti per garantire il sostegno didattico agli alunni con disabilità, con particolare riferimento alla disciplina del Piano educativo individualizzato (PEI).

Il comma 1, lettera *a)*, come modificata al Senato, novella in più punti la disciplina del PEI, intervenendo sulla determinazione del numero di ore di sostegno da assegnare alla classe, nonché su ulteriori contenuti del Piano, sui relativi termini di redazione, sul raccordo tra le istituzioni scolastiche nei passaggi tra gradi di istruzione e nei trasferimenti e sulla continuità delle ore di sostegno nei passaggi di anno e di grado. La lettera *b)* del medesimo comma prevede che l'ufficio scolastico regionale attribuisca le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.

Il comma 2, modificato anch'esso al Senato, reca una modifica all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, volta a consentire al Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLO) di approvare il PEI anche in assenza di una componente regolarmente convocata, ove la mancata partecipazione impedisca il rispetto dei termini di adozione del Piano, e prevede la possibilità di effettuare le riunioni del GLO anche a distanza, in modalità telematica sincrona.

L'articolo 2, modificato al Senato, al comma 1, incrementa di 60 milioni di euro per l'anno 2026 e di 40 milioni di euro per l'anno 2027 la dotazione del fondo finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, al fine di assicurare, anche per l'anno scolastico 2026/2027, le attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica.

Il comma 2 reca una disposizione finanziaria, mentre il comma 2-*bis*, introdotto al Senato, istituisce, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo – con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 – finalizzato al finanziamento di attività di sensibilizzazione degli studenti all'utilizzo consapevole e responsabile delle tecnologie digitali.

L'articolo 2-*bis*, introdotto al Senato, consta di un unico comma che modifica l'articolo 1 della legge n. 222 del 2012, al fine di ampliare il novero delle iniziative che, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, le scuole di ogni ordine e grado possono promuovere nell'ambito delle attività finalizzate a rafforzare la conoscenza della Costituzione e dei suoi princìpi e valori fondamentali nonché del ruolo di garanzia degli stessi svolto da parte della Corte costituzionale.

L'articolo 3 reca misure urgenti di semplificazione in materia di istruzione.

In particolare, il comma 1 stanzia 14 milioni di euro per il biennio 2026-2027, per la predisposizione di un programma biennale per lo sviluppo di servizi digitali all'interno del sistema informativo dell'istruzione (SIDI), anche al fine di realizzare una piattaforma unificata per la gestione dei processi di programmazione e valutazione delle istituzioni scolastiche.

Il comma 2 consente, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, agli alunni della scuola secondaria di primo grado di avvalersi, a partire dal secondo anno, dell'insegnamento facoltativo del latino, per un'ora settimanale aggiuntiva, corrispondente a 33 ore annue.

Il comma 3, nelle more della relativa definizione in sede di contrattazione collettiva nazionale, fissa al 10 per cento del trattamento stipendiale in godimento l'elemento retributivo accessorio, *una tantum*, riconosciuto in favore degli insegnanti di ruolo del sistema scolastico statale al superamento, con valutazione individuale positiva, del percorso formativo permanente istituito in attuazione della riforma 2.2 della Missione 4, componente 1, del PNRR.

L'articolo 4 reca misure urgenti in materia di *welfare* studentesco.

In particolare, il comma 1 incrementa di 21 milioni di euro per l'anno 2026 l'autorizzazione di spesa ordinariamente prevista per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo. A copertura degli oneri, è previsto il ricorso, per 1 milione di euro, al fondo speciale di parte corrente e, per 20 milioni di euro, ad un fondo, anch'esso destinato alla fornitura di libri di testo, istituito dalla legge di bilancio 2026 nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Il comma 2 modifica, a decorrere dal 2027, la disciplina a regime del fondo da ultimo citato, trasferendolo dallo stato di previsione del Ministero dell'interno a quello del Ministero dell'istruzione e del merito e ridefinendo, a parità di risorse stanziate, la platea di destinatari dei contributi erogati e la tipologia di prodotti acquistabili con le risorse in questione.

Il comma 3 incrementa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, provvedendo contestualmente alla corrispondente riduzione del fondo istituito dalla legge di bilancio per il 2026 al fine di incentivare e sostenere attività educative volte al contrasto della violenza contro le donne nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Il comma 3-*bis*, introdotto al Senato, destina le risorse derivanti da tale incremento al finanziamento di progetti educativi integrati che associno alle attività di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo interventi di educazione al rispetto reciproco, alle pari opportunità, alle relazioni e all'affettività, nonché di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne.

L'articolo 4-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, reca disposizioni urgenti per incentivare la formazione e la lettura, incrementando di 45 milioni di euro per l'anno 2026 il Fondo destinato al sostegno della filiera dell'editoria libraria e prevedendo l'assegnazione delle relative risorse alle biblioteche, anche per l'acquisto di pubblicazioni seriali.

L'articolo 4-*ter*, introdotto al Senato, reca disposizioni in materia di versione digitale stampabile dei libri di testo scolastici e universitari. Esso modifica l'articolo 15 del decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di prevedere l'obbligo, per gli editori, di rendere disponibile una versione elettronica dei libri di testo scolastici e universitari, a un prezzo inferiore di almeno il 50 per cento rispetto alla corrispondente versione cartacea, consentendone la riproduzione su supporto cartaceo entro il limite del 15 per cento dell'opera. La disposizione prevede, inoltre, limitazioni alla nuova adozione dei libri di testo non conformi alla nuova disciplina e ne stabilisce la decorrenza temporale.

L'articolo 5 reca misure urgenti per il rafforzamento dell'offerta formativa della Scuola europea di Brindisi.

In particolare, il comma 1, lettera *a)*, proroga al 2027 l'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per la stipulazione, da parte della Scuola europea di Brindisi, di contratti a tempo determinato con personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto in relazione al curricolo delle scuole europee, dalla scuola dell'infanzia al conseguimento del baccalaureato europeo.

La lettera *b)* del medesimo comma autorizza, inoltre, la Scuola ad avviare la candidatura all'*International Baccalaureate Diploma Programme* e a predisporre gli atti funzionali alla sua attivazione. Per il progetto prevede un contingente di non più di nove docenti, affiancati da due unità di personale ATA, disciplina la selezione e lo stato giuridico del personale, introduce misure per la mobilità del coniuge convivente dipendente pubblico e stabilisce uno specifico trattamento economico aggiuntivo per i docenti.

I commi 2 e 3 recano la quantificazione degli oneri finanziari e la relativa copertura.

L'articolo 6 reca misure urgenti a favore delle istituzioni scolastiche della Regione Friuli-Venezia Giulia. In particolare, il comma 1 autorizza la Regione Friuli-Venezia Giulia a provvedere, con oneri a proprio carico, al finanziamento dell'incre-

mento – ulteriore rispetto alle dotazioni assegnate sulla base dei parametri nazionali – della dotazione di personale scolastico a supporto organizzativo e didattico delle istituzioni scolastiche statali appartenenti al sistema scolastico regionale, con riconoscimento al personale del servizio prestato nei termini previsti dalla legislazione vigente.

Il comma 2 autorizza la Regione Friuli-Venezia Giulia a trasferire all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a proprio carico e sulla base di un protocollo di intesa da sottoscrivere con l'ufficio scolastico regionale del Ministero dell'istruzione e del merito, le risorse necessarie alla stipulazione di contratti a tempo determinato mediante procedure comparative indette per il personale docente di madrelingua o esperto in relazione all'insegnamento della lingua tedesca, anche se privo dell'abilitazione all'insegnamento ai sensi della normativa vigente. La finalità indicata è quella di fronteggiare la carenza di personale docente di madrelingua tedesca nelle istituzioni scolastiche statali con insegnamento bilingue appartenenti al sistema scolastico regionale.

L'articolo 7 reca ulteriori misure urgenti e di proroga di termini legislativi di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito.

In particolare, il comma 1 incrementa di 14 milioni di euro per l'anno 2026 il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile e di risultato dei dirigenti scolastici.

Il comma 1-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, determina la dotazione del Fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito in 24.220.893 euro per il 2024 e in 21.294.343 euro per il 2025. Il fondo è destinato alla retribuzione accessoria degli istituti contrattuali legati alla performance del personale delle aree professionali del Ministero. Gli oneri sono quantificati in 7,5 milioni di euro per il 2027, ai quali si provvede, per 5,5 milioni, mediante l'utilizzo delle risorse a valere sul fondo riaccertamento residui passivi, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e, per 2 milioni, mediante l'utilizzo delle risorse destinate ai canoni per le scuole innovative e ad ulteriori esigenze dell'edilizia scolastica.

Il comma 2 destina le risorse, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, originariamente finalizzate all'attuazione, per il tramite dell'INDIRE, di percorsi formativi e didattici in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto di ogni forma di violenza di genere, direttamente alle istituzioni scolastiche, mediante riparto tra gli Uffici scolastici regionali. Per le medesime finalità, il comma 3 incrementa tale autorizzazione di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Il comma 4 dispone un'autorizzazione di spesa al fine di garantire l'organizzazione e lo svolgimento della sessantesima edizione delle Olimpiadi internazionali di chimica (IChO) in Italia nel 2028.

Il comma 5, lettera *a)*, rende permanente l'accesso ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale relativi alla classe di concorso interessata, eliminando la limitazione ai primi tre cicli degli stessi, da parte delle categorie di docenti già previste. La lettera *b)* del medesimo comma posticipa dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027 il termine di decorrenza dei nuovi requisiti di accesso al concorso per il reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici.

Il comma 5-*bis*, introdotto dal Senato, proroga, per l'anno scolastico 2026/2027, la disciplina speciale che consente di completare le assunzioni dei docenti oltre il termine ordinario del 31 agosto. In particolare, si dispone che tale disciplina è applicabile ai vincitori delle procedure concorsuali già assunti per l'anno scolastico. 2026/2027 con contratto a tempo indeterminato che conseguano l'abilitazione entro il 31 dicembre 2026.

Il comma 6, lettera *a)*, proroga fino all'anno scolastico 2028/2029 l'operatività del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR; la lettera *b)* proroga fino al 31 dicembre 2027 l'utilizzazione, da parte dell'ufficio di gabinetto del Ministero dell'i-

struzione, del contingente di esperti nell'attuazione degli interventi del PNRR; la lettera *c)* proroga fino al 2028 il vincolo di destinazione delle risorse in corso di utilizzo per la realizzazione dei progetti PNRR; la lettera *d)* reca la copertura degli oneri derivanti da tali proroghe.

Il comma 7 estende, anche per gli anni 2027, 2028 e 2029, la possibilità per il Ministero dell'istruzione e del merito di continuare ad avvalersi del contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale per le attività di monitoraggio e di rendicontazione del PNRR.

Il comma 8 proroga fino all'anno scolastico 2028/2029 l'operatività delle *équipe* formative territoriali, individuate dal Ministero dell'istruzione e del merito al fine di fornire supporto alla formazione del personale scolastico, nell'ambito dell'Unità di missione per PNRR, mentre il comma 9 dispone l'autorizzazione di spesa per l'attuazione del comma 8.

Il comma 10 prevede l'utilizzo, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, delle graduatorie di merito regionali del concorso 2024 per l'accesso all'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione e della procedura valutativa indetta nel 2024 per la progressione all'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, ai fini assunzionali per i posti della medesima Area, sulla base delle disponibilità determinate e nei limiti del contingente assunzionale autorizzato.

Il comma 11 dispone che, se all'esito delle operazioni assunzionali residuano facoltà assunzionali nei limiti del contingente assunzionale autorizzato, si procede allo scorrimento delle graduatorie oltre il numero dei posti banditi per ciascuna regione, in favore dei candidati che hanno superato le prove del concorso indetto nel 2024 e degli aspiranti presenti nella graduatoria della procedura valutativa indetta sempre nel 2024 per la progressione all'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione.

Il comma 12 stabilisce che lo scorrimento delle graduatorie avviene in misura pari tra le due procedure. In caso di esaurimento di una delle due graduatorie, si procede allo scorrimento della graduatoria nella quale sono ancora utilmente collocati dei candidati, fino ad esaurimento.

Il comma 13 proroga al 31 dicembre 2028 il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono assumere, con contratto di apprendistato, giovani laureati individuati su base territoriale, nonché alcune categorie di enti territoriali possono reclutare soggetti in possesso dei diplomi rilasciati dagli ITS Academy o dei diplomi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).

I successivi commi da 13-*bis* a 13-*undecies* sono stati inseriti durante l'esame al Senato.

Il comma 13-*bis* proroga, dal 31 dicembre 2026 al 30 giugno 2027, il termine entro il quale la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall'INDIRE, in aggiunta ai percorsi di specializzazione sul sostegno, che, in base alla normativa vigente, rimangono affidati ordinariamente alle università. Per l'anno accademico 2026/2027, l'INDIRE può assumere la quota di offerta formativa che le università non sono in grado di assicurare rispetto al fabbisogno del sistema scolastico.

I commi da 13-*ter* a 13-*octies* disciplinano, a decorrere dall'anno accademico 2027/2028, i percorsi universitari di specializzazione riservati a chi possiede il titolo di accesso e almeno tre anni di servizio sul sostegno negli otto anni precedenti, nel grado di istruzione interessato. I percorsi prevedono almeno 30 crediti formativi universitari; le attività teoriche possono svolgersi anche in modalità telematica sincrona. Un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, ne definisce l'ordinamento e le modalità organizzative. I costi sono integralmente sostenuti dai partecipanti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 13-*novies* dispone che, fino all'anno formativo 2027/2028, l'accreditamento degli ITS Academy e la sua eventuale revoca siano comunque effettuati dal Ministero dell'istruzione e del merito, in-

tervenendo sulla disposizione che attualmente attribuisce tali funzioni al Ministero fino all'adozione della disciplina regionale.

Il comma 13-*decies* proroga di un anno, al 31 dicembre 2027, il termine di conclusione dei contratti a tempo determinato dei dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione e del merito, stipulati nelle more dell'espletamento del concorso finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di personale inquadrabile nel medesimo profilo. Per la proroga o il conferimento degli incarichi viene previsto, dal comma 13-*undecie*s, il limite di 59 unità; il relativo onere per il 2027 è quantificato in 9.100.100 euro, a valere sulle risorse già destinate al reclutamento dei dirigenti tecnici.

L'articolo 7-*bis*, inserito dal Senato, reca misure urgenti in materia di reclutamento.

Esso consta di un unico comma con il quale viene inserito, nel testo unico in materia di istruzione di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, l'articolo 399-*bis (Reclutamento da graduatorie provinciali per le supplenze)*. Tale disposizione introduce, dall'anno scolastico 2027/2028, una procedura di reclutamento su posto comune e di sostegno per i docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nei relativi elenchi aggiuntivi. I posti residui dopo le immissioni in ruolo dagli elenchi regionali, entro il limite delle assunzioni autorizzate, sono assegnati a tempo determinato nella provincia di inclusione. Il superamento dell'anno di formazione e prova e di una lezione simulata consente l'assunzione a tempo indeterminato nella medesima scuola, con decorrenza giuridica dall'inizio del servizio a termine. Sono previsti un vincolo di tre anni di effettivo servizio nella scuola, salvo esubero o soprannumero, e un decreto ministeriale di attuazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione.

L'articolo 7-*ter*, introdotto durante l'esame al Senato, reca misure per la valorizzazione della partecipazione e dell'attività associativa degli studenti.

In particolare, il comma 1 istituisce, dall'anno scolastico 2027/2028, il Consiglio nazionale degli studenti (CNS), organismo di rappresentanza degli studenti della scuola secondaria di secondo grado, composto, ai sensi del comma 2, dai coordinatori regionali delle Consulte provinciali o loro delegati, con funzioni di raccordo tra il Consiglio nazionale dei presidenti delle Consulte provinciali degli studenti (CNPC) e il Ministero dell'istruzione e del merito, e adotta, ai sensi del comma 3, il proprio regolamento.

Il comma 4 prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, le attività di impegno civico e di rappresentanza svolte nel CNPC e nelle Consulte provinciali sono riportate nel curriculum dello studente. Le istituzioni scolastiche, ai sensi del comma 5, possono inoltre stabilire criteri per valorizzare le predette attività, se adeguatamente documentate, ai fini del credito scolastico, con un'incidenza non superiore a un punto e senza superare il massimo della fascia individuata dalla media dei voti.

Il comma 6 reca la clausola di invarianza finanziaria riferita al funzionamento del CNS e alla partecipazione allo stesso, che non comporta compensi o rimborsi comunque denominati.

Il Capo II (Disposizioni urgenti per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito) comprende gli articoli da 8 a 11.

L'articolo 8, modificato al Senato, reca misure urgenti per la conclusione delle attività del PNRR di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito.

In particolare, il comma 1 prevede, al fine di rafforzare le attività di controllo formale di regolarità amministrativa e contabile sui finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), un incremento *una tantum* dei compensi per i revisori dei conti delle istituzioni scolastiche, autorizzando, a tal fine, una spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2027.

Il comma 2 incrementa il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di 17,8 milioni di euro per l'anno 2026, a favore di tutto il personale scolastico, nonché di ulteriori 10 milioni di euro destinati a remunerare lo svolgimento di prestazioni di la-

voro straordinario rese dal personale delle istituzioni scolastiche nell'ambito di attuazione del PNRR.

Il comma 2-*bis*, introdotto al Senato, dispone un ulteriore incremento di 4 milioni di euro per l'anno 2026 del medesimo Fondo, destinato al riconoscimento di un emolumento accessorio *una tantum* in favore dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali in servizio nell'anno scolastico 2026/2027.

Il comma 3 incrementa di 1 milione di euro per l'anno 2026 il Fondo destinato al finanziamento dei compensi accessori, in favore del personale scolastico in comando presso il Ministero, per favorire il tempestivo e regolare svolgimento delle attività conclusive del PNRR.

Il comma 4 incrementa lo stanziamento ordinario per il pagamento del lavoro straordinario di 600.000 euro per l'anno 2026, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale del comparto funzioni centrali in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito in vista dell'anno scolastico 2026/2027.

L'articolo 9, modificato dal Senato, reca la revisione del monte ore degli istituti tecnici, in attuazione della Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, nonché la nuova denominazione degli istituti tecnici e professionali.

Il comma 1, con riferimento agli istituti tecnici, modifica la quantificazione e la distribuzione del monte ore degli insegnamenti nell'area di indirizzo flessibile, settore economico e tecnologico ambientale mediante la sostituzione delle tabelle 1, 2 e 3 di cui all'allegato 2-*ter*, paragrafo 2, del decreto-legge n. 144 del 2022, con le tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato 01 al decreto in esame.

Il comma 2 modifica la denominazione degli istituti tecnici, che divengono « licei tecnologici », e degli istituti professionali, che divengono « licei professionali », rinviando all'allegato 1 per le specifiche denominazioni settore per settore.

I commi 2-*bis* e 2-*ter*, introdotti nel corso dell'esame al Senato, prevedono che, a decorrere dall'anno scolastico 2028/2029, ai fini del dimensionamento della rete scolastica, si tenga conto delle specificità di taluni specifici indirizzi di studio dei licei tecnologici e dei licei professionali.

Il comma 3 incrementa la dotazione del Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale prevedendo, oltre allo stanziamento di 20 milioni di euro per l'anno 2026, già previsto a legislazione vigente, un ulteriore stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2027.

L'articolo 10 reca disposizioni urgenti per la funzionalità della Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In particolare, il comma 1, lettera *a)*, modifica l'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2026 al fine di posticipare di un semestre (al 1° luglio 2027) la data non anteriore alla quale la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a bandire un concorso pubblico (per titoli ed esami) per l'assunzione, mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato, di ventisei unità di personale non dirigenziale, da destinare alla Struttura di missione PNRR. Conseguentemente al medesimo comma, lettere *b)* e *c)*, viene rimodulata la quantificazione della relativa spesa autorizzata per l'anno 2027.

Il comma 2 autorizza, correlativamente, la Struttura di missione PNRR a stipulare o prorogare, con efficacia per il semestre considerato (1° gennaio-30 giugno 2027), contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, nei limiti del predetto contingente di ventisei unità di personale non dirigenziale.

Il comma 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo.

L'articolo 11 reca misure urgenti di semplificazione in materia di edilizia scolastica.

In particolare, il comma 1 rende applicabili, fino al completamento degli interventi di edilizia scolastica di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, finanziati in tutto o in parte dal PNRR, avviati in attuazione del Piano ma non ultimati entro il termine di conclusione dello stesso, le disposizioni normative che

prevedono, rispettivamente, fino al 31 dicembre 2026, i poteri commissariali dei sindaci e dei presidenti delle province e delle città metropolitane per garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, nonché la facoltà, per tali soggetti, di avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche, nonché di società da esse controllate, per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, ivi compresi tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito.

Il comma 2 consente al medesimo Ministero di destinare al proprio supporto tecnico-operativo una quota non superiore al 2 per cento delle risorse di bilancio destinate al finanziamento dei medesimi interventi, purché non beneficiari del Fondo per l'avvio di opere indifferibili e per i quali non sia già stata utilizzata la quota di assistenza tecnica prevista dalla disciplina richiamata. Per tali attività sono consentiti accordi di cooperazione con altre amministrazioni pubbliche e affidamenti in house a società ed enti strumentali delle amministrazioni centrali.

Il Capo III (Interventi per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico) comprende gli articoli 12 e 13.

L'articolo 12, composto da sette commi, reca interventi urgenti per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri in ambito scolastico.

I commi da 1 a 3 prevedono che, nel caso di persistenti barriere linguistiche da parte dei genitori stranieri, che ostacolino l'integrazione scolastica e lo sviluppo del percorso educativo e formativo, ovvero incidano sul comportamento del minore nel contesto scolastico o sull'osservanza degli impegni assunti dalle famiglie con il Patto educativo di corresponsabilità, le istituzioni scolastiche segnalino la situazione tempestivamente ai servizi sociali territorialmente competenti. Questi ultimi, se necessario, dispongono la frequenza, da parte dei soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale, di un percorso gratuito di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e valutano l'opportunità di definire un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità che comprenda, ove possibile, la frequenza di percorsi formativi di sostegno alla corresponsabilità educativa, realizzati anche in collaborazione con l'istituzione scolastica, nel rispetto dell'autonomia della medesima. Non sono tenuti a tali adempimenti i soggetti affetti da gravi limitazioni della capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da disabilità attestate, nonché i soggetti che, in ragione di motivate esigenze connesse alla particolare natura delle funzioni esercitate, siano impossibilitati alla frequenza dei predetti percorsi. La mancata frequenza del percorso gratuito di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana determina – salvi comprovati motivi di salute, cause di forza maggiore o altri gravi documentati impedimenti – qualora persistente a seguito di formale diffida ad adempiere del CPIA, l'irrogazione, da parte del prefetto, di una sanzione amministrativa pecuniaria, sulla base dell'accertamento della violazione effettuato dal CPIA.

I commi da 4 a 6 introducono il divieto di partecipare alle attività curriculari ed extracurriculari delle istituzioni scolastiche con il volto coperto o con qualsiasi altra modalità atta a non consentire il riconoscimento del volto, salvo che ricorrano specifiche e certificate ragioni sanitarie o altre ragioni inerenti alle attività didattiche o formative. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione di tale divieto determina l'irrogazione, da parte del prefetto, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1000 euro. Quando la violazione è commessa da un minore, la sanzione si applica all'esercente la responsabilità genitoriale. L'accertamento della violazione è effettuato dal dirigente scolastico.

Il comma 7 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Al riguardo, richiama la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di divieto di copertura del volto. In

particolare, ricorda che, con sentenza del 1° luglio 2014, la Grande Camera della Corte di Strasburgo si è pronunciata sulla compatibilità con la Convenzione della legge francese n. 2010-1192 dell'11 ottobre 2010, che vieta la « dissimulazione del volto nello spazio pubblico ». La Corte ha escluso che la normativa francese violasse la Convenzione.

I giudici di Strasburgo hanno ritenuto, anzitutto, che l'obiettivo della sicurezza pubblica, considerato isolatamente, non sia sufficiente a giustificare un'interdizione generale e permanente della copertura del volto nello spazio pubblico, in quanto misure meno restrittive (ad esempio, l'obbligo di rimozione ai fini identificativi) sarebbero idonee a soddisfare la medesima esigenza. La Corte ha peraltro accolto la tesi sostenuta dal Governo francese quanto alla protezione dei diritti e delle libertà altrui ai sensi degli articoli 8, paragrafo 2, e 9, paragrafo 2, della Convenzione, tesi fondata sul concetto di « *vivre ensemble* » (vivere insieme), ossia sull'esigenza di garantire le condizioni minime della vita in società, tra le quali la possibilità di interazione interpersonale attraverso la visibilità del volto.

Quanto al criterio della proporzionalità, la Corte ha riconosciuto che la misura in questione comporta un'ingerenza significativa nei diritti delle donne, e presenta il rischio di contribuire al consolidamento di stereotipi, ma ha ritenuto che la Francia disponesse di un ampio margine di apprezzamento in una materia nella quale non esiste un consenso europeo. La Corte ha altresì valorizzato il fatto che la sanzione prevista fosse contenuta (150 euro) e che la legge non prevedesse sanzioni detentive.

Sotto il profilo della non discriminazione, infine, la Corte ha ritenuto che il divieto, formulato in termini generali e applicabile a chiunque copra il volto a prescindere dal motivo, non costituisse una discriminazione diretta fondata sul sesso o sulla religione.

L'articolo 13 individua criteri per la composizione delle classi in contesti multiculturali.

Il comma 1 dispone che le istituzioni scolastiche, ad eccezione delle scuole straniere in Italia e di quelle europee, a partire dall'anno scolastico 2027/2028, costituiscono le classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado in modo che gli studenti con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell'infanzia – per gli alunni della scuola primaria – o che non hanno frequentato con esito positivo il sistema nazionale di istruzione per almeno tre anni scolastici – per la scuola secondaria – non superino il 30 per cento del totale in ciascuna classe prima.

Il comma 2 prevede che, in caso di impossibilità, per la singola istituzione scolastica, di rispettare i limiti di cui al comma 1, gli Uffici scolastici di ambito territoriale adottano le misure organizzative necessarie a garantire una presenza equilibrata degli alunni e degli studenti in questione tra le istituzioni scolastiche viciniori, nel rispetto del principio di prossimità al domicilio e di ulteriori specifiche esigenze familiari.

Il comma 3 estende, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, l'applicazione dei limiti di cui al comma 1 anche all'inserimento in classe degli studenti e degli alunni iscritti in corso di anno, alle classi prime o successive alla prima, o anche a inizio anno per le classi successive alla prima.

Il comma 4 istituisce un Fondo a beneficio delle scuole che non riescano a rispettare i limiti di cui al comma 1, volto a finanziare attività extracurricolari finalizzate al potenziamento delle competenze linguistiche di base nella lingua italiana, e ne individua le coperture finanziarie. Tali attività possono essere realizzate anche mediante accordi con i CPIA o con gli Enti del terzo settore e con gli attori istituzionali presenti nel territorio.

Il comma 5 dispone che gli Uffici scolastici di ambito territoriale vigilino affinché sia assicurata, in particolare agli alunni e agli studenti stranieri soggetti all'obbligo di istruzione, l'effettiva fruizione del diritto allo studio, individuando a tal fine un referente per le iscrizioni con funzioni di

raccordo e coordinamento tra le famiglie e le istituzioni scolastiche.

Il comma 6 reca una serie di novelle al regolamento di attuazione del testo unico sull'immigrazione finalizzate a conferire maggiore discrezionalità al collegio dei docenti nella determinazione della classe di iscrizione dell'alunno straniero, in particolare sopprimendo la presunzione di corrispondenza tra classe di iscrizione ed età anagrafica.

Il comma 7 reca la clausola di invarianza finanziaria relativamente a tutti i commi dell'articolo ad eccezione del comma 4.

Il Capo III-*bis* (Disposizioni in materia di formazione superiore e ricerca) comprende il solo articolo 14.

L'articolo 14, comma 1 prevede che, per il conferimento di incarichi di ricerca ai titolari di progetti finanziati nell'ambito delle Azioni di mobilità *Marie Skł odowska Curie – Doctoral Networks* (MSCA – DN), non si applichi il requisito temporale del possesso, da non più di sei anni, di un titolo di laurea magistrale o a ciclo unico.

Il comma 2 destina 9,5 milioni di euro per l'anno 2026 al cofinanziamento nazionale delle iniziative dei partenariati europei di Horizon Europe 2021-2027, con particolare riferimento a PRIMA e SBEP, nonché a progetti di ricerca e innovazione coerenti con gli obiettivi del Piano Mattei per l'Africa e al rafforzamento della dimensione internazionale delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche.

Il comma 3 modifica la destinazione delle risorse aggiuntive stanziate a valere sul FFO specificamente per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali. A decorrere dal 1° gennaio 2027, anche la quota di tali risorse che sino ad ora è stata destinata alla partecipazione a specifici progetti sarà destinata all'integrazione del trattamento fondamentale. Gli importi saranno definiti nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale.

Il comma 3-*bis*, aggiunto al Senato, introduce una procedura derogatoria per la chiamata diretta – da parte degli enti pubblici di ricerca – di studiosi che abbiano vinto, in qualità di *principal investigator*, programmi di finanziamento sia dello *European Research Council* (ERC) che del Fondo italiano per la scienza (FIS). Tali assunzioni vengono infatti esonerate dalla valutazione di merito delle commissioni e vengono effettuate entro tre anni dalla vincita del programma, fermo restando il rilascio del nulla osta da parte del Ministro vigilante.

Il comma 3-*ter*, anch'esso aggiunto al Senato, destina all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, a decorrere dal 1° gennaio 2027, il 50 per cento delle risorse stanziate per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca a valere sul FOE, con riguardo agli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, e sul Fondo per la valorizzazione del personale degli enti pubblici di ricerca non vigilati dal medesimo Ministero. Anche in questo caso gli importi saranno definiti nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale.

Il Capo IV (Disposizioni finali) comprende il solo articolo 15, il quale prevede l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto è pertanto in vigore dal 1° ottobre 2026.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e « norme generali sull'istruzione », attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *g)* e *n)*, della Costituzione, nonché alle materie « istruzione » e « ricerca scientifica e tecnologica », ascritte alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Con riferimento a talune specifiche disposizioni, vengono, altresì, in rilievo le seguenti materie di competenza esclusiva statale: « rapporti dello Stato con l'Unione

europea », « immigrazione » e « ordine pubblico e sicurezza » (articolo 12), « ordinamento civile » (relativamente al trattamento economico e al rapporto di lavoro del personale scolastico, dirigenziale e degli enti di ricerca, nonché alla licenza e alla riproduzione dei libri di testo) e « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » (articolo 1, in relazione all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità), di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *a)*, *b)*, *h)*, *l)* e *m)*, della Costituzione.

Vengono poi in rilievo, inoltre, le materie di competenza concorrente Stato-regioni « governo del territorio » (articolo 11, con riferimento all'edilizia scolastica) e « valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali » (articolo 4-*bis*), di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Emergono, infine, per taluni profili, alcune materie di competenza residuale regionale, di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, quali quelle dei servizi sociali (articolo 12, commi 1 e 2) e dell'istruzione e formazione professionale (articolo 7).

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato)*.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 17.35.

ALLEGATO

DL 170/2026: Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca. C. 3189 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3189, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca;

rilevato che:

il decreto-legge, secondo quanto precisato nel preambolo, risponde alla straordinaria necessità e urgenza di: prevedere disposizioni per il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027; prorogare oltre il 31 dicembre 2026 le misure assunzionali a favore dei giovani laureati e dei diplomati ITS Academy; garantire la conclusione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito; assicurare l'efficace prosecuzione delle attività delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri di supporto all'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'azione strategica del Governo in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); adottare interventi per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri e per la prevenzione del disagio giovanile in ambito scolastico; facilitare e rafforzare la partecipazione ai progetti finanziati dalle Azioni di mobilità *Marie Skł odowska Curie* (MSCA) e la partecipazione del sistema nazionale della ricerca ai partenariati europei nell'ambito di *Horizon Europe* 2021-2027, sostenere iniziative di ricerca e innovazione coerenti con gli obiettivi del Piano Mattei per l'Africa, nonché valorizzare il personale tecnico amministrativo delle Università;

il decreto-legge, nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dal Senato, consta di 20 articoli, suddivisi in 5 Capi, e di 2 allegati;

il Capo I reca misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027 e ulteriori misure urgenti in materia di istruzione e merito;

in particolare, l'articolo 1 reca misure urgenti per garantire il sostegno didattico agli alunni con disabilità, con particolare riferimento alla disciplina del Piano educativo individualizzato (PEI), l'articolo 2 reca misure finanziarie per assicurare le attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica nell'anno scolastico 2026/2027, e l'articolo 2-*bis* amplia il novero di iniziative che le scuole di ogni ordine e grado possono promuovere nell'ambito delle attività finalizzate a rafforzare la conoscenza della Costituzione;

l'articolo 3 reca misure urgenti di semplificazione in materia di istruzione, mentre l'articolo 4 reca misure urgenti in materia di *welfare* studentesco, l'articolo 4-*bis* reca misure per incentivare la formazione e la lettura, incrementando il Fondo per il sostegno della filiera dell'editoria

libraria e prevedendo l'assegnazione delle relative risorse alle biblioteche, e l'articolo 4-*ter* introduce l'obbligo, per gli editori, di rendere disponibile una versione elettronica dei libri di testo scolastici e universitari, a un prezzo inferiore di almeno il 50 per cento a quello della corrispondente versione cartacea;

l'articolo 5 reca misure urgenti per il rafforzamento dell'offerta formativa della Scuola europea di Brindisi e l'articolo 6 reca misure urgenti a favore delle istituzioni scolastiche della Regione Friuli-Venezia Giulia, mentre l'articolo 7 reca ulteriori misure urgenti e di proroga di termini legislativi di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, l'articolo 7-*bis* reca misure urgenti in materia di reclutamento e l'articolo 7-*ter* reca misure per la valorizzazione della partecipazione e dell'attività associativa degli studenti;

il Capo II reca disposizioni urgenti per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito;

in particolare, l'articolo 8 reca misure urgenti per la conclusione delle attività del PNRR di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, mentre l'articolo 9 disciplina la revisione del monte ore degli istituti tecnici, nonché ridenomina gli istituti tecnici e professionali, rispettivamente, in « licei tecnologici » e « licei professionali », rinviando al relativo allegato per le specifiche denominazioni per ciascun settore;

l'articolo 10 reca disposizioni urgenti per la funzionalità della Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre l'articolo 11 reca misure urgenti di semplificazione in materia di edilizia scolastica;

il Capo III reca interventi per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico;

in particolare, l'articolo 12 reca interventi urgenti per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri in ambito scolastico, stabilendo la possibilità che i servizi sociali territorialmente competenti, su segnalazione delle istituzioni scolastiche, dispongano la frequenza, da parte dei soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale su studenti minori, di un percorso gratuito di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), nel caso in cui le persistenti barriere linguistiche dei genitori stranieri ostacolino l'integrazione scolastica e lo sviluppo del percorso educativo e formativo del minore nel contesto scolastico; l'articolo introduce, altresì, il divieto di partecipare alle attività curriculari ed extracurriculari delle istituzioni scolastiche con il volto coperto o con qualsiasi altra modalità atta a non consentire il riconoscimento del volto, salvo i casi espressamente previsti;

l'articolo 13 individua criteri per la composizione delle classi in contesti multiculturali, stabilendo che a partire dall'anno scolastico 2027/2028 le istituzioni scolastiche costituiscono le classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado in modo che gli studenti con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o che non abbiano frequentato, per gli alunni della scuola primaria, almeno due anni di scuola dell'infanzia e, per quelli della scuola secondaria, il sistema nazionale di istruzione per almeno tre anni scolastici con esito positivo, non superino il 30 per cento del totale degli alunni o degli studenti in ciascuna classe prima;

il Capo III-*bis* è costituito dall'articolo 14, che reca disposizioni in materia di formazione superiore e ricerca;

il Capo IV reca le disposizioni finali in materia di entrata in vigore del provvedimento;

ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali »

e « norme generali sull'istruzione », attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *g)* e *n)*, della Costituzione, nonché alle materie « istruzione » e « ricerca scientifica e tecnologica », ascritte alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

con riferimento a talune specifiche disposizioni, vengono, altresì, in rilievo le materie di competenza esclusiva statale « rapporti dello Stato con l'Unione europea », « immigrazione » e « ordine pubblico e sicurezza » (articolo 12), « ordinamento civile » (relativamente al trattamento economico e al rapporto di lavoro del personale scolastico, dirigenziale e degli enti di ricerca, nonché alla licenza e alla riproduzione dei libri di testo) e « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » (articolo 1, in relazione all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità), di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *a)*, *b)*, *h)*, *l)* e *m)*, della Costituzione;

con riferimento a talune ulteriori specifiche disposizione vengono, inoltre, in rilievo le materie di competenza concorrente Stato-regioni « governo del territorio » (articolo 11, con riferimento all'edilizia scolastica) e « valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali » (articolo 4-*bis*), di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

emergono, inoltre, per taluni profili, alcune materie di competenza residuale regionale, di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, quali quelle dei servizi sociali (articolo 12, commi 1 e 2) e dell'istruzione e formazione professionale (articolo 7),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione 24

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 24

ALLEGATO (Articolo aggiuntivo 85.0100 del Governo) 63

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 62

SEDE REFERENTE

Lunedì 23 novembre 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene, in videoconferenza, la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 20.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, avverte che, per il gruppo Fratelli d'Italia, è entrato a far parte della Commissione il deputato Enzo Amich.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029.

C. 3174-*bis* Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 novembre 2026.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, ricorda, preliminarmente, che i deputati possono partecipare alla presente seduta in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. Avverte, altresì, che per prassi la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Comunica, inoltre, che è stato presentato l'articolo aggiuntivo 85.0100 del Governo *(vedi allegato)*, che deve ritenersi ammissibile, e che il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti è fissato a venerdì 27 novembre, alle ore 10.

Informa, quindi, che sono state presentate 6.558 proposte emendative riferite al disegno di legge in esame, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029 (consultabili *online* nel sito *internet* della Camera dei deputati).

Al riguardo, ricorda che l'articolo 21, comma 1-*quinquies*, della legge n. 196 del 2009, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio, stabilendo che

esso, in ogni caso, non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del predetto disegno di legge.

Alla luce dei predetti limiti di contenuto, risultano inammissibili, in ragione della materia trattata, le seguenti proposte emendative:

Pella 2.025, nonché gli identici Roggiani 2.026 e Gadda 2.027, che prevedono, a determinate condizioni, la non obbligatorietà della trascrizione dei contratti e degli atti preliminari di prenotazione di immobili da costruire nell'ambito della mutualità edilizia cooperativa;

Frassini 2.035 e Toccalini 2.028, che recano disposizioni in materia di cartolarizzazione sociale dei crediti deteriorati concernenti mutui immobiliari;

Cherchi 3.017, che, modificando disposizioni del codice della strada, dispone l'abolizione del servizio di piazza con veicoli a trazione animale e istituisce, conseguentemente, un fondo per la riconversione delle licenze per tale tipologia di trasporto in licenze per l'esercizio del servizio taxi o autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;

Simiani 4.58, che introduce nel meccanismo dei Certificati bianchi schede tecniche standardizzate per la sostituzione di elettrodomestici, apparecchi di climatizzazione e scaldacqua con prodotti ad alta efficienza energetica;

D'Alfonso 4.63, che estende da 48 a 60 mesi la proroga disposta dall'articolo 10-*septies* del decreto-legge n. 21 del 2022, per fronteggiare le conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, dei termini di inizio e ultimazione dei lavori edilizi, nonché dei termini relativi alle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, alle convenzioni di lottizzazione e ai relativi piani attuativi;

Pella 4.64, che, intervenendo in materia di tolleranze costruttive, esclude che costituisca violazione edilizia il superamento, entro il 5 per cento, di altezza, distacchi, cubatura e superficie coperta nelle unità immobiliari in cui vivono anziani non autosufficienti o persone con disabilità grave;

Latini 4.033, che semplifica le procedure sugli adempimenti strutturali e antisismici per gli interventi di edilizia libera;

Nevi 4.046, che proroga al 30 giugno 2027 per i soli clienti domestici vulnerabili il servizio a tutele graduali nel mercato dell'energia;

Andreuzza 5.019, che reca disposizioni volte a disciplinare le condizioni per l'esclusione di determinati generatori a biomassa dai fattori che comportano il miglioramento della prestazione energetica degli edifici;

Tirelli 10.012, che introduce semplificazioni procedurali relativamente all'ammissione ai programmi di investimento agevolati mediante contratti di sviluppo;

Gadda 11.013, che proroga al 31 dicembre 2027 l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con specifiche tecniche di *editing* genomico a fini sperimentali e scientifici;

Cavandoli 11.022, che reca disposizioni in materia di trasparenza del mercato e di informazione ai consumatori sui prodotti lattiero-caseari a base di latte crudo;

Molinari 11.030, che estende alle imprese vitivinicole la possibilità di avvalersi, a determinate condizioni, della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale stipulati con banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia;

Faraone 11.033, che istituisce presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un marchio destinato alle imprese iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità;

Andreuzza 11.038, che estende anche al settore alberghiero la disposizione che stabilisce le modalità di conteggio dei lavoratori ai fini dell'applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

Nisini 11.040, che consente alle imprese alberghiere l'utilizzo di veicoli adibiti ad uso proprio per il trasporto dei clienti presso la sede della struttura da e per mete specifiche, anche dietro pagamento di un corrispettivo;

Nisini 11.041, che consente il rilascio delle licenze per il servizio di noleggio con conducente direttamente alla persona giuridica titolare dell'attività alberghiera e che consente alle strutture alberghiere di richiedere autorizzazioni noleggio con conducente secondo un rapporto massimo di una licenza ogni 50 camere;

Bruzzone 11.055, che esonera gli ambiti territoriali di caccia e i comprensori alpini di caccia dagli obblighi di comunicazione del modello enti associativi di cui all'articolo 30 decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;

Giovine 13.01, che istituisce il Sistema IT *Business Wallet* finalizzato ad accelerare la digitalizzazione delle imprese e dei professionisti ed a semplificarne gli adempimenti nei confronti della pubblica amministrazione;

Barabotti 14.074, che istituisce l'elenco delle imprese appartenenti alla filiera della moda che realizzano *Academy* aziendali;

Pizzimenti 14.084, che ammette gli studi professionali associati alle agevolazioni per l'acquisto di servizi di *cloud computing* e cybersicurezza, equiparandoli ai liberi professionisti, recando altresì modifiche frammentarie ad una norma di rango secondario;

Faraone 14.086, che prevede un finanziamento annuale a favore della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia;

Cattaneo 14.0112, che introduce una norma di interpretazione autentica sulla cessione dei crediti non *performing* in favore di società veicolo per la cartolarizzazione dei crediti nelle procedure concorsuali;

Andreuzza 14.0113, che introduce la disciplina delle cooperative di comunità definendo il relativo trattamento fiscale e prevedendo un contributo per l'avvio di progetti sperimentali di intervento sulla cooperazione di comunità;

De Bertoldi 14.0119, che eleva da cinque a dieci anni la durata massima dei patti parasociali funzionali al passaggio generazionale dell'impresa tra parenti o affini;

Lacarra 14.0120 e Steger 22.028, che recano norme in materia di applicazione anche ai giudizi pendenti dei limiti alla responsabilità dei componenti del collegio sindacale introdotti dalla legge n. 35 del 2025;

Marchetti 14.0121, che estende il privilegio generale sui mobili, previsto per le retribuzioni dei professionisti e degli altri prestatori d'opera intellettuale, ai crediti delle associazioni tra professionisti, delle società tra professionisti e delle società tra avvocati, limitatamente ai corrispettivi delle prestazioni professionali;

Pella 14.0137, che stabilisce un limite alla misura del compenso per copia privata di fonogrammi e di videogrammi dovuto agli autori e ai produttori per gli apparecchi e i supporti di registrazione;

Simiani 14.0143, che reca misure volte a semplificare le procedure per la messa in sicurezza dei veicoli fuori uso;

Simiani 14.0144, che reca disposizioni in materia di smaltimento di rifiuti di batterie;

Torto 14.0145, Roggiani 14.0146, Gadda 14.0147 e gli identici Tenerini 14.0148 e Benzoni 14.0149 che recano modifiche di carattere frammentario a norme di rango secondario in materia di benefici in materia di piccole società cooperative;

Toccalini 15.06, che istituisce la Fondazione per il supporto alla ricerca azionaria indipendente e l'educazione finanziaria;

Roggiani 18.01, che modifica la definizione degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile di cui all'articolo 111-*bis* del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

gli identici Bonetti 19.01 e Cattaneo 19.02, che estendono a tutte le imprese di assicurazione e riassicurazione italiane, e alle relative *holding*, l'obbligo di redigere anche il bilancio d'esercizio secondo i principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2029 e consente ai soggetti che non adottano tali principi di valutare fino a quella data i titoli non immobilizzati al valore dell'ultimo bilancio approvato anziché a quello di mercato, salvo le perdite durevoli, con l'obbligo di accantonare la differenza in una riserva indisponibile;

Simiani 22.019, nonché gli identici Peluffo 22.020 e Sergio Costa 22.021, che istituiscono la Centrale nazionale di verifica degli acquisti di veicoli della pubblica amministrazione;

De Palma 34.10, che riapre i termini per la presentazione delle istanze per la trasformazione delle rinvenite speciali annuali di generi di monopolio in rivendite ordinarie;

Mulè 35.05, che precisa l'ambito di applicazione dell'obbligo, di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2012, di accettare pagamenti elettronici, prevedendo che tale obbligo si applichi ai soli servizi non professionali svolti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Ziello 37.010, che reca norme di carattere processuale in materia cautelare nel processo tributario;

D'Alfonso 37.017, che elimina la condizione dell'assenza di rapporti di debito o di credito dalle condizioni necessarie per escludere la qualificazione delle attività di incasso di fondi su incarico di soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento come esercizio di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia;

Furfaro 38.03, che finanzia interventi di completamento di strade provinciali nella provincia di Pistoia;

Furfaro 38.04, che finanzia interventi di completamento di strade comunali in provincia di Prato;

Mura 38.05, che finanzia contributi per la manutenzione straordinaria delle strade comunali nei centri abitati di Samugheo e di Laconi, in provincia di Oristano;

Rosato 38.010, che istituisce la Banca dati delle coperture assicurative contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali;

Faraone 41.026 e Torto 41.027, che recano modifiche di carattere frammentario a norme di rango secondario relative agli adempimenti contabili in materia di IVA;

Roggiani 42.026, limitatamente ai commi 4 e 5, che reca una modifica di carattere frammentario a un atto normativo di rango secondario;

Giaccone 42.055, che disciplina le modalità dell'effettuazione della trattenuta in busta paga dei contributi sindacali;

Giaccone 42.056, che introduce l'obbligo per i datori di lavoro privati di indicare il codice ATECO dell'attività economica prevalente, modificando le modalità di trasmissione delle denunce contributive;

Nisini 42.057, che dispone che il CNEL assicuri, nell'ambito dell'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, la pubblicazione delle informazioni sui contratti collettivi nazionali di lavoro e sulla relativa diffusione;

Mazzetti 42.059, che modifica le modalità di nomina del presidente dei consigli di disciplina delle aziende del settore autoferrotranviario e della navigazione interna;

Tucci 43.02, che, nell'introdurre una proroga automatica del contratto a termine delle lavoratrici in stato di gravidanza o in congedo parentale, prevede altresì l'applicazione del divieto di licenziamento per la durata della proroga e uno sgravio contributivo per il datore di lavoro;

Aiello 45.03, che reca modifiche alla disciplina in materia di contratti di lavoro a tempo determinato;

Grimaldi 45.04, che reca modifiche alla disciplina in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e di contratti di somministrazione di lavoro;

Carotenuto 45.05, che interviene in materia di somministrazione di lavoro, disponendo che nella percentuale massima di lavoratori somministrati debbano essere inclusi anche i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato;

Baldino 45.028, che reca disposizioni in materia di trattamento economico da riconoscere ai tirocinanti extracurriculari e ai soggetti che svolgono periodi di praticantato obbligatorio o comunque previsto per l'accesso alle professioni regolamentate;

Aiello 46.05, limitatamente ai commi 2 e 3, che recano disposizioni volte a disciplinare i compiti della contrattazione collettiva in materia di adozione di tecnologie di intelligenza artificiale;

Cesa 46.09, che autorizza una spesa in favore della cooperativa sociale « Frontiere skills », per la realizzazione di una scuola di formazione professionale dei lavoratori formati all'estero;

Cesa 46.010, che reca modifiche alla disciplina in materia di collocamento mirato intervenendo, tra l'altro, sulle quote di riserva in favore delle categorie protette;

Bicchielli 46.053, che modifica la composizione del CNEL;

Scotto 47.34, che introduce una modifica alla disciplina del lavoro domestico al fine di estendere l'applicazione delle disposizioni in materia di divieto di licenziamento delle lavoratrici madri durante il periodo di maternità e di tutela in caso di dimissioni nel medesimo periodo;

Maccanti 49.01, limitatamente al comma 1, che, modificando la legge n. 84 del 1994, alla lettera *a),* consente, in via straordinaria e previa autorizzazione, l'impiego del personale portuale temporaneo non utilizzabile nelle attività ordinarie presso imprese operanti nei servizi portuali e ferroviari e, alla lettera *b),* abroga la norma che consentiva, a determinate condizioni, alle imprese portuali con non più di 15 dipendenti di svolgere altre attività in ambito portuale e di beneficiare di un titolo preferenziale per il rilascio di concessioni demaniali;

Bruzzone 49.07, che estende ai lavoratori a bordo di unità di pesca marittime ormeggiate in porti italiani la disciplina relativa all'acquisizione del visto per motivi di lavoro;

Manes 49.021, che reca disposizioni relativa alla disciplina delle associazioni sindacali della regione Valle d'Aosta;

Di Mattina 50.03, che autorizza il Comune di Bari a restituire ai dipendenti ed

ex dipendenti iscritti alla Cassa Prestanza, nonché ai loro aventi causa, i contributi trattenuti sulle retribuzioni e non ancora recuperati;

Cattaneo 50.04, che modifica le modalità di computo dei termini e di notifica dei piani di rinnovo dei finanziamenti garantiti attraverso la cessione del quinto dei trattamenti retributivi e previdenziali;

gli identici Giaccone 50.07 e Cattaneo 50.08, che disciplinano la possibilità di contrarre una cessione integrativa del quinto dei trattamenti retributivi e previdenziali;

Cattaneo 50.09, che, nei casi di cessione del quinto del trattamento retributivo e previdenziale, introduce l'obbligo per l'istituto cessionario di rilasciare in forma scritta il conteggio estintivo del finanziamento entro tre giorni dalla richiesta, intervenendo peraltro, al comma 1, con modifiche frammentarie ad una norma di rango secondario;

Cattaneo 50.010, che, recando modifiche frammentarie ad una norma di rango secondario, consente la notifica degli atti di cessione del quinto del trattamento retributivo e previdenziale mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata;

Zurzolo 51.03, che prevede riserve di posti o la valorizzazione dell'esperienza professionale nelle procedure di reclutamento del personale già impiegato nei servizi oggetto di internalizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni, disciplinando altresì il passaggio dei lavoratori alle società a controllo pubblico o *in house*;

Scotto 52.23, limitatamente alla parte consequenziale, che prevede che il divieto di cumulo tra trattamenti previdenziali e retributivo previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 758 del 1965, relativo ai titolari di specifici incarichi di insegnamento, non si applichi in caso di nomina ad un incarico di vertice o negli uffici di diretta collaborazione di un ministro o di un altro organo di governo delle pubbliche amministrazioni;

Scotto 52.24, che prevede che il divieto di cumulo tra trattamenti previdenziali e retributivo previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 758 del 1965, relativo ai titolari di specifici incarichi di insegnamento, non si applichi in caso di nomina ad un incarico di vertice o negli uffici di diretta collaborazione di un ministro o di un altro organo di governo delle pubbliche amministrazioni;

Carotenuto 52.03 e Gribaudo 52.04, che istituiscono un apposito fondo per la rivalutazione dell'indennità di buonuscita maturata alla data del 28 febbraio 1998 dai lavoratori di Poste Italiane S.p.A.;

Bonetti 52.05, che interviene in materia di integrazione degli accertamenti sanitari dei lavoratori nel Fascicolo sanitario elettronico;

Rotelli 53.32, che autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro per l'anno 2028 a favore dell'ASP Giovanni XXIII con sede nel Comune di Viterbo;

Malavasi 53.01, che prevede la concessione di un contributo annuo in favore di « Inclusion Hub OS.PER.DI. Osservatorio permanente sulla disabilità – E.T.S. »;

Pandolfo 54.03, che amplia la possibilità di conferire incarichi pubblici a professionisti in quiescenza, eliminando il requisito del collocamento a riposo anteriore al 14 luglio 2024;

Cattoi 54.017, che prevede l'iscrizione al Fondo volo istituito presso l'INPS dei piloti di elicottero dipendenti della Provincia autonoma di Trento;

Pella 55.012, che dispone che i fondi pensione possano ricorrere all'indebitamento nelle ipotesi di ricorso al finanzia-

mento a lungo termine finalizzato esclusivamente all'acquisto di beni immobili;

Gribaudo 56.02, che modifica il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, istituendo la Procura unica del lavoro per la trattazione dei procedimenti relativi a determinati reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e la Direzione nazionale del lavoro nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione;

Rosato 56.015, che consente agli enti ecclesiastici di costituire forme di previdenza complementare, ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per i religiosi e gli appartenenti ai medesimi enti;

Rosato 56.016, che modifica il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, intervenendo sulla disciplina della previdenza complementare con riguardo alla *governance* dei fondi, alle modalità di adesione e di erogazione delle prestazioni, alla tutela dei crediti contributivi degli iscritti e al trattamento economico dei vertici della COVIP;

Giaccone 56.018, che consente l'adesione alle forme pensionistiche complementari da parte dei soggetti titolari di trattamenti pensionistici obbligatori;

Faraone 56.019, che amplia il novero delle prestazioni che possono essere riconosciute ai dipendenti di amministrazioni pubbliche nell'ambito della previdenza complementare;

Bonetti 56.020, che consente di destinare una quota della posizione di previdenza complementare a servizi di cura, prevedendo in tale ambito anche un regime fiscale agevolato;

Battilocchio 56.028, che estende agli enti privati di previdenza obbligatoria le misure che riguardano la riscossione da parte dell'INPS di somme ad esso dovute;

Bisa 56.032, che prevede l'applicazione del regime giuridico, economico e previdenziale, previsto dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, nonché ogni altra disposizione o regolamentazione vigente in materia a tutti i magistrati onorari entrati in servizio successivamente al bando di concorso del 13 febbraio 2018;

Caramanna 56.039, che modifica l'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, al fine di intervenire sulla definizione da parte della contrattazione collettiva della durata del periodo di prova nell'ambito del lavoro stagionale;

Casasco 56.046, che consente l'assistenza tecnica nel giudizio tributario nonché la possibilità di essere qualificati come soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni dei redditi in via telematica anche ai soggetti iscritti all'Albo dei revisori legali;

Nisini 56.063, che modifica l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, estendendo anche al settore alberghiero la disposizione che stabilisce le modalità di conteggio dei lavoratori ai fini dell'applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

Sportiello 59.24, che reca disposizioni in materia di proroga dei contratti a tempo determinato e di divieto di licenziamento delle lavoratrici in stato di gravidanza, prevedendo uno sgravio contributivo per taluni dei datori di lavoro;

Alfonso Colucci 60.023, che attribuisce al Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale le funzioni di monitoraggio del rispetto dei diritti fondamentali dei migranti previste dalla normativa europea;

Mulè 61.28, che destina una quota dell'incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al Centro di accoglienza Padre Nostro di Palermo;

Ghirra 61.015 e Zanella 61.016, che qualificano come dimissioni per giusta causa

quelle connesse a percorsi attestati di protezione dalla violenza di genere delle lavoratrici private o a termine della pubblica amministrazione;

Zanella 61.025, limitatamente ai commi 2 e 3, che recano disposizioni volte a vietare l'accesso alle strutture del Servizio sanitario nazionale e ai consultori familiari di Enti del terzo settore che svolgano attività nei confronti delle donne che intendano usufruire delle prestazioni di interruzione volontaria della gravidanza e sopprimono la disposizione che consente alle regioni che organizzano i servizi consultoriali, nell'ambito della Missione 6, componente 1, del PNRR, di avvalersi dei soggetti del terzo settore con qualificata esperienza nel sostegno alla maternità;

Mulè 62.22, che assegna una quota dell'incremento del fondo di cui al comma 1 all'associazione « A nome loro ETS »;

Mulè 62.23, che assegna una quota dell'incremento del fondo di cui al comma 1 alla Fondazione Antonio Montinaro ETS per la promozione della cultura della legalità e dell'impegno sociale antimafia;

De Palma 62.26, che assegna una quota dell'incremento del fondo di cui al comma 1 al finanziamento del progetto « *caregiver* familiare: competenze, diritti e sostegno », promosso dall'associazione ADA Salento;

Manzi 62.29, che include espressamente le attività di commercio equo e solidale tra quelle esercitabili dalle cooperative sociali;

Dori 62.01, che obbliga il procuratore della Repubblica a disporre l'autopsia, anche in assenza di sospetto di reato, per ogni decesso avvenuto negli istituti penitenziaria;

Zaratti 62.02, che impone al personale delle Forze di polizia impiegato in servizi di ordine pubblico l'uniforme e un codice identificativo alfanumerico e prevede l'assegnazione al medesimo personale di *bodycam*;

Cesa 62.026, che attribuisce un contributo all'Osservatorio nazionale donazione sangue e plasma, a donatori nati – Associazione donatori volontari della Polizia di Stato;

Roggiani 62.061, limitatamente al comma 2, Roggiani 62.062, gli identici De Bertoldi 69.253, Gadda 69.260 e Steger 69.261, gli identici Steger 69.0118, Comaroli 69.0119 e Faraone 69.0120, nonché Giaccone 69.0121 e Guerra 69.0122, che recano norme in materia di termini di redazione e pubblicazione dei bilanci dei Fondi sanitari e sociosanitari, integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale;

Testa 62.087, che consente all'Agenzia delle entrate e all'Agenzia delle entrate-Riscossione di costituire una fondazione avente lo scopo di realizzare iniziative scientifiche e formative anche per promuovere la conoscenza della legalità fiscale nonché per favorire progetti di solidarietà;

Faraone 62.0109, che reca modifiche alla disciplina della revoca del permesso di soggiorno per i lavoratori stranieri;

Nisini 62.0113 e Bonafè 62.0114, che qualificano di interesse generale per gli ETS l'attività cimiteriale prevedendo che i proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali non concorrano alla formazione del reddito dei medesimi enti;

Amich 62.0117, che assegna un contributo all'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile, ente del Terzo Settore senza fine di lucro;

Francesco Silvestri 62.0127, che promuove un progetto sperimentale per la riqualificazione e la rifunzionalizzazione dell'area dell'ex ospedale Carlo Forlanini di Roma, finalizzato alla realizzazione di un modello di *cohousing* e di residenzialità sociale;

Marianna Ricciardi 62.0128, che promuove un progetto sperimentale di *cohou-*

sing e abitare collaborativo nell'area dell'ex base NATO di Bagnoli, denominata Parco San Laise;

Iaia 62.0129, che prevede un contributo straordinario la realizzazione di un complesso parrocchiale del comune di Taranto;

gli identici Torto 62.0131 e Pella 62.0132, che attribuiscono a Unioncamere il compito di realizzare un sistema di monitoraggio della composizione degli organi delle camere di commercio e prevede che i mandati successivi alla scadenza degli organi attualmente in corso sono rinnovabili fino a un massimo di due volte;

Tirelli 62.0133, che prevede un contributo a favore del Comitato della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta;

Faraone 62.0134, che prevede un contributo alla fondazione Antonino Scopelliti;

Bicchielli 62.0137, che prevede un contributo in favore dell'Ente Pro Loco Italiane APS;

Zanella 62.0150, che reca una delega legislativa al Governo in materia di tutele previdenziali per il *caregiver* familiare;

Polidori 63.06, che prevede un contributo a favore del Comitato della Croce Rossa italiana di Città di Castello;

Polidori 63.09, che prevede un contributo a favore della Croce Bianca di Città di Castello;

Comaroli 63.016, limitatamente ai commi 1, 2 e 3, che recano disposizioni in materia di composizione delle commissioni mediche per la verifica delle disabilità e, a tal fine, prevedono un contributo a favore dell'Associazione nazionale mutilati per servizio;

Raimondo 63.017, che reca disposizioni per la semplificazione del procedimento di rinnovo del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità;

Tucci 63.019, che reca disposizioni in materia di composizione delle commissioni mediche per la verifica delle disabilità per i disabili da lavoro;

Zanella 64.4, che esenta i soggetti in possesso del riconoscimento della condizione di disabilità affetti da patologie oncologiche, degenerative, genetiche o da menomazioni permanenti e irreversibili da ogni visita medica di controllo e di revisione finalizzata alla conferma dello stato di disabilità;

Zaratti 64.10, che riconosce al *caregiver* familiare la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e il diritto prioritario a lavoro agile e alla flessibilità dell'orario di lavoro;

Furfaro 64.013, limitatamente ai commi 1 e 2, che recano disposizioni in materia di composizione e di funzionamento di apposite commissioni multidisciplinari per il riconoscimento della condizione di persona con disabilità gravissima;

Piccolotti 64.015, che reca misure di carattere prevalentemente ordinamentale per il sostegno e per la tutela degli studenti e dei ricercatori che svolgano funzioni di *caregiver*;

Gallo 64.028, che prevede un incremento delle risorse destinate Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità al fine di sostenere l'estensione del monitoraggio nazionale dei Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA);

Benzoni 64.029, che prevede l'adesione obbligatoria degli enti locali alla piattaforma contrassegno unico disabili europeo (CUDE);

Cattoi 64.036, che assegna un contributo annuo alla Cooperativa sociale senza

barriere ONLUS per le attività della Cineteca audio per i ciechi italiani;

gli identici Giaccone 64.039 e Tenerini 64.040, che disciplinano la partecipazione dell'Inail all'unità di valutazione multidimensionale della condizione di disabilità;

Barabotti 64.042, che introduce disposizioni per l'aggiornamento delle prescrizioni tecniche relative alle apparecchiature per il superamento delle barriere architettoniche;

De Palma 64.049, che concede un contributo annuo in favore di « *Inclusion hub* – Osservatorio permanente sulla disabilità – E.T.S. »;

Deidda 64.056, che destina un contributo all'Unione dei Comuni della Marmilla per la realizzazione di un progetto pilota finalizzato a contrastare l'isolamento sociale e prevenire il depauperamento dei servizi essenziali;

Alfonso Colucci 065.02, limitatamente al comma 3, Zaratti 66.08, limitatamente al comma 4, e Mari 66.016, limitatamente al comma 4, che sopprimono la disposizione secondo la quale, nei concorsi pubblici, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria entro il venti per cento dei posti banditi;

Torto 66.23, che prevede che il rapporto di impiego dei professori delle istituzioni AFAM sia disciplinato in regime di diritto pubblico;

Manzi 66.60, che reca disposizioni inerenti all'organizzazione interna del curricolo dei nuovi istituti tecnici, volte ad evitare che già nel primo biennio sia possibile realizzare percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento;

Quartini 66.76, che prevede la nullità delle pattuizioni che nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici obbligano i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici;

Giaccone 66.93 e Tenerini 85.046, che consentono all'INAIL di avvalersi di società pubbliche o in house per le attività tecnico-specialistiche connesse ai propri investimenti immobiliari;

Faraone 66.018, che reca disposizioni in materia di partecipazione da remoto alle riunioni convocate dalle amministrazioni pubbliche nell'ambito del sistema delle relazioni sindacali;

gli identici Roggiani 66.022, Pella 66.023 e Torto 66.024, che ampliano il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni hanno la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente ad altra amministrazione, nonché la platea delle pubbliche amministrazioni per le quali non si applica tale disciplina;

D'Alfonso 66.025, che consente l'inquadramento nei ruoli delle regioni e degli enti locali del personale già in servizio in posizione di comando, anche anteriormente alla maturazione del requisito dei dodici mesi di servizio;

Saccani Jotti 66.068, che disciplina l'aspettativa per gravi infermità, in attesa di definizione della dipendenza da causa di servizio e della pensione privilegiata ordinaria, del personale militare, prevedendo altresì una disciplina transitoria per l'iscrizione nel ruolo d'onore del personale militare precedentemente transitato nelle qualifiche del personale civile;

Pella 66.072, che consente di incrementare le risorse destinate al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza dell'Ente nazionale per il microcredito;

Roggiani 66.077, che dispone la prosecuzione degli incarichi dirigenziali di cui agli articoli 108 e 110 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 in

caso di conferma del sindaco uscente che li ha conferiti;

Guerra 66.080, che eleva da 3.000 a 5.000 abitanti la soglia demografica dei comuni nei quali, in caso di sede di segreteria vacante, l'incarico di vicesegretario può essere conferito temporaneamente a un funzionario di ruolo dell'ente;

Bordonali 66.087, che estende al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la riserva di posti nei concorsi pubblici prevista per gli operatori volontari che hanno concluso senza demerito il servizio civile;

gli identici Roggiani 66.097 e Pastorino 66.098, limitatamente al comma 1, che recano norme di interpretazione autentica in materia di durata degli incarichi dirigenziali a contratto negli enti locali;

Cesa 66.0139, che prevede la permanenza in servizio dei magistrati oltre il limite di età;

Schullian 67.03, che esclude l'applicazione ai magistrati assegnati a uffici aventi sede nella provincia autonoma di Bolzano del limite dei cinque anni per il conferimento di nuovi incarichi direttivi o semidirettivi;

Sarracino 68.01, che stabilisce che la classificazione dei comuni montani, disposta ai sensi della legge 12 settembre 2025, n. 131, non si applica ai fini delle norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola;

Pittalis 68.04 e Giagoni 68.05, che recano norme di interpretazione autentica relative alle disposizioni sui compensi che possono essere conferiti dalle pubbliche amministrazioni per incarichi attribuiti a titolari di cariche elettive;

Nevi 68.017, limitatamente all'ultimo periodo del comma 1, che consente la proroga degli incarichi ai medici fiscali in rapporto di convenzione con l'INPS fino al settantatreesimo anno di età;

Malavasi 69.2, limitatamente alla parte consequenziale, comma 3, lettera *b)*, che reca modifiche di carattere frammentario ad una norma di rango secondario;

Marianna Ricciardi 69.15, limitatamente alla parte consequenziale, che consente l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN), oltre che ai medici in possesso del diploma regionale di formazione specifica, anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità;

Quartini 69.24, limitatamente alla parte consequenziale, che dispone un'autorizzazione di spesa in favore dell'Ospedale pediatrico Meyer;

Marianna Ricciardi 69.25, limitatamente alla parte consequenziale, che dispone un'autorizzazione di spesa in favore dell'Ospedale infantile Regina Margherita;

Quartini 69.26, limitatamente alla parte consequenziale, che dispone un'autorizzazione di spesa in favore dell'IRCCS materno infantile Burlo Garofolo;

Marianna Ricciardi 69.27, limitatamente alla parte consequenziale, e Pastorino 75.080, che dispongono un'autorizzazione di spesa in favore dell'Istituto Giannina Gaslini;

Marianna Ricciardi 69.57, limitatamente alla parte consequenziale, che dispone un'autorizzazione di spesa in favore dell'Ospedale pediatrico Santobono Pausilipon;

Loizzo 69.127, che introduce una disciplina dell'esercizio di attività libero professionale da parte del personale che esercita professioni sanitarie presso enti del Servizio sanitario nazionale;

gli identici Cesa 69.143 e Ottaviani 69.144, che introducono una disciplina sulla mobilità sanitaria interregionale;

Faraone 69.170, che esclude l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 62 del 2026, relative agli adeguamenti dei trattamenti economici nelle more dei rinnovi dei contratti collettivi di lavoro, ai settori cui appartengono soggetti erogatori delle prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale;

Faraone 69.184, che rende permanente la deroga riconosciuta ad alcune categorie di operatori del personale sanitario dipendente del Servizio Sanitario Nazionale rispetto alla disciplina in materia di incompatibilità con altri incarichi;

Graziano 69.191, che attribuisce un contributo alla regione Campania per il potenziamento della rete dei punti nascita dei presidi ospedalieri, tenendo conto nella programmazione delle esigenze territoriali di specifici presidi espressamente richiamati al comma 7-*quater*;

Lupi 69.203, che, pur recando un'autorizzazione di spesa, riprende sostanzialmente i contenuti di una disposizione stralciata ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento;

Bagnasco 69.218, che consente alle strutture sanitarie pubbliche di valorizzare, nei criteri di aggiudicazione degli appalti di dispositivi di protezione individuale e indumenti protettivi, le prestazioni antibatteriche e antivirali documentate secondo specifiche norme tecniche;

Loizzo 69.219 e Pretto 71.020, che modificano la disciplina in materia di blocco temporaneo dei farmaci a rischio di carenza;

Pretto 69.238, che dispone che il Servizio sanitario nazionale favorisca l'integrazione della terapia con ossigeno-ozono e di altre terapie basate su specifici protocolli;

Tassinari 69.239, che assegna un contributo alla Fondazione ANT Franco Pannuti ETS;

Zanella 69.04, che reca una riforma di carattere essenzialmente ordinamentale relativa all'istituzione di dipartimenti di salute mentale, centri di salute mentale e servizi psichiatrici di diagnosi e cura;

Sportiello 69.017, limitatamente ai commi da 1 a 3, che introducono modifiche in materia di procreazione medicalmente assistita di cui alla legge n. 40 del 2004;

Graziano 69.030, che autorizza una spesa per la realizzazione di un ospedale oncologico di alta specializzazione presso il complesso dell'ex ospedale psichiatrico « Maddalena » di Aversa;

Simiani 69.060, che attribuisce alla regione Toscana un contributo straordinario da destinare all'Azienda USL Toscana nord ovest per un programma temporaneo di rafforzamento dei servizi dell'ospedale Villamarina di Piombino;

Quartini 69.087, che prevede l'istituzione del Comitato interministeriale per la prevenzione primaria;

Quartini 69.088, che istituisce il Comitato interministeriale *One Health*;

Malavasi 69.0117, che istituisce un presidio fisso della Polizia di Stato presso il pronto soccorso dell'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia;

Cesa 69.0130, che autorizza un contributo straordinario in favore della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma, destinato alla realizzazione e allo sviluppo di un *Cancer Centre*;

Magi 69.0138, limitatamente al comma 3, che introduce, nell'ambito delle competenze delle unità sanitarie locali, le attività sanitarie necessarie all'attuazione della giurisprudenza costituzionale in materia di suicidio medicalmente assistito;

Frassini 69.0157, che disciplina la qualifica professionale di Operatore del massaggio del benessere e sportivo;

Loizzo 69.0204, che prevede un contributo a favore della Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane;

Marianna Ricciardi 69.0216, che istituisce i Tempi essenziali di assistenza (TEA), che costituiscono *standard* temporali massimi per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale;

Loizzo 69.0229, Sportiello 69.0231 e Pagano 69.0232, che recano disposizioni volte a definire uno *standard* nazionale per informazioni da utilizzare nell'ambito del fascicolo sanitario elettronico;

Marianna Ricciardi 69.0222, che disciplina il contenuto della formazione specialistica medica;

Quartini 69.0263, che modifica la disciplina sulle procedure di nomina dei vertici delle aziende sanitarie;

Evi 69.0283, che reca modifiche alla disciplina degli annunci di vendita e cessione di animali da compagnia;

Mulè 69.0294, che attribuisce un contributo in favore di WonderLAD ETS;

Faraone 69.0306, che attribuisce un contributo in favore dell'ospedale ASL 5 Spezzino Presidio ospedaliero Sant'Andrea;

Dori 71.015, che reca disposizioni volte al riconoscimento della dieta mediterranea e a contrastare le cattive abitudini alimentari;

Marianna Ricciardi 71.019, che prevede l'Istituzione dell'Albo nazionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco;

Boschi 72.028, che disciplina i termini di efficacia dei provvedimenti dell'AIFA che modificano il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali;

Dori 72.035, che reca disposizioni in materia di prezzi di vendita di medicinali veterinari generici;

gli identici Boschi 73.3 e Quartini 73.4, che modificano l'articolo 59 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, in materia di accordi quadro per l'acquisizione di dispositivi medici destinati all'uso personale e continuativo dell'assistito;

Quartini 74.15, che reca disposizioni in materia di requisiti per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale, nonché per la stipulazione di accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie private con il Servizio sanitario nazionale;

Gatta 74.20, che proroga la sospensione dell'efficacia di talune disposizioni in materia di accreditamento degli accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale;

Graziano 74.010, che proroga al 31 dicembre 2028 il termine per il raggiungimento degli obiettivi finali individuati nel cronoprogramma procedurale dell'intervento « Verso un ospedale sicuro e sostenibile »;

Di Lauro 75.017, che reca disposizioni relative alle modalità di prescrizione di farmaci antibiotici;

Patriarca 75.031, che reca disposizioni per consentire e disciplinare il rilascio di certificazioni di gravidanza a rischio da parte di ginecologi operanti in regime di libera professione;

Quartini 75.034, che reca disposizioni in materia di prestazioni riconosciute dalle forme di assistenza sanitaria integrativa;

Patriarca 75.035, che reca disposizioni in materia di rilascio di certificazioni di esenzione per patologie croniche da parte di medici specialisti operanti in regime di libera professione;

Patriarca 75.036, che reca disposizioni in materia di prescrizione di farmaci soggetti a piano terapeutico da parte di

medici specialisti in regime di libera professione;

Patriarca 75.037, che reca disposizioni in materia di prescrizione dei farmaci sottoposti a piano terapeutico;

Marianna Ricciardi 75.048, che reca disposizioni in materia di commercializzazione di prodotti caseari a latte crudo non pastorizzato e a pasta cruda;

Di Lauro 75.062, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Garante nazionale dei diritti degli animali;

Tirelli 75.074, che reca disposizioni in materia di raccolta delle deiezioni degli animali d'affezione;

Di Lauro 75.076, che disciplina l'adozione di linee guida per gli sportelli di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di *counseling* in favore di minori e giovani adulti con disturbi in ambito neuropsichiatrici;

Cesa 75.081, che prevede l'assegnazione di un contributo alla regione Veneto per la realizzazione del Nuovo Polo della salute di Padova Est – San Lazzaro dell'Azienda ospedale università di Padova;

Mulè 75.082, che prevede l'assegnazione al Comune di Palermo di un contributo per la prosecuzione e il potenziamento del progetto per il contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti e la prevenzione della devianza delinquenziale nel territorio comunale;

Del Barba 76.07, che consente la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili e delle comunità energetiche dei cittadini in forma di società *benefit*, riconoscendo un credito d'imposta per le spese di costituzione o di trasformazione;

gli identici Ghio 76.09 e Maccanti 76.010, che introducono una disciplina per la costituzione e l'operatività delle Comunità Energetiche Rinnovabili Portuali, finalizzata alla decarbonizzazione, alla resilienza energetica e alla riduzione dei costi dell'energia;

Maccanti 76.014, che, ai fini del rilascio di autorizzazioni e licenze nei settori ferroviario, portuale, aeroportuale e postale, richiede l'applicazione da parte delle imprese dei contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali e datoriali complessivamente più rappresentativi a livello nazionale;

Rotondi 76.022, che prevede l'istituzione del Parco geominerario delle zolfare di Altavilla Irpina;

Simiani 77.4, limitatamente alla lettera e-*quinquies)*, che prevede la progettazione di nuove linee di trasporto rapido di massa per i collegamenti da Grosseto alle località balneari e turistiche del territorio;

Scarpa 77.49 e Lazzarini 77.070, che destinano risorse al completamento del cosiddetto « Arco di Giano » nella città di Padova;

Cattoi 77.01, che reca il finanziamento in materia di infrastrutture idriche relative al Lago d'Idro, al lago di Vico per interventi di irrigazione del basso Molise;

Cavandoli 77.03, che reca un'autorizzazione di spesa per il finanziamento delle attività progettuali ordinate dal Commissario straordinario del Governo dell'invaso di Vetto sul torrente Enza;

Faraone 77.016, limitatamente al comma 2, e 77.017, che prevedono l'erogazione di un contributo ai proprietari delle unità immobiliari della « Torre di via Antonini » di Milano;

Iaria 77.041, che stanzia risorse per il potenziamento della rete tranviaria di Torino;

Gallo 77.043, che istituisce il Fondo denominato « Metro Mare Messina », volto alla realizzazione di un sistema di mobilità

marittima sostenibile lungo il litorale del Comune di Messina;

gli identici Roggiani 77.060 e Ruffino 77.061, che recano modifiche di carattere frammentario a una normativa di carattere secondario;

Andreuzza 77.066, che reca disposizioni per le attività di progettazione della riqualificazione dello snodo viario di accesso all'A4 a Noventa di Piave;

Andreuzza 77.067, che autorizza una spesa per il « Terzo ponte sul Piave » ai fini della connessione con la rete autostradale A4;

Giovine 77.068 e Filippin 84.0154, che finanzia la realizzazione del nuovo ponte di Roana sulla strada provinciale 78 di attraversamento della Val d'Assa;

Molinari 77.071, limitatamente al comma 1, lettera *c)*, che prevede il rifacimento del Ponte della Castagna lungo la strada provinciale 140;

Giaccone 77.072, che destina risorse a interventi in materia di infrastrutture stradali su strade provinciali nella provincia di Asti;

Giaccone 77.073, che destina risorse alla tangenziale Sud-Ovest di Asti al fine di garantire la connessione con l'autostrada A33;

Dara 77.074, che destina risorse ai lavori di riqualificazione e allargamento della strada provinciale 25 tra il Castelbelforte e il confine con la provincia di Verona;

Simiani 77.077, limitatamente alla lettera *m)*, che destina risorse ad interventi relativi a un tratto stradale del comune di Livorno;

Simiani 77.079, che prevede un contributo alla Regione Toscana per la realizzazione del nuovo ponte sull'Arno tra i Comuni di Figline e Incisa Valdarno e di Reggello;

Furfaro 77.080, che destina risorse al completamento della seconda tangenziale ovest di Prato e dei collegamenti infrastrutturali del distretto produttivo della Toscana centrale;

Simiani 77.081, che destina risorse al Comune di Grosseto per gli interventi di demolizione e ricostruzione del ponte sul Canale San Rocco di Marina di Grosseto;

Montemagni 77.082, che prevede un contributo per la realizzazione di un collegamento tra il comune di Pietrasanta e la strada statale 1 Aurelia;

Simiani 77.083, che destina risorse agli interventi di demolizione e ricostruzione di un ponte nel comune di Cecina;

Fascina 77.085, che prevede la nomina di un commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione del nuovo Asse Occidentale di Napoli;

Amendola 77.086, che prevede un contributo straordinario per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità del comprensorio di Maratea;

Matteoni 77.0100, che trasferisce al comune di Muggia la proprietà dell'autostazione attualmente di proprietà statale;

gli identici Maccanti 77.0103, Roggiani 77.0104, Gadda 77.0105 e Gaetana Russo 77.0106, che esentano gli operatori economici che svolgono attività di trasporto, logistica, servizi di spedizione, servizi ancillari al trasporto nonché attività accessorie e connesse dall'obbligo di versare il contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti;

Bruzzone 77.0117 e Comaroli 77.0118, che pongono in capo ai singoli soggetti gestori il finanziamento delle operazioni tecniche dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrut-

ture stradali e autostradali sui sistemi di trasporto a impianti fissi;

Mura 77.0132, che autorizza una spesa a favore del Consorzio industriale provinciale oristanese per l'acquisizione di una partecipazione di maggioranza nel capitale della società di gestione aeroporti oristanesi SOGEAOR S.r.l.;

Pisano 77.0133, che attribuisce un finanziamento per la realizzazione dell'aeroporto di Agrigento e delle infrastrutture funzionalmente connesse;

Frijia 77.0142, che autorizza una spesa per la realizzazione del nuovo ponte della Darsena di Pagliari nel comune della Spezia;

Tucci 77.0143, che autorizza in favore della Regione Calabria, la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2026, per la realizzazione di nuove linee di collegamento tra i centri urbani e i porti calabresi;

Bruzzone 77.0145, che reca un'autorizzazione di spesa per la realizzazione di interventi nell'area portuale industriale di Sestri Ponente;

Santillo 77.0154, che autorizza una spesa progettazione di interventi di manutenzione delle infrastrutture di accesso all'area archeologica dell'antica Cales – a Calvi Risorta;

Francesco Silvestri 77.0160, che prevede un'esenzione dal pagamento del pedaggio nella fascia urbana di Roma nella tratta autostradale A24-A25 per alcuni lavoratori pendolari;

Frassini 77.0177 e Comaroli 77.0178, che recano disposizioni in materia di redazione del prezzario nazionale dei lavori pubblici;

Dondi 77.0181, che prevede un finanziamento per la progettazione e ristrutturazione del nuovo Tribunale di Modena;

Simiani 77.0182, che reca un finanziamento per potenziare l'Area archeologica di Roselle e rafforzarne il legame con il Museo archeologico e d'arte della Maremma di Grosseto;

Simiani 77.0183, che destina risorse alla progettazione di un nuovo invaso sul fiume Merse nella regione Toscana;

Peluffo 78.3, limitatamente lettera *e)*, capoversi da 5 a 11, e Peluffo 78.4, limitatamente alla lettera *c)*, capoversi da 5 a 9, e gli identici Cattoi 78.02 e Pella 78.03, che disciplinano la possibilità di riassegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche scadute o in scadenza;

Ascani 78.07, che stanzia risorse per realizzare una centrale idroelettrica a valle della diga di Casanuova, nel comune di Val fabbrica;

Trancassini 78.011, che provvede al finanziamento di percorsi formativi accademici in materia idrica da realizzare nella provincia di Rieti;

Andreuzza 78.014, che reca una disciplina transitoria per il rilascio di nulla osta per installazioni di deposito temporaneo o impianti di gestione di rifiuti radioattivi;

Cerreto 78.018, che dispone, nell'ambito delle procedure di accesso con riserva agli strumenti di regolazione della crisi e di concordato preventivo, che se il debitore è una società del servizio idrico integrato partecipata in misura maggioritaria da enti locali in deroga alla disciplina generale, i crediti vantati per i corrispettivi per i servizi di riscossione e gestione delle utenze possano essere integralmente pagati, introducendo altresì semplificazioni procedurali;

Steger 78.019, che proroga dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2030 il termine di applicazione del regime transitorio previsto per le cooperative elettriche storiche operanti nelle province autonome di Trento e Bolzano;

gli identici Roggiani 79.02 e Gadda 79.03, che consentono alle comunità energetiche di agire ai fini dell'incasso e della gestione delle somme corrisposte dal Gestore dei servizi energetici a titolo di tariffe incentivanti o contributi di valorizzazione dell'energia elettrica, quali mandatarie senza rappresentanza dei soci e dei membri che abbiano loro conferito apposito mandato;

gli identici Roggiani 79.08 e Gadda 79.09, che prorogano dal 31 dicembre 2027 al 31 dicembre 2030 il termine di applicazione degli incentivi per le comunità energetiche e le configurazioni di autoconsumo, mantenendo il contingente massimo di 5 GW;

gli identici Peluffo 80.01, Giordano 80.02, Bonetti 80.029 e Pella 80.028, che recano una modifica frammentaria ad una norma di rango secondario in materia di definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento;

Bonelli 80.014, che modifica la disciplina delle compensazioni economiche previste in favore dei comuni interessati dalla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, consentendo che i relativi benefici economici siano attribuiti anche direttamente agli abitanti per ridurre i costi dell'energia da essi sostenuti;

Squeri 80.030, che consente di effettuare operazioni di trattamento e manipolazione di materiali e residui contenenti radionuclidi di origine naturale presso impianti o siti autorizzati;

gli identici Roggiani 81.01 e Gadda 81.02, che introducono modifiche alla disciplina della certificazione della sostenibilità del biogas e del biometano;

Ziello 81.03 e Pizzimenti 81.04, che introducono, per i soggetti titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili che accedono ai prezzi minimi garantiti, un meccanismo volontario di riconversione o dismissione di tali impianti, attribuendo al GSE il compito di determinare l'incentivo spettante per ciascun impianto, prevedendo l'accantonamento di somme che concorrono, nei medesimi anni, alla copertura degli oneri generali del sistema elettrico;

Squeri 82.04, che, intervenendo sulla disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche, fissa in dieci anni la durata dei permessi di ricerca finalizzati alla sperimentazione di impianti geotermici pilota, anche con riferimento ai permessi già conferiti e ancora efficaci;

L'Abbate 83.035, limitatamente al comma 3, che assoggetta al regime di attività libera gli interventi di *repowering* e *revamping* degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili esistenti che non comportano incremento della superficie di suolo occupata;

Ottaviani 83.037, che modifica la disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) nell'ambito dell'istanza di autorizzazione unica per l'installazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili;

Peluffo 84.06, che modifica la disciplina del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, relativa all'adozione da parte di ARERA di specifiche linee guida per i gruppi di acquisto abilitati alla contrattazione collettiva ed a lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

gli identici Stefanazzi 84.07, Cattaneo 84.08, Nisini 84.09, Roggiani 84.010 e Del Barba 84.011, che recano disposizioni finalizzate alla modulazione dei contributi finanziari dovuti dai produttori ai sistemi di gestione dell'ambito della disciplina della responsabilità estesa del produttore;

Ilaria Fontana 84.019, che reca disposizioni finalizzate alla rimodulazione del programma nazionale di bonifica;

Simiani 84.035 e Pella 84.036, che recano norme per la rimodulazione del Piano nazionale di interventi infrastruttu-

rali e per la sicurezza nel settore idrico, al fine di favorire l'interconnessione tra sistemi acquedottistici di diversi Ambiti territoriali ottimali;

Pella 84.049, che disciplina il trattamento dei rifiuti funzionali alla bonifica dei siti di interesse nazionale;

Iacono 84.074, che prevede l'istituzione del Parco geominerario della Sicilia;

Comaroli 84.081, che reca disposizioni dirette ad agevolare il comodato d'uso di beni di proprietà dello Stato in gestione all'Agenzia del Demanio ad enti del terzo settore;

Santillo 84.0102, che autorizza una spesa in favore del commissario straordinario competente per il finanziamento delle attività di ripristino ambientale e di bonifica nella Terra dei Fuochi a favore del competente Commissario straordinario;

Auriemma 84.0104, che reca misure in materia di risanamento ambientale del sito di interesse nazionale dell'area vasta di Giugliano;

Morfino 84.0116, che reca disposizioni per il potenziamento dell'ARPA della Sicilia;

Ilaria Fontana 84.0129, che istituisce un programma nazionale per il biomonitoraggio delle sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (PFAS);

Ciaburro 84.0146, che inserisce l'aeroporto di Cuneo-Levaldigi nel progetto di mobilità aerea regionale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), prevedendo un apposito finanziamento degli interventi necessari agli adeguamenti alla riqualificazione del medesimo aeroporto;

Pizzimenti 84.0153, che reca disposizioni volte a disciplinare l'immersione in mare di materiali derivante da attività di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;

Caiata 85.27, che destina una quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione ad interventi nell'area industriale Potenza;

Casu 85.044, che, novellando la legge 23 dicembre 2025, n. 266, sterilizza, a decorrere dal 2027, gli ulteriori incrementi dell'aliquota contributiva dovuta all'AGCOM dai soggetti operanti nel settore postale in regime di autorizzazione generale;

Pandolfo 86.3, che reca principi in materia di programmazione degli incentivi pubblici;

Comaroli 86.044, che modifica la disciplina dell'acquisto da parte di CDP S.p.A. dei titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso imprese;

Mascaretti 86.067, che autorizza una spesa per la realizzazione e lo sviluppo del progetto « Officina Italia – Physical AI », nell'ambito dell'ecosistema dell'innovazione Milano Innovation District (MIND);

Ferrara 86.075, che demanda a un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* la definizione dei criteri e delle modalità di individuazione delle aree economicamente depresse, ai fini dell'attrazione degli investimenti esteri, autorizzando una spesa per la ricognizione e la perimetrazione delle medesime aree;

Messina 87.07, che reca modifiche al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di utilizzo dell'intelligenza artificiale per la verifica delle competenze dei componenti delle commissioni giudicatrici, nonché in materia di anonimato degli stessi componenti delle commissioni giudicatrici;

Messina 87.08, che reca modifiche al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, mirate all'utilizzo obbligatorio dell'intelligenza artificiale nelle procedure di selezione del contraente per gli appalti di lavori sotto soglia di rilevanza europea;

Roggiani 87.021 e Faraone 87.023, che stabilizzano il procedimento semplificato per la posa delle infrastrutture a banda ultra-larga;

Mascaretti 87.026, che prevede l'istituzione della Fondazione Centro nazionale Volta;

Mascaretti 87.031, che istituisce una fondazione per lo studio dei dati satellitari;

Barzotti 87.051, che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2028, i gestori di centri di elaborazione dati con potenza informatica installata non inferiore a 1 MW adottino sistemi di raffreddamento a circuito chiuso ovvero di recupero e riutilizzo delle acque di raffreddamento;

Baldino 87.053, che istituisce l'elenco dei Domicili digitali degli amministratori di condominio e dei condomìni;

Faraone 87.057, che prevede che il domicilio digitale degli amministratori di società possa coincidere con il domicilio digitale dell'impresa;

Rizzetto 87.060, che istituisce la tessera SINAC dell'animale da compagnia;

gli identici Gadda 88.37 e Caramiello 88.38, che consentono lo scambio di mano d'opera o di servizi prevista tra piccoli imprenditori agricoli per lo svolgimento delle attività coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, prevista dall'articolo 2135 del codice civile;

Pella 88.54, che stabilisce che la misura che estende da tre a sei mesi il termine entro cui pagare il prezzo di acquisto una volta esercitato il diritto di prelazione da parte degli aventi diritto in relazione alle procedure di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi agricoli si applica ai contenziosi pendenti ivi compresi quelli relativi alla decadenza dal diritto di riscatto;

Donno 88.02, che istituisce il Fondo per la rigenerazione agricola del Salento, in considerazione degli effetti strutturali della Xylella fastidiosa;

Caramiello 88.07, che demanda ad un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la definizione di un piano di riconversione del sistema di irrigazione agricola;

Caramiello 88.015, limitatamente al comma 2, che reca disposizioni in materia di distribuzione dell'orario giornaliero dei lavoratori del comparto agroalimentare e della pesca;

Bruzzone 88.023, che modifica la disciplina degli obblighi formativi periodici per il mantenimento dell'abilitazione alla conduzione di trattori agricoli o forestali;

Caramiello 88.078, che prevede un'autorizzazione di spesa destinata ai ristori in favore delle imprese e degli operatori della mitilicoltura operanti nel territorio di Taranto;

Caramiello 88.084, che istituisce un contributo per il caro-carburante e indennizzo per i danni da relitti in favore delle imprese di pesca di Lampedusa e Linosa;

Bruzzone 88.085, che deroga all'applicazione della disciplina relativa alla immissione in natura nelle acque interne di determinate specie non autoctone;

Caretta 88.086, che disciplina l'attività della guida professionale di pesca sportivo-ricreativa;

Faraone 88.087, che prevede, nell'esercizio dell'attività di ittiturismo, l'utilizzo di prodotti ittici provenienti da imprese della pesca aderenti alle Organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa dell'Unione europea ovvero, in alternativa, di prodotti ittici originari dell'ambito regionale di riferimento, nel rispetto della disciplina vigente in materia di tracciabilità, igiene e sicurezza alimentare;

Caramiello 88.0114, che sopprime l'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti per i piccoli birrifici indipendenti e che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per introdurre misure di semplificazioni amministrative;

Furfaro 88.0117, che istituisce un Programma pilota di rigenerazione urbana connesso a Pistoia Capitale delle Piante;

Furfaro 88.0118, che prevede interventi di rigenerazione del patrimonio verde e dei parchi storici di Pistoia;

Furfaro 88.0119, che introduce misure volte a valorizzare il Mercato dei Fiori della Toscana a Pescia;

Cavandoli 88.0122 e Gadda 88.0123, che specificano le modalità attraverso cui devono avvenire le quotazioni nelle Commissioni uniche nazionali (CUN) della filiera suinicola riguardanti gli animali destinati al macello;

Borrelli 88.0128, che introduce il segno distintivo « *Cage-free* » per quei prodotti di origine animale, oggetto di certificazione secondo il Sistema di qualità nazionale per il benessere animale, in cui gli operatori abbiano completamente eliminato l'uso delle gabbie in ogni fase dell'allevamento, e che conferisce un contributo all'Ente unico di accreditamento – ACCREDIA per assicurare l'idoneità degli organismi di certificazione ad effettuare tale valutazione;

88.0161 Cherchi, che prevede che, nell'ambito dell'attività venatoria, il personale di vigilanza sia dotato di sistemi di sistemi di rilevazione per la verifica del tasso alcolico e l'obbligo di indossare pettorine ad alta visibilità che riportino anche il numero di porto d'armi;

Sergio Costa 88.0163, che introduce il divieto di importazione, esportazione, e riesportazione dei trofei di caccia;

Bicchielli 88.0177, che prevede il conferimento annuale del titolo di « Capitale italiana delle città di identità »;

Steger 89.040, che modifica la disciplina dell'iscrizione all'elenco nazionale delle guide turistiche, prevedendo che vi possano essere iscritti anche coloro che hanno superato l'esame di abilitazione previsto dalla normativa della Provincia autonoma di Bolzano in materia di disciplina di professioni turistiche;

Steger 89.041, che modifica la disciplina dell'iscrizione all'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna, sopprimendo la previsione secondo cui l'iscrizione abilita all'esercizio della professione limitatamente al territorio della regione ed eliminando la necessità di ottenere apposita abilitazione tecnica per l'iscrizione negli elenchi di più regioni;

Furfaro 89.09, che autorizza la spesa per la messa in sicurezza della Ciclovia Puccini, tra Lucca e Torre del Lago Puccini;

Furfaro 89.010, che autorizza una spesa per la progettazione e alla realizzazione di un programma di riassetto viario e di sicurezza degli accessi nell'area di Collodi;

Furfaro 89.011, che autorizza una spesa per i luoghi connessi all'opera di Carlo Collodi;

Porta 89.012, che autorizza un contributo in favore dell'Associazione italiana comuni del turismo delle radici (AICOTUR);

Gallo 89.019, che istituisce un fondo per rafforzare l'identità turistica, culturale, musicale ed enogastronomica della città di Messina;

Cavandoli 89.026, che proroga al 31 dicembre 2027 l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con specifiche tecniche di *editing* genomico a fini sperimentali e scientifici;

Alessandro Colucci 89.036, che disciplina la realizzazione, nelle strutture turi-

stico-alberghiere, di interventi di chiusura stabile di balconi o logge;

Rosato 90.01, che autorizza un contributo a favore di CAI – Società Speleologica Italiana ETS;

L'Abbate 90.02, che autorizza un contributo in favore del Comune di Castellana Grotte, in provincia di Bari, per la tutela e la valorizzazione delle Grotte di Castellana;

Rubano 90.04, che dispone l'incompatibilità della carica di presidente di ente parco nazionale con la carica di sindaco;

De Bertoldi 90.05, che istituisce la certificazione di qualità della ristorazione italiana « Carlo Petrini »;

Pulciani 90.029, che reca modifiche al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di aggregazione e centralizzazione delle committenze, al fine di considerare tra le pubbliche amministrazioni aggiudicatrici anche i consorzi costituiti nella forma di società consortili partecipati in via maggioritaria da enti pubblici;

Fascina 90.030, che reca modifiche, al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, volta a consentire l'interpello contestuale delle imprese partecipanti ad una procedura di gara per lavori, servizi o forniture quando l'imprese originariamente aggiudicataria risulti sottoposta ad una procedura concorsuale ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto;

Frijia 92.011, che, nell'ambito degli interventi di messa in sicurezza, adeguamento e sviluppo delle infrastrutture, di cui ai numeri 1 e 2 dell'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2026, attribuisce al soggetto attuatore anche le funzioni di soggetto esecutore, demandando a una struttura del Ministero della difesa le attività di verifica della progettazione, della congruità economica, dell'esecuzione e del collaudo dei lavori, con oneri a carico del medesimo soggetto attuatore;

Pella 93.04, che reca disposizioni in materia di collocamento in congedo dei generali di corpo d'armata che hanno ricoperto la carica di vice comandante generale;

Schiano Di Visconti 94.010, che disciplina i soggetti a cui gli enti locali possono affidare il servizio di tesoreria;

Cesa 95.01, che consente a determinati medici militari in congedo di procedere al rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di armi;

Boldrini 95.05, che istituisce e disciplina l'Autorità nazionale indipendente per i diritti umani;

Comba 95.09, che istituisce, nell'ambito degli organi dell'Agenzia industrie difesa, l'incarico vice direttore generale;

Patriarca 95.032, che riconosce alle unità da diporto messe a disposizione a titolo di locazione e di noleggio, predisposte per il pernottamento a bordo, la qualifica di strutture ricettive all'aria aperta;

Ambrosi 95.033, che apporta modifiche alla legge 8 marzo 1991, n. 81, relativa alla professione di maestro di sci;

Urzì 98.021, che autorizza, in via sperimentale per l'anno 2027, la dotazione alla Polizia di Stato di dispositivi marcatori idonei a rilasciare sostanze coloranti o traccianti per l'identificazione degli autori di condotte violente nel corso di manifestazioni pubbliche, disciplinandone le condizioni di impiego;

Stefanazzi 99.01, limitatamente al comma 2, che prevede l'assegnazione prioritaria del personale delle Polizia di Stato assunto in applicazione del medesimo articolo agli uffici collocati nelle province di Lecce e Brindisi;

Frassini 101.6, che rende permanente la disciplina relativa ai requisiti per l'accesso al concorso da maresciallo del corpo della Guardia di Finanza;

Patriarca 101.010, che istituisce la « Medaglia d'Oro di Vittima del Dovere »;

Urzì 101.011, che prevede un fondo finalizzato alla copertura finanziaria di provvedimento normativi volti a istituire l'onorificenza, concessa dal Presidente della Repubblica, di « vittima del dovere »;

Zaratti 101.017, che consente la riammissione in servizio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato in quiescenza;

Urzì 101.026, che estende la disciplina sull'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, agli alloggi costruiti nelle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 marzo 1976, n. 52, già assegnati al personale civile e militare delle Forze di polizia;

Cesa 101.037, che integra la composizione del Comitato nazionale e dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, rispettivamente con il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma e con il procuratore della Repubblica competente per territorio, e istituisce comitati regionali e interregionali per l'ordine e la sicurezza pubblica;

Penza 101.042, che reca un'autorizzazione di spesa per l'istituzione del Commissariato distaccato di pubblica sicurezza nel comune di Caivano;

Furfaro 101.043, che autorizza un finanziamento per l'attuazione di un programma straordinario di vigilanza e controllo nel distretto industriale tessile di Prato;

Panizzut 101.046, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il complessivo riordino dei ruoli e delle carriere del personale della Polizia di Stato;

Alfonso Colucci 102.02, che reca finanziamenti in favore di Roma Capitale volti ad assumere, in deroga ai vincoli assunzionali vigenti, personale di Polizia Locale;

gli identici Roggiani 102.06 e Ruffino 102.07, che estendono l'accesso delle Polizie Locali al Centro elaborazione dati interforze;

gli identici Roggiani 102.033 e Ruffino 102.034, che consentono ai comuni di utilizzare le infrastrutture elettriche della pubblica illuminazione per alimentare i sistemi di videosorveglianza urbana;

Barabotti 103.010, che dispone che l'accertamento in sede disciplinare di una responsabilità del dipendente per i fatti oggetto del procedimento penale non costituisce, di per sé, causa ostativa al rimborso delle spese legali sostenute dall'interessato;

Ascani 103.020, che attribuisce all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni un contributo per il contrasto all'utilizzo dei *deepfake* in campagna elettorale;

Bonetti 103.021, che istituisce un Fondo per l'avvio dello scudo democratico e la trasparenza delle ingerenze;

Onori 103.022, che istituisce presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno un canale nazionale di segnalazione e raccolta dei dati sulla repressione transnazionale;

Quartini 103.032, che ammette al voto domiciliare i caregiver familiari conviventi con gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile e che votano nella medesima abitazione;

Faraone 103.033, che, con riferimento alle prossime elezioni europee, estende le modalità di esercizio del voto per le ele-

zioni europee previste per i cittadini italiani residenti in Stati appartenenti all'Unione europea anche ai cittadini italiani residenti in Stati europei non membri dell'Unione europea;

De Palma 103.040, che reca una modifica alle disposizioni in materia di riorganizzazione della giustizia tributaria, riferita all'indicazione delle corti di giustizia tributaria da cui attingere il contingente di personale amministrativo;

Mazzetti 103.046, che stanzia risorse per il sostegno allo sviluppo e alla legalità del sistema industriale del distretto tessile pratese;

Miele 104.01, che, al fine di potenziare l'efficacia dell'anagrafe dell'edilizia scolastica, prevede la semplificazione e l'adeguamento dei dati e delle informazioni in essa contenuti, nonché la definizione delle attività volte ad assicurarne la qualità, la completezza e l'accuratezza;

Latini 104.09, che attribuisce fondi per la sostituzione dell'edificio di una scuola primaria nel Comune di Cartoceto;

Manzi 104.050, che prevede l'aggiornamento dei quadri orari e delle disposizioni attuative relative agli insegnamenti geografici negli istituti tecnici;

Miele 104.063, che reca un'autorizzazione di spesa per la prosecuzione dei nuovi giochi della gioventù e per il progetto dell'orchestra nazionale dei licei musicali;

Furfaro 106.010, che reca un'autorizzazione di spesa per interventi di adeguamento antincendio dei plessi scolastici di competenza della Provincia di Massa-Carrara;

Furfaro 106.011, che reca un'autorizzazione di spesa per realizzare la nuova sede dell'istituto tecnico commerciale « F. Forti » di Monsummano Terme;

Gori 106.014, che reca un'autorizzazione di spesa per la realizzazione di un progetto di innovazione della formazione florovivaistica presso l'Istituto Tecnico Agrario « Barone Carlo De Franceschi » di Pistoia;

Di Sanzo 106.015, che reca un'autorizzazione di spesa per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica nel complesso scolastico dell'Istituto « Gramsci-Keynes » di Prato;

Furfaro 106.017, che reca un'autorizzazione di spesa per la realizzazione della nuova sede del liceo artistico « Umberto Brunelleschi » a Montemurlo;

Amato 106.031, limitatamente al comma 6, che prevede l'adozione di regolamenti finalizzati ad adeguare la disciplina del conferimento delle supplenze del personale ATA all'attuale ordinamento professionale e organizzativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali;

Latini 106.048, che prevede la riapertura dei termini per l'esercizio dell'opzione relativa al servizio del personale scolastico all'estero, limitatamente ai soggetti già rientrati nei ruoli nazionali e con contenziosi pendenti, disciplinando le modalità per la loro eventuale nuova assegnazione all'estero;

Piccolotti 106.093, che modifica i quadri orari degli istituti tecnici, prevedendo la riassegnazione delle ore dell'area di indirizzo flessibile agli insegnamenti caratterizzanti i diversi indirizzi di studio;

Bonetti 106.098, limitatamente ai commi da 1 a 7, che recano disposizioni, relative alle attività di formazione in materia di primo soccorso rivolte agli studenti;

Faraone 106.0103, che prevede la stipula di una convenzione con la Fondazione Antonino Scopelliti per la realizzazione di iniziative di formazione e sensibilizzazione rivolte agli studenti e al personale scolastico;

Onori 106.0109, che prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2027 2028 i

posti di contingente di personale scolastico all'estero precedentemente assegnate alle aree linguistiche inglese e tedesca confluiscano in un'area linguistica mista;

gli identici Ghio 106.0116 e Piccolotti 106.0117, che attribuiscono un contribuito alla « Fondazione Scintille di Futuro ETS » per la promozione della cultura della legalità;

Rubano 106.0121, che introduce cause di incompatibilità tra la carica di componente del consiglio di amministrazione del Centro italiano ricerche aerospaziali (CIRA) e le cariche elettive;

Cuperlo 107.8, che riconosce un contributo in favore della Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII;

Orfini 107.20 e Caso 107.055, che destinano specifiche risorse al personale della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia;

Caso 107.30 e Ghio 107.056, che prevedono un finanziamento a favore della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia;

Lazzarini 107.020, che prevede un contributo alla realizzazione della Torre della Ricerca nell'ambito del nuovo polo ospedaliero di Padova;

Cesa 107.021, che prevede misure dirette a favorire il riconoscimento delle competenze professionali degli specialisti in medicina e cure palliative nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Roggiani 107.027, che estende ai ricercatori vincitori degli ERC *Synergy Grants* e degli ERC *Plus Grants* la possibilità di essere destinatari di chiamata diretta nelle università italiane;

Michelotti 107.039, che consente al Ministero della cultura di bandire procedure straordinarie di sviluppo di carriera per i funzionari che abbiano svolto incarichi dirigenziali connessi all'attuazione del PNRR;

Tassinari 107.057, che assegna risorse alla Fondazione COTEC;

Perantoni 107.059, che istituisce il Fondo servizi per l'Einstein *Telescope* al fine di consentire la realizzazione e il funzionamento dell'infrastruttura di ricerca denominata « Einstein *Telescope* »;

Pella 107.060, che rifinanzia l'autorizzazione di spesa destinata alla promozione del progetto della Scuola europea di *industrial engineering and management;*

Deborah Bergamini 108.18, che autorizza un finanziamento destinato all'Accademia internazionale di Imola, all'Accademia musicale Chigiana di Siena, alla Fondazione Scuola di musica di Fiesole e alla Fondazione Accademia Perosi di Biella;

Piccolotti 108.21 e Orfini 108.26, che recano modifiche di carattere frammentario a una norma di rango secondario in materia di reclutamento del personale docente delle AFAM;

Manzi 108.29 e Torto 108.027, che eliminano il vincolo quinquennale di permanenza nella sede di prima assegnazione per i docenti delle istituzioni AFAM assunti mediante specifiche procedure concorsuali, modificando la disciplina della mobilità del personale docente e uniformandola a quella applicabile al restante personale di ruolo;

Orfini 108.35, che modifica la disciplina della contrattazione collettiva del pubblico impiego, elevando da quattro a cinque il numero massimo dei comparti di contrattazione nazionale e prevedendo la costituzione di un autonomo comparto della ricerca e della formazione superiore;

Miele 108.026, che demanda alla contrattazione collettiva integrativa nazionale la definizione di procedure, criteri, precedenze e termini della mobilità del personale docente e tecnico-amministrativo delle AFAM;

Comba 108.093, che prevede un finanziamento per attività dell'Istituto italiano di

ricerca sull'intelligenza artificiale per l'industria;

Boschi 109.12, nonché Manzi 109.13 e 109.14, che istituiscono l'albo delle istituzioni culturali di interesse nazionale presso il Ministero della cultura;

Sarracino 109.16, che prevede il riconoscimento della Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti ETS di Napoli quale istituzione concertistico-orchestrale, assegnando altresì un contributo;

Manzi 109.18, che estende a regime il contributo a favore della Fondazione Giorgio Napolitano ETS;

Furfaro 109.23, che assegna un contributo a favore della Fondazione Carnevale di Viareggio;

Tassinari 109.25, che autorizza un finanziamento destinato all'Accademia internazionale di Imola, all'Accademia musicale Chigiana di Siena e alla Fondazione Scuola di musica di Fiesole;

Orfini 109.26, che, modificando la legge di disciplina del cinema e dell'audiovisivo, estende alla Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico ETS il sostegno a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo;

Furfaro 109.01, che reca un'autorizzazione di spesa per l'organizzazione di iniziative educative per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Don Lorenzo Milani;

Furfaro 109.02, che reca un'autorizzazione di spesa per l'organizzazione di una mostra sul Beato Angelico;

Furfaro 109.03, che autorizza una spesa in favore della Fondazione Teatro Metastasio di Prato;

Amorese 109.04, Gianassi 111.025 e Merola 111.053, che recano un'autorizzazione di spesa per la celebrazione del quinto centenario della morte di Niccolò Machiavelli;

Furfaro 109.05, che autorizza la spesa per il recupero dell'ex cinema-teatro e dell'ex bocciodromo del comune di Pieve a Nievole;

De Maria 109.06, che autorizza una spesa per celebrare la figura di Giuseppe Dossetti;

Loizzo 109.018, che autorizza un contributo in favore del Comune di Cosenza per interventi di sostegno, valorizzazione e promozione delle attività del Teatro Alfonso Rendano e dei servizi culturali della Biblioteca civica comunale;

Bellomo 109.031, che autorizza una spesa in favore della Fondazione Treccani Cultura;

Pella 109.032, che autorizza una spesa per la realizzazione del progetto denominato « Sistema Museale Nazionale del Tessile Italiano d'Eccellenza », articolato nei poli museali di Biella e Como;

Lai 109.034, che autorizza una spesa per la realizzazione di uno spazio museale permanente, presso la casa natale di Enrico Berlinguer;

Rubano 109.035, che autorizza una spesa in favore del Comune di Pietrelcina;

Bellomo 109.043, che esclude la possibilità di ridurre gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero della cultura in favore della Fondazione Treccani Cultura;

Perantoni 109.051, che istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero della Cultura, denominato « Fondo per le Domus de Janas »;

Orrico 109.055, che incrementa la dotazione del Fondo diretto ad ampliare l'offerta culturale dei quotidiani in formato cartaceo al sostegno delle riviste e delle

pubblicazioni periodiche dedicate alla promozione del patrimonio culturale e linguistico arbëreshë, occitano e grecanico;

Santillo 109.058, che autorizza la spesa per interventi finalizzati alla riqualificazione dell'Acquedotto Vanvitelliano di Caserta;

Battistoni 109.059, che assegna alla Provincia di Viterbo un contributo per la celebrazione dei 100 anni dalla costituzione della provincia di Viterbo;

Roscioli 109.060, che autorizza una spesa in favore del Comune di Reggio Calabria per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali, artistiche e di valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e identitario della città;

Pella 109.061, che dispone una detrazione dall'imposta lorda sul reddito per le erogazioni liberali in denaro effettuate da enti o privati in favore dell'Associazione « Museo nazionale dell'automobile Avv. Giovanni Agnelli »;

Roscioli 109.062, che reca un'autorizzazione di spesa per l'istituzione del Museo nazionale Gianni Versace in Reggio Calabria;

Saccani 109.063, che autorizza la concessione di un contributo straordinario in favore dell'Osservatorio sull'Autonomia della Fondazione Ducezio ETS;

Mollicone 109.071, limitatamente ai commi 1 e 2, che recano un'autorizzazione di spesa in favore della Fondazione Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte, della Fondazione Festival dei due Mondi, e includono la Fondazione Cineteca Lucana, la Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico ETS e la Fondazione Premio *Maximo Award* tra i soggetti destinatari delle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo;

Grimaldi 110.13, nonché gli identici Marattin 110.14, Braga 110.15, Del Barba 110.17, Pella 110.18, Magi 110.19, Gallo 110.20, Steger 110.21, Comaroli 110.22 e Rosato 110.23, che assegnano un finanziamento a favore del Centro di Produzione S.p.A., società editrice di Radio Radicale;

Rosato 110.30, Grimaldi 110.33, nonché gli identici Marattin 110.36, Steger 110.37, Braga 110.38, Comaroli 110.39, Alessandro Colucci 110.40, Del Barba 110.41 e Magi 110.42, che prorogano il contratto di servizio tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la società Centro di produzione S.p.A., editrice di Radio Radicale;

Dara 110.025, che reca modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative previste in materia di violazioni del diritto d'autore;

Ascani 111.049, che reca disposizioni volte a concedere contributi al Centro italiano femminile (CIF), all'Unione donne in Italia (UDI) e all'associazione di promozione sociale « Casa internazionale delle donne »;

Frassini 111.050, che incrementa le risorse destinate allo sviluppo dei beni culturali della provincia di Como;

Bonafè 111.051, che reca una autorizzazione di spesa in favore della Fondazione Museo del Tessuto di Prato;

Zinzi 111.052, che stanzia risorse in favore della Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti ETS di Napoli, inserendola altresì tra le istituzioni concertistico orchestrali riconosciute;

Furfaro 111.014, che reca un'autorizzazione di spesa per interventi di recupero funzionale e per la valorizzazione dell'ex Filanda di Forno, nel comune di Massa;

Gabellone 111.015, che reca un'autorizzazione di spesa per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del nucleo antico del Comune di Tuglie;

Gabellone 111.016, che reca un'autorizzazione di spesa per la tutela, la conser-

vazione e la valorizzazione del nucleo antico del Comune di Seclì;

Serracchiani 111.017, che reca un'autorizzazione di spesa per il Comune di Udine per il recupero architettonico e funzionale del complesso edilizio ex Macello;

Furfaro 111.018, che reca un'autorizzazione di spesa per un programma volto alla conservazione e fruizione dei luoghi e dei percorsi della memoria e della Resistenza nel territorio di Massa;

Furfaro 111.019, che reca un'autorizzazione di spesa per interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento funzionale e abbattimento delle barriere architettoniche residue presso il Museo Marino Marini nel comune di Pistoia;

Bonafè 111.021, che istituisce il Museo e la Fondazione per la memoria del disastro marittimo della nave « Moby Prince »;

Tirelli 111.022, che reca un'autorizzazione di spesa in favore del Comune di Poggioreale, in provincia di Trapani, per il completamento degli interventi di recupero e adeguamento dell'immobile da destinare a Museo archeologico comunale;

Marino 111.023, che reca un'autorizzazione di spesa in favore del Comitato per il Centenario della Provincia di Enna;

Matteoni 111.026, che disciplina l'acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di Trieste delle aree del Monumento nazionale della Foiba di Basovizza;

Piccolotti 111.030, che inserisce la Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico ETS tra i soggetti titolati a richiedere contributi alle attività di promozione cinematografiche ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 220 del 2016.

L'Abbate 111.044, che istituisce il Fondo straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico e la tutela del patrimonio storico e architettonico UNESCO della città di Alberobello;

Mattia 111.045, che istituisce il Sistema informativo territoriale *Finis Regni*, quale piattaforma digitale integrata e interregionale finalizzata a promuovere la conoscenza, la documentazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, archeologico, paesaggistico e culturale dei territori interessati dall'antico confine tra lo Stato Pontificio e il Regno delle Due Sicilie;

Rotelli 111.046, che reca un'autorizzazione di spesa per il Comune di Bagnoregio, ai fini di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative a seguito del riconoscimento del titolo di « Capitale italiana dell'Arte Contemporanea 2028 »;

Michelotti 111.047, che reca un'autorizzazione di spesa volta ad assicurare la conservazione e la messa in sicurezza della Palazzina Arditi Incursori, sita nel Comune di Vecchiano;

Furfaro 112.02, che reca un'autorizzazione di spesa per la riqualificazione e accessibilità del centro sportivo comunale Simone Margheri di Vicchio;

Furfaro 112.03, che reca un'autorizzazione di spesa per la messa in sicurezza e riqualificazione dello stadio comunale Marcello Melani di Pistoia;

Zurzolo 112.04, che reca un'autorizzazione di spesa per l'ampliamento e la piena funzionalità del complesso sportivo comunale PalaGiaveno;

Ruspandini 112.06, che reca un'autorizzazione di spesa in favore del Comune di Ceccano per la bonifica dell'area su cui insiste il Palazzetto dello Sport Domenico Tiberia;

Steger 112.09, che reca un'autorizzazione di spesa in favore del Comune di

Sesto (BZ) per la realizzazione di un impianto tennistico;

Nisini 112.010, che riconosce al Comune di Castiglion Fiorentino (AR) un contributo straordinario per la realizzazione della piscina comunale;

Zoffili 112.011, che prevede un contributo in favore della Lega navale italiana;

Perissa 112.024, che reca un'autorizzazione di spesa a favore dell'Associazione Culturale LAB DFG;

Sergio Costa 112.025, che reca un'autorizzazione di spesa per la promozione del Museo Nazionale del Pugilato;

Perissa 112.027, che stanzia risorse all'Associazione In Corsa Libera ASD;

Pella 112.030 e 112.031, che recano disposizioni in materia di diritti audiovisivi sportivi;

gli identici Silvestri Francesco 112.046, Piccolotti 112.048 e Scotto 112.049, che recano un'autorizzazione di spesa destinate al recupero, alla riqualificazione e alla rifunzionalizzazione di un immobile da destinare alla realizzazione di un presidio metropolitano e polo integrato ad alta accessibilità del Conservatorio Statale di Musica « Santa Cecilia » di Roma;

Benvenuti Gostoli 113.5, che dispone, per le elezioni comunali indette fino al 31 dicembre 2029 nei comuni dei crateri sismici 2016, che il numero dei consiglieri e degli assessori sia determinato in deroga alla normativa vigente, assumendo la popolazione residente al 1° gennaio 2016 risultante dai dati ISTAT;

Furfaro 113.016, che finanzia interventi di adeguamento degli argini del fiume Serchio e riduzione del rischio idraulico, con particolare riferimento ai tratti della Media Valle e della Piana di Lucca;

Furfaro 113.017, che finanzia interventi di riduzione del rischio idraulico degli affluenti del Serchio e del reticolo della Piana di Lucca;

Furfaro 113.019, che finanzia interventi di messa in sicurezza dei versanti e del collegamento tra Forno e Vergheto, nel comune di Massa;

Furfaro 113.020, che finanzia interventi integrativi di mitigazione del rischio idraulico nel bacino del torrente Ricortola, nel Comune di Massa;

Furfaro 113.022, che finanzia interventi strutturali per la sicurezza della viabilità montana sulle strade provinciali 4 e 5 nel comune di Massa;

Furfaro 113.023, che finanzia interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico nel comune di Montignoso;

Di Sanzo 113.024, che finanzia interventi di consolidamento della sicurezza idraulica dell'abitato di Montemurlo;

Simiani 113.025, che finanzia interventi per la riduzione del rischio idraulico afferente al fiume Albegna, nel comune di Manciano;

Simiani 113.026, che finanzia interventi per la sicurezza idrica della Val di Cornia;

Furfaro 113.027, che finanzia interventi straordinari per la mitigazione del rischio idraulico del torrente Brana e del reticolo idraulico minore nel territorio sud-est del comune di Pistoia;

Furfaro 113.029, che finanzia il ripristino delle strutture comunali per la gestione delle emergenze e la conservazione dell'archivio pubblico nel Comune di Quarrata;

Amendola 113.030, che finanzia interventi di consolidamento e messa in sicurezza del territorio del comune di Pisticci;

Furfaro 113.031, che finanzia un contributo straordinario al Comune di Vibo

Valentia per interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione del patrimonio pubblico;

Loperfido 113.038, che finanzia interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, la resilienza del territorio agli eventi meteorologici estremi e il potenziamento delle infrastrutture del servizio idrico integrato nel comune di Pordenone;

Bruzzone 113.039, che prevede un finanziamento destinato alla progettazione e la realizzazione di interventi di stabilizzazione dell'accesso al mare dei porti pescherecci di Pila e Levante;

Pella 113.048, che reca disposizioni ordinamentali in materia di sicurezza cibernetica per le infrastrutture affidatarie della gestione delle infrastrutture idriche, considerate quali infrastrutture critiche essenziali;

Furfaro 116.01, che reca un finanziamento per la realizzazione della palestra scolastica sostitutiva della scuola F. Ferrucci di Larciano;

Gori 116.02, che reca una autorizzazione di spesa per l'ammodernamento della Scuola infanzia « Luciano Caramelli » del Comune di Quarrata;

Cattaneo 116.07 e Bonetti 116.08, che assegnano un contributo straordinario alla Fondazione Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica;

Cafiero de Raho 117.011, che reca disposizioni volte ad attenuare i rischi di accesso informatico abusivo ai dati contenuti in sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni e altri soggetti pubblici;

Simiani 118.04, che incrementa l'autorizzazione di spesa per gli interventi di risanamento e recupero ambientale della Laguna di Orbetello;

Carmina 118.08, che prevede l'adozione di un programma di rimozione, smaltimento e riciclo dei relitti delle unità navali minori provenienti dai flussi migratori nel porto e nelle aree costiere del comune di Lampedusa e Linosa e nell'area marina protetta « Isole Pelagie »;

Colombo 118.018, che prevede, per il 2027, la realizzazione di un programma nazionale di potenziamento della ridondanza e della resilienza delle comunicazioni di emergenza nei territori a rischio idrogeologico e sismico;

Polidori 118.022 e Polidori 118.023, che riconoscono un contributo in favore del Gruppo Comunale di Protezione Civile Città di Castello O.D.V.;

Andreuzza 119.13, che estende le aree cedibili a privati nella fascia lagunare di Sottomarina, nel comune di Chioggia, e sospende i procedimenti di ingiunzione, di rilascio o di riscossione dei proventi relativi alle medesime;

Manes 119.15, che assegna un contributo straordinario in favore della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per la realizzazione e all'allestimento di un museo dedicato alla storia degli Alpini in Valle d'Aosta;

Messina 119.18, che autorizza l'erogazione di un contributo in favore della Regione siciliana per l'organizzazione e la realizzazione del festival Taobuk Festival di Taormina;

Furfaro 119.01, che reca uno stanziamento per la realizzazione di interventi sul litorale della provincia di Massa-Carrara per contrastare l'erosione costiera;

Furfaro 119.02 e 119.03, che recano finanziamento per la messa in sicurezza e la riqualificazione dell'Approdo del Cinquale;

Furfaro 119.04, che reca finanziamenti destinati a interventi per la sicurezza, la resilienza e la continuità dei collegamenti della Val di Bisenzio;

Bisa 119.06, che reca un finanziamento per la progettazione e la realizzazione dell'intervento di completamento e chiusura dell'anello viario di circonvallazione di Oderzo;

Furfaro 119.07, che reca un contributo straordinario per la progettazione e alla realizzazione di parcheggi scambiatori e infrastrutture di interscambio presso i nodi di trasporto pubblico del Mugello collegati a Firenze;

Di Sanzo 119.08, che reca misure per la realizzazione di un completamento del collegamento stradale alternativo alla SR 66 nell'area di Ponte alla Nave;

Furfaro 119.014, che reca un contributo straordinario destinato al potenziamento e alla continuità dei servizi di trasporto pubblico locale nei territori del Mugello e della Valdisieve;

Iaria 119.015, che reca disposizioni di carattere prevalentemente ordinamentale volte a garantire la sicurezza dei passeggeri del trasporto pubblico regionale;

Gebhard 119.017, 119.018 e 119.019, che recano disposizioni relative alla manutenzione straordinaria e al restauro di edifici nel parco nazionale dello Stelvio;

Lai 119.021, limitatamente al comma 6, che prevede l'inserimento nelle relazioni illustrative dei disegni di legge di iniziativa governativa e degli schemi di atti normativi statali recano, ove pertinente, una sezione denominata « Bilancio insulare »;

Provenzano 119.027, che disciplina l'adozione e l'attuazione di un Piano quinquennale (2027-2031) per la continuità territoriale aerea della Regione Siciliana;

Ghirra 119.034, che reca un contributo per la realizzazione di « Progetti di Valorizzazione e Tutela del Compendio Molentargius, Saline, Litorali »;

Francesco Silvestri 119.040, che reca un finanziamento per la custodia e vigilanza del compendio immobiliare « ex Ospedale Carlo Forlanini » di Roma;

Cangiano 119.049, che sospende l'esecuzione delle ordinanze di demolizione e di rimessione in pristino adottate in Campania;

Alfonso Colucci 0120.03, che prevede un finanziamento per il Programma straordinario per la manutenzione urbana e la rigenerazione delle periferie di Roma Capitale;

Roggiani 120.07, che reca una modifica al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in tema di affidamento del servizio di tesoreria dell'ente locale, nei casi di fallimento della procedura di gara per l'affidamento del servizio;

Roggiani 120.021, che reca una modifica al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, volta a estendere il perimetro delle società escluse dall'applicazione delle disposizioni del medesimo testo unico;

Roggiani 120.022, che interviene sul Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, modificando la definizione di società quotata, ai fini dell'applicazione del medesimo testo unico;

Brambilla 120.031, che, recando una modifica al codice di procedura civile, prevede che prima dell'adozione di allontanamento di un minore dalla residenza familiare o da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, il giudice nomina un collegio tecnico interdisciplinare;

Tirelli 120.045, che autorizza una spesa in favore del Comune di Poggioreale per un piano di recupero della città storica;

Carfagna 120.046, che autorizza una spesa per il recupero e la valorizzazione artistica della Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli di Angri;

Carfagna 120.047, che autorizza una spesa destinata ad interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio storico, urbanistico e architettonico del Comune di Cutro;

Pisano 120.048, che destina risorse ad interventi per la messa in sicurezza della viabilità e la prevenzione dell'incidentalità stradale nel Comune di Agrigento;

Zaratti 121.01, che reca un'articolata disciplina volta a definire un quadro normativo delle periferie delle aree metropolitane;

Raffa 121.015, che reca un contributo in favore del comune di Rometta per il progetto di fattibilità di una via lungomare;

Raffa 121.023, che assegna un contributo al comune di Mistretta per la realizzazione di interventi di valorizzazione del circuito naturalistico della Valle delle Cascate ed il recupero del Ponte di Zupardo;

Raffa 121.024, che prevede un contributo alla Città metropolitana di Messina per la realizzazione di interventi nel comune di Saponara;

Raffa 121.025, che assegna un contributo al comune di Falcone per il completamento della via di fuga per finalità di protezione civile;

Raffa 121.026, che assegna un contributo in favore del comune di Saponara per il completamento di opere di viabilità;

Raffa 121.027, che assegna un contributo al comune di Gioiosa Marea per un intervento di recupero a fini abitativi di un immobile;

Alfonso Colucci 122.047, che prevede l'esclusione del comune di Roma dalle modalità di riparto del fondo di solidarietà comunale;

Carmina 122.025, che istituisce un fondo per sostenere misure straordinarie per il recupero di immobili, edifici pubblici e centri di aggregazione, nonché per il potenziamento del personale e della polizia locale nei comuni di Porto Empedocle e di Lampedusa e Linosa in relazione alle emergenze di carattere migratorio;

Carmina 122.026, che istituisce un fondo straordinario per il sostegno ai comuni del territorio del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, con priorità per quelli interessati dal fenomeno migratorio;

Carmina 122.029, che istituisce presso il Ministero dell'interno un Fondo straordinario per il sostegno ai Comuni della provincia di Agrigento interessati dal fenomeno migratorio, riservando una quota delle risorse ai Comuni di Lampedusa e Linosa e di Porto Empedocle;

Rotondi 123.012, che assegna un contributo straordinario al Comune di Montoro a seguito del consolidamento amministrativo e territoriale del comune, conseguente alla fusione degli originari comuni di Montoro Inferiore e Montoro Superiore;

Furfaro 123.013, che autorizza un contributo in favore del Comune di Vicchio;

Pandolfo 123.018, che prevede un finanziamento in favore del Comune di Genova finalizzato alla conclusione di interventi attivati con il PNRR;

gli identici Roggiani 124.06 e Torto 124.07, che, nei contratti di somministrazione, riconosce al creditore un importo forfettario, dovuto a titolo di risarcimento per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, per ciascun periodo di somministrazione in cui si registri un ritardo;

gli identici Del Barba 125.036 e Ferrari 125.037, che recano norme volte a regolare le sanzioni per il non corretto conferimento dei rifiuti urbani e la destinazione dei relativi proventi;

gli identici Evi 125.038 e Del Barba 125.039, che recano norme finalizzate alla

destinazione dei proventi delle sanzioni per l'abbandono di rifiuti;

Zinzi 125.045, che dispone, nell'ambito delle procedure di accesso con riserva agli strumenti di regolazione della crisi e di concordato preventivo, che se il debitore è una società del servizio idrico integrato partecipata in misura maggioritaria da enti locali in deroga alla disciplina generale, i crediti vantati per i corrispettivi per i servizi di riscossione e gestione delle utenze possano essere integralmente pagati, introducendo altresì semplificazioni procedurali;

Roggiani 125.049, che reca modifiche alla disciplina in tema di rinnovo dei componenti dell'organo di revisione contabile degli enti locali, specificando che il divieto di svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale si applica solo nel caso in cui essi siano consecutivi;

Maiorano 125.050, che recano disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali;

Montemagni 125.071, che reca un'autorizzazione di spesa in favore del Comune di Seravezza per la funzionalità di un nuovo sottopasso della strada provinciale n. 9 di Marina;

Benigni 125.072, che reca un'autorizzazione di spesa in favore del comune di Varenna per interventi di consolidamento delle fondazioni del muro di sponda da realizzare nel complesso storico « Villa Cipressi »;

Benigni 125.073, che reca un'autorizzazione di spesa per realizzare interventi di viabilità in favore del comune di Talamone in provincia di Sondrio;

Benigni 125.074, che reca un'autorizzazione di spesa in favore del comune di Lovero per finanziare l'intervento di recupero alla realizzazione di un centro diurno per anziani;

Benigni 125.075, che reca un'autorizzazione di spesa in favore del comune di Cassago Brianza per finanziare la progettazione e realizzazione della nuova scuola dell'infanzia;

Benigni 125.076, che reca un'autorizzazione di spesa in favore del comune di Civo per finanziare la realizzazione di un parcheggio a servizio della Casa Comunale;

Iaria 125.080, che riconosce un contributo per la continuità territoriale aerea e marittima a favore dei residenti delle isole di Lampedusa e Linosa;

Cerreto 126.014, che prevede reca un finanziamento in favore del Parco Nazionale del Matese;

Latini 129.04, che reca un'autorizzazione di spesa per interventi urgenti contro il dissesto idrogeologico del Rio Secco nella provincia di Pesaro Urbino;

Roggiani 129.05, gli identici Roggiani 129.06 e Andreuzza 129.07, che recano disposizioni in materia di applicazione delle disposizioni del Testo unico delle società a partecipazione pubblica a determinate società;

Roggiani 129.08, che ricomprende nella definizione di società quotata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *p)*, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016 le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali a rete sottoposti a regolazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente che emettono azioni o strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

Roggiani 129.09, che esclude l'applicazione di alcune disposizioni del Testo unico delle società a partecipazione pubblica, relative alle finalità che si possono perseguire mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, agli oneri di motivazione analitica e alla costituzione di tali società nei casi in cui la partecipazione indiretta è detenuta o acquisita per il tramite delle società a partecipazione pubblica che gestiscono i servizi pubblici locali

a rete, recando disposizioni di carattere ordinamentale;

Roggiani 129.010, che esclude l'applicazione dell'articolo 11, comma 7, del Testo unico delle società a partecipazione pubblica alle società che gestiscono servizi pubblici locali a rete sottoposti a regolazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, demandando alle assemblee delle medesime società la determinazione del limite dei compensi degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo;

Roggiani 129.011, che consente, in deroga all'articolo 10, comma 2, del Testo unico delle società a partecipazione pubblica, l'alienazione mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente delle partecipazioni pubbliche nell'ambito dei processi di aggregazione tra società che gestiscono servizi pubblici locali a rete sottoposti a regolazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente;

Roggiani 129.012, che esclude l'applicazione dell'articolo 11 e dell'articolo 16, commi 3-*bis* e 7, del Testo unico delle società a partecipazione pubblica alle società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali a rete sottoposti a regolazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente;

Roggiani 129.013, che attribuisce alle giunte comunali le competenze dei consigli comunali in materia di partecipazione degli enti locali a società di capitali di cui all'articolo 42, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e all'articolo 7, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, con riferimento alle società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali a rete sottoposti a regolazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente;

Montemagni 129.023, che reca norme ordinamentali volte a disciplinare la regolarizzazione paesaggistica del patrimonio edilizio esistente;

Carfagna 130.08, che prevede l'introduzione del bilancio di genere nelle regioni e nelle province autonome;

gli identici Roggiani 131.08 e Ruffino 131.09, che allungano il termine entro cui deve concludersi il procedimento per la formazione del progetto di vita per le persone con disabilità;

Caiata 134.03, che reca un'autorizzazione di spesa in favore della Regione Basilicata, finalizzata al potenziamento del punto nascita del presidio ospedaliero di Melfi;

Morrone 135.02 e 135.03, che introducono la sperimentazione degli impulsi elettrici per le esigenze operative del Corpo di polizia penitenziaria;

Porta 135.04, che reca disposizioni in materia di permanenza all'estero del personale del sistema della formazione italiana nel mondo;

Toni Ricciardi 135.05, che reca disposizioni di carattere ordinamentale concernenti il funzionamento del Consiglio generale degli italiani all'estero, prevedendo che il medesimo organismo continui a esercitare le proprie funzioni, anche dopo la scadenza del mandato, fino all'insediamento del nuovo Consiglio;

Manes 135.07, che interviene sulla disciplina sulle sanzioni per l'omessa trasmissione dei rendiconti dei partiti e movimenti politici;

Bonetti 136.03, che affida all'Ufficio parlamentare di bilancio il compito di valutare i programmi elettorali dei partiti e dei gruppi politici organizzati, integrando la legge elettorale disciplinando dettagliatamente i contenenti dei medesimi programmi;

L'Abbate 137.044, che istituisce, dal 1° gennaio 2027, un sistema nazionale uniforme di codificazione, colorazione e denominazione delle frazioni di rifiuto, ob-

bliga i comuni ad adeguare la raccolta differenziata agli *standard* definiti con decreto ministeriale;

Sergio Costa 137.045, che impone a produttori e utilizzatori di imballaggi l'istituzione, entro il 1° gennaio 2027, di sistemi di deposito cauzionale e restituzione per bottiglie in plastica e contenitori in metallo per bevande monouso;

Cesa 137.089, che autorizza un contributo in favore del Consorzio Umana Solidarietà s.c.s.;

Cafiero De Raho 137.098, che istituisce una banca dati nella quale sono registrati i soggetti condannati per il delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 316-*ter* del codice penale;

Tirelli 137.099, che attribuisce la funzione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali contribuisce lo Stato in via ordinaria, prevedendo che tale controllo sia affidato a una specifica sezione della Corte dei conti anziché a uno specifico magistrato nominato dal Presidente;

Mantovani 137.0104, che prevede l'istituzione di un fondo per gli esuli istriani, fiumani e dalmati e per i loro discendenti.

Comunica, inoltre, che devono essere considerate inammissibili per carenza o inidoneità della compensazione finanziaria, le seguenti proposte emendative:

Boschi 2.4, Pella 2.7, Roggiani 2.0.4, Gadda 2.0.5, Torto 2.0.6, Pella 2.0.7, Roggiani 2.0.16, Gadda 2.0.17, Torto 2.0.19, Roggiani 2.0.26, Gadda 2.0.27, Donno 2.0.29, Pella 2.0.31, Barbagallo 3.2, Fede 3.0.10, Gubitosa 3.0.11, Alifano 3.0.12, Comaroli 4.2, Pella 4.3, Tirelli 4.9, Steger 4.14, Boscaini 4.18, Pavanelli 4.20, Boschi 4.21, Peluffo 4.27, Simiani 4.34, Cesa 4.35, Boschi 4.36, Mazzetti 4.37, Pandolfo 4.47, 4.52, Comaroli 4.54, Steger 4.55, Andreuzza 4.0.13, Santillo 4.0.17, Pastorino 4.0.18, Santillo 4.0.27, Cesa 4.0.31, Lomuti 4.0.39, Cesa 4.0.42, Pella 4.0.45, Merola 5.1, Simiani 5.11, Pandolfo 5.16, Steger 5.18, Dell'Olio 5.19, Benzoni 5.21, Cavandoli 5.26, Cannata 5.27, Mazzetti 5.28, Cesa 5.29, 5.31, Gebhard 5.51, Auriemma 5.53, Tirelli 5.64, Pavanelli 5.0.8, Dell'Olio 5.0.12, Schullian 5.0.15, Piccolotti 5.0.24, Boschi 6.4, Pella 6.5, Benzoni 6.6, Comaroli 6.7, Gadda 6.9, Bonetti 6.0.2, Tenerini 6.0.3, Giaccone 6.0.4, Tenerini 6.0.5, Boschi 6.0.7, Bonetti 7.3, Tenerini 7.4, Toccalini 7.0.3, Nisini 7.0.4, Pastorino 7.0.7, Benzoni 7.0.10, Peluffo 7.0.13, De Bertoldi 7.0.15, Nisini 8.2, Andreuzza 8.4, Mari 8.12, Pavanelli 8.13, Gadda 8.16, Tenerini 8.17, Benzoni 8.0.9, Bonetti 9.3, Cattoi 9.5, Della Vedova 9.6, Ziello 9.8, Grimaldi 9.9, Faraone 9.10, 9.11, Comaroli 9.18, D'Alfonso 9.19, Ziello 9.24, 9.25, Mazzetti 9.36, 9.38, Cesa 9.0.4, Steger 9.0.10, Candiani 9.0.17, Giaccone 9.0.19, Alifano 9.0.24, Tenerini 10.5, Brambilla 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, Sergio Costa 10.0.5, Nisini 10.0.7, De Bertoldi 10.0.8, Barabotti 10.0.15, Gadda 10.0.16, Nisini 10.0.17, Tenerini 10.0.18, Faraone 10.0.19, Zucconi 10.0.20, Brambilla 10.0.28, 10.0.29, Gadda 11.11, 11.8, Borrelli 11.0.2, Gadda 11.0.8, Cavandoli 11.0.16, Nisini 11.0.39, Di Sanzo 11.0.43, Pella 11.0.44, Frassini 11.0.54, Marattin 12.0.27, Pella 12.0.28, Torto 12.0.31, Toccalini 12.0.45, Nisini 12.0.46, Steger 12.0.47, Faraone 12.0.48, Pella 12.0.49, Di Sanzo 12.0.52, Comaroli 12.0.54, De Bertoldi 12.0.58, Montemagni 12.0.61, Bonafè 12.0.73, Gebhard 12.0.85, Cavandoli 12.0.86, Nevi 12.0.87, Forattini 12.0.89, Bonafè 12.0.91, Pavanelli 12.0.108, 12.0.109, Grimaldi 12.0.110, Squeri 12.0.116, Stefanazzi 13.0.5, Cattaneo 13.0.6, Cavandoli 14.2, 14.3, Cattaneo 14.4, Roggiani 14.10, Gadda 14.11, Toccalini 14.0.1, Lucaselli 14.0.2, Toccalini 14.0.3, Roggiani 14.0.5, Gadda 14.0.6, Tenerini 14.0.7, De Bertoldi 14.0.9, Tenerini 14.0.10, De Bertoldi 14.0.11, Pella 14.0.13, Steger 14.0.14, 14.0.15, Pella 14.0.16, Casasco 14.0.18, Pella 14.0.20, Bonetti 14.0.22, Ambrosi 14.0.36, De Bertoldi 14.0.41, Pandolfo 14.0.43, Pavanelli 14.0.48, Nisini 14.0.57, Pavanelli 14.0.63, Bonafè 14.0.66, Roggiani 14.0.67, Stefanazzi 14.0.68, Cattaneo 14.0.69, Barabotti 14.0.74, Nisini

14.0.77, Bonetti 14.0.85, Roggiani 14.0.87, Pella 14.0.88, Bonafè 14.0.89, Toccalini 14.0.90, Richetti 14.0.105, Nisini 14.0.107, Toccalini 14.0.109, 14.0.110, Tenerini 14.0.115, Roscani 14.0.117, Bonetti 14.0.140, Roggiani 14.0.142, 14.0.146, Tenerini 14.0.148, Benzoni 14.0.149, Scotto 15.2, Grimaldi 16.4, Cattaneo 16.6, 16.8, Gadda 16.0.5, Tenerini 16.0.6, Andreuzza 16.0.7, Torto 16.0.8, Lucaselli 17.2, Casasco 17.3, Boschi 17.4, Gebhard 17.5, Candiani 17.7, 17.8, Casasco 17.9, Pastorella 17.15, Casasco 17.16, 17.17, 17.19, De Bertoldi 17.0.1, Toccalini 18.2, Guerra 18.4, 18.5, Stefanazzi 18.6, Comaroli 18.7, 18.8, Stefanazzi 18.9, 18.10, 18.11, 18.12, 18.13, Lacarra 18.0.2, Alfonso Colucci 19.3, Mascaretti 20.0.2, Boschi 21.1, Bonelli 21.2, Faraone 21.9, Steger 21.10, Di Sanzo 21.11, Pella 21.12, Merola 21.0.1, Peluffo 22.0.1, Milani 22.0.2, Sergio Costa 22.0.3, Casu 22.0.17, Mazzetti 22.0.18, Simiani 22.0.19, Peluffo 22.0.20, Sergio Costa 22.0.21, Pella 22.0.24, Merola 23.2, Della Vedova 23.5, Faraone 23.6, De Bertoldi 23.8, Gadda 23.9, De Bertoldi 23.12, 23.13, Faraone 23.18, Bonetti 23.20, Pella 23.21, Rosato 23.0.5, Roggiani 24.0.4, Merola 25.1, Caso 25.2, Cesa 26.0.1, Merola 27.2, 27.6, Ciani 28.5, Piccolotti 29.2, Grimaldi 29.4, Faraone 35.2, Steger 35.3, Boschi 35.4, Benzoni 35.9, Ottaviani 35.10, Testa 35.11, Gadda 35.12, Roggiani 35.13, Torto 35.14, Della Vedova 35.16, Faraone 35.17, Benzoni 35.0.4, Gadda 36.4, Gubitosa 36.5, Roggiani 36.6, Pella 36.0.5, Merola 37.1, De Bertoldi 37.4, Pandolfo 37.6, Faraone 37.9, Ziello 37.12, Palombi 37.15, Ottaviani 37.16, Benzoni 37.17, Steger 37.29, Peluffo 37.38, Torto 37.39, Pella 37.40, Bonetti 37.41, Torto 37.0.2, Ghirra 38.0.6, Grimaldi 40.1, Gadda 40.2, Lucaselli 40.3, Cavandoli 40.4, Nevi 40.6, Cavandoli 40.7, Carmina 41.0.1, Guerra 41.0.2, Gribaudo 41.0.3, Steger 41.0.5, Boschi 41.0.6, Grimaldi 41.0.7, Osnato 41.0.8, Grimaldi 41.0.10, Toccalini 41.0.13, Sottanelli 41.0.15, Toccalini 41.0.16, 41.0.17, Steger 41.0.19, Pella 41.0.20, Torto 41.0.23, Pella 41.0.24, Peluffo 41.0.25, Zaratti 41.0.37, 41.0.38, Dori 41.0.42, Stefanazzi 41.0.47, Cattaneo 41.0.48, Pastorella 41.0.52, Barzotti 042.02, Ambrosi 42.33, Boschi 42.23, Benzoni 42.25, Carotenuto 42.0.2, Matera 42.0.4, Faraone 42.0.6, Tenerini 42.0.7, Scotto 42.0.9, Ghirra 42.0.13, Mari 42.0.22, Tirelli 42.0.24, Carotenuto 42.0.25, Torto 42.0.30, Benzoni 42.0.32, Tenerini 42.0.35, Alfonso Colucci 42.0.37, Barzotti 42.0.39, Rosato 42.0.62, Rosso 42.0.63, Maccanti 42.0.65, Tirelli 42.0.66, Faraone 43.1, Malaguti 43.0.5, Alfonso Colucci 43.0.9, Sarracino 43.0.11, Tenerini 43.0.13, 44.5, Faraone 44.11, Carotenuto 44.13, Appendino 44.0.1, 44.0.2, Bonafè 45.7, Zanella 45.12, Tenerini 45.15, Dell'Olio 45.23, Boschi 45.24, Nisini 45.0.2, Cavandoli 45.0.18, Tenerini 45.0.22, Benzoni 45.0.24, Pastorella 45.0.25, Tenerini 45.0.32, Marianna Ricciardi 46.0.8, Cesa 46.0.9, Faraone 46.0.11, Pella 46.0.12, De Micheli 46.0.15, Nisini 46.0.16, Steger 46.0.17, Nisini 46.0.21, Cattaneo 46.0.22, Stefanazzi 46.0.23, Bonafè 46.0.26, Tenerini 46.0.27, Giaccone 46.0.36, Pella 47.20, Cattaneo 47.27, Stefanazzi 47.28, Soumahoro 47.31, 47.32, Scotto 47.35, Appendino 47.36, Mari 47.37, Carotenuto 47.40, Pella 47.0.21, Quartini 47.0.25, De Bertoldi 47.0.36, Maccanti 47.0.38, Pella 47.0.39, Ghio 47.0.40, Fratoianni 47.0.48, Lacarra 47.0.50, Pietrella 48.3, 48.4, 48.5, Nisini 48.0.6, Carotenuto 48.0.8, Guerra 48.0.9, Gadda 49.1, Gatta 49.2, Roggiani 49.3, Maccanti 49.0.1, Pella 49.0.3, Maccanti 49.0.5, Steger 50.0.1, Di Mattina 50.0.3, Quartapelle Procopio 52.5, Carotenuto 52.10, Quartini 52.11, Tucci 52.13, Carotenuto 52.14, Quartini 52.15, Aiello 52.16, 52.17, Tucci 52.18, Auriemma 52.19, Carotenuto 52.20, 52.21, 52.27, Gribaudo 52.0.2, Steger 52.0.8, 52.0.9, Gribaudo 52.0.10, Tenerini 52.0.15, Mari 52.0.30, Laus 52.0.36, Dell'Olio 52.0.45, De Palma 52.0.46, Lacarra 52.0.47, Soumahoro 52.0.48, Viggiano 52.0.64, Tenerini 52.0.71, Zanella 53.3, Tenerini 53.29, Cesa 53.0.2, Mari 54.1, Tucci 54.3, Aiello 54.4, Pella 54.8, Deborah Bergamini 54.0.2, Della Vedova 54.0.7, Perantoni 54.0.8, Auriemma 54.0.9, Lacarra 54.0.15, L'Abbate 54.0.16, Tenerini 54.0.21, Pittalis 54.0.26, Toccalini 54.0.30, Sottanelli 55.2, Pavanelli 55.3, Ziello 55.4, Bonetti 55.6, Frassini 55.9, Faraone 55.0.3, Ziello 56.2, Gianassi 56.4, Marchetti 56.0.10, Bonetti 56.0.13, Tenerini 56.0.14, Frassini 56.0.17, Giaccone 56.0.18, Gribaudo 56.0.24, Pastorino 56.0.25, Patriarca 56.0.27, Gri-

baudo 56.0.34, 56.0.35, Nisini 56.0.37, Marattin 56.0.38, Zanella 56.0.40, Grimaldi 56.0.41, Gribaudo 56.0.45, Tenerini 57.4, Carotenuto 57.11, Sportiello 57.13, Zanella 57.16, Sportiello 57.19, Giorgianni 57.22, Faraone 57.26, Ziello 57.0.1, 58.2, Di Maggio 58.5, Alessandro Colucci 58.13, Lupi 58.14, Gebhard 58.19, Pella 58.20, Bonetti 58.21, Grippo 58.0.11, 58.0.13, Zanella 58.0.20, Carotenuto 58.0.22, Rosato 58.0.25, Grimaldi 59.5, Bonetti 59.6, Gribaudo 59.9, Sportiello 59.13, Grimaldi 59.14, Lupi 59.15, Bonetti 59.16, Care' 59.17, Tirelli 59.18, Sportiello 59.0.14, Cattoi 60.3, Amich 60.0.33, Zanella 61.3, 61.4, 61.7, Mauri 61.0.2, Torto 61.0.3, Del Barba 61.0.4, Ghirra 61.0.15, Ascari 61.0.28, Dori 61.0.58, Malavasi 62.17, Nevi 62.18, Malavasi 62.0.16, Roggiani 62.0.21, Gadda 62.0.23, 62.0.33, Zanella 62.0.34, Zaratti 62.0.35, De Maria 62.0.39, Cesa 62.0.47, Cattoi 62.0.49, Trancassini 62.0.50, Faraone 62.0.66, Toccalini 62.0.67, Merola 62.0.68, Alifano 62.0.70, Gadda 62.0.86, Roggiani 62.0.96, Andreuzza 62.0.97, Lazzarini 62.0.98, Gadda 62.0.99, Bonelli 62.0.125, Pastorino 62.0.130, Boscaini 62.0.139, Zaratti 62.0.143, Zanella 62.0.146, Piccolotti 62.0.147, Mari 62.0.149, Zanella 62.0.150, 62.0.151, Panizzut 63.3, Grippo 63.7, Comaroli 63.0.16, Tenerini 63.0.23, Michelotti 63.0.25, Zanella 64.4, Gebhard 64.16, Furfaro 64.0.13, Zanella 64.0.14, Piccolotti 64.0.15, Zanella 64.0.19, Battilocchio 64.0.24, Dell'Olio 64.0.27, Sportiello 64.0.46, Morgante 64.0.55, Tenerini 65.5, Mari 65.7, Tenerini 65.10, Boschi 65.0.7, Tenerini 65.0.9, Gallo 65.0.15, Coin 65.0.18, Vietri 66.5, Manzi 66.6, Piccolotti 66.12, Torto 66.23, Caso 66.26, 66.27, Grippo 66.30, Piccolotti 66.31, Ziello 66.35, Iacono 66.40, Manzi 66.42, Piccolotti 66.53, 66.54, Faraone 66.55, Manzi 66.62, Tassinari 66.80, Nisini 66.82, Orsini 66.84, Giaccone 66.86, Nisini 66.91, 66.92, Curti 66.95, Casasco 66.96, Nisini 66.98, Piccolotti 66.0.6, Orfini 66.0.7, Mari 66.0.14, Scotto 66.0.15, Mari 66.0.16, Scotto 66.0.19, Grimaldi 66.0.20, Grippo 66.0.29, Alfonso Colucci 66.0.34, Piccolotti 66.0.35, Richetti 66.0.37, Ziello 66.0.40, Manzi 66.0.41, Faraone 66.0.44, D'Alessio 66.0.46, Torto 66.0.50, Pastorino 66.0.51, Grimaldi 66.0.55, Saccani Jotti 66.0.68, Rosato 66.0.69, Traversi 66.0.70, Caroppo 66.0.71, Pella 66.0.72, 66.0.84, Ruffino 66.0.85, Roggiani 66.0.86, Simiani 66.0.96, Roggiani 66.0.97, Pastorino 66.0.98, Gianassi 66.0.108, Bisa 66.0.110, Delmastro Delle Vedove 66.0.114, De Palma 66.0.115, D'Orso 66.0.120, Gianassi 66.0.123, Cesa 66.0.139, Gianassi 66.0.147, 66.0.152, Ascari 66.0.153, Bisa 67.0.4, 67.0.5, Dell'Olio 67.0.8, Pittalis 67.0.11, 68.0.4, Giagoni 68.0.5, Tucci 68.0.8, Aiello 68.0.9, Dell'Olio 68.0.10, Tenerini 68.0.13, Faraone 68.0.20, Pella 68.0.26, Malavasi 69.2, Sportiello 69.4, Di Lauro 69.5, Sportiello 69.16, Marianna Ricciardi 69.18, Sportiello 69.20, Quartini 69.21, Marianna Ricciardi 69.29, Di Lauro 69.31, Sportiello 69.32, Marianna Ricciardi 69.33, Sportiello 69.35, 69.37, Quartini 69.38, Marianna Ricciardi 69.43, Sportiello 69.46, 69.55, 69.58, Malavasi 69.60, 69.61, 69.63, Sportiello 69.64, Malavasi 69.71, Zanella 69.75, Mulè 69.113, Faraone 69.146, Zanella 69.152, Tenerini 69.160, Faraone 69.165, Boschi 69.251, 69.0.1, Sportiello 69.0.13, Boschi 69.0.19, Malavasi 69.0.20, Lacarra 69.0.21, Girelli 69.0.32, Malavasi 69.0.40, Loizzo 69.0.83, Cannata 69.0.93, Zanella 69.0.103, Furfaro 69.0.151, 69.0.163, Cattoi 69.0.164, Gianassi 69.0.168, Sportiello 69.0.176, Tirelli 69.0.177, Sportiello 69.0.251, Marianna Ricciardi 69.0.252, Quartini 69.0.254, Sportiello 69.0.256, Mulè 69.0.295, Cappellacci 71.7, Cattoi 71.0.1, Vietri 71.0.10, Roggiani 71.0.12, Benzoni 73.0.10, Boscaini 73.0.11, Quartini 74.16, 75.8, Pella 75.0.26, 75.0.78, Dori 75.0.83, Benzoni 76.0.13, Pandolfo 76.0.15, Casu 77.17, Ottaviani 77.18, Mantovani 77.22, 77.23, Maccanti 77.26, Frassini 77.44, Bruzzone 77.0.2, Grimaldi 77.0.6, 77.0.13, Comaroli 77.0.15, 77.0.26, Barzotti 77.0.46, Pella 77.0.58, Ruffino 77.0.59, Lazzarini 77.0.75, Simiani 77.0.77, Cattoi 77.0.99, Maccanti 77.0.107, Fede 77.0.109, Tucci 77.0.143, Bruzzone 77.0.145, Maccanti 77.0.148, Mazzetti 77.0.149, 77.0.150, Maccanti 77.0.151, Mazzetti 77.0.152, Fede 77.0.161, Benzoni 77.0.164, Tenerini 77.0.165, Mazzetti 78.0.13, Pandolfo 79.9, Mazzetti 79.0.7, Pella 79.0.11, Mantovani 80.43, Laus 80.0.3, Simiani 80.0.6, Ferrari 80.0.7, Bonelli 80.0.8, 80.0.10, Dori 80.0.12, Morfino 80.0.20, Barbagallo 81.0.6,

Cattoi 81.0.7, Barbagallo 81.0.13, 81.0.14, Peluffo 81.0.15, Squeri 81.0.16, Peluffo 83.1, Mazzetti 83.4, Peluffo 83.5, Andreuzza 83.6, Barabotti 83.7, Gnassi 83.0.2, Mazzetti 83.0.3, Torto 83.0.5, Roggiani 83.0.8, Bonetti 83.0.9, Pella 83.0.16, Grimaldi 83.0.24, Peluffo 83.0.46, Ilaria Fontana 84.0.16, Evi 84.0.64, Simiani 84.0.66, Cavandoli 84.0.71, Ilaria Fontana 84.0.87, 84.0.88, 84.0.106, Barzotti 84.0.112, Caroppo 84.0.139, Rosato 84.0.141, Gadda 85.0.4, Pella 85.0.13, De Luca 85.0.15, Del Barba 85.0.21, Pandolfo 85.0.22, Dell'Olio 85.0.23, Stefanazzi 85.0.25, Fratoianni 85.0.29, Frassini 85.0.37, Dara 85.0.42, Casu 85.0.44, Tenerini 85.0.47, 85.0.50, 85.0.51, 85.0.52, Soumahoro 86.0.2, Carotenuto 86.0.4, Stefanazzi 86.0.20, 86.0.30, Barabotti 86.0.31, Cattaneo 86.0.36, Viggiano 86.0.46, Pavanelli 86.0.55, L'Abbate 86.0.57, Appendino 86.0.65, Cappelletti 86.0.96, Torto 86.0.108, Pella 86.0.109, Roggiani 87.0.17, Faraone 87.0.18, Michelotti 87.0.20, Dara 87.0.24, Tirelli 87.0.25, Iaria 87.0.52, Rizzetto 87.0.60, Caramiello 88.34, Schullian 88.53, Caramiello 88.0.9, 88.0.19, 88.0.20, 88.0.27, Forattini 88.0.31, Caramiello 88.0.34, Stefanazzi 88.0.83, Gatta 88.0.89, Gebhard 88.0.90, Faraone 88.0.99, Caramiello 88.0.114, Nisini 88.0.171, Caramiello 88.0.178, Castiglione 88.0.183, Cavandoli 89.0.25, Sergio Costa 89.0.28, Appendino 89.0.35, Cattoi 90.1, Giglio Vigna 90.0.3, Cavandoli 90.0.17, Tirelli 90.0.19, Cavandoli 90.0.20, Pastorino 90.0.21, Frassini 90.0.23, Andreuzza 90.0.24, Pastorino 90.0.25, Gnassi 90.0.26, Lomuti 93.9, Mauri 93.14, Pella 93.0.4, Fassino 93.0.12, De Maria 93.0.13, Lacarra 95.2, Grimaldi 95.3, Tabacci 95.4, Lacarra 95.0.2, Tabacci 95.0.3, Lacarra 95.0.4, Tucci 95.0.15, Molinari 95.0.21, Mulè 95.0.22, Tirelli 95.0.27, 95.0.28, Quartapelle Procopio 95.0.29, Patriarca 95.0.32, Mauri 96.0.1, Zaratti 96.0.2, Pella 96.0.10, 96.0.11, Iezzi 97.1, Alfonso Colucci 98.12, Penza 98.0.1, 98.0.8, 98.0.9, 98.0.11, Alfonso Colucci 98.0.18, Mauri 99.12, Stefanazzi 99.0.1, Iezzi 100.0.4, 101.0.1, Urzì 101.0.7, 101.0.11, Candiani 101.0.15, Auriemma 101.0.16, 101.0.21, D'Orso 101.0.31, Pella 102.11, Tenerini 102.0.3, Roggiani 102.0.8, Ruffino 102.0.9, Zaratti 102.0.10, Candiani 103.0.8, Pella 103.0.9, Bordonali 103.0.24, Barabotti 103.0.25, Panizzut 103.0.26, Toccalini 103.0.28, Grimaldi 103.0.35, Bordonali 103.0.45, Roggiani 104.0.6, Pella 104.0.7, Ruffino 104.0.8, Gadda 104.0.10, Roggiani 104.0.11, Grippo 104.0.60, 104.0.61, 104.0.62, Manzi 106.2, Zaratti 106.0.6, Grippo 106.0.26, Pella 106.0.32, Piccolotti 106.0.35, D'Alessio 106.0.36, Cavandoli 106.0.43, Sarracino 106.0.55, Miele 106.0.59, Piccolotti 106.0.82, 107.10, 107.11, Grimaldi 107.12, Orfini 107.20, Serracchiani 107.23, Caso 107.25, Piccolotti 107.0.13, Faraone 107.0.14, 107.0.25, Piccolotti 107.0.31, 107.0.34, 107.0.35, Faraone 107.0.36, Orfini 107.0.44, Volpi 107.0.45, Pella 107.0.60, Manzi 108.1, Grippo 108.2, Amorese 108.37, Torto 108.0.16, Faraone 108.0.28, Manzi 108.0.39, 108.0.48, Gentile 108.0.75, Manzi 108.0.76, Faraone 108.0.77, Roggiani 109.1, Orrico 109.4, Latini 109.8, Ruffino 109.9, Roggiani 109.0.8, Loizzo 109.0.18, Gadda 109.0.29, Bellomo 109.0.43, Gadda 109.0.48, Iacono 110.35, Frassini 110.0.6, Giaccone 110.0.8, Schullian 110.0.17, Simiani 110.0.23, Frassini 110.0.26, Sala 110.0.27, Pella 110.0.28, Tenerini 110.0.29, Matteoni 111.0.2, Orrico 111.0.8, Gabellone 111.0.15, 111.0.16, Buonguerrieri 111.0.28, Grippo 111.0.42, Gebhard 112.0.13, Casasco 112.0.14, Penza 112.0.28, 112.0.29, Steger 112.0.43, Caso 112.0.45, Trancassini 113.9, Curti 113.10, 113.11, Testa 113.15, Mazzetti 113.16, Forattini 113.32, Ruffino 113.0.6, Roggiani 113.0.7, Steger 113.0.8, Scerra 113.0.12, Bruzzone 113.0.46, Vaccari 116.0.10, Cortelazzo 116.0.12, Barbagallo 117.0.2, Roggiani 118.0.10, Gadda 118.0.11, Cerreto 118.0.12, Comaroli 119.9, Andreuzza 119.13, Frassini 119.14, Ghirra 119.0.13, Gebhard 119.0.17, Casu 119.0.37, Maccanti 119.0.38, Mazzetti 119.0.39, Pastorino 119.0.43, Alfonso Colucci 0120.03, Faraone 120.11, Malavasi 120.0.4, Dell'Olio 120.0.11, Palombi 120.0.12, Cesa 120.0.13, 120.0.14, Roggiani 120.0.15, 120.0.19, 120.0.20, 120.0.22, 120.0.24, Brambilla 120.0.31, Roggiani 120.0.35, Ruffino 120.0.37, Roggiani 120.0.38, Ruffino 120.0.39, Boschi 120.0.40, Alfonso Colucci 120.0.41, 121.0.12, Malavasi 122.0.2, Roggiani 122.0.7, 122.0.8, Malavasi 122.0.13, Roggiani 122.0.20, Pella 122.0.21, Alfonso Colucci 122.0.32, Pella

122.0.38, Ruffino 122.0.39, Carmina 123.30, Congedo 123.6, Minardo 123.12, Roggiani 123.16, Pella 123.18, Roggiani 123.22, 123.24, Pastorino 123.25, Pella 123.26, Torto 123.27, Minardo 123.0.24, Torto 123.0.25, Iaria 123.0.31, Morfino 124.16, Pella 124.18, Zinzi 124.0.1, Ruffino 125.0.8, Iaria 125.0.14, Ruffino 125.0.15, Gatta 125.0.16, Ruffino 125.0.31, 125.0.33, Evi 125.0.38, Del Barba 125.0.39, De Luca 125.0.42, Comaroli 125.0.46, Ruffino 125.0.56, Pastorino 125.0.59, Roggiani 125.0.60, Ruffino 125.0.81, Iaria 125.0.82, Varchi 125.0.88, Semenzato 125.0.91, Minardo 126.5, Pastorino 126.7, Pella 126.8, Torto 126.9, Ruffino 126.10, Pastorino 126.11, Pella 126.12, Torto 126.13, Steger 126.0.1, Pella 126.0.2, Cattoi 126.0.3, Roggiani 126.0.4, Pastorino 126.0.5, Ruffino 126.0.8, Roggiani 128.5, Candiani 128.6, Roggiani 128.7, 128.0.4, Pella 128.0.8, Roggiani 129.0.10, 129.0.12, Torto 130.0.15, Simiani 130.0.31, 130.0.32, Frassini 130.0.33, Del Barba 130.0.34, Tirelli 130.0.35, Pella 130.0.36, Santillo 130.0.37, Roggiani 131.0.6, Ruffino 131.0.7, Caso 135.8, Carotenuto 135.11, Aiello 135.12, Carotenuto 135.13, Aiello 135.14, Zanella 135.18, Grimaldi 135.19, Ascari 135.0.8, Bonetti 136.0.3, Francesco Silvestri 136.0.5, Iaria 137.24, Morfino 137.0.13, Bonelli 137.0.21, 137.0.34, Ilaria Fontana 137.0.35, 137.0.41, Grimaldi 137.0.57, Bonelli 137.0.58, Grimaldi 137.0.72, Rosso 137.0.90, Benzoni 137.0.92, Pastorino 137.0.93, Gruppioni 137.0.103, De Luca 137.0.106, Tirelli Tab.A.46, Grimaldi Tab.3.3.

Conferma, quindi, che, come già convenuto in una precedente riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame delle valutazioni di inammissibilità è fissato per le ore 14 di domani, martedì 24 novembre.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo in videoconferenza, chiede delucidazioni in merito ai criteri adottati dalla presidenza ai fini della valutazione di ammissibilità di talune proposte emendative vertenti sulla materia dei cosiddetti condoni edilizi. Ritiene, infatti, che il contenuto delle proposte emendative che intervengono su tale materia non sia riconducibile al contenuto proprio del disegno di legge di bilancio così come disciplinato dalla legge in materia di contabilità e finanza pubblica.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, nel ribadire che, come già evidenziato, nella valutazione di ammissibilità delle proposte emendative presentate la presidenza si è attenuta al rispetto dei limiti di contenuto recati dal citato articolo 21, comma 1-*quinquies*, della legge n. 196 del 2009, nonché dei vincoli di compensazione finanziaria imposti dai criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate come definiti dalla legislazione vigente in materia di contabilità, segnala che, tra le diverse proposte emendative vertenti sulla materia richiamata dalla deputata Guerra, sono state ritenute ammissibili esclusivamente quelle proposte suscettibili di determinare effetti finanziari.

Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo in videoconferenza, chiede, innanzitutto, alla presidenza di valutare un breve differimento del termine previsto per la presentazione delle richieste di riesame delle pronunce di inammissibilità.

Ritiene inoltre opportuno, in via generale, comprendere in maniera più specifica i criteri adottati dalla presidenza nella valutazione di ammissibilità delle proposte emendative presentate, anche al fine di appurare se la presidenza stessa abbia comunque ritenuto inammissibili proposte emendative per il fatto che esse sono state presentate in riferimento a decreti-legge ancora all'esame della Camera dei deputati. Intende riferirsi, in particolar modo, alle proposte emendative volte ad autorizzare in dotazione alla Polizia di Stato di dispositivi marcatori idonei a rilasciare sostanze coloranti o traccianti per l'identificazione degli autori di condotte violente nel corso di manifestazioni pubbliche. Analogamente, ritiene necessario un chiarimento in merito alla valutazione in ordine all'inammissibilità dell'articolo aggiuntivo Za-

ratti 62.02, che impone al personale delle Forze di polizia impiegato in servizi di ordine pubblico l'uniforme e un codice identificativo alfanumerico e prevede l'assegnazione al medesimo personale di *bodycam*.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, ribadisce nuovamente che la presidenza, nell'ambito delle proprie valutazioni, si è attenuta agli ordinari criteri in ordine alla valutazione di ammissibilità delle proposte emendative riferite al disegno di legge di bilancio, prescindendo dunque dalla circostanza che le stesse risultassero o meno già presentate anche in riferimento ad altri provvedimenti al momento all'esame di questo ramo del Parlamento. Rileva che resta naturalmente ferma la facoltà per ciascun deputato di presentare richieste di riesame avverso le pronunce di inammissibilità, sottolineando che la presidenza si riserva, come di consueto, di valutarle con la dovuta attenzione.

Quanto, infine, alla richiesta rivolta alla presidenza di considerare un differimento del termine previsto per la presentazione di eventuali richieste di riesame avverso le pronunce di inammissibilità, ritiene che tale questione potrà essere discussa nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocata al termine della presente seduta.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative vertenti sulla materia delle sanatorie edilizie, cui ha fatto dapprima cenno la deputata Guerra, conviene con le valutazioni di principio richiamate dalla presidenza, nel senso che tali proposte emendative sono suscettibili di determinare effetti finanziari in termini di maggiori entrate.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva comunque di effettuare ulteriori valutazioni sull'ammissibilità anche a seguito di successivi approfondimenti. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Lunedì 23 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.20 alle 20.30.

ALLEGATO

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo.

ARTICOLO AGGIUNTIVO 85.0100 DEL GOVERNO

ART. 85.

Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:

Art. 85-*bis*.

(Disposizioni in materia di zone economiche speciali per la promozione e lo sviluppo delle attività economiche e imprenditoriali)

1. Al fine di favorire l'insediamento di nuove attività economiche nell'intero territorio nazionale e di promuovere il rafforzamento e lo sviluppo di quelle esistenti, le misure di semplificazione previste dagli articoli 14 e 15 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, si applicano, a decorrere dalla data di adozione del documento di programmazione strategica di cui al comma 2 del presente articolo, con riferimento alle attività economiche, industriali, produttive e logistiche e ai settori economici indicati nel medesimo documento, anche ai territori delle regioni che non sono comprese nel perimetro della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica o delle Zone logistiche semplificate istituite ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, o della Zona logistica semplificata – Porto e Retroporto di Genova, istituita dall'articolo 7 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottato, con le modalità previste dal comma 3 del presente articolo, un documento di programmazione strategica di durata triennale, che definisce, anche in coerenza con il Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e con i piani di sviluppo strategico delle Zone logistiche semplificate di cui all'articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché nel rispetto dei princìpi di sostenibilità ambientale, la politica di sviluppo dei territori regionali di cui al comma 1 del presente articolo e le modalità della sua attuazione. In particolare, il documento di programmazione strategica di cui al primo periodo individua i settori da promuovere e quelli da rafforzare nonché gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo dei predetti territori, ivi compresi quelli finalizzati alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o al trasferimento e alla riattivazione di iniziative di tipo economico, industriale, produttivo o logistico, a cui si applicano le misure di semplificazione di cui agli articoli 14 e 15 del citato decreto-legge n. 124 del 2023.

3. Il Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147, provvede alla predisposizione del documento di programmazione strategica di cui al comma 2 del presente articolo, garantendo la piena partecipazione delle amministrazioni centrali nonché delle regioni e delle province autonome interessate. Alla predisposizione del documento di programmazione strategica partecipano altresì tre rappresentanti designati congiuntamente dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. Il documento di programmazione strategica, predisposto ai sensi del primo e del secondo periodo del presente comma, è sottoposto all'approva-

zione della Cabina di regia ZES di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, integrata con i presidenti delle regioni diverse da quelle indicate all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023 e con i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano ed è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. A tale fine, la predetta Cabina di regia, nella prima riunione utile, adegua il proprio regolamento di organizzazione dei lavori. L'aggiornamento del documento di programmazione strategica è eseguito secondo le modalità previste dal presente comma.

4. In relazione agli investimenti e alle iniziative cui si applicano le misure di semplificazione ai sensi dei commi da 1 a 3 del presente articolo, il Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge le funzioni previste dagli articoli 14 e 15 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e lo sportello unico digitale ZES per le attività produttive nella ZES unica (S.U.D. ZES), di cui all'articolo 13 del medesimo decreto-legge n. 124 del 2023, svolge le funzioni dello sportello unico per le attività produttive previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Il Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri assume la denominazione di « *Dipartimento per le politiche per il Sud e la Zona economica speciale* ».

5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4, presso il Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti un ulteriore ufficio di livello dirigenziale generale e due uffici di livello dirigenziale non generale, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 652.379 per l'anno 2027 e di euro 690.870 annui a decorrere dall'anno 2028.

6. Per le medesime finalità di cui al comma 4 del presente articolo, il contingente di unità di personale non dirigenziale assegnato al Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147, è incrementato di venticinque unità. Le unità di personale non dirigenziale di cui al primo periodo sono individuate tra il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri o, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi ordini, organi, enti e istituzioni, che è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Nei limiti delle risorse di cui al quinto periodo del presente comma, il contingente aggiuntivo di personale non dirigenziale di cui al primo periodo può essere composto anche da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle amministrazioni centrali dello Stato, in base a rapporto regolato mediante apposite convenzioni, e da personale non appartenente alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.433.800 per l'anno 2027 e di euro 2.577.400 annui a decorrere dall'anno 2028.

7. Per adeguare allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4 l'operatività dello Sportello unico digitale ZES – S.U.D. ZES di cui all'articolo 13 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e per il suo funzionamento è autorizzata la spesa di euro 1.670.970 per l'anno

2027 e di euro 870.000 annui a decorrere dall'anno 2028.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze*, Missione 23* – Fondi da ripartire*, Programma 23.1* – Fondi da assegnare*, apportare le seguenti variazioni*:

2027:

CP: -4.757.149;

CS: -4.757.149;

2028:

CP: -4.138.270;
CS: -4.138.270;

2029 (a decorrere):

CP: -4.138.270;
CS: -4.138.270.

85.0100. Il Governo.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione 66

Sulla pubblicità dei lavori 66

DL 170/2026: Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca. C. 3189 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 66

ALLEGATO (Proposte emendative presentate) 81

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 68

DL 170/2026: Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca. C. 3189 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e conclusione)* 68

SEDE REFERENTE

Lunedì 23 novembre 2026. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 11.05.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Federico MOLLICONE, *presidente*, comunica che a far data dal 19 novembre 2026, ha cessato di far parte della Commissione il deputato Pino Bicchielli e che è entrata a far parte della Commissione la deputata Patrizia Marrocco.

Comunica, inoltre, che, a far data dal 20 novembre 2026, è entrato a far parte della Commissione il deputato Franco Tirelli, è entrato a far parte della Commissione il deputato Gianluca Vinci ed è entrata a far parte della Commissione la deputata Annarita Patriarca.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente,* avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 170/2026: Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito sco-

lastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca.

C. 3189 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 novembre 2026.

Federico MOLLICONE, *presidente,* ricorda che alle ore 12 di venerdì 20 novembre è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative e ne sono state presentate 320 *(vedi allegato)*.

Avverte che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non sono ammissibili le proposte emendative non strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento.

Al riguardo, fa presente che, la Presidenza, nell'operare il vaglio di ammissibilità ha ritenuto, nelle presenti circostanze, di dover bilanciare tali rigorosi criteri tenendo conto delle ampie modifiche e integrazioni apportate dal Senato, dei criteri di ammissibilità ivi seguiti, nonché del più complessivo ambito materiale di intervento dal decreto-legge e delle finalità da esso perseguite, come individuabili alla luce dell'ampio contenuto del provvedimento al nostro esame.

Tutto ciò valutato, rileva che sono pertanto da considerarsi inammissibili, per estraneità di materia, le seguenti proposte emendative:

Ziello 2-*bis*.08, che reca disposizioni a tutela del pluralismo culturale e ideologico e dell'imparzialità nelle istituzioni scolastiche, con riferimento alle assemblee, agli incontri e alle attività extracurricolari promossi da soggetti esterni;

Orrico 4.25, che esclude dalla definizione di redditi assimilati, a fini fiscali, le somme ricevute a titolo di borsa di studio, o simili, per i giovani dai 18 ai 35 anni di età che non svolgano attività di lavoro dipendente o autonomo;

Orrico 4.29, che incrementa la dotazione del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio universitarie;

Orrico 4.30, che incrementa la dotazione del Fondo per il contrasto alla povertà alimentare a scuola;

Giachetti 14.11, che attribuisce all'associazione Uni-Italia compiti di orientamento e verifica preventiva della documentazione degli studenti internazionali, nonché la possibilità di ricevere risorse per attività di cooperazione accademica e scientifica, mobilità internazionale e promozione dello studio in Italia;

Piccolotti 14.09, che istituisce, presso il Ministero dell'università e della ricerca, con il coinvolgimento dell'ANVUR, un sistema permanente di monitoraggio dei corsi universitari erogati prevalentemente o integralmente a distanza;

Piccolotti 14.010, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un Fondo di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, destinato alle università statali con non più di 10.000 studenti iscritti;

Piccolotti 14.011, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un Fondo straordinario per il diritto allo studio universitario delle studentesse e degli studenti palestinesi, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2027.

Avverte, altresì, che l'emendamento Torto 14.7, è inammissibile per incongruità in quanto interviene su una norma, l'articolo 59, comma 9-*ter*, del decreto-legge n. 73 del 2021, abrogata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2024.

Avverte, infine, che il termine per le richieste di riesame delle valutazioni di inammissibilità è fissato alle ore 12 di oggi, lunedì 23 novembre 2026.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.10.

SEDE REFERENTE

Lunedì 23 novembre 2026. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 15.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 170/2026: Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca.

C. 3189 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Federico MOLLICONE, *presidente*, rammenta che alle ore 12 di oggi è scaduto il termine per la presentazione di ricorsi avverso le odierne pronunce di inammissibilità e che, in relazione a tale pronuncia, è pervenuta la richiesta di riesame dell'articolo aggiuntivo Ziello 2-*bis*.08, che la Presidenza ritiene di accogliere.

Alessandro AMORESE (FDI), intervenendo sul complesso degli emendamenti a nome del proprio gruppo, sottolinea come il provvedimento in esame si ponga in continuità con la linea degli ultimi quattro anni di Governo, rappresentando una svolta rispetto ad alcune emergenze afferenti al campo dell'istruzione. Nell'elencare i principali temi affrontati dal decreto, si sofferma in primo luogo su quello della dispersione scolastica, ricordando come il provvedimento e gli emendamenti di iniziativa del Gruppo Fratelli d'Italia si aggiungano alle molteplici iniziative che negli ultimi anni hanno consentito al paese di registrare dati positivi, apprezzati anche dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), e di superare anche altre nazioni prima prese a modello. Segnala che ad oggi più di mezzo milione di studenti è stato recuperato dall'abbandono scolastico in varie zone del paese, grazie in particolare alle figure del docente *tutor* e dell'orientatore ed esprime l'intento di continuare a promuovere iniziative nella stessa direzione. Si sofferma poi sull'inclusione scolastica, ambito affine a quello della dispersione, rilevando che anche rispetto al tema del sostegno il decreto segna una positiva inversione di tendenza rispetto al passato. In particolare, si sofferma sui Piani per gli studenti con disabilità, sottolineando come la loro adeguatezza non dipenda solo dal progressivo aggiornamento, ma anche dalla continuità nel caso in cui lo studente cambi plesso o passi dalla scuola primaria alla secondaria. Evidenzia, inoltre, l'importanza del coinvolgimento delle famiglie nella predisposizione del PEI. Richiama poi il fenomeno degli *hikikomori* e ricorda come questo tipo di disagio, che porta gli studenti e le studentesse a isolarsi e ad allontanarsi dalla scuola e dai compagni, sia sempre più diffuso. Sottolinea che anche su questo tema sono state presentate iniziative e proposte da parte del gruppo Fratelli d'Italia. Aggiunge che la tutela degli alunni più fragili può essere perseguita anche attraverso una migliore educazione digitale, a sua volta oggetto del decreto in esame e di emendamenti presentati dal proprio gruppo.

Conclude la rassegna delle tematiche affrontate dal decreto menzionando il sostegno alle biblioteche e l'introduzione dell'insegnamento facoltativo del latino alle medie che, rappresentando un ritorno al passato, consentirà agli alunni di comprendere meglio il linguaggio odierno.

Grazia DI MAGGIO (FDI), intervenendo sul complesso degli emendamenti, osserva che il provvedimento in esame si inserisce nel percorso di riforma del sistema scolastico intrapreso dal Governo, fondato sulla convinzione che la scuola rappresenti non soltanto un servizio pubblico essenziale, ma anche uno strumento fondamentale per il futuro del Paese e per la formazione delle nuove generazioni. Fa presente come le proposte emendative presentate dal proprio gruppo intendano contribuire a tale percorso, intervenendo su diversi profili, tra cui la valorizzazione del personale scolastico, il sostegno agli studenti, l'inclusione e l'integrazione. Sottolinea, in particolare, la necessità di affrontare fenomeni emergenti, quali il ritiro scolastico, l'isolamento relazionale e i divari digitali, attraverso un rafforzamento della collaborazione tra istituzioni scolastiche, famiglie e servizi territoriali, nel riconoscimento del ruolo primario della famiglia nel percorso educativo. Fa presente che un'effettiva inclusione presuppone adeguati processi di integrazione, rispetto ai quali assume particolare rilievo la conoscenza della lingua italiana, tanto da parte degli studenti quanto delle rispettive famiglie, quale strumento essenziale per favorire la partecipazione alla comunità scolastica e al percorso formativo. Sottolinea inoltre che il principio del merito, centrale nell'azione del Governo, non deve tradursi in una sottovalutazione delle differenti condizioni di partenza degli studenti, ma nella capacità del sistema scolastico di garantire a ciascuno concrete opportunità di crescita e di valorizzazione delle proprie attitudini. Evidenzia, altresì, che il provvedimento interviene su aspetti organizzativi e amministrativi rilevanti per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, rispetto ai quali appare necessario privilegiare la programmazione, la semplificazione delle procedure e la valutazione dei risultati conseguiti, affinché l'impiego delle risorse pubbliche si traduca in un effettivo miglioramento della qualità del servizio educativo.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti circa l'andamento e le tempistiche dell'esame del provvedimento. Ricorda, infatti, come all'esito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 19 novembre 2026, si fosse convenuto di concludere tale esame entro le ore 18 della giornata odierna: evidenzia, tuttavia, come, qualora la discussione sul complesso delle proposte emendative dovesse protrarsi ulteriormente, residuerebbe poco tempo per l'esame degli emendamenti.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, si associa alle osservazioni della collega Manzi e sottolinea l'importanza di passare, in tempi rapidi, alle votazioni sulle proposte emendative.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, si associa alle considerazioni dei colleghi che l'hanno preceduta. Ribadisce, in particolare, l'esigenza di concludere la discussione sul complesso degli emendamenti al fine di poter affrontare nel merito il contenuto delle proposte emendative presentate dalle opposizioni.

Roberto GIACHETTI (IV-CR), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene evidente l'atteggiamento auto-ostruzionistico della maggioranza che, prolungando la discussione sul complesso degli emendamenti, intende evitare di mostrare le differenti posizioni che si sono già manifestate all'atto della presentazione delle numerose proposte emendative provenienti dalle stesse forze di maggioranza. Sottolinea, inoltre, come, qualora dovesse prolungarsi ulteriormente la predetta discussione, sarebbe necessario prevedere tempi aggiuntivi per la conclusione dell'esame del provvedimento, rispetto a quelli precedentemente stabiliti dall'ufficio di presidenza.

Federico MOLLICONE, *presidente*, ricordando come nella riunione dell'ufficio di

presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 19 novembre 2026, si sia convenuto di concludere l'esame delle proposte emendative entro le ore 18 dell'odierna giornata, rammenta che tutti i gruppi possono intervenire nella discussione sul complesso degli emendamenti al fine di manifestare la propria posizione circa il contenuto del provvedimento in esame e delle proposte emendative presentate.

Andrea CASU (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea come il termine delle 18, già concordato, rappresenti un vincolo eccessivo alle prerogative delle opposizioni di discutere nel merito i singoli emendamenti presentati. Sottolinea, dunque, l'esigenza di ampliare i tempi di esame delle proposte emendative in modo corrispondente alla durata degli interventi sul complesso degli emendamenti, al fine di permettere una puntuale analisi dei profili sostanziali che le proposte emendative affrontano.

Giovanna MIELE (LEGA), *relatrice*, ricorda come il provvedimento in esame, già oggetto di un ampio confronto parlamentare al Senato, si inserisce nel percorso di rafforzamento del sistema scolastico intrapreso dal Governo, volto a garantire maggiore stabilità, inclusione e attenzione alle esigenze degli studenti, delle famiglie e del personale scolastico. Sottolinea che, nel corso della legislatura, l'azione del Governo e del Ministro Valditara ha consentito di conseguire risultati significativi, attraverso una visione complessiva del percorso formativo, dalla scuola primaria fino all'ingresso nel mondo del lavoro. Evidenzia, in particolare, l'importanza delle misure in materia di reclutamento del personale docente, finalizzate a contrastare le scoperture di organico. Fa presente che il provvedimento interviene altresì sui temi dell'inclusione e dell'integrazione, valorizzando la conoscenza della lingua italiana quale strumento essenziale di partecipazione alla comunità scolastica e sociale. Evidenzia, in tale ambito, l'importanza delle disposizioni relative alla presenza degli studenti stranieri nelle classi, con particolare riferimento al limite del 30 per cento, ritenendo che esse possano favorire percorsi di integrazione più efficaci. Rileva, inoltre, che le misure di sostegno alle famiglie, anche attraverso l'ampliamento dell'accesso ai contributi per l'acquisto di materiale scolastico, rappresentano un intervento concreto a tutela del diritto allo studio. Sottolinea, al contempo, i risultati conseguiti nel contrasto alla dispersione scolastica, soprattutto nelle regioni meridionali, pur nella consapevolezza della necessità di proseguire gli interventi in tale ambito. Osserva che particolare rilievo assumono anche le disposizioni relative al PEI, che deve essere maggiormente rispondente alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, valorizzando il ruolo degli insegnanti di sostegno e favorendo percorsi effettivi di inclusione e progressiva autonomia. Ritiene, da ultimo, che il provvedimento rappresenti un ulteriore passo nel rafforzamento del sistema scolastico, pur nella consapevolezza della necessità di ulteriori interventi.

Rosaria TASSINARI (FI-PPE), intervenendo sul complesso degli emendamenti, fa presente che le misure in esame rappresentano un importante avanzamento sul piano dell'inclusione scolastica, anche in considerazione delle difficoltà organizzative e finanziarie che gli enti locali incontrano nell'assicurare adeguati servizi di sostegno agli studenti. Sottolinea, inoltre, la rilevanza degli interventi in materia di orientamento e contrasto alla dispersione scolastica, ritenendo fondamentale accompagnare gli studenti nelle scelte formative e garantire a ciascuno concrete opportunità di crescita. Ricorda, in tale ambito, il rafforzamento dei percorsi di formazione tecnica e professionalizzante, anche al fine di favorire l'incontro tra le competenze acquisite dai giovani e i fabbisogni del sistema produttivo. Fa presente che il provvedimento in esame interviene altresì sul versante dell'innovazione e della digitalizzazione, attraverso il potenziamento del sistema informativo SIDI, volto a semplificare le procedure amministrative e a migliorare l'efficienza delle istituzioni scolastiche. Evidenzia, al contempo, la necessità di rafforzare gli strumenti di prevenzione e

contrasto ai fenomeni di violenza, bullismo e disagio giovanile, affinché la scuola possa rappresentare un ambiente sicuro, fondato sul rispetto e sulla responsabilità. Fa presente che il riordino degli istituti tecnici e professionali costituisce un ulteriore elemento qualificante del provvedimento, mirando a rafforzare il collegamento tra istruzione, innovazione e mondo del lavoro, senza trascurare il valore della formazione umanistica, anche attraverso la possibilità di introdurre lo studio facoltativo del latino. Sottolinea, infine, l'importanza delle disposizioni volte ad accompagnare il completamento degli interventi del PNRR, assicurando che le risorse investite producano risultati concreti in termini di accessibilità, innovazione e modernizzazione del sistema scolastico.

Roberto GIACHETTI (IV-CR) annuncia il ritiro di tutte le proposte emendative presentate dal proprio gruppo con riferimento agli articoli 1, 2, 2-*bis*, 3, 4 e 4-*bis*.

Irene MANZI (PD-IDP) annuncia il ritiro di tutte le proposte emendative presentate dal proprio gruppo con riferimento agli articoli 1, 2, 2-*bis*, 3, 4 e 4-*bis*.

Gaetano AMATO (M5S) annuncia il ritiro di tutte le proposte emendative presentate dal proprio gruppo con riferimento agli articoli 1, 2, 2-*bis*, 3, 4 e 4-*bis*.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) annuncia il ritiro di tutte le proposte emendative presentate dal proprio gruppo con riferimento agli articoli 1, 2, 2-*bis*, 3, 4 e 4-*bis*.

Federico MOLLICONE, *presidente*, preso atto del ritiro delle proposte emendative presentate dai deputati di Italia Viva, del Partito Democratico, del MoVimento 5 Stelle, di Alleanza Verdi e Sinistra, riferite agli articoli 1, 2, 3, 4 e 4-*bis*, invita la relatrice, on. Miele, e la rappresentante del Governo a esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Giovanna MIELE (LEGA), *relatrice*, invita al ritiro degli emendamenti Roscani 1.3, 1.5, Grippo 1.6, Amorese 1.8., Grippo 1.10, Amorese 1.15. nonché dell'articolo aggiuntivo Amorese 1.01.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Fabio ROSCANI (FDI), intervenendo sull'emendamento 1.3 a sua prima firma, ne illustra le finalità, ritenendo che sia necessario spiegare le ragioni dell'aggiornamento del piano educativo individualizzato (PEI).

Afferma che la proposta emendativa in discussione non mira ad aggravare il carico burocratico incombente sul gruppo di lavoro operativo per l'inclusione bensì a riconoscere il valore del confronto interno tra i vari soggetti che gravitano attorno alle istituzioni scolastiche.

Sottolinea, infatti, come le famiglie e gli insegnanti non effettuino giudizi astratti sulle norme giuridiche emanate dal Parlamento, ma le valutino in base a quanto esse sono in grado di semplificare o di migliorare la loro vita.

Nel rilevare come le difformità applicative nell'aggiornamento del PEI possa tradursi in una differenza di opportunità per gli studenti, incidendo negativamente sulle loro vite, dichiara che è compito del Parlamento indicare una soluzione alternativa.

Beatriz COLOMBO (FDI), intervenendo sull'emendamento Roscani 1.3., di cui è cofirmataria, innanzitutto ringrazia il Governo per il lavoro svolto durante questa legislatura in materia di istruzione con particolare riferimento a quella destinata agli studenti con disabilità ed afferma che il decreto-legge in esame costituisce un miglioramento significativo per la tutela del diritto all'istruzione di tali studenti.

Venendo al contenuto dell'emendamento in discussione, rileva come esso affronti una questione particolarmente delicata, quella della motivazione e della trasparenza del PEI. A tale riguardo, osserva che l'inclusione scolastica non è mai una questione meramente burocratica, essendo cruciale per garantire il diritto all'istruzione degli studenti con disabilità e ricordando

con dispiacere le criticità di cui il PEI ha risentito nei periodi più difficili della pandemia da COVID-19.

Sostiene, quindi, che sia molto importante prevedere che il PEI vada modificato al variare delle condizioni dello studente affetto da disabilità e che, a tal fine, sia necessario verbalizzare puntualmente le ragioni pedagogiche, didattiche e organizzative che motivano l'aggiornamento.

Osserva che la puntuale verbalizzazione delle ragioni sopra elencate non intende mettere minimamente in discussione l'attività dei gruppi di lavoro operativo per l'inclusione, ma soltanto attribuire maggiore trasparenza ed un ruolo maggiormente attivo alle famiglie nell'educazione dei propri figli.

Nel ritenere che l'emendamento in esame sia complessivamente coerente con lo spirito del decreto-legge, dichiara tuttavia di comprendere le ragioni poste dal rappresentante del Governo a fondamento dell'invito al ritiro che, in qualità di cofirmataria, accetta.

Gaetano AMATO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, giudica ridicolo il comportamento della maggioranza e la conduzione dei lavori da parte del presidente della Commissione, ritenendo assurdo che i deputati di maggioranza magnifichino il contenuto e le finalità degli emendamenti da essi presentati per poi accettare l'invito al ritiro formulato sui medesimi dalla relatrice e dal Governo.

Chiede che la maggioranza dica chiaramente se la presenza delle opposizioni è inutile, stigmatizzando l'incapacità della stessa maggioranza di raggiungere al proprio interno un accordo sulle questioni più delicate.

Infine, dichiara di far proprio l'emendamento Roscani 1.3, chiedendo che sia posto in votazione e si riserva di fare propri gli ulteriori emendamenti che fossero eventualmente ritirati dalla maggioranza.

Federico MOLLICONE, *presidente*, invita l'onorevole Amato a moderare i termini, precisando che, l'emendamento 1.3, fatto proprio dal deputato Amato, sarà posto in votazione una volta terminati gli interventi.

Grazia DI MAGGIO (FDI), intervenendo sull'emendamento 1.3, sottolinea come esso sia in grado di migliorare l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, rendendo motivate e trasparenti le ragioni dell'aggiornamento del PEI.

Nel ribadire come il PEI sia uno strumento fondamentale e che l'inclusione scolastica va garantita da azioni consapevoli, dichiara, tuttavia, di comprendere le ragioni poste a fondamento dell'invito al ritiro dell'emendamento in esame formulate dalla relatrice e dal Governo che accoglie in qualità di cofirmataria.

Matteo ORFINI (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza di assicurare maggiore ordine nell'esame delle proposte emendative presentate. Presupponendo che la relatrice e la rappresentante del Governo abbiano formulato un invito al ritiro per tutte le proposte emendative presentate dai deputati della maggioranza parlamentare, propone alla presidenza di chiedere a ciascun primo firmatario di dire immediatamente se intendere accogliere l'invito al ritiro o meno, per poi eventualmente consentire ai cofirmatari di intervenire.

Rosaria TASSINARI (FI-PPE), intervenendo sull'emendamento 1.3, osserva come il numero di studenti con disabilità sia notevolmente aumentato negli ultimi 10 anni e che, pertanto, occorre prevedere la possibilità di aggiornare il PEI, visto che sono proprio i suddetti studenti a cambiare notevolmente talvolta anche in lassi di tempo molto brevi.

Ritiene che l'aggiornamento del PEI valorizzi il ruolo delle famiglie, che devono avere un ruolo centrale nell'istruzione ed inclusione scolastica, non potendo essere le istituzioni scolastiche le sole a decidere dell'istruzione e dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.

Infine, afferma che l'aggiornamento del PEI costituisce una misura utile a rendere maggiormente evidente il ruolo svolto dalle

istituzioni scolastiche nel miglioramento della vita degli studenti.

Pur comprendendo le ragioni poste a fondamento dell'invito al ritiro dell'emendamento in esame formulato dalla relatrice e dal Governo, auspica che esso possa essere ripresentato in futuro.

Giovanna MIELE (LEGA), *relatrice*, afferma che la ragione principale dell'invito al ritiro dell'emendamento 1.3. risiede nei tempi, oramai ristretti, per la conversione del decreto-legge. Ritiene, tuttavia, che le finalità dell'emendamento siano valide e condivisibili, ricordando come il PEI sia in concreto redatto con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, delle famiglie e dei servizi di neuropsichiatria infantile dei singoli territori.

Afferma che il PEI non può e non deve essere calato nell'attività scolastica come una misura meramente burocratica ed amministrativa, costituendo invece uno strumento molto importante per accompagnare gli studenti con disabilità lungo il loro percorso scolastico.

Fabio ROSCANI (FDI), intervenendo sull'emendamento 1.3, ne motiva l'avvenuto ritiro accoglie chiedendo alla rappresentante del Governo se intenda accogliere un ordine del giorno nel quale sarebbe trasfuso il suo contenuto.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI dichiara la disponibilità del Governo a valutare l'ordine del giorno eventualmente presentato dall'onorevole Roscani.

La Commissione respinge l'emendamento 1.3 fatto proprio dal deputato Amato.

Roberto GIACHETTI (IV-CR) chiede alla presidenza di verificare l'esito della votazione appena svolta.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che sarà ripetuta la votazione e invita i segretari di Presidenza a procedere al conteggio dei voti.

La Commissione respinge l'emendamento 1.3 fatto proprio dal deputato Amato, con 18 voti contrari e 11 voti favorevoli.

Grazia DI MAGGIO (FDI), intervenendo in qualità di cofirmataria sull'emendamento Roscani 1.5, ne illustra la finalità che consiste nella possibilità che nell'aggiornamento del PEI sia assicurata, ove possibile, un'informazione preventiva e tempestiva alle famiglie sugli elementi essenziali del percorso di inclusione e sulle eventuali modifiche organizzative rilevanti. Osserva, infatti, come l'inclusione scolastica richieda un rapporto di fiducia tra la scuola e le famiglie che, inevitabilmente, si può costruire soltanto con il tempo. Rileva, quindi, come l'emendamento in esame miri a rafforzare l'alleanza educativa tra le istituzioni scolastiche, gli enti locali e le famiglie, evitando incomprensioni e problemi, e sottolinea come la scuola, per essere davvero inclusiva, debba saper informare e coinvolgere le famiglie.

Beatriz COLOMBO (FDI), intervenendo in qualità di cofirmataria sull'emendamento Roscani 1.5., ringrazia ancora una volta il Governo per il lavoro svolto nel settore dell'istruzione nel corso di questa legislatura, affrontando con profitto anche le questioni attinenti all'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Venendo al contenuto dell'emendamento in esame, reputa utile un'informazione preventiva e tempestiva alla famiglia sugli elementi essenziali del percorso di inclusione e sulle eventuali modifiche organizzative rilevanti al fine di rafforzare il patto educativo tra le famiglie e le istituzioni scolastiche e ribadisce come l'inclusione scolastica debba essere una pratica quotidiana.

Infine, sebbene ritenga che l'emendamento in esame costituisca un rafforzamento dell'attuale formulazione del provvedimento in esame, afferma di comprendere le ragioni dell'invito al ritiro formulato dalla relatrice e dal rappresentante del Governo sull'emendamento Roscani 1.5., auspicando che esso possa comunque offrire spunti di riflessione per il futuro.

Irene MANZI (PD-IDP), preannuncia l'intenzione di far proprio l'emendamento Roscani 1.5, qualora fosse ritirato.

Rosaria TASSINARI (FI-PPE) ringrazia il sottosegretario Paola Frassinetti e, intervenendo sull'emendamento Roscani 1.5, sottolinea l'importanza delle famiglie e la necessità che queste vengano coinvolte nell'elaborazione del PEI. Evidenzia, inoltre, come il ruolo della famiglia sia fondamentale nella fase successiva, ovvero quando termina il supporto quotidiano dell'istituzione scolastica, il che rende ancor più imprescindibile un dialogo tra i genitori e gli insegnanti di sostegno durante la formalizzazione del PEI, sia ai fini della determinazione del monte ore sia nella definizione del contributo economico che a livello istituzionale viene destinato al supporto dei singoli ragazzi.

Fabio ROSCANI (FDI), intervenendo sull'emendamento 1.5 a sua prima firma, osserva che consentire alle famiglie di essere informate sul PEI rappresenta una forma di rispetto e afferma la necessità di valorizzare i genitori, che non possono restare meri spettatori, e di consentire loro di seguire, nella massima consapevolezza, il percorso educativo dei propri figli. Questa misura, a suo dire, non porterebbe a sostituire il ruolo della scuola, ma favorirebbe un'alleanza concreta tra scuola e famiglia. Sottolinea, inoltre, l'importanza di assicurare che l'accesso effettivo alle agevolazioni sia preceduto da un'adeguata informazione, fondata su regole comprensibili e su responsabilità riconoscibili. Chiede, quindi, di accantonare l'emendamento 1.5 a sua prima firma.

Giovanna MIELE (LEGA), *relatrice*, si dichiara favorevole all'accantonamento dell'emendamento Roscani 1.5 e coglie l'occasione per precisare al collega Amato che la redazione del PEI a giugno è motivata dalla necessità di anticipare i tempi di definizione delle ore di sostegno, ferma restando la possibilità che il piano sia modificato per renderlo perfettamente adeguato alle esigenze del beneficiario.

Roberto GIACHETTI (IV-CR), intervenendo per un richiamo al Regolamento, fa presente che, ai sensi dell'articolo 86, comma 8, del Regolamento, chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Ciò comporta che quando c'è un invito al ritiro, il Presidente deve prontamente chiedere al firmatario dell'emendamento se intenda ritirarlo. Se il firmatario non lo ritira, può intervenire per dichiarazione di voto sull'emendamento stesso. Nel caso in cui, invece, lo ritiri, ha cinque minuti per illustrare le ragioni del ritiro. Sottolinea che da ciò si desume che, in caso di ritiro, non potrebbe più parlare nessuno, proprio perché l'emendamento è stato ritirato. Stigmatizza, pertanto, con toni accesi, che il Presidente sta mettendo in atto una forzatura del Regolamento a fini politici e che questo comportamento, da ora in avanti, potrà costituire un precedente ripetibile. Non esita a definire la condotta del partito di maggioranza relativa una vera e propria « pagliacciata », un estremo tentativo di autostruzionismo, sintomatico di una fase di stallo politico.

Federico MOLLICONE, *presidente*, esorta l'onorevole Giachetti a concludere l'intervento senza alzare la voce e senza utilizzare espressioni non consone alla sede parlamentare.

Roberto GIACHETTI (IV-CR), ribadisce il diritto di esprimere il proprio giudizio sull'atteggiamento della maggioranza utilizzando tutto il tempo previsto dal Regolamento.

Gaetano AMATO (M5S), rispondendo alla relatrice Miele, ribadisce che il PEI deve essere programmato nel primo collegio docenti di settembre e che anticiparlo a giugno rappresenta una perdita di tempo, distribuendo un numero di ore di cui non è ancora possibile prevedere la copertura.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), intervenendo per un richiamo al Regolamento, si associa alla posizione del collega Giachetti in merito alla corretta interpretazione del-

l'articolo 86, comma 8, del Regolamento e, al fine di definire a propria volta la condotta tenuta dalla maggioranza e di stigmatizzare gli interventi seriali svolti – a suo parere frutto del supporto dell'intelligenza artificiale –, elenca provocatoriamente una lista di sinonimi del termine « pagliacciata », utilizzato in precedenza dal collega Giachetti.

Federico MOLLICONE, *presidente*, richiama la collega Piccolotti, invitando anche lei ad assumere un atteggiamento corretto. Successivamente, concordi il relatore e il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Roscani 1.5 e chiede alla presentatrice se intenda accedere all'invito al ritiro sul suo emendamento Grippo 1.6.

Irene MANZI (PD-IDP), invita il Presidente a rispondere ai precedenti richiami al Regolamento fatti dai colleghi Giachetti e Piccolotti.

Federico MOLLICONE, *presidente*, fa presente di aver accolto il senso dei richiami al Regolamento invitando prontamente l'on. Grippo a dichiarare se intenda accedere o meno all'invito al ritiro formulato dalla relatrice sul suo emendamento 1.6.

Valentina GRIPPO (AZ-PER-RE), esprime il proprio profondo disagio per l'esempio a suo dire imbarazzante che la Commissione, attraverso tattiche politiche, sta dando all'esterno e, soprattutto, agli studenti con disabilità, che dovrebbero invece sentirsi tutelati dalle misure in esame.

Manifesta la propria contrarietà in merito alla scelta di trattare tematiche così delicate in un provvedimento di fine legislatura, recante misure per l'avvio dell'anno scolastico ma in cui sono confluite molte altre misure, e sul quale verrà posta la fiducia. Critica, peraltro, il comportamento incoerente di alcuni colleghi che, dopo aver apprezzato apertamente il contenuto dell'emendamento a sua prima firma, ne chiedono il ritiro. Ricorda, infine, l'impegno da lei profuso negli ultimi anni, con molteplici iniziative, sul tema della disabilità nella scuola e si rammarica di non aver trovato supporto rispetto al proprio emendamento che, peraltro, per quanto riguarda il coinvolgimento delle famiglie nella predisposizione del PEI, in parte si sovrappone a quello del collega Roscani, precedentemente esaminato. In conclusione, chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.6 a propria firma.

Federico MOLLICONE, *presidente*, preso atto che la relatrice e la rappresentante del Governo concordano, dispone l'accantonamento dell'emendamento Grippo 1.6.

Alessandro AMORESE (FDI), intervenendo sull'emendamento 1.8 a sua prima firma ne chiede l'accantonamento, affermando l'importanza di affiancare al concetto di inclusione quello di autonomia e puntualizzando che l'autonomia si realizza solo attraverso un percorso educativo individualizzato. Sottolinea che dare visibilità a questo obiettivo significa riconoscere le potenzialità di ciascun alunno e dichiara di sostenere con convinzione l'emendamento.

Roberto GIACHETTI (IV-CR) interviene criticando nuovamente la condotta del Presidente che ha consentito al presentatore di intervenire nel merito dell'emendamento di cui ha chiesto l'accantonamento, senza preliminarmente chiedere il parere sull'accantonamento della relatrice e della rappresentante del Governo.

Federico MOLLICONE, *presidente*, afferma che, in questa fase, se un deputato – ovviamente sia di maggioranza sia di opposizione – chiede l'accantonamento di un proprio emendamento, è ragionevole consentirgli di esporne il contenuto, proprio al fine di meglio motivare la richiesta di accantonamento.

Grazia DI MAGGIO (FDI), intervenendo a sostegno della richiesta di accantonamento dell'emendamento Amorese 1.8, di cui è cofirmataria, conferma a propria volta che l'inclusione deve essere sempre accompagnata dall'autonomia dello studente con

disabilità. Afferma che una scuola veramente inclusiva non debba limitarsi a garantire la presenza dello studente all'interno della classe, ma debba metterlo nelle condizioni di apprendere, di partecipare, di affrontare le sfide della quotidianità e di acquisire progressivamente la maggiore autonomia possibile, nel rispetto delle sue caratteristiche personali. Conclude sottolineando che inclusione e autonomia non sono due concetti separati, ma concorrono a definire un'unica dimensione educativa. Evidenzia, inoltre, come la capacità di integrarsi nelle attività quotidiane rappresenta per ogni studente con disabilità una grande conquista, che può essere compiuta solo tramite un percorso personalizzato e il sostegno di figure specializzate e delle famiglie.

Rosaria TASSINARI (FI-PPE), al fine di sostenere la richiesta di accantonamento avanzata dal presentatore sull'emendamento 1.8, sottolinea come l'autonomia sia un risultato che si raggiunge in relazione all'ambiente. Afferma che se l'ambiente in cui lo studente si trova è progettato bene, l'autonomia aumenta. Evidenzia, inoltre, l'opportunità di spostare il *focus* di osservazione dall'alunno al contesto reale. Ribadisce, quindi, la necessità di creare dei contesti in cui lo studente con disabilità possa diventare detentore di competenze o essere incaricato di specifici compiti, come ad esempio la gestione della biblioteca di classe. Conclude affermando che la scuola deve avere il compito di proteggere gli alunni con disabilità, ma anche quello di anticipare le loro difficoltà, al fine di evitare emarginazione e frustrazione, e questo al di là della sorte dell'emendamento.

Enzo AMICH (FDI), intervenendo anch'egli per sostenere la richiesta di accantonamento avanzata dal deputato Amorese sul suo emendamento 1.8, osserva come la proposta emendativa si proponga di valorizzare il percorso verso l'autonomia degli studenti bisognosi di sostegno. Fa presente, infatti, come il provvedimento in esame stesso contenga misure volte a rafforzare l'effettività del diritto allo studio, attraverso un'organizzazione più efficiente dei servizi scolastici e una maggiore attenzione alle condizioni nelle quali essi vengono erogati. Sottolinea che il buon funzionamento delle istituzioni scolastiche richiede non soltanto risorse adeguate, ma anche la valorizzazione delle professionalità che vi operano quotidianamente, alle quali devono essere assicurati percorsi di formazione qualificati e condizioni organizzative chiare e stabili. Evidenzia, inoltre, che l'accesso ai servizi scolastici dovrebbe essere garantito secondo criteri omogenei sull'intero territorio nazionale, evitando che le opportunità formative degli studenti risultino condizionate dalle differenze territoriali o dalle condizioni socioeconomiche delle famiglie. Fa presente che la proposta emendativa in esame risponde, pertanto, all'esigenza di intervenire anche sugli aspetti organizzativi e attuativi della disciplina, affinché le disposizioni normative siano accompagnate da strumenti concretamente idonei ad assicurare qualità, continuità ed equità nell'erogazione dei servizi. Ritiene, da ultimo, che il provvedimento in esame rappresenti, ad ogni modo, un contributo al rafforzamento del sistema scolastico, nella prospettiva di garantire una più uniforme tutela del diritto all'istruzione e una maggiore attenzione alla sicurezza e alla qualità dell'ambiente educativo.

Giovanna MIELE (LEGA), *relatrice*, ritiene che l'emendamento Amorese 1.8 sia meritevole di un ulteriore approfondimento, con particolare riferimento al ruolo del PEI nella definizione del progetto di vita degli studenti con disabilità, finalizzato a favorirne l'autonomia e la piena inclusione. Richiama, a tale proposito, le recenti modifiche normative in materia di disabilità, sottolineando che il progetto di vita deve essere elaborato attraverso un approccio integrato, fondato sul contributo delle diverse figure professionali coinvolte, delle famiglie e delle istituzioni scolastiche. Sottolinea che le disposizioni del provvedimento in esame attribuiscono particolare rilievo alla continuità didattica e assistenziale, prevedendo che, già in sede di definizione del PEI nel mese di giugno, siano individuate le esigenze di assistenza all'au-

tonomia per l'anno scolastico successivo, al fine di evitare interruzioni nell'erogazione del servizio. Evidenzia, pertanto, che l'indirizzo perseguito dal Governo e dal Ministro Valditara è quello di rafforzare il collegamento tra il PEI e il progetto di vita, valorizzando una programmazione condivisa nella quale la scuola svolge un ruolo fondamentale, senza tuttavia sostituirsi alle famiglie e agli altri soggetti competenti. Esprime, dunque, parere favorevole sulla richiesta di accantonamento dell'emendamento Amorese 1.8.

Sara FERRARI (PD-IDP) auspica che l'accantonamento della proposta emendativa 1.8 possa consentire un effettivo approfondimento delle questioni sollevate e che le posizioni espresse dalla maggioranza trovino coerente riscontro nelle successive determinazioni, soprattutto con riferimento all'obiettivo di garantire una maggiore autonomia agli studenti con disabilità. Manifesta profonda perplessità per le modalità con cui si sta svolgendo il confronto parlamentare su una materia particolarmente delicata, che riguarda minori in condizioni di particolare fragilità e che richiederebbe, a suo avviso, un atteggiamento improntato a maggiore sensibilità e responsabilità istituzionale. Sottolinea, anche alla luce della propria esperienza nel mondo della scuola, la necessità di affrontare tali questioni con il dovuto rispetto per le persone direttamente interessate, evitando modalità di discussione non adeguate alla rilevanza del tema.

Federico MOLLICONE, *presidente*, concordi la relatrice e la rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Amorese 1.8.

Valentina GRIPPO (AZ-PER-RE), intervenendo sull'emendamento 1.10 a sua prima firma, ne chiede l'accantonamento. Fa presente come l'emendamento in esame tragga origine da un appello sottoscritto da oltre sessanta associazioni di familiari di persone con disabilità e affronta una questione essenziale, relativa alla necessità di commisurare le risorse destinate all'assistenza degli studenti con disabilità ai fabbisogni individuali individuati attraverso il PEI. Sottolinea che, in assenza di un collegamento effettivo tra la valutazione delle esigenze individuali e la quantificazione delle risorse necessarie, il PEI rischia di essere definito sulla base delle disponibilità finanziarie anziché delle concrete necessità dello studente, compromettendo l'efficacia degli interventi di inclusione e sostegno. Evidenzia, pertanto, l'esigenza di superare una programmazione fondata prevalentemente sulla spesa storica, privilegiando un modello che parta dalla rilevazione dei fabbisogni effettuata a livello territoriale, con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, delle famiglie e dei servizi competenti, per determinare conseguentemente le risorse da destinare agli interventi.

Irene MANZI (PD-IDP), al fine di sostenere la richiesta di accantonamento dell'emendamento Grippo 1.10, sottolinea come la rilevanza della questione affrontata dall'emendamento richiederebbe un confronto più approfondito. Esprime, infatti, perplessità sulle modalità con cui la maggioranza sta conducendo l'esame del provvedimento, anche attraverso il ricorso agli accantonamenti, che rischiano di rinviare le decisioni senza consentire un'effettiva valutazione nel merito. Evidenzia, in particolare, che l'articolo 1 del provvedimento, nella sua formulazione originaria, presentava criticità connesse agli eccessivi automatismi nella definizione del PEI e all'insufficiente coinvolgimento delle famiglie, solo parzialmente superate nel corso dell'esame al Senato, anche grazie alle osservazioni delle associazioni audite. Sottolinea come resti, tuttavia, irrisolta la questione delle risorse destinate al sostegno degli studenti con disabilità, rispetto alla quale appare indispensabile garantire una corrispondenza tra fabbisogni individuali e interventi concretamente assicurati. Segnala, inoltre, le criticità relative alla formazione degli insegnanti di sostegno, nonché ad altri profili del provvedimento, tra cui le risorse per il contrasto della violenza, il diritto allo studio e le disposizioni sulla presenza degli studenti stranieri nelle classi. Ritiene, da ultimo, che le modalità di esame del prov-

vedimento rappresentino un'occasione mancata per valorizzare il ruolo della Commissione quale sede di confronto e approfondimento su materie che incidono direttamente sull'effettività del diritto all'istruzione e sulla qualità dei servizi scolastici.

Antonio CASO (M5S) evidenzia come l'emendamento 1.10, si inserisca nel quadro delle numerose proposte emendative sulle quali sono state espresse valutazioni favorevoli nel corso del dibattito, senza che a tali dichiarazioni sia seguito un coerente orientamento in sede di votazione. Ritiene, in particolare, che la presentazione di settantadue emendamenti da parte dei gruppi di maggioranza costituisce un elemento significativo delle criticità del testo approvato dal Senato, il cui esame è stato peraltro caratterizzato da difficoltà e divergenze interne alla stessa maggioranza. Sottolinea che tali proposte emendative, presentate come interventi di particolare rilievo, dimostrano l'esigenza di apportare modifiche sostanziali al provvedimento, anche su questioni delicate quali la definizione dei PEI e il rafforzamento degli strumenti destinati a garantire l'effettiva inclusione degli studenti con disabilità. Fa presente che il ricorso all'accantonamento e il mancato esame nel merito degli emendamenti rischia di compromettere la trasparenza del confronto parlamentare, impedendo di conoscere le effettive posizioni della maggioranza rispetto alle modifiche da essa stessa proposte. Ritiene, pertanto, che emerga una contraddizione tra il riconoscimento della necessità di migliorare il provvedimento in esame e la scelta di non procedere alla votazione delle relative proposte emendative, sottolineando l'esigenza che ciascun gruppo assuma con chiarezza le proprie responsabilità rispetto alle decisioni adottate.

Rossano SASSO (MISTO-FNV-F) osserva come il provvedimento in esame presenti contenuti complessivamente insufficienti rispetto alle esigenze del sistema scolastico, pur contenendo alcune disposizioni condivisibili. Sottolinea, in particolare, come la propria componente politica valuti favorevolmente l'introduzione di un limite alla presenza di studenti stranieri nelle classi, pur esprimendo perplessità sulle deroghe previste, che rischiano di comprometterne l'efficacia negli istituti caratterizzati da maggiori criticità. Fa presente, inoltre, che la propria componente politica ha presentato diverse proposte emendative volte a rafforzare il provvedimento, sulle quali, a causa dell'andamento dei lavori parlamentari, non sarà possibile svolgere un adeguato confronto. Richiama, in particolare, gli emendamenti relativi al divieto di propaganda politica e religiosa nelle istituzioni scolastiche, alla previsione di borse di studio destinate agli studenti meritevoli e all'incremento delle retribuzioni del personale docente, rispetto ai quali avrebbe ritenuto opportuno conoscere le posizioni degli altri gruppi di centrodestra. Segnala inoltre, con riferimento alla tutela delle tradizioni religiose negli ambienti scolastici, un recente episodio verificatosi in un istituto di Bari, relativo alla richiesta di rimozione di una statua religiosa, ritenendolo emblematico della necessità di affrontare tali questioni attraverso disposizioni più puntuali. Sottolinea altresì come la propria componente politica avrebbe sostenuto una maggiore libertà di scelta delle famiglie tra libri scolastici cartacei e digitali, prevedendo tuttavia specifiche misure di salvaguardia per le piccole librerie, le cartolibrerie e gli editori. Evidenzia, da ultimo, come il mancato approfondimento delle proposte emendative presentate dalla propria componente politica rappresenti un'occasione perduta per migliorare un testo nel complesso poco incisivo.

Roberto GIACHETTI (IV-CR) fa presente come l'emendamento 1.10 tratti un tema meritorio. Sottolinea, tuttavia, come le criticità del provvedimento in esame avrebbero dovuto essere affrontate già durante l'esame al Senato, anche da parte delle forze politiche che ne hanno sostenuto l'approvazione, anziché essere sollevate soltanto nel successivo esame presso la Camera. Evidenzia, inoltre, come il ricorso all'accantonamento delle proposte emendative impedisca di verificare concretamente le posizioni dei gruppi, soprattutto in pre-

senza di divergenze interne alla maggioranza. Ritiene, pertanto, che le modalità di conduzione dei lavori rispondano prevalentemente all'esigenza di evitare che tali contrasti emergano in sede di votazione. Osserva, infine, che le difficoltà incontrate nell'esame del provvedimento evidenziano, a suo avviso, una situazione di particolare fragilità politica della maggioranza, nonostante gli accorgimenti adottati per garantirne la tenuta numerica e prospettando il possibile ricorso alla questione di fiducia per assicurare l'approvazione del provvedimento nel corso dell'esame in Assemblea.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, si unisce all'auspicio formulato dall'onorevole Giachetti di porre termine il prima possibile alla « farsa » o al « siparietto » che si è consumato oggi in Commissione.

Afferma che il solo fatto di pensare che il decreto-legge in esame sia stato adottato dal Governo per fare propaganda sulla pelle degli studenti non italofoni è di per sé sufficiente a far rabbrividire.

Osserva come, nel corso della corrente legislatura, i componenti della Commissione facenti parte delle opposizioni si siano dovuti abituare, loro malgrado, a ricevere soltanto pareri negativi da parte dei relatori e del Governo sulle proposte emendative presentate, nonché al persistente silenzio dei deputati della maggioranza in ordine alle richieste di motivare le ragioni dei suddetti pareri negativi.

Nel ribadire come i deputati di maggioranza siano soliti non esprimersi mai nel merito dei provvedimenti e delle proposte emendative presentate, rileva come nel corso di questa seduta, per la prima volta dall'inizio dalla legislatura – salvo nel corso dell'esame della cosiddetta « legge cinema »-, numerosi deputati di maggioranza siano intervenuti leggendo discorsi preconfezionati e, talvolta, errati nel contenuto, che hanno avuto come unico obiettivo quello di impedire alla Commissione di dibattere davvero nel merito.

Ritiene che il provvedimento in esame non risolva alcuno dei reali problemi degli studenti, affermando che il Governo porrà la questione di fiducia esclusivamente per impedire ai gruppi parlamentari che lo sostengono di dividersi sul tema dei libri di testo digitali. Chiede, quindi, ai deputati di maggioranza se si rendano conto o meno di rendersi ridicoli, non essendo capaci nemmeno di giungere a un accordo su un tema di questa portata.

Afferma, inoltre, che l'attuale maggioranza parlamentare è « alla frutta » e auspica che la diciannovesima legislatura finisca presto per poter dare una nuova maggioranza e un nuovo Governo all'Italia.

Infine, critica il comportamento tenuto dalla maggioranza durante la seduta odierna, sottolineando come i Regolamenti parlamentari vigenti non siano certamente stati scritti per impedire lo svolgimento di discussioni.

Giovanna MIELE (LEGA), *relatrice*, si dichiara favorevole alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Grippo 1.10, avanzata dalla presentatrice. Rispondendo alle considerazioni appena svolte dai deputati delle opposizioni, rileva come il gruppo parlamentare della Lega non abbia presentato proposte emendative dato che il loro giudizio sul provvedimento in esame è positivo.

Osserva, inoltre, come anche i deputati di maggioranza hanno ovviamente il diritto di presentare proposte emendative e di intervenire su di esse, e che non si può sostenere che l'esercizio di tale diritto costituisca un comportamento ostruzionistico.

Infine, deplora che le opposizioni non parlino mai nel merito, e afferma di non voler accettare lezioni dalle sinistre.

Irene MANZI (PD-IDP), sull'ordine dei lavori, nel rilevare come i deputati della maggioranza non siano mai in precedenza intervenuti sulle proposte emendative presentate ai numerosi disegni di legge di conversione di decreti-legge esaminati dalla Commissione in sede referente, comunica che per le opposizioni è giunto il momento – per la loro stessa dignità – di abbandonare i lavori della Commissione, stigmatizzando, ancora una volta, il comportamento tenuto dalla maggioranza.

Gaetano AMATO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza di domandare alla relatrice, on. Miele, come le proposte emendative presentate avrebbero potuto essere discusse nel merito, visto l'autostruzionismo della maggioranza.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che l'accantonamento dell'emendamento Grippo 1.10. non sia affatto necessario se, come afferma la relatrice, on. Miele, la maggioranza vuole discutere nel merito le proposte emendative presentate.

Deplora, quindi, l'odierno atteggiamento della maggioranza, che giudica una « pagliacciata » e una manifestazione della scarsa considerazione che essa ha dell'intelligenza dei deputati delle opposizioni nonché della loro conoscenza della procedura parlamentare, ritenendo che la maggioranza debba dichiarare apertamente che il suo comportamento è di natura autostruzionistica, e spiegarne le ragioni, assumendosene le responsabilità.

Infine, comunica che – come l'onorevole Manzi ha già fatto – il suo gruppo ritiene necessario lasciare i lavori della Commissione per marcare la propria distanza dal comportamento tenuto dalla maggioranza.

Valentina GRIPPO (AZ-PER-RE), intervenendo sull'ordine dei lavori, afferma che la seduta odierna costituisce un'occasione mancata per discutere del merito del provvedimento in esame e delle proposte emendative presentate. Ribadisce, quindi, come la forza politica di cui fa parte sia abituata a valutare e votare le proposte emendative esclusivamente in base al loro contenuto. Deplora, pertanto, sia che la maggioranza abbia impedito alla Commissione di discutere realmente nel merito le proposte emendative presentate sia che le altre forze di opposizione siano cadute nella trappola loro tesa dalla maggioranza.

Preannuncia, in fine, che in Assemblea voterà contro il disegno di legge in esame, non condividendone i contenuti.

(I deputati dei gruppi PD, MoVimento 5 stelle, AVS e IV abbandonano i lavori della Commissione).

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che essendo giunti in prossimità dell'orario stabilito per la conclusione dei lavori, chiede se vi siano richieste di intervento per dichiarazione di voto sul conferimento del mandato alla relatrice, da svolgere comunque in tempi compatibili con l'orario stabilito per il voto.

Preso atto che nessuno chiede di intervenire, comunica che è pervenuto il parere favorevole della I Commissione Affari Costituzionali ed il parere del Comitato per la legislazione, mentre le Commissioni II, III, VI, VIII, IX, XI, XII, XIV e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno rinunciato all'espressione del parere, e che la Commissione Bilancio esprimerà il parere direttamente all'Assemblea.

Avverte che, a seguito del conferimento del mandato alla relatrice, si intenderanno respinte tutte le proposte emendative non ancora esaminate e non ritirate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire alla relatrice il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, risultando pertanto respinte tutte le residue proposte emendative. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 17.50.

ALLEGATO

DL 170/2026: Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca. C. 3189 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), *sopprimere i numeri 3) e 4).*

1.1. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, lettera a), *numero 3), capoverso lettera* g), *primo periodo, sostituire le parole:* il mese di giugno e, in via definitiva, entro il 15 ottobre *con le seguenti:* il 15 settembre e, in via definitiva, entro il 15 novembre.

1.2. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, lettera a), *numero 3), capoverso lettera* g), *primo periodo, dopo le parole:* ferma restando la possibilità di modificarlo successivamente *aggiungere le seguenti:* , con puntuale verbalizzazione delle ragioni pedagogiche, didattiche e organizzative poste a fondamento dell'aggiornamento,.

1.3. Roscani, Amorese, Matteoni, Colombo, Di Maggio.

Al comma 1, lettera a), *numero 3), capoverso lettera* g), *primo periodo, sostituire le parole:* in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona *con le seguenti:* ai sensi della lettera *g-ter)*;.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), *numero 4), dopo il capoverso* g-bis), *aggiungere il seguente:*

g-ter) quando sia presente il Progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è coordinato con esso, fermo restando che la mancata formalizzazione del Progetto di vita non può ritardare l'adozione del PEI né l'attivazione dei sostegni necessari; ove approvato in via definitiva entro il mese di giugno, è verificato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione all'avvio delle attività didattiche, al fine di accertarne la rispondenza al contesto scolastico nel quale l'alunno è concretamente inserito e di apportarvi gli adeguamenti necessari; è suscettibile di aggiornamento in ogni momento dell'anno scolastico, ogniqualvolta ciò risulti necessario per rispondere ai bisogni educativi, valorizzare le potenzialità e accompagnare la crescita personale dell'alunno, anche con riguardo agli obiettivi educativi e didattici e alla tipologia di percorso individuata, valutando l'eventuale superamento della programmazione differenziata, e anche in assenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona, in particolare quando:

1) l'alunno manifesti interessi, preferenze, desideri o aspirazioni differenti rispetto a quelli considerati nella precedente progettazione educativa;

2) il percorso di crescita personale e i risultati progressivamente raggiunti rendano opportuno riconsiderare gli obiettivi didattici ed educativi, adeguandoli alle capacità e alle prospettive dell'alunno;

3) si presentino ulteriori possibilità di apprendimento, formazione o partecipazione alla vita scolastica, tali da richiedere una diversa organizzazione delle attività e dei sostegni;

4) in presenza di un Progetto di vita già attivato, risulti necessario aggiornare la progettazione scolastica per mantenerla coerente con le scelte, gli obiettivi e le aspirazioni progressivamente individuati nell'ambito di tale progetto;.

1.4. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, lettera a), *numero 3), capoverso lettera* g), *dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* In tale fase è altresì assicurata, ove possibile, un'informazione preventiva e tempestiva alla famiglia sugli elementi essenziali del percorso di inclusione e sulle eventuali modifiche organizzative rilevanti.

1.5. Roscani, Amorese, Matteoni, Colombo, Di Maggio.

Al comma 1, lettera a), *numero 3), capoverso lettera* g), *sostituire il quarto periodo con il seguente:* Il raccordo è attivato dai dirigenti scolastici delle istituzioni interessate, o da loro delegati, in tempo utile rispetto all'avvio della frequenza nella nuova istituzione scolastica e prevede almeno un incontro congiunto obbligatorio tra i docenti delle scuole coinvolte, con la partecipazione delle figure professionali competenti per l'inclusione scolastica esterne ed interne alla scuola, e il coinvolgimento della famiglia, nel rispetto delle rispettive competenze. Con decreto ministeriale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definite le modalità attuative delle presenti disposizioni.

1.6. Grippo.

Al comma 1, lettera a), *numero 4), sostituire il capoverso lettera* g-bis) *con il seguente:*

g-bis) nel passaggio da un anno di corso al successivo è assicurata la continuità delle misure di sostegno sulla base del fabbisogno individuato nel PEI. Il numero delle ore dell'anno precedente costituisce un elemento di riferimento e non un limite massimo né un automatismo. Il Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione può proporne motivatamente la conferma o la modifica in relazione ai bisogni educativi e didattici, alle condizioni di funzionamento e ai fattori ambientali e di contesto, anche in assenza di nuove certificazioni. In occasione del passaggio tra gradi di istruzione è effettuata una nuova valutazione del fabbisogno, tenuto conto delle caratteristiche del contesto scolastico di destinazione;

1.7. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, lettera a), *numero 4), capoverso lettera* g-bis), *secondo periodo, dopo la parola:* inclusione *sono aggiunte le seguenti:* e autonomia.

1.8. Amorese, Cangiano, Colombo, Di Maggio.

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'Ufficio scolastico regionale (USR) assicura l'attribuzione delle risorse di sostegno necessarie in relazione al fabbisogno motivatamente individuato nei piani educativi individualizzati; qualora la dotazione ordinaria risulti insufficiente, provvede tempestivamente all'attivazione degli ulteriori posti di sostegno consentiti dalla normativa vigente, compresi i posti in deroga. Eventuali scostamenti rispetto al fabbisogno richiesto sono oggetto di specifica motivazione comunicata all'istituzione scolastica, ferma restando la tutela del diritto all'inclusione scolastica ».

1.9. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e dopo la parola: « risorse » sono inserite le seguenti: « , come

quantificate nei PEI ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera *d-bis)*, ».

1.10. Grippo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Qualora, successivamente all'approvazione del piano educativo individualizzato, intervengano nuove certificazioni, modificazioni documentate delle condizioni dell'alunno o variazioni significative del contesto educativo, il gruppo di lavoro operativo per l'inclusione procede tempestivamente alla rivalutazione delle misure di sostegno. Le conseguenti proposte di adeguamento delle risorse professionali sono trasmesse senza ritardo all'ufficio scolastico territorialmente competente, ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, senza che la precedente determinazione delle ore costituisca limite alla valutazione dei bisogni sopravvenuti.

1.11. Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le ore di sostegno determinate nel piano educativo individualizzato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera *d-bis)*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, costituiscono il riferimento vincolante per i successivi procedimenti amministrativi di attribuzione delle risorse. Le amministrazioni competenti assicurano la tempestiva ed effettiva erogazione delle ore individuate, anche mediante l'adozione delle necessarie misure organizzative, senza che eventuali carenze di organico possano determinare una riduzione del fabbisogno educativo individualizzato definito dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione.

1.12. Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. A partire dall'anno scolastico 2027/2028 sono rivisti i criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

1.13. Piccolotti.

*Al comma 2, sostituire il capoverso comma 11-*bis *con il seguente:*

11-*bis*. Al fine di assicurare la partecipazione effettiva di tutte le componenti del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, la convocazione è effettuata con modalità tempestive, comprensibili e accessibili ed è accompagnata dalla messa a disposizione preventiva della documentazione necessaria; le riunioni sono programmate, per quanto possibile, in orari compatibili con le esigenze delle famiglie e dei professionisti coinvolti ed è garantita, quando appropriata, la partecipazione a distanza. Qualora la presenza diretta non sia possibile, sono acquisiti contributi scritti o valutazioni professionali. La partecipazione dell'alunno è valorizzata anche attraverso strumenti di comunicazione appropriati. Il contributo professionale dei servizi sanitari è assicurato attraverso modalità organizzative definite in raccordo tra le amministrazioni interessate. Qualora i genitori non possano partecipare per motivi oggettivi, l'istituzione scolastica concorda con la famiglia una diversa data ovvero il collegamento a distanza. Il PEI può essere approvato in assenza di un'intera componente prevista, purché regolarmente convocata, soltanto qualora un ulteriore differimento comprometta concretamente l'attivazione degli interventi necessari all'alunno; in tal caso la decisione è specificamente motivata, tiene conto dei contributi e delle osservazioni già acquisiti e prevede, quando siano mancati elementi essenziali per la progettazione, una successiva verifica collegiale tempestiva. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito

delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.14. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

*Al comma 2, capoverso comma 11-*ter, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le modalità adottate, gli eventuali impedimenti e i contributi acquisiti sono riportati nel verbale del Gruppo di lavoro operativo e tenuti in considerazione ai fini della deliberazione del Piano educativo individualizzato.

1.15. Amorese, Cangiano, Colombo, Di Maggio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. Al fine di accompagnare l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per supportare il benessere dell'intera comunità scolastica e contrastare il disagio giovanile, è costituito, presso le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, un servizio di pedagogia scolastica. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un apposito fondo, con dotazione pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative del servizio. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.16. Orrico, Caso, Amato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. Al fine di ridurre i contratti a tempo determinato stipulati in favore di docenti non specializzati e l'utilizzo di personale non specializzato per le attività di sostegno, garantendo altresì una maggiore continuità didattica ed educativa per gli alunni con disabilità, la dotazione dell'organico dell'autonomia è incrementata di 15 mila posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028. A tal fine è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per il 2027 e pari a 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.17. Amato, Caso, Orrico.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. Per le finalità specifiche di cui al presente articolo, ovvero al fine di potenziare e garantire l'integrazione scolastica nonché l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 50 milioni euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.18. Amato, Caso, Orrico.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Progetti educativi e sportivi realizzati tramite la pratica motoria e sportiva per i

minori con disabilità o in condizione di fragilità)

1. Al fine di prevenire il disagio giovanile, nonché per supportare le famiglie nella funzione educativa, nel rispetto del principio di sussidiarietà e in coerenza con i valori tutelati dall'articolo 33, settimo comma, della Costituzione, è istituita nell'ambito territoriale dei singoli centri per la famiglia, di cui all'articolo 1, comma 1250, lettera *e-bis)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la rete territoriale dell'alleanza educativa per le famiglie, costituita dalle famiglie del rispettivo territorio che vi aderiscono, dalle figure di riferimento individuate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della propria autonomia, su proposta degli organi collegiali, nonché dai rappresentanti delle attività sportive praticate sul medesimo territorio, ivi compresi quelli degli enti di promozione sportiva, e dagli ambiti territoriali sociali e dagli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, operanti nel medesimo territorio.

2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, la rete territoriale dell'alleanza educativa può promuovere, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e con gli ambiti territoriali sociali, interventi educativi e inclusivi realizzati attraverso la pratica motoria e sportiva, rivolti in particolare ai minori con disabilità, anche grave, ai minori con bisogni educativi speciali e ai minori in condizioni di fragilità, di disagio giovanile, di marginalità sociale o di povertà educativa. Gli interventi rivolti ad alunni con disabilità che si svolgono nel contesto scolastico sono realizzati in raccordo con l'istituzione scolastica e in coerenza con il piano educativo individualizzato di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

3. Gli interventi di cui al comma 2 rivolti a minori con disabilità sono svolti da operatori sportivi per l'inclusione, in possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico ai sensi dell'articolo 1, commi 595, 597 e 598, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e della legge 15 aprile 2024, n. 55, ovvero di educatore professionale socio-sanitario di cui all'articolo 1, comma 596, della medesima legge n. 205 del 2017, ovvero della laurea nella classe L-22 o delle lauree magistrali nelle classi LM-67 o LM-68, nonché di una formazione specifica in attività motoria e sportiva adattata e nelle metodologie per l'inclusione, secondo i contenuti minimi definiti ai sensi del comma 4. L'attività degli operatori di cui al presente comma non costituisce una nuova professione e non sostituisce né si sovrappone alle funzioni del docente per il sostegno e dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione previste dalla normativa vigente.

4. Con decreto dell'autorità politica delegata per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i contenuti minimi della formazione specifica di cui al comma 3, anche valorizzando i percorsi formativi erogati dal Comitato olimpico nazionale italiano, dal Comitato italiano paralimpico, dagli organismi sportivi da essi riconosciuti e dagli enti di formazione accreditati, nonché le modalità di impiego degli operatori di cui al medesimo comma.

5. Gli interventi di cui al comma 2, nonché l'attività degli operatori di cui al comma 3, sono realizzati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

6. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 possono inoltre concorrere, nell'ambito delle risorse già previste nei rispettivi bilanci, nel rispetto della propria autonomia e dei relativi equilibri di bilancio, le regioni, gli enti locali, gli ambiti territoriali sociali, il Comitato olimpico nazionale italiano, il Comitato italiano paralimpico e gli altri organismi sportivi. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui ai commi da 2 a 4 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.01. Amorese, Cangiano, Colombo, Di Maggio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in sostegno di studenti con disabilità presso le istituzioni AFAM)

1. Nell'ambito delle risorse destinate al funzionamento ordinario delle Istituzioni AFAM statali, a decorrere dall'anno 2027, una quota pari a 500.000 euro annui è destinata alla copertura finanziaria degli oneri relativi all'offerta di servizi e iniziative in favore degli studenti con disabilità, di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA), attivati per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità ai corsi di studio avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici *post lauream* universitari e AFAM come *tutor* accademici specializzati in didattica musicale inclusiva.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.02. Amato, Caso, Orrico.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Incremento della dotazione organica dei posti di sostegno)

1. Allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità e di ridurre il ricorso ai posti di sostegno in deroga di cui all'articolo 1, comma 75, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la dotazione dell'organico dell'autonomia è incrementata di 25 mila posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i posti di cui al comma 1 sono ripartiti tra gli uffici scolastici regionali, tenendo conto del numero degli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del numero dei posti di sostegno istituiti in deroga nell'anno scolastico 2026/2027.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 354,10 milioni di euro per l'anno 2027, a 1.206,14 milioni di euro per l'anno 2028, a 1.170,14 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033, a 1.206,84 milioni di euro per l'anno 2034 e a 1.221,01 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.03. Caso, Amato, Orrico.

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dispersione scolastica *aggiungere le seguenti:* , anche determinata da volontà di ritiro sociale da parte del minore

2.1. Amorese, Cangiano, Colombo, Di Maggio.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: percorsi personalizzati per gli studenti *aggiungere le seguenti:* , con priorità per le istituzioni scolastiche operanti in contesti caratterizzati da maggiore fragilità educativa, sociale o territoriale,.

2.2. Amorese, Roscani, Matteoni, Colombo, Di Maggio.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: personalizzati per gli studenti *aggiungere le seguenti:* , anche attraverso il

ricorso all'istruzione domiciliare, laddove necessario,.

2.3. Amorese, Cangiano, Colombo, Di Maggio.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: ciascuno degli anni 2026 e 2027 *con le seguenti:* l'anno 2026

Conseguentemente:

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del presente articolo *aggiungere le seguenti:* , quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

al comma 2, sostituire la parola: 2028 *con la seguente:* 2027;

al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il decreto di cui all'articolo 7, comma 9, della legge 12 settembre 2025, n. 131, non sia adottato entro il 31 marzo 2027, i criteri, ivi inclusi quelli per l'individuazione dei comuni limitrofi, e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 8, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito, sono definiti, entro i successivi trenta giorni, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

2.4. Giachetti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: utilizzo delle risorse rivenienti dal comma 2 del presente articolo *con le seguenti:* corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

2.5. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le attività di orientamento sono progettate collegialmente dai consigli di classe e integrate nel piano triennale dell'offerta formativa

2.6. Piccolotti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota non inferiore al 15 per cento delle risorse è riservata alle istituzioni scolastiche dei territori interessati dagli interventi di cui al decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, e delle altre aree individuate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito per elevati tassi di dispersione scolastica e di disagio sociale.

2.7. Amorese, Cangiano, Colombo, Di Maggio.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Una quota pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinata alla prevenzione della dispersione scolastica degli alunni in condizione o a rischio di ritiro sociale. A tal fine le istituzioni scolastiche:

a) individuano precocemente, anche mediante il monitoraggio delle assenze registrate nel registro elettronico, gli alunni con assenze prolungate o ricorrenti non riconducibili a motivi di salute documentati, e ne informano tempestivamente la famiglia;

b) attivano, d'intesa con la famiglia e sentito il consiglio di classe, un piano didattico personalizzato finalizzato al graduale rientro in classe, che può prevedere per un periodo limitato forme di didattica a distanza o mista, la valutazione degli

apprendimenti con modalità flessibili e l'affiancamento di un docente *tutor*;

c) si avvalgono dei servizi di supporto psicologico già attivi nelle scuole e operano in raccordo con i servizi sanitari e sociali del territorio;

d) promuovono la formazione dei docenti sul riconoscimento dei segnali di ritiro sociale e di dipendenza dalle tecnologie digitali.

1-*ter*. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le linee guida per l'attuazione del presente comma.

2.8. Montaruli, Amorese, Cangiano, Colombo, Di Maggio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di contrastare la dispersione scolastica nelle aree interne e garantire la continuità didattica in aree soggette a spopolamento, le istituzioni scolastiche site nei predetti territori sono autorizzate a costituire e mantenere classi in deroga al numero minimo di alunni previsto dalla normativa vigente. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede, nel limite di 20 milioni di euro a decorrere dal 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.9. Caso, Amato, Orrico.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinata a percorsi di potenziamento della lingua italiana, aggiuntivi all'orario curricolare, per gli alunni con cittadinanza non italiana di recente ingresso nel sistema nazionale di istruzione. Il livello di conoscenza della lingua italiana è accertato all'atto dell'iscrizione mediante prove definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli alunni che non raggiungono il livello stabilito dal medesimo decreto sono tenuti a frequentare i suddetti percorsi di potenziamento della lingua italiana.

2.10. Cangiano, Amorese, Colombo, Di Maggio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il dirigente scolastico, in presenza di assenze prolungate e non giustificate, di mancata iscrizione all'anno scolastico successivo o di ritiro di un alunno minorenne dalla frequenza, ove sussistano elementi che facciano temere il rischio di un matrimonio forzato, di un trasferimento all'estero a tale fine o di mutilazioni genitali femminili, ne dà immediata comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e ai servizi sociali del comune di residenza. Una quota delle risorse di cui al comma 1 è destinata alla formazione dei dirigenti scolastici e dei docenti sul riconoscimento di tali situazioni di rischio.

2.11. Amorese, Cangiano, Colombo, Di Maggio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. I contenuti e i materiali delle attività svolte da soggetti esterni con le risorse di cui al comma 1, ove riguardino l'affettività, la sessualità o l'identità di genere, sono approvati dal consiglio di istituto e pubblicati sul sito istituzionale almeno quindici giorni prima del loro svolgimento. I genitori hanno diritto di prenderne visione e di esonerare i figli dalla partecipazione; per gli alunni esonerati sono previste attività alternative.

2.12. Amorese, Cangiano, Colombo, Di Maggio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per gli studenti che manifestano segnali di rischio di abbandono scolastico, le attività di orientamento prevedono, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, forme di accompagnamento personalizzato e raccordo con i servizi educativi territoriali, nel rispetto delle competenze delle istituzioni scolastiche e degli enti locali.

2.13. Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le attività di orientamento rivolte agli studenti con disabilità sono realizzate in coerenza con il progetto educativo individualizzato e valorizzano aspirazioni, interessi e potenzialità individuali, senza che la condizione di disabilità costituisca, di per sé, motivo di esclusione o indirizzamento verso specifici percorsi di istruzione.

2.14. Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Anche in assenza di patologia clinica, la scuola può attivare l'istruzione domiciliare al fine di prevenire la dispersione scolastica degli studenti a rischio di ritiro o di isolamento sociale totale. Per attivare l'istruzione domiciliare è necessaria la richiesta dei genitori, insieme a quella del medico di base e a un certificato medico che attesti tale rischio.

2.15. Amorese, Cangiano, Colombo, Di Maggio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Anche in assenza di una patologia clinica, l'istruzione domiciliare può essere attivata per prevenire la dispersione scolastica negli studenti in situazione di ritiro sociale o a rischio di tale ritiro, previa domanda dei genitori accompagnata dalla richiesta del medico di base.

2.17. Amorese, Cangiano, Colombo, Di Maggio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere destinate ad associazioni o enti che abbiano promosso, organizzato o pubblicamente sostenuto occupazioni di edifici scolastici o di altri immobili pubblici nei tre anni precedenti l'assegnazione delle predette risorse.

2.18. Amorese, Cangiano, Colombo, Di Maggio.

*Al comma 2-*bis*, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* anche attraverso iniziative informative rivolte alle famiglie e percorsi di corresponsabilità educativa scuola-famiglia

2.19. Roscani, Amorese, Matteoni, Colombo, Di Maggio.

*Al comma 2-*bis*, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , con particolare attenzione alla prevenzione dei fenomeni di dipendenza digitale, isolamento relazionale e abuso dei *social network* tra i minori

2.20. Roscani, Amorese, Matteoni, Colombo, Di Maggio.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-*ter*. I soggetti esterni di cui le istituzioni scolastiche si avvalgono per le attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica finanziate ai sensi del comma 1, nonché per ogni altra attività curricolare o extracurricolare, rendono preventivamente una dichiarazione sui contributi e sui finanziamenti ricevuti nei tre anni precedenti da Stati esteri o da enti pubblici o privati con sede all'estero, nonché sull'impegno al rispetto dei principi della Costituzione. La dichiarazione è pubblicata nella sezione « Amministrazione trasparente » del sito istituzionale dell'istituzione scolastica.

2-*quater*. Gli insegnamenti di lingua e cultura d'origine finanziati, in tutto o in parte, da Stati non appartenenti all'Unione europea o da enti con sede in tali Stati

possono svolgersi nei locali delle istituzioni scolastiche solo in orario extracurricolare, previa autorizzazione dell'Ufficio scolastico regionale, che ne verifica i programmi e i requisiti del personale docente, previo consenso scritto dei genitori. Sono fatti salvi gli insegnamenti previsti da accordi internazionali ratificati dall'Italia.

2.21. Colombo, Amorese, Cangiano, Di Maggio.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-*ter*. Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, il Fondo unico per il *welfare* dello studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.22. Orrico, Caso, Amato.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Relazione annuale degli uffici scolastici di ambito territoriale)

1. Gli uffici scolastici di ambito territoriale trasmettono annualmente all'Ufficio scolastico regionale una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al precedente articolo, con particolare riguardo agli esiti delle redistribuzioni degli alunni e degli studenti e alle criticità emerse.

2.01. Roscani, Amorese, Matteoni, Colombo, Di Maggio.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Misure in favore del personale scolastico delle piccole isole)

1. Al fine di garantire il diritto allo studio, contrastare l'insistito *turn over* del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) impiegato presso le piccole isole, garantendo il buon esito del processo formativo degli studenti attraverso il supporto della continuità didattica, e in contrasto con la dispersione scolastica, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito il « Fondo per il personale scolastico delle piccole isole », con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

2. Il Fondo, di cui al comma 1, è destinato a favorire la stabilità del personale scolastico docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), attraverso l'introduzione di misure di sostegno o agevolazione per le spese abitative sostenute dal personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario che presta servizio nelle scuole situate nelle piccole isole, ovvero per le spese di trasporto per i costi legati a spostamenti e al pendolarismo.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo, ivi compresi i requisiti di accesso al beneficio e le modalità di erogazione delle risorse.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.03. Amato, Caso, Orrico.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Potenziamento del tempo pieno nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado)

1. Al fine di favorire l'inclusione e di contrastare la dispersione scolastica, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità per la graduale generalizzazione del tempo pieno nella Scuola primaria nonché i criteri relativi alle modalità di ripartizione delle risorse.

2. Ai fini di cui al comma 1, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite di 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.04. Orrico, Caso, Amato.

ART. 2-*bis*.

Al comma 1, dopo le parole: conoscenza della Costituzione e dei suoi princìpi e valori fondamentali *aggiungere le seguenti:* , promuovendo la cultura della legalità, del dovere civico e del rispetto delle istituzioni repubblicane,.

2-*bis*.1. Amorese, Cangiano, Colombo, Di Maggio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. Nell'ambito delle iniziative di cui alla legge 23 novembre 2012, n. 222, le istituzioni scolastiche valorizzano le tradizioni culturali e religiose che costituiscono parte del patrimonio storico della Nazione, ivi comprese le rappresentazioni del presepe e i canti della tradizione natalizia, e non possono sopprimerle in ragione della composizione della popolazione scolastica. La partecipazione degli alunni alle iniziative di carattere religioso è facoltativa. All'inizio di ogni anno scolastico e in occasione delle ricorrenze civili nazionali è eseguito l'inno nazionale.

2-*bis*.2. Amorese, Cangiano, Colombo, Di Maggio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. Nell'esercizio della funzione docente, e in particolare nelle iniziative di cui al comma 1, il personale scolastico rispetta il dovere di imparzialità e si astiene da attività di propaganda politica o partitica nei confronti degli alunni. Resta ferma la libertà di insegnamento di cui all'articolo 33 della Costituzione.

2-*bis*.3. Di Maggio, Colombo, Matteoni, Roscani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. La partecipazione di relatori esterni alle assemblee studentesche e alle iniziative di cui al comma 1 è preventivamente autorizzata dal dirigente scolastico. Sui temi di attualità politica e sociale è assicurata la presenza di posizioni diverse.

2-*bis*.4. Roscani, Matteoni, Colombo, Di Maggio.

*Dopo l'articolo 2-*bis*, aggiungere il seguente:*

Art. 2-*ter*.

(Educazione alla legalità digitale e alla fruizione legale dei contenuti culturali)

1. Al fine di promuovere la formazione civica degli studenti, l'uso consapevole, sicuro e responsabile della rete e la prevenzione dei comportamenti illeciti nell'ambiente digitale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nel rispetto della propria autonomia didattica e organizzativa, possono inserire nei piani triennali dell'offerta formativa, di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, percorsi di educazione alla legalità digitale e alla fruizione legale dei contenuti culturali.

2. I percorsi di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, in raccordo con l'educazione alla cittadinanza digitale prevista dall'articolo 5 della medesima legge. Essi non costituiscono un insegnamento autonomo e non comportano incrementi del monte orario obbligatorio né delle dotazioni organiche. Nella scuola dell'infanzia le finalità del presente articolo sono perseguite attraverso iniziative di sensibilizzazione adeguate all'età dei bambini.

3. I percorsi di cui al comma 1 sono finalizzati a:

a) promuovere il rispetto della proprietà intellettuale e del diritto d'autore;

b) sviluppare la consapevolezza del valore economico, culturale e professionale delle industrie culturali e creative;

c) favorire comportamenti responsabili nell'utilizzo delle piattaforme digitali e dei servizi online;

d) prevenire e contrastare la pirateria audiovisiva, musicale, editoriale e digitale e le altre forme di accesso illecito ai contenuti protetti;

e) educare all'utilizzo critico e consapevole delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale in relazione alla produzione, alla distribuzione e alla fruizione dei contenuti culturali;

f) promuovere il riconoscimento e la valorizzazione del lavoro degli autori, degli artisti, degli interpreti, degli editori, dei produttori e degli altri soggetti della filiera culturale e creativa;

g) sensibilizzare gli studenti sui rischi connessi all'utilizzo di servizi illegali di accesso ai contenuti, con particolare riguardo alla protezione dei dati personali, alla sicurezza dei dispositivi e ai possibili collegamenti con attività criminali.

4. I percorsi di cui al comma 1 possono essere articolati in specifici moduli e realizzati mediante progetti, laboratori, attività interdisciplinari e incontri con rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, delle autorità indipendenti, delle università, degli istituti di ricerca, delle associazioni di categoria, delle industrie culturali e creative e degli organismi di gestione collettiva dei diritti.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono adottate linee di indirizzo nazionali per l'attuazione dei percorsi di cui al comma 1, in coerenza con le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica adottate ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

6. Le linee di indirizzo di cui al comma 5 individuano:

a) gli obiettivi specifici di apprendimento e i traguardi di competenza, articolati per grado di istruzione e adeguati all'età degli alunni e degli studenti;

b) le metodologie didattiche innovative e partecipative;

c) le modalità di collaborazione con le amministrazioni pubbliche, gli uffici giudi-

ziari, le Forze di polizia, le università, le fondazioni e le associazioni impegnate nella promozione della legalità, nonché con i soggetti rappresentativi delle industrie culturali e creative.

7. Nell'ambito dei programmi nazionali di formazione continua del personale docente, il Ministero dell'istruzione e del merito promuove specifiche iniziative formative in materia di educazione alla legalità digitale, tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, fruizione legale dei contenuti culturali e rischi connessi all'accesso illecito ai contenuti online. Le iniziative possono essere realizzate in collaborazione con le università, gli istituti di ricerca, gli uffici giudiziari, le Forze di polizia, le organizzazioni della società civile e i soggetti qualificati delle filiere culturali e creative.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2-*bis*.01. Amorese, Cangiano, Colombo, Di Maggio.

*Dopo l'articolo 2-*bis*, aggiungere il seguente:*

Art. 2-*ter*.

(Istituzione del servizio di assistenza psicologica scolastica)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e in considerazione delle misure di cui all'articolo 1, commi 697 e 698, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, è istituito un servizio di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di *counseling* scolastico, finalizzato a sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore e del giovane adulto e a prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito familiare, scolastico e sociale, tali da poter determinare comportamenti a rischio quali bullismo, cyberbullismo o forme qualsivoglia di prevaricazione, discriminazione e violenza di genere, disagio giovanile, abbandono e dispersione scolastica, anche in riferimento alle più avvertite e insistite esigenze sanitarie determinatesi a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il servizio di assistenza e *counseling*, di cui al comma 1, è erogato in presenza e per tramite di uno sportello dedicato, composto da un team multidisciplinare di professionisti, le cui competenze e professionalità devono garantire l'assistenza in relazione alle aree di intervento di cui al comma 4, con particolare riferimento alle problematiche connesse ai disturbi alimentari, alla disforia di genere in età evolutiva e alle dipendenze. Il monte ore giornaliero delle prestazioni erogate, nonché il numero di professionisti che compongono il team multidisciplinare, adeguatamente proporzionato al numero di studenti iscritti all'istituto scolastico di riferimento, sono fissati con il decreto di cui al comma 5.

3. Il team multidisciplinare di cui al comma 2 opera alle dirette dipendenze dell'ufficio scolastico regionale (USR), in stretta collaborazione con il consiglio di istituto e con il dirigente scolastico e, nell'ambito della sua attività:

a) assicura momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti che ne facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5, garantendo al contempo attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale;

b) su richiesta del consiglio di classe e previa autorizzazione del dirigente scolastico, partecipa alle lezioni al fine di osservare il clima relazionale esistente e migliorarne qualità ed efficacia, riportando gli esiti al dirigente scolastico e fornendo ai consigli di classe e al collegio dei docenti ogni elemento utile al miglioramento delle dinamiche relazionali, alla personalizzazione dell'offerta formativa e alla valutazione degli alunni;

c) opera in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali;

d) accede a tutte le informazioni sugli alunni in possesso dell'istituzione scolastica, nel pieno rispetto della disciplina prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. L'attività del team multidisciplinare è volta a soddisfare le seguenti aree di intervento:

a) predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante;

b) supporto al benessere degli alunni e del personale scolastico;

c) individuazione precoce delle situazioni di disagio, legate in particolare ai disturbi alimentari, alla disforia e discriminazione di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza, quali il bullismo e il cyberbullismo;

d) supporto e formazione, nei confronti dei docenti, riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva e alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni;

e) implementazione di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività, rivolti agli studenti;

f) implementazione di specifici incontri destinati agli studenti, ai loro familiari e ai docenti, con finalità informativa e psicoeducativa, anche al fine del superamento delle forme di discriminazione, stigmatizzazione ed esclusione nei confronti delle persone affette da disagio o disturbo mentale;

g) supporto e formazione, nei confronti del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per una migliore gestione delle situazioni di disagio;

h) interazione, ove richiesto, con le altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della Scuola.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché disciplinati in particolare:

a) il numero dei componenti del team multidisciplinare in proporzione al numero degli studenti iscritti;

b) le funzioni, le mansioni e le specifiche competenze professionali;

c) i titoli di accesso e le modalità di reclutamento;

d) l'inquadramento contrattuale, procedendo al contestuale aggiornamento del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi firmato il 9 ottobre 2020;

e) le modalità di integrazione e coordinamento delle disposizioni di cui alla presente legge con i programmi regionali di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress, di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2-*bis*.02. Orrico, Caso, Amato.

*Dopo l'articolo 2-*bis*, aggiungere il seguente:*

Art. 2-*ter*.

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di inclusione e contrasto alla dispersione scolastica)

1. Per contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica, nonché per garantire il successo formativo delle alunne e degli alunni, studentesse e studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, è implementato, al fine di una graduale generalizzazione, il tempo prolungato pomeridiano e conseguentemente garantito il servizio di mensa scolastica.

2. Al fine di dare concreta attuazione alle finalità di cui al comma 1, in aggiunta alle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse relative alla Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, linea di investimento 1.2. Piano per l'estensione del tempo pieno e mense, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un Fondo, con una dotazione nel limite di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri di attuazione e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2-*bis*.03. Caso, Amato, Orrico.

*Dopo l'articolo 2-*bis*, aggiungere il seguente:*

Art. 2-*ter*.

(Ulteriori disposizioni per garantire e promuovere l'inclusione scolastica)

1. Al fine di prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito familiare, scolastico e sociale, che possono determinare comportamenti a rischio quali bullismo, cyberbullismo o forme qualsivoglia di prevaricazione e discriminazione di genere, nonché qualificare l'offerta scolastica ed educativa, potenziare l'integrazione e ridurre i tempi di accesso a interventi specialistici e di ascolto, e per contribuire a restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo degli studenti, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati uno o più regolamenti nel rispetto dei princìpi e criteri di seguito elencati volti a provvedere alle seguenti finalità:

a) promuovere la diffusione di un'attività di mediazione più efficace rispetto ai bisogni psicologici degli studenti, anche attraverso l'impiego di educatori e pedagogisti o comunque di servizi di assistenza e supporto estesi anche ai docenti, ovvero per tramite di sportelli dedicati, composti da team multidisciplinari di professionisti certificati, adeguatamente proporzionati al personale scolastico, nonché al numero di studenti iscritti e alle esigenze degli stessi;

b) promuovere iniziative di competenza volte a prevedere l'insegnamento dell'educazione affettiva, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, opportunamente declinata per fascia d'età, finalizzato alla crescita e a una maturazione psico-affettiva e socio-relazionale improntata alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere;

c) promuovere la conoscenza dell'uso consapevole, critico e responsabile dell'intelligenza artificiale (IA) tra gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, al fine di favorire lo sviluppo di competenze digitali avanzate, nonché di pensiero critico e di sensibilità etica nei confronti delle tecnologie emergenti;

d) istituire, per il personale scolastico afferente alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, corsi di formazione finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto, da effettuare nell'ambito degli interventi di prevenzione e formazione per la sicurezza negli ambienti di lavoro;

e) monitorare e analizzare le segnalazioni di situazioni di pericolo, effettuate dal personale preposto, che potrebbero causare incidenti sui luoghi di lavoro a danno degli alunni, del personale scolastico e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA);

f) sostenere la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie, programmi e strategie per migliorare la sicurezza del personale scolastico, anche attraverso l'impiego di sistemi di sicurezza tra i più avanzati e l'adeguamento e l'implementazione dei protocolli di emergenza;

g) incrementare e rafforzare, a partire dalla Scuola dell'obbligo, la formazione sportiva nonché la cultura musicale e ogni forma di espressione da veicolarsi attraverso linguaggi non verbali e artistici, quali strumenti di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale, di aggregazione, socializzazione e integrazione sociale, ovvero quale parte integrante del percorso scolastico.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (FMOF), è incrementato di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Ai relativi oneri si corrispondente mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2-*bis*.04. Caso, Amato, Orrico.

*Dopo l'articolo 2-*bis*, aggiungere il seguente:*

Art. 2-*ter*.

(Misure per il sostegno e lo sviluppo del sistema educativo di istruzione e formazione e per la promozione di patti educativi di comunità)

1. Per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, e per consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, anche al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica, di promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, di garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, di collaborare con i docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e i genitori nelle relazioni con gli studenti, di potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, è istituito il « Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante », con una dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato alle istituzioni scolastiche ed educative statali per promuovere patti educativi di comunità con gli enti territoriali. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal Comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più Comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, anche con la partecipazione degli enti del terzo settore, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, con la partecipazione di figure quali l'educatore socio-pedagogico, lo psicologo e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché a intervenire, attraverso lo psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del Fondo, nonché i criteri e le modalità per la stesura e la realizzazione dei patti educativi di comunità.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2-*bis*.05. Orrico, Caso, Amato.

*Dopo l'articolo 2-*bis*, aggiungere il seguente:*

Art. 2-*ter*.

(Misure per il contrasto delle occupazioni abusive degli edifici scolastici e per la tutela del diritto allo studio)

1. In caso di occupazione dei locali di un'istituzione scolastica che impedisca o turbi il regolare svolgimento delle attività didattiche, il dirigente scolastico ne dà immediata comunicazione all'Ufficio scolastico regionale e all'autorità di pubblica sicurezza e, ove i fatti integrino ipotesi di reato, presenta denuncia all'autorità giudiziaria.

2. Entro trenta giorni dalla cessazione dell'occupazione, il dirigente scolastico accerta e quantifica i danni arrecati ai locali, agli arredi e alle attrezzature e ne dà comunicazione all'Ufficio scolastico regionale. Gli studenti cui i danni siano imputabili sono tenuti al risarcimento dei medesimi, ferma restando la responsabilità dei genitori ai sensi dell'articolo 2048 del codice civile. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove l'azione di risarcimento e si costituisce parte civile nei procedimenti penali relativi ai fatti di cui al comma 1, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

3. Le somme recuperate ai sensi del comma 2 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e destinate all'istituzione scolastica danneggiata per il ripristino dei locali e delle dotazioni.

4. Agli studenti nei cui confronti sia stata irrogata una sanzione disciplinare per la partecipazione a occupazioni dalle quali siano derivati danni non può essere attribuito, per l'anno scolastico in cui i fatti sono stati commessi, il punteggio massimo della fascia di oscillazione del credito scolastico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2-*bis*.06. Amorese, Cangiano, Colombo, Di Maggio.

*Dopo l'articolo 2-*bis*, aggiungere il seguente:*

Art. 2-*ter*.

(Disposizioni in materia di calendario scolastico e festività)

1. Gli adattamenti del calendario scolastico deliberati dalle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, non possono disporre la sospensione delle attività didattiche in coincidenza con ricorrenze religiose diverse dalle festività civili e religiose riconosciute dalla legge dello Stato.

2. Restano fermi i diritti individuali di astensione dalla frequenza scolastica previsti dalle leggi di approvazione delle intese stipulate ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

3. Le deliberazioni adottate in difformità dal comma 1 sono prive di effetto. L'Ufficio scolastico regionale ne dà comunicazione all'istituzione scolastica interessata e alla regione.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2-*bis*.07. Amorese, Cangiano, Colombo, Di Maggio.

*Dopo l'articolo 2-*bis*, aggiungere il seguente:*

Art. 2-*ter*.

(Disposizioni a tutela del pluralismo e dell'imparzialità nelle istituzioni scolastiche)

1. Nell'ambito dell'autonomia scolastica e nel rispetto della libertà di insegnamento di cui all'articolo 33 della Costituzione, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado garantiscono il pluralismo culturale e ideologico e l'assenza di propaganda politica di parte nelle attività didattiche e nei locali scolastici.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate linee guida volte a disciplinare le modalità di svolgimento di assemblee, incontri e attività extracurricolari promossi da soggetti esterni, al fine di assicurare l'equilibrata rappresentanza delle diverse posizioni culturali e politiche e la trasparenza dei progetti formativi offerti agli studenti.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2-*bis*.08. Ziello, Sasso, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto.

ART. 3.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: 14 milioni di euro *fino a:* bilancio triennale 2026-2028 *con le seguenti:* 50 milioni di euro per il biennio 2027-2028, di cui 4 milioni di euro per l'anno 2027 e 46 milioni di euro per l'anno 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2027-2029.

3.1. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'utilizzo delle piattaforme digitali non può comportare l'adozione di decisioni esclusivamente automatizzate che producano effetti significativi sui percorsi scolastici degli alunni e degli studenti, ferme restando le garanzie previste dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.

3.2. Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nell'ambito degli interventi di aggiornamento e potenziamento dei sistemi informativi del Ministero dell'istruzione e del merito, le procedure informatizzate di conferimento degli incarichi di supplenza del personale scolastico assicurano la trasparenza dei criteri di elaborazione delle assegnazioni e la possibilità per gli interessati di conoscere gli elementi determinanti ai fini dell'individuazione della sede e dell'incarico attribuito. In presenza di errori materiali, anomalie informatiche o incongruenze nei dati utilizzati, è garantita una procedura tempestiva di verifica e rettifica, con intervento di personale amministrativo competente e senza pregiudizio per le tutele previste dall'ordinamento. Le modalità di attuazione sono definite dal Ministero dell'istruzione e del merito, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

3.3. Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Negli atti e nelle comunicazioni delle istituzioni scolastiche, anche trasmessi mediante i servizi digitali di cui al comma 1, è assicurato l'uso della lingua italiana. Non è consentito l'impiego di segni grafici estranei all'ortografia italiana, quali l'asterisco o lo schwa, in sostituzione delle desinenze di genere.

3.4. Amorese, Cangiano, Colombo, Di Maggio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 399, comma 3, del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e con figlio fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico di cui all'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ».

3.5. Amorese, Cangiano, Colombo, Di Maggio.

Sopprimere il comma 2.

3.6. Piccolotti.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Al fine di fornire l'acquisizione di competenze specifiche relative alla grammatica storica e alla storia della lingua italiana, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, le istituzioni scolastiche secondarie di primo grado promuovono progetti-obiettivo specifici inserendo, nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), a partire dal secondo anno di corso, percorsi di lingua e cultura latina rivolti all'intero gruppo classe, nel computo di un'ora aggiuntiva settimanale ovvero per complessive 33 ore annue.

2-*bis*. I percorsi di cui al comma 2 sono svolti da docenti appartenenti alla classe di concorso A-12 che abbiano sostenuto almeno un esame annuale o due semestrali in lingua o letteratura latina ovvero che abbiano conseguito almeno 12 CFU nel settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/04, e si svolgono nell'ambito delle attività di approfondimento come previste dall'articolo 5, commi 1 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, e, nei corsi a tempo prolungato, nell'ambito delle ore di approfondimento previste dal comma 8 del medesimo articolo. Essi sono finalizzati alla conoscenza dell'origine e dell'evoluzione del lessico italiano e al confronto tra strutture linguistiche, nell'ambito dell'educazione linguistica e culturale, ovvero della storia della lingua, con metodologie proporzionate e calibrate sui livelli di apprendimento degli alunni.

2-*ter*. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2027 e di 35 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2028, sono stabilite le modalità di assegnazione necessarie, in aggiunta alla dotazione organica, di un contingente di posti di personale docente determinato per le istituzioni scolastiche che attivano i percorsi di cui al comma 2. La valutazione delle attività svolte concorre alla valutazione dell'insegnamento dell'italiano e non dà luogo a un'autonoma valutazione disciplinare.

2-*quater*. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2027 e di 35 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.7. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Latino per l'educazione linguistica (LEL), *aggiungere le seguenti:* quale strumento di rafforzamento della padronanza

della lingua italiana e di conoscenza delle radici culturali della tradizione europea,.

3.8. Roscani, Amorese, Matteoni, Colombo, Di Maggio.

Al comma 2, sopprimere il quarto periodo.

3.9. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'attivazione dell'insegnamento è deliberata dalle istituzioni scolastiche nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, previa valutazione del collegio dei docenti e nel rispetto delle competenze del consiglio di istituto, assicurando che la relativa offerta formativa non determini riduzioni delle attività obbligatorie né disparità nelle opportunità educative degli alunni.

3.10. Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. In deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, e in conformità alla tradizione storica e culturale dell'indirizzo di studi, nei licei classici il primo biennio, il secondo biennio e il quinto anno del corso di studi sono denominati rispettivamente « quarta ginnasio » e « quinta ginnasio », « prima liceo » e « seconda liceo », e « terza liceo ».

2-*ter*. Le denominazioni di cui al comma 1 sono utilizzate in tutti gli atti, documenti ufficiali, registri scolastici, diplomi e comunicazioni interne ed esterne alle istituzioni scolastiche.

2-*quater*. Le piattaforme informatiche del Ministero dell'istruzione e del merito, comprese quelle relative all'anagrafe nazionale degli studenti, sono aggiornate al fine di recepire le denominazioni di cui al comma 2-*bis*.

2-*quinquies*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'istruzione e del merito provvede ad adeguare la modulistica, le circolari e la normativa secondaria in materia di denominazione degli anni del corso di studi del liceo classico, al fine di coordinare le disposizioni vigenti con quanto stabilito dal comma 2-*bis*.

3.11. Amorese, Colombo, Di Maggio, Cangiano, Lancellotta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Nei moduli e nelle comunicazioni scolastiche, anche gestiti mediante i servizi digitali, sono utilizzate le diciture « padre » e « madre », salvo che dagli atti dello stato civile risulti diversamente.

3.12. Amorese, Cangiano, Colombo, Di Maggio.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse restanti di cui al comma 10 sono attribuite in sede di contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2025/2027, a decorrere dal 1° gennaio 2027, a tutte le figure di sistema nominate dal dirigente scolastico che non hanno seguito i percorsi relativi alla formazione incentivata e che sono retribuiti con fondi di istituto.

3.13. Amorese, Cangiano, Colombo, Di Maggio.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Fondo per la promozione dell'educazione sentimentale, affettiva e relazionale nelle istituzioni scolastiche)

1. Al fine di promuovere il benessere degli alunni e degli studenti, prevenire le discriminazioni, contrastare la violenza nelle relazioni interpersonali e favorire lo sviluppo di una cultura del rispetto, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un Fondo per la promozione dell'educazione sentimentale, affettiva e relazionale nelle istituzioni sco-

lastiche statali, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Le risorse del Fondo sono destinate alla realizzazione di percorsi educativi, interdisciplinari e laboratoriali, adeguati all'età e al grado di maturazione degli alunni e degli studenti, finalizzati allo sviluppo della consapevolezza emotiva, della capacità di riconoscere e rispettare i sentimenti propri e altrui, della cultura del consenso, della parità tra i generi e della prevenzione di ogni forma di violenza, discriminazione e sopraffazione.

3. I percorsi di cui al comma 2 sono inseriti nella progettazione educativa e nel piano triennale dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, nel rispetto dell'autonomia didattica e organizzativa. Le attività privilegiano metodologie partecipative, favorendo il dialogo, l'ascolto, la gestione non violenta dei conflitti e la costruzione di relazioni fondate sul rispetto reciproco.

4. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate anche per la formazione del personale docente e per la realizzazione di attività educative in collaborazione con università, enti di ricerca, servizi territoriali e soggetti qualificati operanti nel campo dell'educazione e della prevenzione della violenza, favorendo il coinvolgimento delle famiglie e della comunità educante.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di ripartizione delle risorse, le modalità di finanziamento delle attività e gli strumenti di monitoraggio degli interventi realizzati.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.01. Piccolotti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Disposizioni urgenti per l'incremento del trattamento economico del personale docente)

1. Al fine di valorizzare la funzione docente, rafforzare l'attrattività della professione e contrastare la perdita del potere d'acquisto delle retribuzioni, a decorrere dal 1° settembre 2027 al personale docente delle istituzioni scolastiche statali, di ruolo e con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, è riconosciuto un incremento retributivo mensile netto pari a 150 euro, comprensivo della tredicesima mensilità. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1.300 milioni di euro per l'anno 2027 e di 3.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, quale limite massimo di spesa.

2. L'incremento di cui al comma 1 è corrisposto in via autonoma rispetto al trattamento fondamentale e accessorio in godimento, in attesa del recepimento nei contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto « Istruzione e Ricerca », ed è assoggettato al regime fiscale e contributivo previsto dalla legislazione vigente.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.300 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2027 e a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4;

b) quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2027 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 5;

c) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 6;

d) quanto a 430 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1.700 milioni di euro annui

a decorrere dall'anno 2028, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 7.

4. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 5 per cento », con effetto per i ricavi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2027.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2027, le misure percentuali del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, applicabili agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono incrementate di un punto percentuale rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ridotte, a decorrere dall'anno 2027, le agevolazioni individuate come sussidi ambientalmente dannosi nel Catalogo di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, in misura tale da assicurare maggiori entrate non inferiori agli importi di cui al comma 3, lettera *c)*.

7. Con il medesimo decreto di cui al comma 6, a decorrere dal periodo d'imposta 2027, le agevolazioni, esenzioni, esclusioni, detrazioni, deduzioni e crediti d'imposta individuati nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione di quelli relativi ai carichi di famiglia, alle spese sanitarie, ai redditi da lavoro dipendente e da pensione e all'abitazione principale, sono ridotti, in misura percentuale uniforme, in modo da assicurare maggiori entrate non inferiori agli importi di cui al comma 3, lettera *d)*.

8. Qualora il decreto di cui ai commi 6 e 7 non sia adottato entro il termine ivi previsto, ovvero qualora il monitoraggio condotto dal Ministero dell'economia e delle finanze accerti maggiori entrate inferiori agli importi di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede, per la differenza, alla riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, iscritte negli stati di previsione dei Ministeri.

9. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità operative di erogazione dell'incremento di cui al comma 1 e di monitoraggio della relativa spesa.

3.02. Ziello, Sasso, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Sperimentazione dell'Infermiere di famiglia o comunità nel contesto scolastico)

1. Al fine di rafforzare le attività di prevenzione, promozione della salute e presa in carico dei bisogni assistenziali della comunità scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministero della salute e sentita la Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche, promuove, per la durata di dodici mesi, la sperimentazione dell'intervento dell'Infermiere di famiglia o comunità presso istituzioni scolastiche statali individuate dagli Uffici scolastici regionali, nell'ambito dell'organizzazione dell'assistenza territoriale e in raccordo con i distretti sanitari e le aziende sanitarie territorialmente competenti.

2. Nell'ambito della sperimentazione, l'Infermiere di famiglia o comunità, quale professionista della rete dell'assistenza territoriale, concorre alla rilevazione dei bisogni di salute della comunità scolastica, alle attività di educazione sanitaria, prevenzione e promozione di corretti stili di vita, all'orientamento e all'accesso appropriato

ai servizi, nonché al raccordo tra istituzioni scolastiche, studenti, famiglie, distretto sanitario, Case della Comunità, servizi sociali e altri servizi sanitari territoriali, nel rispetto delle competenze degli altri professionisti coinvolti.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) il numero e i criteri di individuazione delle istituzioni scolastiche partecipanti, assicurando un'adeguata rappresentatività territoriale e il coordinamento con la programmazione distrettuale;

b) le modalità di raccordo e di svolgimento della sperimentazione con i distretti sanitari, le aziende sanitarie territorialmente competenti, le Case della Comunità e gli altri servizi sanitari e sociali, anche mediante appositi protocolli d'intesa;

c) gli indicatori per il monitoraggio e la valutazione dei risultati della sperimentazione, con particolare riguardo ai bisogni rilevati, alle attività preventive ed educative, all'appropriatezza dell'orientamento ai servizi e all'integrazione della rete territoriale;

d) i requisiti professionali e formativi, nonché le modalità di individuazione degli Infermieri di famiglia o comunità coinvolti nella sperimentazione.

4. Per lo svolgimento della sperimentazione le aziende sanitarie territorialmente competenti individuano, nell'ambito degli Infermieri di famiglia o comunità operanti nei servizi territoriali e nel rispetto della programmazione regionale e distrettuale, il personale da destinare alle attività presso le istituzioni scolastiche. La Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche, tramite gli Ordini territoriali, collabora, per i profili di competenza professionale, alla definizione dei requisiti e dei percorsi formativi e favorisce il raccordo istituzionale. Resta ferma la responsabilità professionale dei singoli infermieri.

5. Il Ministero dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministero della salute, trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della sperimentazione e sui risultati conseguiti, sulla base degli indicatori di cui al comma 3, lettera *c)*, anche al fine della proroga della sperimentazione.

6. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, mediante l'organizzazione dei servizi territoriali di cui al comma 4 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3.03. Amorese, Cangiano, Colombo, Di Maggio.

ART. 4.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'istruzione e del merito, in raccordo con le regioni e con i comuni, informa i nuclei familiari, anche per il tramite delle istituzioni scolastiche, dei requisiti, delle modalità e dei termini per accedere ai contributi finanziati con le risorse di cui al primo periodo. Per le finalità di cui al periodo precedente è destinata una quota pari all'1 per cento delle risorse di cui al primo periodo.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « Il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 31 gennaio 2027 e definisce, in particolare, le modalità di presentazione della domanda e i termini e le modalità di erogazione del contributo. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministero dell'istruzione e del merito informa i nuclei familiari degli studenti iscritti alle classi di cui al primo periodo,

anche per il tramite delle istituzioni scolastiche, dei requisiti, delle modalità e dei termini per accedere al contributo. Per le finalità di cui al periodo precedente è destinata una quota pari all'1 per cento della dotazione del fondo ».

4.2. Giachetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le risorse di cui al primo periodo sono destinate, in via prioritaria, ai nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro, per l'acquisto dei libri di testo, anche digitali, relativi all'anno scolastico 2026/2027, a condizione che gli stessi non abbiano beneficiato di altre forme di sostegno per la medesima finalità, anche in deroga ai requisiti di accesso stabiliti dalle regioni e dagli enti locali e anche mediante rimborso delle spese già sostenute. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le istituzioni scolastiche informano i nuclei familiari degli alunni e degli studenti dei requisiti, delle modalità e dei termini per accedere ai contributi di cui al presente comma, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'istruzione e del merito in raccordo con le regioni e con i comuni. Dall'attuazione del periodo precedente non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4.3. Giachetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse sono destinate anche agli alunni delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.

4.4. Amorese, Cangiano, Colombo, Di Maggio.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 15, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo la lettera *e-quater)* è inserita la seguente: *e-quater.1)* le spese per l'acquisto di libri scolastici, anche digitali, indicati nelle liste adozionali, destinati alla scuola secondaria di primo o di secondo grado, a condizione che rispetto agli stessi non si sia goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalità.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 si provvede mediante rispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.5. Amato, Caso, Orrico.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di rafforzare le misure di sostegno al diritto allo studio e contrastare le disuguaglianze nell'accesso ai materiali didattici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è ulteriormente incrementata di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Le risorse aggiuntive sono destinate prioritariamente alle famiglie con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro, per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e degli altri materiali didattici obbligatori previsti dai percorsi scolastici. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.6. Piccolotti.

Al comma 2, lettera a)*, numero 1), sostituire le parole:* 20 milioni *con le seguenti:* 40 milioni.

Conseguentemente:

al comma 2, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

b-bis) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Entro il 31 maggio di

ciascun anno, le istituzioni scolastiche informano i nuclei familiari degli studenti iscritti alle classi di cui al primo periodo dei requisiti, delle modalità e dei termini per accedere al contributo, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'istruzione e del merito ».

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera *a)*, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.7. Giachetti.

Al comma 2, lettera a), *numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Ai fini dell'accesso al fondo, la situazione reddituale del nucleo familiare è valutata secondo il criterio del quoziente familiare, dividendo il reddito complessivo per un coefficiente che tiene conto del numero dei componenti e dei figli a carico, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.

4.8. Cangiano, Colombo, Di Maggio, Amorese.

Al comma 2, lettera a), *numero 3) sostituire le parole:* alle classi prime della scuola secondaria di primo grado e alle classi prime e terze *con le seguenti*: agli anni della scuola dell'obbligo, con progressiva estensione alla totalità delle classi

4.9. Caso, Amato, Orrico.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Al fine di sostenere i comuni nell'erogazione gratuita dei libri di testo, per tutti gli alunni e le alunne della scuola primaria, ai sensi degli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, sono stanziati nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del Merito a decorrere dall'anno 2027, 20 milioni di euro ai fini del rimborso delle spese sostenute. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di accesso ai fondi. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.10. Orrico, Caso, Amato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. A decorrere dall'anno 2027 è stanziata la somma di 20 milioni di euro destinata ai comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni e le alunne della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.11. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A decorrere dall'anno 2027 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro in favore dei comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni e le alunne della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20

milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*** 4.12.** Giachetti.

*** 4.13.** Piccolotti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2026 e 2027 *con le seguenti:* a decorrere dall'anno 2026.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 1, comma 233 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 *con le seguenti:* per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.14. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai relativi oneri si provvede, quanto a 2,393 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,215 milioni per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito e quanto a 1,607 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2,785 milioni per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.15. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A decorrere dall'anno 2028, il finanziamento degli interventi di prevenzione e contrasto del cyberbullismo è assicurato mediante uno stanziamento aggiuntivo di 4 milioni di euro annui, senza riduzione delle risorse destinate alle iniziative educative per le pari opportunità, la prevenzione della violenza di genere e la promozione del rispetto reciproco. Ai maggiori oneri di cui al precedente periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.16. Piccolotti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse sono destinate anche a iniziative di prevenzione dell'islamismo radicale, del separatismo religioso e della propaganda jihadista diffusa attraverso la rete e i *social network*, realizzate anche in collaborazione con le Forze di polizia.

4.18. Cangiano, Colombo, Di Maggio, Amorese.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse sono destinate altresì a iniziative di prevenzione della violenza giovanile e dei fenomeni di aggregazione criminale tra minori, realizzate anche in collaborazione con le Forze di polizia.

4.19. Amorese, Cangiano, Colombo, Di Maggio.

*Al comma 3-*bis*, dopo le parole:* interventi di educazione al rispetto reciproco *aggiungere le seguenti:* , al corretto uso del linguaggio anche nei contesti digitali

4.20. Roscani, Amorese, Matteoni, Colombo, Di Maggio.

*Al comma 3-*bis*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , nonché di prevenzione dei matrimoni forzati, delle mutilazioni genitali femminili e di ogni altra forma di

imposizione, anche di matrice religiosa o culturale, lesiva della libertà e della dignità delle donne e delle ragazze

4.21. Amorese, Cangiano, Colombo, Di Maggio.

*Al comma 3-*bis*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , nonché di contrasto all'antisemitismo, assumendo a riferimento la definizione operativa di antisemitismo adottata dall'*International Holocaust Remembrance Alliance* (IHRA).

4.22. Amorese, Cangiano, Colombo, Di Maggio.

*Al comma 3-*bis*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I progetti di educazione al rispetto sono fondati sul riconoscimento della pari dignità e della differenza tra uomo e donna e sul valore della famiglia di cui all'articolo 29 della Costituzione.

4.23. Amorese, Cangiano, Colombo, Di Maggio, Matteoni, Roscani.

Aggiungere, in fine, i seguente commi:

3-*ter*. Al fine di coinvolgere gli studenti con disabilità in viaggi di istruzione, nonché garantire pari accessibilità e possibilità di partecipazione a esperienze di apprendimento, valorizzando a ogni livello l'inclusione educativa e sostenendo i correlati bisogni educativi speciali, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo, denominato « Fondo studenti con disabilità per viaggi di istruzione », con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.

3-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative e un piano di riparto del Fondo di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.24. Amato, Caso, Orrico.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-*ter*. All'articolo 50, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera *c)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad esclusione di quelle corrisposte ai giovani dai 18 ai 35 anni di età che non svolgano attività di lavoro dipendente o autonomo ».

3-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*ter*, si provvede, nel limite di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.25. Orrico, Caso, Amato.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*ter*. Al fine di attivare iniziative e progetti scolastici aventi ad oggetto, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, la tematica dell'educazione alimentare, è autorizzata una spesa pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.26. Caso, Amato, Orrico.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*ter*. In deroga a quanto stabilito dal comma 213 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 è ripristinata l'indennità di missione per il solo personale scolastico impiegato in uscite didattiche e viaggi d'istruzione. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti parametri e criteri vòlti a stabilire l'entità dell'indennità di missione di cui al primo periodo, nonché le modalità di utilizzo delle risorse stanziate allo scopo. All'onere di cui alla presente disposizione, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.27. Caso, Amato, Orrico.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*ter*. I progetti, le attività e gli interventi di soggetti esterni finanziati ai sensi dei commi 3 e 3-*bis* che trattano il tema dell'identità di genere sono soggetti al consenso informato preventivo e scritto dei genitori, o degli studenti se maggiorenni, secondo le modalità previste dalla legge 9 giugno 2026, n. 104. Nei registri, nelle comunicazioni, nei documenti e negli atti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione gli alunni sono identificati con il nome e il sesso risultanti dagli atti dello stato civile; le istituzioni scolastiche non possono adottare regolamenti, protocolli o accordi che attribuiscano agli alunni un nome diverso, salvo il caso di rettificazione di attribuzione di sesso disposta ai sensi della legge 14 aprile 1982, n. 164.

4.28. Amorese, Cangiano, Colombo, Di Maggio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*ter*. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di euro 250 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di euro 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2029. Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede corrispondente riduzione delle risorse del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.29. Orrico, Caso, Amato.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*ter*. Il Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola, di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2028. All'onere di cui alla presente disposizione, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.30. Orrico, Caso, Amato.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*ter*. Le attività di prevenzione del disagio giovanile finanziate ai sensi del comma 1 illustrano i danni derivanti dall'uso di tutte le sostanze stupefacenti, compresi i derivati della *cannabis*, senza distinzione tra droghe cosiddette leggere e pesanti.

4.31. Amorese, Cangiano, Colombo, Di Maggio.

*Dopo il comma 3-*bis*, aggiungere il seguente:*

3-*ter*. Al fine di rafforzare gli interventi educativi di prevenzione e contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo, discriminazione, incitamento all'odio e violenza, anche attraverso gli strumenti digitali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo per l'educazione al rispetto e il contrasto dei discorsi d'odio, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2027 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Le risorse sono destinate alle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado per la realizzazione di percorsi educativi e laboratoriali, attività di formazione del personale, iniziative di educazione ai media e alla cittadinanza digitale, anche in collaborazione con le università, gli enti del Terzo settore e le istituzioni culturali. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di riparto delle risorse e le modalità di attuazione degli interventi, assicurando il coinvolgimento delle studentesse e degli studenti nella progettazione delle attività. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.32. Piccolotti.

Dopo articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

1. Nei casi di atti di bullismo o di cyberbullismo di particolare gravità, che integrino ipotesi di reato o mettano a rischio l'incolumità fisica o psichica della vittima, ferme restando le sanzioni disciplinari previste dallo Statuto delle studentesse e degli studenti:

a) il dirigente scolastico informa immediatamente i genitori degli alunni coinvolti e, ove i fatti integrino un reato procedibile d'ufficio, presenta denuncia all'autorità giudiziaria e ne dà comunque comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, per l'eventuale adozione delle misure di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835;

b) a tutela della vittima, il dirigente scolastico può adottare misure organizzative temporanee che evitino il contatto tra la vittima e l'alunno responsabile durante le attività scolastiche, per il tempo strettamente necessario e senza pregiudizio per il percorso di studi della vittima;

c) i genitori dell'alunno responsabile sono convocati alla presenza dei servizi sociali del comune di residenza e partecipano a percorsi di responsabilizzazione genitoriale; in caso di rifiuto o di mancata partecipazione senza giustificato motivo, il dirigente scolastico ne dà comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'esercizio della responsabilità genitoriale;

d) l'istituzione scolastica assicura alla vittima e alla sua famiglia il supporto psicologico, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 4;

e) il rientro dell'alunno responsabile nelle normali attività è accompagnato da un progetto educativo individuale, concordato con la famiglia, che comprende attività riparative e la verifica periodica dei progressi da parte del consiglio di classe.

4.33. Roscani, Amorese, Matteoni, Colombo, Di Maggio.

Dopo articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

1. Al fine di rafforzare l'alleanza educativa tra scuola e famiglia nella prevenzione e nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo, in attuazione dell'articolo 30 della Costituzione:

a) i progetti finanziati ai sensi del comma 3 promuovono l'educazione al rispetto della persona, il senso di responsabilità per le proprie azioni e l'uso consapevole dei dispositivi digitali e dei *social network*, e prevedono il coinvolgimento attivo delle famiglie;

b) le istituzioni scolastiche organizzano, all'inizio di ogni anno scolastico, incontri di formazione per i genitori sui rischi della rete, sugli strumenti di controllo parentale e sul riconoscimento dei segnali di bullismo, subito o agito dai figli;

c) in caso di atti di bullismo o di cyberbullismo accertati, il dirigente scolastico convoca i genitori dell'alunno responsabile, che sottoscrivono con l'istituzione scolastica un patto educativo individuale contenente impegni concreti, tra cui la vigilanza sull'uso dei dispositivi digitali e la partecipazione ai colloqui con i docenti;

d) i genitori dell'alunno responsabile partecipano a un percorso di responsabilizzazione genitoriale promosso dall'istituzione scolastica, anche in collaborazione con i servizi territoriali; la mancata partecipazione o la violazione reiterata degli impegni del patto, senza giustificato motivo, è comunicata ai servizi sociali del comune di residenza;

e) all'alunno responsabile sono proposte attività riparative di valore educativo a beneficio della comunità scolastica, anche nell'ambito delle attività di cittadinanza solidale previste dallo Statuto delle studentesse e degli studenti.

4.34. Roscani, Matteoni, Colombo, Di Maggio.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Misure per garantire la partecipazione degli studenti ai viaggi di istruzione)

1. Al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto allo studio, contrastare le disuguaglianze educative e assicurare pari opportunità di accesso alle esperienze formative, culturali e di socializzazione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un Fondo nazionale per la partecipazione degli alunni e degli studenti ai viaggi di istruzione e alle visite didattiche, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Le risorse del Fondo sono destinate alle istituzioni scolastiche statali per sostenere, anche mediante la copertura integrale delle spese di partecipazione, gli alunni e gli studenti appartenenti a nuclei familiari in condizioni di svantaggio economico. Nell'assegnazione dei benefici è riconosciuta priorità ai nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) più basso, al fine di evitare che le condizioni economiche costituiscano un ostacolo alla partecipazione alle attività educative organizzate dalle istituzioni scolastiche.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di ripartizione delle risorse tra le istituzioni scolastiche, le modalità di accesso ai benefici e le procedure di erogazione dei contributi, assicurando criteri di equità,

trasparenza e tempestività, nonché particolare attenzione alle situazioni di maggiore fragilità economica e sociale.

4. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, promuovono modalità di programmazione dei viaggi di istruzione e delle visite didattiche che favoriscano la partecipazione di tutti gli alunni e gli studenti, riconoscendo il valore educativo, culturale e relazionale di tali esperienze quali componenti integranti dell'offerta formativa. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.01. Piccolotti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Aumento del fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di « viaggi della memoria » nei campi medesimi)

1. All'articolo 1, della legge 25 marzo 2025, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « di 2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 e 2028 »;

b) al comma 2, le parole da: « pari a 2 milioni di euro » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « di 2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

4.02. Giachetti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Fondo per il supporto psicologico e la promozione del benessere nelle istituzioni scolastiche)

1. Al fine di prevenire il disagio psicologico, contrastare la dispersione scolastica e promuovere il benessere emotivo e relazionale degli alunni, degli studenti e del personale scolastico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un Fondo per il supporto psicologico e la promozione del benessere nelle istituzioni scolastiche statali, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Le risorse del Fondo sono destinate all'attivazione e al potenziamento di servizi di ascolto, consulenza e supporto psicologico presso le istituzioni scolastiche, mediante il ricorso a professionisti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio della professione di psicologo, anche attraverso accordi con le aziende sanitarie locali, le università e i servizi sociosanitari territoriali.

3. I servizi di cui al comma 2 sono finalizzati alla prevenzione e all'individuazione precoce delle situazioni di disagio, al miglioramento del clima scolastico, al sostegno delle relazioni educative e alla promozione del benessere psicologico. Essi operano in raccordo con i servizi territoriali competenti, senza sostituire le prestazioni sanitarie e psicoterapeutiche erogate dal Servizio sanitario nazionale.

4. Nell'assegnazione delle risorse è riconosciuta priorità alle istituzioni scolastiche situate in territori caratterizzati da elevati livelli di dispersione scolastica, povertà educativa e disagio sociale, nonché a quelle che presentano particolari esigenze connesse alla presenza di alunni e studenti in condizioni di vulnerabilità.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto, sono definiti i criteri di ripartizione delle risorse, le modalità di attivazione dei servizi e gli standard essenziali degli interventi, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle disposizioni vigenti in materia di consenso informato.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.03. Piccolotti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Misure in materia di istruzione negli istituti di detenzione)

1. Presso il Ministero dell'istruzione è istituito un « Ruolo speciale per l'insegnamento di corsi a livello della scuola d'obbligo e di corsi di istruzione secondaria superiore presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari », finalizzato a garantire il diritto all'istruzione dei detenuti negli istituti penitenziari, in attuazione dell'articolo 27, comma 3, della Costituzione.

2. Il Ruolo speciale di cui al comma 1 ha lo scopo di assicurare:

a) continuità didattica;

b) qualità e specializzazione della didattica in contesti penitenziari;

c) valorizzazione professionale del personale docente impegnato nelle sezioni carcerarie.

3. I docenti iscritti al Ruolo speciale di cui al comma 1 sono incaricati dei corsi di cui agli articoli 41 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

4. Al Ruolo speciale di cui al comma 1 possono accedere i docenti in possesso di abilitazione per le classi di concorso della scuola secondaria di primo o secondo grado.

5. L'accesso al Ruolo speciale avviene alternativamente, mediante:

a) procedura selettiva nazionale;

b) procedura comparativa per docenti di ruolo, con valutazione di:

i) esperienza pregressa in sezioni carcerarie o Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti;

ii) formazione specifica in didattica penitenziaria e gestione di gruppi eterogenei;

iii) competenze in legislazione penitenziaria e mediazione educativa.

6. Nell'accesso al Ruolo speciale è riservata la preferenza ai docenti già utilizzati per almeno due anni in sezioni carcerarie.

7. Il docente iscritto al Ruolo speciale mantiene tutti i diritti e doveri del ruolo ordinario, con aggiunta di misure e riconoscimenti specifici di cui al comma 8.

8. Ai docenti iscritti al Ruolo speciale è riconosciuta un'indennità specifica mensile per le attività in contesto penitenziario, definita con decreto ministeriale. Il servizio prestato nelle sezioni carcerarie attribuisce punti aggiuntivi ai fini della mobilità e della carriera. Gli incentivi economici e professionali devono essere commisurati alla complessità del contesto e alla formazione richiesta.

9. Il Ministero dell'istruzione, in collaborazione con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e le Università, organizza percorsi di formazione obbligatoria per il Profilo penitenziario, comprendenti:

a) legislazione penitenziaria e diritti dei detenuti;

b) didattica per adulti e giovani con bisogni educativi speciali;

c) gestione di gruppi eterogenei e mediazione dei conflitti;

d) tecnologie dell'informazione per l'istruzione penitenziaria.

10. Al termine del percorso di formazione è rilasciata una certificazione nazio-

nale obbligatoria che costituisce prerequisito per il conferimento o il mantenimento dell'iscrizione al Ruolo speciale.

11. Per i primi tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti nelle sezioni carcerarie sono coperti mediante utilizzazione triennale con formazione obbligatoria, in attesa dell'istituzione definitiva del Ruolo speciale. Durante il periodo transitorio, ai docenti sono riconosciuti punti aggiuntivi in carriera e incentivi economici proporzionati.

4.07. Amorese, Cangiano, Colombo, Di Maggio.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Misure per favorire l'attrazione di ricercatrici madri con esperienza all'estero)

1. In via sperimentale, per gli anni 2027 e 2028, al fine di ridurre il divario di genere nel personale della ricerca, di agevolare l'ingresso nella carriera accademica alle madri di famiglie numerose, nonché di attirare in Italia le migliori studiose con esperienza di ricerca maturata all'estero, le università statali e non statali, legalmente riconosciute, nonché gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, possono procedere, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3, alla chiamata diretta in qualità di ricercatrici a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14, comma 6-*decies*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, di donne in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso di un titolo equipollente al dottorato di ricerca conseguito all'estero, ovvero essere in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia ed essere state titolari, nei dieci anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di incarichi di insegnamento o di ricerca presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali per una durata complessiva, anche risultante da più incarichi distinti, non inferiore a tre anni;

b) avere la responsabilità genitoriale di almeno due figli minorenni.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1. In particolare, il decreto di cui al primo periodo individua:

a) le modalità di presentazione delle candidature e i requisiti ulteriori rispetto a quelli indicati al comma 1;

b) il numero massimo di pubblicazioni da allegare alla candidatura;

c) le modalità attraverso cui le candidate indicano un ordine di preferenza di cinque università statali e non statali, legalmente riconosciute, ovvero istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, nei confronti delle quali manifestano la loro disponibilità alla chiamata;

d) il procedimento di valutazione delle candidature, da parte di un Comitato composto dal Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e da quattro studiose di alta qualificazione scientifica in ambito internazionale, nominate dal Ministro, con il compito di esprimere motivati pareri sulla qualificazione scientifica delle candidate. Il Comitato valuta le domande avvalendosi, ove necessario, di revisori anonimi afferenti alle aree scientifiche di riferimento.

e) a parità di qualificazione scientifica la commissione terrà in considerazione il numero di figli per stilare la graduatoria finale, dando la precedenza alle candidate che hanno la responsabilità genitoriale del numero maggiore di figli.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 1.340.873 per il 2027 e a euro 2.681.746 per il 2028, si

provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.08. Amato, Caso, Orrico.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Disposizioni in materia di sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)

1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per gli studenti, il fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementato di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, per l'erogazione di un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

2. Il buono è riconosciuto, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, agli studenti fino a 26 anni di età.

3. Il valore del buono è pari al cento per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di euro 200. Resta ferma la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *i-decies*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.

4. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al comma 1, le modalità di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonché di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati.

6. Per le finalità di cui al presente articolo si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui ai decreti 29 luglio 2022, n. 5 e 28 marzo 2023, n. 4, nonché la piattaforma informatica denominata *bonustrasporti.lavoro.gov.it*.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.09. Amato, Caso, Orrico.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Istituzione del Fondo per i mezzi di trasporto scolastico cosiddetti scuolabus*)*

1. Al fine di favorire la mobilità scolastica delle studentesse e degli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, in particolar modo per quelli residenti in centri urbani con bassa densità popolare che necessitano di uno spostamento per raggiungere il sito scolastico, è istituito il Fondo per i mezzi di trasporto scolastico, con dotazione iniziale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Le risorse del presente fondo sono destinate ad implementare le unità e la capillarità dei mezzi di trasporto scolastici su tutto il territorio nazionale. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da adottarsi in concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in Conferenza unificata, di cui all'articolo 8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, sono definiti i criteri e le modalità di spese del Fondo di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.010. Giachetti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Ulteriori misure di Welfare *studentesco: istituzione del* bonus *mobilità per studenti universitari)*

1. Al fine di favorire la mobilità sostenibile e di sostenere il diritto allo studio, è riconosciuto, per l'anno 2026, un contributo denominato « *bonus* trasporti universitari » in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale o a ciclo unico presso le Università statali o non statali legalmente riconosciute, nonché presso gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, nel limite massimo di euro 150 per beneficiario, per l'acquisto di abbonamenti annuali o mensili ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché ai servizi ferroviari nazionali. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

3. Il beneficio è riconosciuto agli studenti di età non superiore a ventisei anni, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore a euro 50.000.

4. Per l'attuazione del presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione pari a 80 milioni di euro per l'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del bonus, anche avvalendosi della piattaforma informatica già in uso per il bonus trasporti di cui all'articolo 35 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.012. Orrico, Caso, Amato.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Programma « Diritto a restare »)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui al sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, in materia di rimozione degli svantaggi derivanti dell'insularità, per i giovani residenti in Sardegna e in Sicilia, nonché per quelli temporaneamente domiciliati, che frequentano regolarmente un corso di studi universitario presso gli atenei siti nelle isole, è istituito un programma nazionale denominato « Diritto a restare ».

2. Il programma di cui al comma 1 è finalizzato a sostenere un piano di agevolazioni, per giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni, e può essere utilizzato dalle Regioni Sardegna e Sicilia al fine di:

a) sostenere il diritto alla mobilità attraverso integrazioni alle attuali agevolazioni, ove previste, per i trasporti extra regionali nonché la gratuità per i trasporti urbani ed extra urbani;

b) rafforzare i programmi per il diritto all'abitare, attraverso agevolazioni fi-

scali ai proprietari di immobili che li destinano agli studenti universitari;

c) sostenere la fruizione, con prezzi calmierati, dei poli culturali, dei musei, dei cinema e dei teatri;

d) integrare le agevolazioni, ove attualmente previste, per le mense universitarie;

e) creare un fondo regionale per l'assicurazione sanitaria dei fuori sede;

f) sostenere, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, agevolazioni per i visiting professor;

3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è convocata una seduta straordinaria della Conferenza Stato-Regioni, con lo scopo di definire le modalità di applicazione del programma di cui ai commi 1 e 2.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e 2, il fondo di cui all'articolo 1, comma 806 della legge n. 197 del 2022 è finanziato con 10 milioni di euro a decorrere dal 2027.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.013. Orrico, Caso, Amato.

ART. 4-*bis*.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Nell'ambito dell'assegnazione delle risorse di cui al presente articolo è assicurata particolare valorizzazione ai progetti bibliotecari diretti alla diffusione della conoscenza della storia, della cultura e delle tradizioni italiane, nonché del patrimonio letterario nazionale, quali strumenti di formazione della coscienza civica e dell'identità culturale delle giovani generazioni.

4-*bis*.1. Amorese, Cangiano, Colombo, Di Maggio.

*Dopo l'articolo 4-*bis*, aggiungere il seguente:*

Art. 4-*ter*.

(Osservatorio sul pluralismo dei libri di testo)

1. È istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito, senza nuovi o maggiori oneri, un Osservatorio sul pluralismo dei libri di testo, composto da esperti nominati dal Ministro, che segnala alle istituzioni scolastiche e agli editori i contenuti non conformi alle Indicazioni nazionali o privi di equilibrio nella trattazione dei temi storici, civili e sociali. Ai componenti non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese.

4-*bis*.01. Amorese, Cangiano, Colombo, Di Maggio.

*Dopo l'articolo 4-*bis*, aggiungere il seguente:*

Art. 4-*bis*.1.

(Disposizioni in materia di adozione dei libri di testo)

1. I libri di testo adottati dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado non possono essere modificati né sostituiti con nuove edizioni prima che siano trascorsi cinque anni dalla prima adozione, fatte salve le modifiche rese necessarie da sopravvenute riforme ordinamentali o aggiornamenti normativi di rilievo disponibili mediante fascicoli integrativi (*addendum*).

4-*bis*.02. Amorese.

ART. 4-*ter*.

Sopprimerlo.

* **4-*ter*.1.** Tassinari, Dalla Chiesa, Marrocco, Mulè.

* **4-*ter*.7.** Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Al comma 2, sopprimere le parole: di testo.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire le parole: dall'anno *con le seguenti:* dal secondo anno.

4-*ter*.2. Tassinari, Dalla Chiesa, Marrocco, Mulè.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , assicurando, nell'ambito dell'offerta editoriale, adeguata fruibilità dei contenuti didattici concernenti la storia, la letteratura e la cultura italiana.

4-*ter*.3. Amorese, Di Maggio, Roscani, Colombo, Cangiano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai libri di testo scolastici destinati alle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo grado.

4-*ter*.4. Tassinari, Dalla Chiesa, Marrocco, Mulè.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. Limitatamente alla scuola primaria e secondaria di primo grado, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata alla preventiva valutazione dell'impatto cognitivo, relazionale, didattico e pedagogico sugli alunni e alunne, rimesso alla valutazione di un'apposita Commissione tecnico-scientifica paritetica composta da esperti di comprovata qualificazione nelle discipline pedagogiche, didattiche e dell'editoria scolastica. Dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4-*ter*.5. Rampelli, Amorese.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. Con riferimento alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2028/2029.

4-*ter*.6. Amorese, Rampelli.

*Dopo l'articolo 4-*ter, *aggiungere il seguente:*

Art. 4-*quater*.

(Tutela della libertà educativa delle famiglie e obbligo di conformità alle risultanze anagrafiche negli atti scolastici)

1. Nel rispetto della libertà di insegnamento di cui all'articolo 33 della Costituzione, del diritto-dovere delle famiglie di istruire ed educare i figli ai sensi dell'articolo 30 della Costituzione e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, negli atti, nei registri, nei documenti, nelle comunicazioni e nei sistemi informatici e di identificazione delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è fatto obbligo di utilizzare esclusivamente le generalità e il sesso risultanti dai registri dello stato civile, salvo formale provvedimento giurisdizionale o amministrativo di rettificazione. È conseguentemente fatto divieto assoluto di istituire, attivare o applicare, sotto qualsiasi denominazione, ivi compresa la cosiddetta « carriera alias », regimi amministrativi o regolamentari interni che consentano l'uso di un nome d'elezione o l'attribuzione di un'identità o di un genere difformi dalle risultanze anagrafiche.

2. Le attività didattiche e i progetti formativi, curricolari ed extracurricolari, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione non possono prevedere l'adozione di percorsi obbligatori o di protocolli amministrativi o

identitari finalizzati all'affermazione o al riconoscimento formale di identità di genere difformi dal sesso anagrafico, né la promozione di modelli affettivi o sessuali in difformità dalle scelte educative delle famiglie.

3. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa e nel rispetto del pluralismo culturale e del principio di imparzialità dell'azione amministrativa garantiscono il divieto di ogni forma di discriminazione, prevaricazione o violenza nei confronti di qualsiasi alunno o studente.

4. L'attivazione di iniziative, incontri o sportelli di ascolto rivolti agli studenti su temi attinenti all'affettività, alla sessualità o alle relazioni interpersonali, compresi i progetti educativi integrati di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, è subordinata alla preventiva informazione delle famiglie e all'acquisizione del consenso espresso degli esercenti la responsabilità genitoriale, ovvero dello studente se maggiorenne.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4-*ter*.01. Ziello, Sasso, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto.

*Dopo l'articolo 4-*ter*, aggiungere il seguente:*

Art. 4-*quater*.

(Fondo per la valorizzazione del merito scolastico)

1. Al fine di premiare e sostenere l'eccellenza scolastica e il merito degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito il Fondo per la valorizzazione del merito scolastico, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione, a valere sul Fondo di cui al comma 1, di borse di studio annuali agli studenti che conseguono risultati di eccellenza negli scrutini finali e negli esami di Stato, tenendo conto anche dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4-*ter*.02. Ziello, Sasso, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto.

*Dopo l'articolo 4-*ter*, aggiungere il seguente:*

Art. 4-*quater*.

(Fondo per la qualità didattica e la prossimità della filiera del libro e misure fiscali per la transizione digitale dell'editoria scolastica)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo denominato « Fondo per la qualità didattica e la prossimità della filiera del libro », con una dotazione pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate:

a) al riconoscimento, per gli anni 2027, 2028 e 2029, di un credito d'imposta in favore delle case editrici che pubblicano testi scolastici per le scuole secondarie di primo e secondo grado, pari al 10 per cento delle spese documentate per lo sviluppo e l'adozione di piattaforme didattiche digitali dotate di sistemi di protezione dei diritti d'autore a licenza nominativa, che impedi-

scano la riproduzione non autorizzata, la stampa non tracciata e la diffusione massiva dei file, nonché conformi alle linee guida ministeriali sull'accessibilità per gli studenti con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), a condizione che le medesime case editrici rendano disponibile per ogni titolo in catalogo una versione esclusivamente digitale a un prezzo inferiore di almeno il 40 per cento rispetto al prezzo di copertina della corrispondente versione cartacea o mista;

b) all'erogazione di contributi straordinari alle istituzioni scolastiche che adottano testi in formato esclusivamente digitale, finalizzati alla formazione del personale docente sulla didattica digitale integrata;

c) al riconoscimento, per gli anni 2027, 2028 e 2029, di un credito d'imposta straordinario in favore delle librerie fisiche e dei rivenditori al dettaglio di prossimità, pari al 20 per cento delle spese documentate per l'adeguamento tecnologico, l'acquisto di *software* di gestione delle licenze digitali e l'allestimento di punti di assistenza digitale per le famiglie.

3. L'accesso alle agevolazioni di cui al comma 2, lettera *a)*, è subordinato alla garanzia, da parte delle case editrici, della distribuzione delle licenze d'uso dei testi scolastici digitali in regime di non esclusività, assicurando alle librerie fisiche e ai rivenditori al dettaglio autorizzati l'accesso alle medesime condizioni di fornitura all'ingrosso o tramite codici di sblocco rivendibili al pubblico, con il riconoscimento di un aggio sul prezzo di vendita al pubblico non inferiore al 15 per cento.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, le modalità applicative e i limiti di spesa per l'attuazione del presente articolo, nonché i requisiti pedagogici e tecnologici delle edizioni digitali.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4-*ter*.03. Ziello, Sasso, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto.

*Dopo l'articolo 4-*ter, *aggiungere il seguente:*

Art. 4-*quater*.

(Riconoscimento dell'accesso alle mense scolastiche)

1. Al fine di assicurare a tutte le alunne e a tutti gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado il diritto di accedere al servizio di mensa scolastica, riconoscendo tale servizio come essenziale in quanto parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche, per garantire la promozione della salute e di sani stili di vita, con particolare riferimento alle fasce di popolazione in condizione di svantaggio socioeconomico per nuclei familiari con ISEE inferiore a 30.000 euro, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, da destinare ai comuni per la gestione e l'implementazione delle mense scolastiche.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto ai comuni delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4-*ter*.04. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

ART. 5.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 1-*quinquies*, secondo periodo, dopo le parole:* entro il limite di nove unità *inserire le seguenti:* , di cui almeno una destinata al coordinamento dell'inclusione e dei rapporti con le famiglie.

5.1. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Fondo per la tutela dei presìdi scolastici nei territori caratterizzati da fragilità demografica e sociale)

1. Al fine di salvaguardare il diritto all'istruzione, garantire la continuità educativa e contrastare le disuguaglianze territoriali nell'accesso ai servizi scolastici, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un Fondo per la tutela dei presìdi scolastici nei territori caratterizzati da fragilità demografica, geografica e sociale, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Le risorse del Fondo sono destinate a sostenere interventi finalizzati al mantenimento e al rafforzamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche situate nelle aree interne e montane, nei piccoli comuni e nei territori caratterizzati da fenomeni di spopolamento, disagio socioeconomico e difficoltà di accesso ai servizi educativi.

3. Gli interventi finanziabili comprendono il potenziamento delle attività educative e didattiche, il sostegno alla continuità dei percorsi di istruzione, la realizzazione di iniziative per il contrasto della dispersione scolastica e il rafforzamento delle collaborazioni tra istituzioni scolastiche, enti locali e servizi educativi territoriali.

4. Nella ripartizione delle risorse sono considerati, in particolare, gli indicatori di fragilità demografica e socioeconomica, le condizioni di isolamento geografico, la disponibilità dei collegamenti di trasporto pubblico, i livelli di dispersione scolastica e la presenza di alunni e studenti con disabilità o in condizioni di particolare vulnerabilità.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di individuazione dei territori beneficiari, le modalità di ripartizione delle risorse e le procedure di monitoraggio degli interventi finanziati, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia di programmazione della rete scolastica.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.01. Piccolotti.

ART. 6.

Aggiungere, in fine, il seguente:

2-*bis*. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'istruzione e del merito bandisce un concorso pubblico per dirigenti scolastici delle scuole con lingua d'insegnamento slovena nel Friuli-Venezia Giulia.

6.1. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

ART. 7.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: della retribuzione dei dirigenti scolastici *aggiungere le seguenti:* , con particolare riguardo alle istituzioni scolastiche con più plessi, con elevata complessità organiz-

zativa o situate in territori interni, montani o insulari,.

7.1. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra gli Uffici scolastici regionali entro il 31 dicembre 2026.

7.2. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

*Dopo il comma 1-*bis*, aggiungere il seguente:*

1-*ter*. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, destinata alla parte fissa dell'indennità di direzione dei DSGA, la cui quantificazione è demandata alla contrattazione collettiva nazionale. Ai relativi oneri, pari a 14 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7.3. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse di cui al primo periodo sono destinate all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), per le finalità e con le modalità di cui al medesimo articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

7.4. Giachetti.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: di genere.

Conseguentemente:

al medesimo comma 2, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) le parole: « violenza di genere » sono sostituite dalla seguente: « violenza »;

al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: di genere.

7.5. Ziello, Sasso, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. Le finalità dell'articolo 1, commi 7, lettera *e)*, e dell'articolo 16, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono perseguite attraverso l'offerta formativa inerente all'educazione all'affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva, nonché al rispetto delle differenze di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere.

3-*ter*. Le competenze di cui al comma 3-*bis* coinvolgono la dimensione cognitiva, dei valori e degli atteggiamenti. Al fine di acquisire tali competenze, i *curricula* delle scuole di ogni ordine e grado sono integrati con l'educazione interdisciplinare ai principi di eguaglianza e pari opportunità, all'educazione alla parità tra i sessi e al rispetto delle differenze di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere, all'educazione all'affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva, alla soluzione non violenta dei conflitti interpersonali, alla prevenzione della violenza e di tutte le discriminazioni e al contrasto dei discorsi di odio.

3-*quater*. I contenuti e le modalità tematiche di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* sono adeguati all'età e al grado di maturità fisica e psicologica degli alunni e degli studenti, nel rispetto del pluralismo culturale e del Patto educativo di corresponsabilità stabilito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235.

3-*quinquies*. Il Ministro dell'istruzione e del merito, con appositi provvedimenti, adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, inserisce nelle indicazioni nazionali per il *curriculum* della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado, i contenuti di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter*, determinandone le modalità tematiche.

3-*sexies*. Ai fini di cui al comma 3-*quinquies*, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'istruzione e del merito predispone le Linee guida comprensive di indicazioni relative ai diversi cicli di istruzione. L'elaborazione delle Linee guida avviene mediante una consultazione aperta, nel rispetto del pluralismo culturale, ai sindacati, alle associazioni, anche rappresentative degli studenti e dei genitori, ai soggetti e alle associazioni attivi nel contrasto delle discriminazioni e della violenza motivate da sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere, nonché agli ordini professionali.

3-*septies*. Le Linee guida di cui al comma 3-*quinquies* stabiliscono, altresì, le modalità di valutazione delle competenze sociali e di cittadinanza e forniscono indicazioni sull'uso del linguaggio inclusivo e di genere.

3-*octies*. Nel piano triennale dell'offerta formativa degli istituti scolastici è predisposto il piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze. Esso è volto allo sviluppo delle competenze di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* attraverso la promozione di cambiamenti nei modelli comportamentali e l'eliminazione di stereotipi, pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali fondati sulla discriminazione delle persone in base al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Nel piano, che può essere aggiornato annualmente, sono indicati i progetti, le azioni positive e la rendicontazione degli interventi attuati dall'istituzione scolastica ai sensi del presente articolo.

3-*novies*. Il piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze prevede misure, tempi dedicati e contenuti di carattere interdisciplinare, disciplinare, laboratoriale, curricolare ed extracurricolare rivolti agli alunni e agli studenti. Esso indica i criteri di adozione di libri di testo e materiali didattici conformi ai princìpi delle pari opportunità, del rispetto delle differenze e del contrasto degli stereotipi. Il piano può altresì prevedere, in relazione a singole iniziative o attività, il coinvolgimento di figure professionali e di esperti, nonché delle associazioni impegnate nella prevenzione e nel contrasto delle discriminazioni e della violenza motivate da sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere.

3-*decies*. Il piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze prevede, altresì, momenti di coinvolgimento delle famiglie e del personale non docente nell'attuazione dei relativi tempi dedicati, misure e contenuti.

3-*undecies*. Il collegio dei docenti nomina, tra i docenti medesimi, un referente dell'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze, con il compito di promuovere azioni e iniziative nelle materie di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter*, in collaborazione con figure e con organismi di parità del territorio preposti alle politiche per le pari opportunità e con le università. Il referente coordina la programmazione inerente alle competenze di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* secondo le modalità didattico-organizzative previste dal piano triennale dell'offerta formativa.

3-*duodecies*. La valutazione della qualità del piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

3-*terdecies*. Il Ministero dell'istruzione e del merito individua, anche attraverso piattaforme telematiche e strumenti digitali, forme di condivisione degli interventi, dei progetti e dei materiali realizzati dalle istituzioni scolastiche ai sensi del presente articolo.

3-*quaterdecies*. Le istituzioni scolastiche assicurano l'informazione, la pubblicità e la comunicazione alle famiglie degli interventi educativi deliberati ai sensi del presente articolo attraverso apposite comunicazioni e mediante la loro pubblicazione

nei propri siti internet, in attuazione del Patto educativo di corresponsabilità stabilito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

3-*quinquiesdecies*. A partire dal triennio 2023-2025, il Ministero dell'istruzione e del merito inserisce tra le priorità del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la formazione del personale scolastico, docente e non docente, nelle materie di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter*.

3-*sexiesdecies*. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente e alle attività formative del personale scolastico, mettono in atto attività formative, anche in raccordo con gli enti locali, con le associazioni del territorio impegnate nella prevenzione e nel contrasto delle discriminazioni e della violenza motivate da sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere, con gli ordini professionali, con le università e con gli uffici scolastici territoriali e regionali, finalizzate all'acquisizione di conoscenze e di competenze nelle materie di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter*.

3-*septiesdecies*. Gli studi educativi e didattici per lo sviluppo delle competenze di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* sono inseriti tra gli obiettivi formativi dei corsi di laurea per la formazione degli insegnanti di ogni ordine e grado, secondo le finalità del presente articolo.

7.7. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Sopprimere il comma 5.

7.8. Giachetti.

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

7.9. Giachetti.

Al comma 5, dopo la lettera a), *aggiungere le seguenti:*

a-bis) all'articolo 2-*bis*, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-*bis*. Al fine di garantire l'attivazione dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento previsti dal presente decreto legislativo, a decorrere dall'anno 2027 le università statali e le istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica destinano specifiche risorse al finanziamento dei predetti percorsi. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono definiti, sulla base del fabbisogno regionale di docenti abilitati, le risorse necessarie e i criteri per la loro ripartizione tra le università e le istituzioni interessate. ».

a-ter) all'articolo 13, comma 5, quarto periodo, le parole: « nell'ambito della provincia di appartenenza » sono soppresse.

a-quater) all'articolo 18-*bis*, comma 5, primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2028 ».

7.10. Piccolotti.

Al comma 5, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 2-*bis*, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-*bis*. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel presente articolo, ciascuna Università statale, a decorrere dall'anno accademico 2026-2027, vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di abilitazione di cui al medesimo decreto legislativo. Con apposito decreto interministeriale del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'università e della ricerca, sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati, sono definite le risorse necessarie e i criteri di riparto per le singole Istituzioni accademiche. ».

7.11. Caso, Amato, Orrico.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5.1. Al fine di assicurare la qualità delle attività di tirocinio nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della for-

mazione primaria, a decorrere dall'anno accademico 2027/2028 il contingente dei docenti utilizzabili presso le università per lo svolgimento delle funzioni di *tutor* organizzatore e *tutor* coordinatore è incrementato in misura non inferiore al 10 per cento rispetto al contingente autorizzato per l'anno accademico 2025/2026, nel rispetto dei criteri di proporzionalità rispetto al numero degli studenti iscritti e delle esigenze formative dei corsi. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di ripartizione del contingente aggiuntivo tra gli atenei. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, quantificati nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a partire dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.12. Piccolotti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5.1. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, si applica anche all'anno scolastico 2026/2027 ai vincitori delle procedure concorsuali che conseguono l'abilitazione entro il 31 dicembre 2026.

7.13. Piccolotti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. Al fine di garantire la continuità dei servizi di connettività e degli altri servizi digitali attivati dalle istituzioni scolastiche nell'ambito degli interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, i contratti relativi ai predetti servizi, in corso o in scadenza entro il 31 dicembre 2026, possono essere prorogati fino alla conclusione delle procedure di affidamento dei nuovi servizi. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentita la Conferenza unificata, sono definite le modalità di ricognizione dei contratti e dei servizi interessati, nonché le modalità di autorizzazione della proroga e di trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori.

7.14. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-*bis*. A integrazione di quanto previsto dai commi 10, 11 e 12, al fine di garantire il pieno utilizzo della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 1.435 posti per l'accesso all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, di cui al decreto dipartimentale n. 3122 del 12 dicembre 2024, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 è riconosciuta ai candidati risultati idonei la possibilità di aderire, su base volontaria, a procedure di mobilità interregionale per la copertura dei posti vacanti nelle Regioni in cui permangono carenze di organico, tramite una graduatoria nazionale di mobilità alimentata dalle manifestazioni di interesse presentate presso l'Ufficio scolastico regionale di appartenenza.

7.15. Amato, Caso, Orrico.

*Sopprimere il comma 13-*bis.

7.16. Piccolotti.

*Sostituire il comma 13-*bis *con il seguente:*

13-*bis*. All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « del docente di ruolo, » sono inserite le seguenti: « del personale ATA di ruolo, »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa, sulla base del

numero dei docenti e del personale ATA di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123. ».

7.17. Piccolotti.

*Sostituire il comma 13-*novies *con il seguente:*

13-*novies*. All'articolo 7, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, in materia di *standard* minimi per l'accreditamento degli ITS *Academy*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: « ai sensi del comma 1, » sono inserite le seguenti: « e, comunque, fino al 31 agosto 2028 »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Entro il medesimo termine si concludono le procedure di accreditamento adottate ai sensi del comma 1, i cui esiti hanno efficacia a decorrere dall'anno formativo 2028/2029. Sono fatti salvi gli atti adottati, le attività svolte e gli effetti prodotti a decorrere dal 19 ottobre 2026, compresi l'avvio dei percorsi formativi, le iscrizioni degli studenti e gli atti di programmazione e di finanziamento, nonché il completamento dei percorsi formativi avviati entro l'anno formativo 2027/2028 e il rilascio dei relativi diplomi. Sono altresì salvaguardati, a beneficio dei giovani, del sistema formativo e del sistema socio-economico dei territori, gli interventi e gli investimenti realizzati o in corso di realizzazione da parte dei predetti istituti a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi compresi quelli relativi a laboratori, attrezzature e infrastrutture, nonché il mantenimento della destinazione dei beni connessi, che non sono pregiudicati dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Per l'anno formativo 2026/2027, l'avvio dei percorsi formativi degli ITS *Academy* può avvenire entro il 31 dicembre 2026, anche in deroga ai termini previsti dalla normativa vigente e dai relativi atti di programmazione. Sono conseguentemente differiti, in misura corrispondente, i termini per la conclusione dei percorsi, per lo svolgimento delle verifiche finali e per il rilascio dei diplomi. Le risorse già assegnate per i percorsi di cui al primo periodo restano nella disponibilità delle fondazioni per le medesime finalità. ».

7.18. Grippo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

13-*duodecies*. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca - Triennio 2016-2018 è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 al fine di riconoscere, in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione e Ricerca relativa al triennio 2025-2027, il buono pasto, quale servizio sostitutivo di mensa, al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) la cui prestazione lavorativa giornaliera nelle istituzioni scolastiche statali ecceda le sei ore.

13-*terdecies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 13-*bis*, compresi entro un limite pari a 150 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7.19. Caso, Amato, Orrico.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

13-*duodecies*. All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « del docente di ruolo, » sono inserite le seguenti: « del personale ATA di ruolo »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla

base del numero dei docenti e del personale ATA di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123 ».

13-*terdecies*. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 13-*bis*, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7.20. Caso, Amato, Orrico.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

13-*duodecies*. All'articolo 2 della legge 18 luglio 2003, n. 186, ovunque ricorrano le parole: « del 70 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « dell'80 per cento dal 1° settembre 2027, del 90 per cento dal 1° settembre 2028 e del 95 per cento dal 1° settembre 2029 ».

13-*terdecies*. All'articolo 1-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: « Per ciascuno degli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027 » sono sostituite dalle seguenti: « Per ciascuno degli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029 ».

7.21. Giachetti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

13-*duodecies*. Al fine di garantire il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, assicurare il supporto amministrativo, tecnico e ausiliario alle attività didattiche e ridurre il ricorso a incarichi temporanei e prestazioni aggiuntive, il Ministero dell'istruzione e del merito, entro il 31 marzo di ciascun anno, effettua una ricognizione dei posti vacanti e disponibili del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, distinta per profilo professionale e regione.

13-*terdecies*. Sulla base della ricognizione di cui al comma 13-*duodecies*, il Ministero dell'istruzione e del merito predispone un piano assunzionale degli organici ATA, tenendo conto del numero degli alunni e del numero dei plessi.

7.22. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

13-*duodecies*. Al fine di elevare i contenuti professionali delle attività infermieristiche svolte nell'ambito delle istituzioni educative statali, in linea con i percorsi formativi e professionali richiesti per l'accesso alla professione infermieristica, il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Istruzione e Ricerca valuta l'aggiornamento della classificazione professionale prevista per il profilo di infermiere. In tale sede, può altresì essere disciplinata una procedura semplificata per l'accesso, dall'area degli assistenti con profilo di infermiere, all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente esercitate per un periodo non inferiore a cinque anni, anche in deroga agli ordinari requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno. All'attuazione della presente disposizione si provvede nei limiti delle risorse destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.

7.23. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

13-*duodecies*. Al fine di potenziare la digitalizzazione delle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, la dotazione organica del personale assistente tecnico per i laboratori di Informatica (codice di profilo T72), di cui all'articolo 1, comma 967, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, di un numero di posti tale da assicurare la presenza di almeno un assistente tecnico informatico per ciascuna

istituzione scolastica autonoma del primo ciclo. È fatto divieto di procedere a compensazioni o rimodulazioni della dotazione organica tra i diversi gradi di istruzione in relazione ai posti istituiti ai sensi del presente comma. Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, ovvero mediante utilizzo di quota parte del Fondo per il miglioramento e l'innovazione dell'offerta formativa.

7.24. Amato, Caso, Orrico.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Disposizioni transitorie per l'assunzione a tempo indeterminato dei docenti vincitori delle procedure concorsuali PNRR nell'anno scolastico 2026/2027)

1. In deroga alle disposizioni vigenti in materia di decorrenza dell'assunzione a tempo indeterminato e del periodo annuale di formazione e prova, limitatamente all'anno scolastico 2026/2027, i docenti vincitori dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che abbiano assunto servizio con contratto a tempo determinato finalizzato all'immissione in ruolo in quanto privi dell'abilitazione all'insegnamento e che conseguano la medesima abilitazione entro il 31 dicembre 2026, sono assunti a tempo indeterminato dalla data di conseguimento dell'abilitazione.

2. La data di conseguimento dell'abilitazione costituisce il termine iniziale del periodo annuale di formazione e prova, che i docenti di cui al comma 1 possono svolgere nell'anno scolastico 2026/2027, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente.

3. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di servizio previsti per il periodo annuale di formazione e prova, i giorni di servizio e di attività didattica richiesti sono riparametrati proporzionalmente alla durata del servizio prestato dalla data di conseguimento dell'abilitazione fino al termine dell'anno scolastico, secondo le modalità previste dalla disciplina vigente per i docenti assunti in corso d'anno.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, nel limite massimo di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.02. Piccolotti.

ART. 7-*bis*.

Dopo l'articolo 7-bis*, aggiungere il seguente:*

Art. 7-*bis*.1.

(Valutazione del congedo straordinario per l'assistenza a familiari con disabilità ai fini delle graduatorie del personale ATA)

1. All'articolo 42, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali, il periodo di cui al comma 5, se fruito in costanza di un rapporto di lavoro il cui servizio è valutabile, è equiparato al servizio effettivamente prestato, ai soli fini del conseguimento dei requisiti di servizio e della valutazione dei titoli di servizio nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, negli elenchi e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale ATA, nonché nelle procedure di cui al-

l'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ».

7-*bis*.01. Caso, Amato, Orrico.

Dopo l'articolo 7-bis, *aggiungere il seguente:*

Art. 7-*ter*.

(Disposizioni in materia di formazione al primo soccorso e alla sicurezza, nonché agevolazioni fiscali per l'acquisto di defibrillatori)

1. Al fine di contribuire alla formazione di cittadini consapevoli e responsabili, capaci di intervenire in modo adeguato in caso di necessità, attraverso la diffusione di buone prassi di intervento in situazioni di emergenza, il presente articolo promuove il potenziamento delle attività di formazione in materia di primo soccorso e di gestione del rischio e della sicurezza rivolte agli studenti.

2. All'articolo 3, comma 1, della legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *h)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e in materia di gestione dei rischi esistenti negli ambienti di lavoro e di aggregazione sociale »;

b) alla lettera *h-ter)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e negli ambienti di aggregazione sociale ».

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche secondarie di primo e di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, nell'esercizio della propria autonomia, possono promuovere, nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa, iniziative formative volte a diffondere la cultura della sicurezza, attraverso la conoscenza e la gestione dei rischi esistenti negli ambienti di aggregazione sociale, anche avvalendosi della collaborazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle istituzioni e degli enti accreditati ai sensi del comma 6. Le iniziative di cui al primo periodo sono calibrate in relazione all'età e al grado di maturazione degli studenti.

4. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 38 è inserito il seguente:

« 38-*bis*. La formazione di cui al comma 38, erogata ai sensi dell'accordo di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e di durata non inferiore a otto ore per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, comprende anche la formazione in materia di primo soccorso, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. ».

5. Le università, nell'ambito della propria autonomia, promuovono l'attivazione di corsi di primo soccorso per gli studenti iscritti ai corsi di laurea della classe L-22 – Scienze delle attività motorie e sportive.

6. L'accreditamento effettuato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nei confronti di istituzioni ed enti per l'erogazione dei corsi di formazione e di addestramento in materia di supporto vitale di base e defibrillazione (*Basic Life Support and Defibrillation* – BLSD) ha validità su tutto il territorio nazionale. Alle istituzioni e agli enti di cui al primo periodo non possono essere imposti requisiti, condizioni o ulteriori adempimenti per lo svolgimento della loro attività in regioni diverse da quella di accreditamento.

7. I responsabili dei servizi e delle attività per i quali è stabilito, in base alla normativa vigente, l'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) sono altresì tenuti a curarne regolarmente la manutenzione e a garantirne l'accessibilità e il funzionamento in caso di necessità.

8. Alla tabella A, parte II-*bis*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-*ter*.1) è inserito il seguente:

« 1-*ter*.2) defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE); ».

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

7-*bis*.02. Grippo.

ART. 7-*ter*.

Al comma 4, dopo le parole: quali contributi alla partecipazione democratica *aggiungere le seguenti:* , alla consapevolezza dell'appartenenza alla comunità nazionale.

7-*ter*.1. Amorese, Di Maggio, Roscani, Colombo, Cangiano.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: se adeguatamente documentate, *aggiungere le seguenti:* e purché coerenti con un comportamento rispettoso del regolamento di istituto e della comunità scolastica,.

7-*ter*.2. Amorese, Di Maggio, Roscani, Colombo, Cangiano.

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Non possono essere valorizzate ai sensi dei commi 4 e 5 le attività svolte in violazione del regolamento di istituto, ivi compresa la partecipazione a occupazioni dei locali scolastici. Sono in ogni caso valorizzate le attività di volontariato svolte nella protezione civile, nelle associazioni combattentistiche e d'arma e nei corpi volontari ausiliari delle Forze armate.

7-*ter*.3. Amorese, Di Maggio, Roscani, Colombo, Cangiano.

*Dopo l'articolo 7-*ter*, aggiungere il seguente:*

Art. 7-*quater*.

(Immissione in ruolo dei dirigenti scolastici per il superamento delle reggenze)

1. Al fine di garantire la continuità della funzione dirigenziale, di assicurare la piena funzionalità delle istituzioni scolastiche e di ridurre il ricorso agli incarichi di reggenza, nei due anni scolastici successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede all'integrale assorbimento dei candidati inseriti nella graduatoria nazionale formata all'esito della procedura di reclutamento riservata di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 8 giugno 2023, n. 107, mediante immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici sui posti vacanti e disponibili.

2. Le immissioni in ruolo di cui al comma 1 sono disposte in deroga alle percentuali di ripartizione previste dall'articolo 5, comma 11-*septies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14. A tal fine ai candidati utilmente collocati nella graduatoria nazionale sono conferiti, nel rispetto dell'ordine di merito e nell'ambito del contingente annualmente autorizzato, i posti vacanti e disponibili in tutte le regioni, comprese quelle nelle quali la procedura concorsuale ordinaria non abbia consentito il completamento delle immissioni in ruolo ovvero le cui graduatorie risultino esaurite.

3. Nelle regioni nelle quali la graduatoria del concorso ordinario risulti esaurita o la procedura ordinaria non sia stata espletata, i posti vacanti e disponibili destinati alle immissioni in ruolo sono attribuiti prioritariamente alla graduatoria nazionale di cui al comma 1, fino al suo esaurimento. Qualora nel biennio di cui al comma 1 siano bandite, svolte o concluse nuove procedure concorsuali ordinarie, l'assegnazione dei posti disponibili avviene con priorità a favore dei candidati inseriti nella graduatoria di cui al comma 1, in deroga alle quote di riserva e alle percentuali di ripartizione previste dalla normativa vigente, al solo fine di conseguirne il completo assorbimento.

4. Le immissioni in ruolo di cui al presente articolo sono disposte nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7-*ter*.01. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto, Sasso.

Dopo l'articolo 7-ter, *aggiungere il seguente:*

Art. 7-*quater*.

(Immissione in ruolo dei dirigenti scolastici per il superamento delle reggenze)

1. All'articolo 5, comma 11-*septies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « almeno per il 60 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « fino a un massimo del 50 per cento » e le parole: « fino al 40 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « in misura non inferiore al 50 per cento ».

2. Nelle regioni nelle quali la graduatoria del concorso ordinario risulti esaurita, i posti vacanti e disponibili destinati alle immissioni in ruolo sono attribuiti integralmente alla graduatoria nazionale della procedura riservata di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 8 giugno 2023, n. 107, fino al suo esaurimento.

3. Le immissioni in ruolo di cui al presente articolo sono disposte nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7-*ter*.02. Ziello, Sasso, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto.

ART. 8.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: incremento *una tantum* dei compensi *aggiungere le seguenti:* , correlato al volume delle attività di controllo svolte in relazione agli interventi finanziati.

8.1. Amorese, Di Maggio, Roscani, Colombo, Cangiano.

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*al comma 2-*bis, *sostituire il secondo periodo con il seguente:* Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8.2. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, è incrementato, per l'anno 2026, di 5 milioni di euro, al netto degli oneri a carico dello Stato, al fine di remunerare lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale amministrativo in servizio presso le segreterie delle istituzioni scolastiche, compresi i direttori dei servizi generali e amministrativi, connesse all'incremento delle scadenze e degli adempimenti, anche legati alle attività conclusive degli investimenti e delle riforme del PNRR a titolarità del

Ministero dell'istruzione e del merito. Le risorse di cui al primo periodo sono integralmente destinate ai compensi del personale di cui al medesimo periodo e sono ripartite tra le istituzioni scolastiche e utilizzate secondo i criteri e le modalità definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa. Ai relativi oneri, pari a 6.635.000 euro per l'anno 2026, comprensivi degli oneri a carico dello Stato, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito e, quanto a 1.635.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8.3. Giachetti.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: personale delle istituzioni scolastiche *inserire le seguenti:* , in proporzione al numero, alla complessità e all'importo dei progetti assegnati a ciascuna istituzione.

8.4. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: Nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, una quota è destinata alla remunerazione delle prestazioni aggiuntive del personale amministrativo delle istituzioni scolastiche impegnato nelle attività di valutazione dei titoli e di verifica delle domande relative alle graduatorie provinciali per le supplenze, svolte su delega degli uffici scolastici territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 8, comma 6, dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito 16 febbraio 2026, n. 27. La ripartizione delle risorse tiene conto del numero delle domande effettivamente trattate e delle attività svolte.

8.5. Piccolotti.

*Dopo il comma 2-*bis *inserire i seguenti:*

2-*ter*. Al fine di valorizzare la professionalità del personale docente delle istituzioni scolastiche ed educative statali e di contrastare il disagio lavorativo e territoriale, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca – Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 2018, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2-*quater*. Le risorse di cui al comma 2-*ter* sono destinate prioritariamente, in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale, alla corresponsione di un'indennità mensile perequativa in favore del personale docente titolare in sedi scolastiche ubicate in aree montane, nelle piccole isole o in contesti caratterizzati da particolari condizioni di disagio socio-ambientale e di trasporto.

2-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*ter*, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

8.6. Ziello, Sasso, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto.

ART. 9.

Al comma 1, allegato 01, sostituire le tabelle 1, 2 e 3 con le seguenti:

« TABELLA 1

MONTE ORE AREA DI ISTRUZIONE GENERALE NAZIONALE

Quota del curricolo	Ambiti	Monte ore d'ambito		
		1° biennio	2° biennio	5° anno
Area di istruzione generale nazionale	Linguistico	462	462	231
	Matematico	264	198	99
	Storico-geografico	165	132	66
	Giuridico-economico	132		
	Scienze motorie	132	132	66
	RC o attività alternative	66	66	33
Totale Area istruzione generale nazionale		1221	990	462

;

TABELLA 2

MONTE ORE AREA DI INDIRIZZO FLESSIBILE SETTORE ECONOMICO

Quota del curricolo	Ambiti	Monte ore d'ambito		
		1° biennio	2° biennio	5° anno
Area di indirizzo flessibile	Scienze sperimentali	264		
	Elementi di base dell'indirizzo	627		
	Elementi caratterizzanti l'indirizzo		1122	561
	Quota del curricolo a disposizione della scuola	//	//	//
di cui in compresenza			132	99
Totale Area di indirizzo flessibile		891	1122	561

;

TABELLA 3

MONTE ORE AREA DI INDIRIZZO FLESSIBILE SETTORE TECNOLOGICO-AMBIENTALE

Quota del curricolo	Ambiti	Monte ore d'ambito		
		1° biennio	2° biennio	5° anno
Area di indirizzo flessibile	Scienze sperimentali	429		
	Tecnologie di base	198		
	Elementi di base dell'indirizzo	264		
	Elementi caratterizzanti l'indirizzo		1122	561
	Quota del curricolo a disposizione della scuola	//	//	//
di cui in compresenza		330	561	297
Totale Area di indirizzo flessibile		891	1122	561

»;

9.1. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, allegato 01, tabella 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla voce:* Tecnologie di base *sostituire la cifra:* 198 *con la seguente:* 264*;*

b) *alla voce:* Elementi di base dell'indirizzo *sostituire la cifra:* 264 *con la seguente:* 198.

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-*bis*. Al fine di prevenire e riassorbire le situazioni di soprannumerarietà derivanti dalla riorganizzazione dei percorsi di istruzione tecnica, è previsto, per gli indirizzi del Settore tecnologico-ambientale nei cui quadri orari non sia già contemplato, ai sensi del decreto ministeriale 29 aprile 2026, n. 71, l'insegnamento di « Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica », un monte ore settimanale minimo inderoga-

bile pari a due ore nel primo anno e pari a tre ore nel secondo anno.

9.2. Grippo.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Al fine di prevenire e riassorbire le situazioni di soprannumerarietà derivanti dalla riorganizzazione dei percorsi di istruzione tecnica, i docenti di ruolo titolari della classe di concorso A-37 – Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica – alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la cui cattedra sia ridotta o soppressa per effetto dei nuovi quadri orari, possono essere impiegati, in via transitoria e nei limiti delle ore necessarie alla salvaguardia della titolarità, nei seguenti insegnamenti:

a) « Fondamenti di meccanica ed elementi di disegno » e « Tecnologie dei materiali », nell'indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia;

b) « Fisica applicata alle strutture e all'ambiente », nell'indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio;

c) « Disegno e storia dell'arte », nel liceo scientifico, opzione Scienze applicate, nei limiti e alle condizioni stabiliti dal decreto attuativo, tenuto conto delle previsioni ad esaurimento della Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19.

1-*ter*. L'impiego di cui al comma 1-*bis* è disposto soltanto quando sia documentata la riduzione delle ore disponibili per la classe A-37 direttamente conseguente al riordino, ai fini della costituzione o del completamento della cattedra o del riassorbimento della soprannumerarietà, nel rispetto delle titolarità già esistenti delle altre classi di concorso. Resta ferma l'attribuzione ordinaria dei predetti insegnamenti alle classi di concorso individuate dalla normativa vigente. Le disposizioni del presente comma non costituiscono titolo per nuove procedure di reclutamento sulla classe A-37.

1-*quater*. Le istituzioni scolastiche possono mantenere, nei limiti consentiti dal nuovo ordinamento e nel rispetto degli obiettivi formativi, le scelte già deliberate all'inizio dell'anno scolastico 2026-2027 nell'esercizio dell'autonomia scolastica, ove compatibili con la tutela delle titolarità e con le disposizioni in materia di organici.

1-*quinquies*. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*quater* si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9.3. Grippo.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Nell'attuazione dei quadri orari di cui al comma 1, gli obiettivi specifici di apprendimento, i riferimenti orari e le attività laboratoriali relativi alle discipline chimiche, fisiche e alle scienze naturali sono individuati distintamente, nell'ambito del monte ore complessivo ivi previsto e in coerenza con i profili educativi, culturali e professionali in uscita dei singoli indirizzi. Le istituzioni scolastiche assicurano la distinta evidenza di tali discipline nel piano triennale dell'offerta formativa.

1-*ter*. Nell'ambito degli indirizzi di studio interessati, gli insegnamenti specialistici di chimica analitica e strumentale, chimica organica e biochimica e tecnologie chimiche industriali sono attribuiti alla classe di concorso A-34, Scienze e tecnologie chimiche, nel rispetto delle attribuzioni delle altre classi di concorso previste dalla normativa vigente. Alla medesima classe di concorso è attribuito l'insegnamento della componente chimica dell'ambito « Scienze sperimentali » del settore tecnologico-ambientale, fatte salve le attribuzioni degli insegnamenti alle altre classi di concorso previste dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'aggregazione delle discipline negli ambiti di cui alle tabelle 2 e 3 non determina, di per sé, modifiche alle attribuzioni degli insegnamenti alle classi di concorso. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di reclutamento, conferimento delle supplenze e

utilizzazione del personale, nonché le competenze degli insegnanti tecnico-pratici e le relative compresenze.

1-*quater*. All'attuazione dei commi 1-*bis* e 1-*ter* si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto del monte ore complessivo di cui al comma 1 e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né incremento delle dotazioni organiche del personale docente.

9.4. Giachetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di rafforzare l'offerta formativa del primo biennio degli istituti tecnici e garantire la continuità degli insegnamenti, le ore rese disponibili a seguito dell'eliminazione della « Quota del curricolo a disposizione della scuola » nel secondo biennio e nel quinto anno, di cui al comma 1, sono destinate, prioritariamente a partire dal primo biennio dei settori economico e tecnologico-ambientale, al riallineamento della dotazione oraria delle singole discipline a quella prevista dall'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, previgente alla riforma introdotta dall'articolo 26-*bis* del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. La riorganizzazione dei percorsi di studio è attuata senza riduzioni delle dotazioni organiche del personale docente, senza determinare situazioni di soprannumerarietà nelle istituzioni scolastiche e senza procedere all'accorpamento degli insegnamenti afferenti a discipline distinte.

9.5. Amato, Caso, Orrico.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nell'ambito della quota del curricolo a disposizione della scuola prevista dalle tabelle 2 e 3 dell'allegato 2-*ter* di cui all'articolo 26-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, come sostituite dal comma 1 del presente articolo, le istituzioni scolastiche possono prevedere, nell'esercizio della propria autonomia didattica e organizzativa, attività finalizzate al consolidamento e al potenziamento delle competenze linguistiche, matematiche e scientifiche, con particolare attenzione agli studenti che presentano fragilità negli apprendimenti e ai contesti caratterizzati da maggiori condizioni di svantaggio socioeconomico e culturale. Tali attività sono definite nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa, senza riduzione dei risultati di apprendimento previsti per gli ambiti caratterizzanti l'indirizzo di studio.

9.6. Piccolotti.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Nell'attuazione dei nuovi quadri orari sono garantiti:

a) l'insegnamento delle discipline previste dagli ordinamenti nazionali;

b) l'adeguata presenza delle discipline linguistiche, scientifiche e caratterizzanti gli indirizzi;

c) la continuità delle attività di laboratorio e delle ore di compresenza degli insegnanti tecnico-pratici;

d) la salvaguardia delle titolarità e la prevenzione di situazioni di soprannumerarietà ed esubero;

e) l'adozione di criteri uniformi per l'articolazione delle cattedre e l'attribuzione degli insegnamenti alle classi di concorso.

1-*ter*. Prima dell'adozione dei provvedimenti attuativi relativi ai quadri orari, il Ministro dell'istruzione e del merito acquisisce il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione e informa le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

9.7. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le tabelle di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalle classi prime dell'anno scolastico 2027/2028. Per le classi avviate nell'anno scolastico 2026/2027 continuano ad applicarsi, fino al completamento del percorso di studi, i quadri orari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nelle operazioni di determinazione degli organici e di mobilità conseguenti all'attuazione del comma 1 è salvaguardata la titolarità del personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche interessate.

9.8. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione e del merito, con le modalità di cui all'articolo 26-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, adegua i quadri orari definitivi degli indirizzi e delle articolazioni degli istituti tecnici alle tabelle come sostituite dal comma 1 e adotta le relative linee guida.

9.9. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Sopprimere il comma 2.

9.10. Piccolotti.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Differimento dell'applicazione della riforma degli istituti tecnici e confronto nazionale per la revisione dell'ordinamento)

1. All'articolo 26-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 »;

b) al terzo periodo, le parole: « dall'anno scolastico 2026/2027 per le classi prime, dall'anno scolastico 2027/2028 per le classi seconde, dall'anno scolastico 2028/2029 per le classi terze, dall'anno scolastico 2029/2030 per classi quarte e dall'anno scolastico 2030/2031 per le classi quinte » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno scolastico 2027/2028 per le classi prime, dall'anno scolastico 2028/2029 per le classi seconde, dall'anno scolastico 2029/2030 per le classi terze, dall'anno scolastico 2030/2031 per le classi quarte e dall'anno scolastico 2031/2032 per le classi quinte ».

2. Per l'anno scolastico 2026/2027, ai percorsi quinquennali degli istituti tecnici continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e dei relativi allegati, nonché le disposizioni attuative concernenti gli indirizzi, le articolazioni, i quadri orari e i risultati di apprendimento, nel testo applicabile anteriormente all'avvio del nuovo ordinamento.

3. Per le classi prime già avviate nell'anno scolastico 2026/2027 secondo il nuovo ordinamento, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità del riallineamento agli insegnamenti e ai quadri orari previgenti, salvaguardando la continuità didattica, la validità delle attività formative già svolte e delle valutazioni effettuate, senza obblighi di recupero a carico degli studenti derivanti esclusivamente dal mutamento ordinamentale e limitando le modifiche organizzative in corso d'anno.

4. Il decreto di cui al comma 3 stabilisce altresì le disposizioni di coordinamento relative al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 19 febbraio 2026, n. 29, e ai

relativi allegati, nonché agli atti amministrativi conseguenti, ai fini dell'applicazione del regime transitorio di cui al presente articolo.

5. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito un tavolo nazionale di confronto, con la partecipazione delle rappresentanze dei docenti, dei dirigenti scolastici, degli studenti e delle famiglie, delle organizzazioni sindacali rappresentative del settore dell'istruzione, delle università, degli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), delle regioni e del mondo produttivo. Il tavolo conclude i propri lavori entro trenta giorni dalla medesima data di entrata in vigore.

6. Il confronto è finalizzato a valutare le criticità emerse nell'attuazione della riforma e a individuare le necessarie modifiche dell'impianto ordinamentale, con particolare riferimento alla salvaguardia e al rafforzamento della formazione culturale e scientifica comune, al biennio comune e alla sua funzione orientativa, ai quadri orari, alle attività laboratoriali e alle possibilità di riorientamento degli studenti. Le proposte formulate dal tavolo sono obbligatoriamente valutate dal Ministero ai fini della revisione del nuovo ordinamento. L'eventuale mancato recepimento, anche parziale, deve essere espressamente e puntualmente motivato.

7. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sulle criticità rilevate, sugli esiti del confronto e sulle proposte di revisione, dando conto delle proposte accolte, anche parzialmente, e delle motivazioni dell'eventuale mancato recepimento delle altre.

8. Le Linee guida definitive relative al nuovo ordinamento degli istituti tecnici sono emanate entro cinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunque successivamente alla conclusione dei lavori del tavolo di cui al comma 5 e alla trasmissione della relazione di cui al comma 7 e prima dell'apertura delle iscrizioni all'anno scolastico 2027/2028. Esse tengono conto degli esiti del confronto e delle revisioni dell'ordinamento conseguentemente adottate. Il Ministero assicura la tempestiva pubblicazione delle informazioni relative ai percorsi, agli indirizzi, alle articolazioni e ai quadri orari, in modo da consentire scelte consapevoli alle famiglie e un'adeguata programmazione alle istituzioni scolastiche.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai partecipanti al tavolo di cui al comma 5 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

9.01. Caso, Amato, Orrico.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Ripristino del primo biennio degli istituti tecnici, disposizioni transitorie e confronto nazionale sulla revisione dell'ordinamento)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai primi due anni dei percorsi quinquennali ordinari degli istituti tecnici si applicano, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 26 e 26-*bis* del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le disposizioni concernenti l'organizzazione didattica, gli insegnamenti, i quadri orari e i risultati di apprendimento del primo biennio previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e dai relativi allegati B e C, nel testo applicabile anteriormente all'introduzione del nuovo ordinamento di cui all'articolo 26-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2022. Le predette disposizioni si applicano anche alle classi prime attivate negli anni scolastici successivi, fino all'eventuale entrata in vigore di nuove disposizioni legislative di revisione dell'ordinamento.

2. All'articolo 26-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2022 è aggiunto, in

fine, il seguente periodo: « Il nuovo ordinamento non si applica al primo biennio dei percorsi quinquennali ordinari degli istituti tecnici, per il quale trovano applicazione le disposizioni previgenti ai sensi dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170. ».

3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010 e dei relativi allegati, concernenti il primo biennio, continuano a trovare applicazione ai percorsi di cui al comma 1. Per le medesime classi non si applicano le disposizioni incompatibili contenute negli allegati 2-*bis* e 2-*ter* al decreto-legge n. 144 del 2022, nonché nel decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 19 febbraio 2026, n. 29, e nei relativi allegati. Restano ferme le disposizioni ordinamentali applicabili al secondo biennio e al quinto anno, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie del presente articolo.

4. Per l'anno scolastico 2026/2027, le classi prime già avviate secondo il nuovo ordinamento sono ricondotte ai quadri orari di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve la validità delle attività didattiche già svolte, le valutazioni effettuate e le competenze acquisite. Il riallineamento non comporta, per il solo mutamento dell'ordinamento, obblighi aggiuntivi di recupero a carico degli studenti, né oneri a carico delle famiglie. Le classi seconde dell'anno scolastico 2026/2027 proseguono secondo l'ordinamento già applicato.

5. Al fine di assicurare la continuità dei percorsi formativi, nel passaggio dal primo biennio al secondo biennio le istituzioni scolastiche garantiscono il raccordo tra i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento di cui al comma 1 e quelli degli anni successivi, assicurando il riconoscimento delle competenze già acquisite e l'eventuale riallineamento della programmazione didattica. Il raccordo è effettuato senza imporre agli studenti obblighi aggiuntivi derivanti esclusivamente dall'applicazione di ordinamenti differenti.

6. Gli uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche provvedono agli adempimenti organizzativi conseguenti all'attuazione del presente articolo, nel rispetto delle classi di concorso e dei titoli richiesti, salvaguardando, per quanto possibile, la continuità del servizio e le assegnazioni del personale già effettuate. Eventuali esigenze di adeguamento degli organici sono rilevate e comunicate al Ministero dell'istruzione e del merito.

7. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'istruzione e del merito avvia un tavolo nazionale di confronto sulla revisione complessiva dell'ordinamento degli istituti tecnici, con la partecipazione delle rappresentanze dei docenti, dei dirigenti scolastici, degli studenti e delle famiglie, delle organizzazioni sindacali rappresentative del settore dell'istruzione, delle università, degli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), delle regioni e del mondo produttivo. Il confronto è finalizzato a valutare le criticità emerse nell'attuazione della riforma e a individuare le necessarie modifiche del relativo impianto ordinamentale, con particolare attenzione al rafforzamento della formazione culturale, scientifica e tecnologica comune, alla salvaguardia della funzione orientativa del primo biennio e alla possibilità di uniformare gli insegnamenti e i risultati essenziali di apprendimento tra tutti gli indirizzi e settori. Il confronto esamina altresì la distribuzione dei quadri orari, la qualità e la consistenza delle attività laboratoriali, le modalità di riorientamento degli studenti e di riconoscimento degli apprendimenti nei passaggi tra percorsi. Il confronto si conclude entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sugli esiti del confronto, sulle criticità emerse e sulle proposte di revisione dell'ordinamento degli istituti tecnici. Il Mini-

stero valuta espressamente le proposte formulate e motiva nella relazione l'eventuale mancato recepimento, anche parziale, delle stesse. L'eventuale ulteriore revisione dell'ordinamento resta subordinata all'adozione dei necessari provvedimenti normativi.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nell'ambito delle dotazioni organiche autorizzate e senza incremento delle medesime. Ai componenti del tavolo di cui al comma 7 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

9.02. Caso, Amato, Orrico.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Trasparenza, monitoraggio e valutazione dell'ordinamento degli istituti tecnici e confronto nazionale)

1. Al fine di assicurare la trasparenza delle scelte ordinamentali e la valutazione degli effetti della riforma degli istituti tecnici sulla qualità della formazione, sull'organizzazione delle istituzioni scolastiche e sulle opportunità formative e occupazionali degli studenti, il Ministero dell'istruzione e del merito assicura il monitoraggio annuale dei percorsi di istruzione tecnica, comprendendo sia i percorsi quinquennali ordinari sia i percorsi quadriennali, inclusi quelli attivati nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. Il monitoraggio è effettuato anche mediante l'utilizzo e l'integrazione delle banche dati e dei sistemi informativi già disponibili presso le amministrazioni competenti. I dati e gli esiti sono presentati distintamente per durata e tipologia di percorso.

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, a decorrere dal 2027, il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette alle Camere una relazione annuale sullo stato dell'istruzione tecnica e sugli effetti delle modifiche ordinamentali introdotte. La relazione, pubblicata contestualmente sul sito istituzionale del Ministero in formato aperto e accessibile, contiene dati disaggregati per anno scolastico, territorio, settore, indirizzo di studio, durata e tipologia del percorso e, ove pertinente, per genere, con particolare riferimento:

a) all'andamento delle iscrizioni, della frequenza, degli abbandoni e della dispersione scolastica, nonché ai risultati di apprendimento e agli esiti conclusivi dei percorsi;

b) ai passaggi tra indirizzi e settori dell'istruzione tecnica, tra percorsi quinquennali e quadriennali, nonché verso gli altri percorsi del secondo ciclo, con particolare riferimento alla funzione orientativa dei primi anni di studio e alle eventuali difficoltà di riorientamento;

c) alla prosecuzione degli studi presso le università e gli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), distinguendo gli esiti dei diplomati dei percorsi quinquennali e quadriennali e rilevando, ove disponibili, i tassi di accesso, la permanenza nei percorsi e i risultati formativi;

d) agli esiti occupazionali dei diplomati, distinti, ove disponibili, per tipologia contrattuale, settore economico, territorio, durata del percorso di provenienza e coerenza tra percorso di studi e occupazione;

e) alla disponibilità, all'accessibilità, alle condizioni di utilizzo e alla dotazione delle strutture laboratoriali, delle attrezzature didattiche e delle tecnologie necessarie allo svolgimento degli insegnamenti, distinguendo le diverse tipologie di percorso;

f) alle differenze territoriali e di genere nell'accesso ai percorsi, nei risultati formativi, nella prosecuzione degli studi e negli esiti occupazionali, con particolare

attenzione ai divari tra le diverse aree del Paese;

g) alle principali criticità organizzative e didattiche rilevate dalle istituzioni scolastiche nell'attuazione delle modifiche ordinamentali, comprese quelle relative alla disponibilità dei docenti, alle classi di concorso, alle compresenze e all'organizzazione dei laboratori;

h) agli esiti specifici dei percorsi quadriennali, con particolare riferimento al conseguimento del diploma, alla prosecuzione negli ITS *Academy* e nelle università, all'inserimento lavorativo e agli eventuali passaggi verso i percorsi quinquennali.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'istruzione e del merito pubblica sul proprio sito istituzionale un quadro comparativo analitico tra l'ordinamento degli istituti tecnici previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e quello introdotto ai sensi dell'articolo 26-bis del decreto-legge n. 144 del 2022, e successive modificazioni. Il quadro comparativo evidenzia, per ciascun settore, indirizzo e anno di corso dei percorsi quinquennali, le variazioni degli insegnamenti e dei relativi monte ore, distinguendo le discipline linguistiche, umanistiche, storico-sociali, matematiche, scientifiche, tecnologiche e caratterizzanti l'indirizzo. Sono altresì indicate le variazioni delle ore di laboratorio, delle compresenze, delle quote orarie a disposizione delle istituzioni scolastiche e dei risultati di apprendimento previsti dai due ordinamenti. Il confronto rende espressamente individuabili gli insegnamenti soppressi, accorpati, introdotti o riorganizzati, nonché le eventuali variazioni delle ore dedicate alla formazione generale e comune. Per i percorsi quadriennali è pubblicato un distinto quadro ricognitivo degli insegnamenti, dei monte ore, delle attività laboratoriali e dei risultati di apprendimento, con riferimento ai rispettivi ordinamenti e alle disposizioni che ne disciplinano l'organizzazione.

4. Il monitoraggio di cui al comma 1 comprende una valutazione degli effetti delle modifiche ai quadri orari e all'organizzazione dei percorsi sulla qualità e sull'ampiezza della formazione culturale, scientifica e tecnologica, sul conseguimento dei risultati di apprendimento, sulla continuità didattica, sull'orientamento e sul riorientamento degli studenti, nonché sull'organizzazione delle istituzioni scolastiche e sull'impiego del personale docente. La valutazione è effettuata distintamente per i percorsi quinquennali e quadriennali, tenendo conto delle rispettive caratteristiche ordinamentali, della diversa durata, delle modalità di organizzazione della didattica e delle caratteristiche delle popolazioni scolastiche interessate. Per i percorsi quinquennali è assicurato, ove possibile, il confronto tra gli esiti del nuovo ordinamento e quelli del previgente ordinamento. Per i percorsi quadriennali sono valutati specificamente gli effetti dell'organizzazione del percorso su quattro anni, anche con riferimento al conseguimento delle competenze previste, alla prosecuzione degli studi e agli esiti occupazionali. Gli esiti della valutazione, con l'indicazione delle metodologie utilizzate, dei limiti dei dati e delle criticità rilevate, sono inclusi nella relazione annuale di cui al comma 2.

5. Il Ministero dell'istruzione e del merito, in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con Unioncamere, sulla base dei dati disponibili del Sistema informativo Excelsior e delle altre fonti istituzionali pertinenti, pubblica annualmente un'analisi delle difficoltà di incontro tra domanda e offerta di lavoro con riferimento ai titoli e alle competenze riconducibili ai percorsi dell'istruzione tecnica. L'analisi riporta, ove rilevabili, dati disaggregati per titolo e indirizzo di studio richiesto, figura professionale, settore produttivo e territorio, distinguendo le difficoltà di reperimento derivanti dalla carenza di candidati da quelle attribuite all'inadeguatezza delle competenze o della preparazione e dalle ulteriori motivazioni rilevate. L'analisi considera altresì, nei limiti dei dati disponibili, le condizioni economiche e contrattuali offerte, l'esperienza professionale richiesta, le caratteristiche territoriali della domanda di lavoro e gli altri

fattori che possono incidere sulle difficoltà di assunzione. I risultati sono pubblicati in formato aperto e confluiscono nella relazione di cui al comma 2. È espressamente distinta la domanda di lavoro prevista dalle imprese dagli esiti occupazionali effettivamente rilevati.

6. Ai fini dell'esame degli esiti del monitoraggio e dell'individuazione di eventuali interventi correttivi, il Ministero dell'istruzione e del merito promuove, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza almeno annuale, un confronto nazionale con le rappresentanze dei docenti, dei dirigenti scolastici, degli studenti e delle famiglie, delle organizzazioni sindacali rappresentative del settore dell'istruzione, delle università, degli ITS *Academy*, delle regioni e del mondo produttivo. Il confronto riguarda l'assetto complessivo dell'istruzione tecnica, inclusi i percorsi quinquennali e quadriennali, con particolare attenzione alla formazione culturale, scientifica e tecnologica comune, alla funzione orientativa dei primi anni di studio, alla distribuzione dei quadri orari, alle attività laboratoriali, ai divari territoriali e alle opportunità di prosecuzione degli studi. Sono altresì esaminati gli effetti dell'organizzazione quadriennale dei percorsi sulla qualità della formazione e sulle opportunità educative e professionali degli studenti. Il Ministero pubblica gli esiti del confronto, le proposte formulate e le proprie valutazioni sugli eventuali interventi correttivi, dando conto delle ragioni del mancato recepimento delle proposte.

7. I dati e i documenti prodotti ai sensi del presente articolo sono pubblicati in forma aggregata e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e di segreto statistico, assicurando, ove possibile, la confrontabilità delle serie storiche, l'accessibilità delle informazioni e la disponibilità dei dati in formato aperto.

8. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, avvalendosi prioritariamente dei sistemi informativi, delle rilevazioni statistiche e delle attività istituzionali già esistenti. Ai partecipanti al confronto di cui al comma 6 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

9.03. Caso, Amato, Orrico.

ART. 10.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: ventisei unità di personale non dirigenziale, *aggiungere le seguenti:* assicurando la pubblicazione dei profili professionali richiesti, delle attività affidate e del cronoprogramma delle procedure concorsuali,.

10.1. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro il 31 marzo 2027 la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere una relazione sulle attività svolte dalla Struttura di missione, sullo stato del concorso pubblico di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, e sulle funzioni che proseguiranno dopo il 30 giugno 2027.

10.2. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

ART. 11.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Gli interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1, avviati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza e non ancora ultimati, possono essere completati dai soggetti attuatori anche successivamente ai termini previsti per la conclusione del Piano, nei limiti delle risorse già assegnate ai medesimi interventi e disponibili a legislazione vigente, nel rispetto

della normativa nazionale ed europea applicabile.

11.1. Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Gli interventi di cui al comma 1 sono completati dai soggetti attuatori a valere sulle risorse disponibili nel bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito.

*** 11.2.** Caso, Amato, Orrico.

*** 11.3.** Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: per l'attuazione degli interventi *aggiungere le seguenti:* di cui al comma 1.

11.4. Giachetti.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche ai fini della tempestiva rimozione delle criticità attuative rilevate nel corso dell'esecuzione.

11.5. Amorese, Di Maggio, Roscani, Colombo, Cangiano.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-*bis*. Al fine di assicurare il completamento delle forniture di arredi didattici innovativi destinati agli asili nido e alle scuole dell'infanzia nell'ambito degli avvisi pubblici del Ministero dell'istruzione e del merito n. 22870 e n. 22871 del 3 febbraio 2026, i termini previsti dai medesimi avvisi per il completamento delle forniture, l'installazione e il collaudo dei beni sono prorogati al 31 maggio 2027.

2-*ter*. il Ministero dell'istruzione e del merito provvede ad aggiornare i termini per la rendicontazione degli interventi di cui al comma 2-*bis*, coordinandoli con quelli previsti per il completamento, l'installazione e il collaudo delle forniture, nel rispetto delle disposizioni applicabili ai rispettivi programmi di finanziamento.

2-*quater*. Il Ministero dell'istruzione e del merito assicura che gli enti beneficiari che abbiano tempestivamente avviato le procedure di affidamento e adempiuto agli obblighi di propria competenza non siano assoggettati alla revoca o alla riduzione del finanziamento per il solo mancato rispetto dei termini originari, qualora il ritardo dipenda da circostanze non imputabili agli enti medesimi, debitamente documentate, con particolare riferimento ai tempi delle procedure di affidamento, alla produzione, alla consegna, all'installazione e al collaudo degli arredi.

2-*quinquies*. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono definite le modalità attuative dei commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, nonché le procedure per la presentazione e la verifica della documentazione attestante le cause del ritardo, nel rispetto dei vincoli previsti dalle rispettive fonti di finanziamento.

11.6. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-*bis*. Al fine di assicurare il completamento degli interventi di edilizia scolastica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli enti proprietari comunicano al prefetto e al Ministero dell'istruzione e del merito l'elenco degli immobili destinati o da destinare a uso scolastico, ivi compresi quelli censiti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, che risultano occupati senza titolo.

2-*ter*. Il prefetto, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dispone in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, la liberazione degli immobili di cui al comma 2-*bis* interessati da interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza o con altre risorse pubbliche per l'edilizia scolastica.

11.7. Amorese, Di Maggio, Roscani, Colombo, Cangiano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. Per contribuire all'uniformità delle norme relative a misure di gestione, con-

duzione, manutenzione, ristrutturazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici adibiti a istituzioni scolastiche, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo per le emergenze legate all'edilizia scolastica, con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, di cui 5 milioni di euro destinati allo svolgimento di indagini diagnostiche di soffitti e solai degli edifici scolastici, al fine di intervenire tempestivamente ed evitare l'ulteriore deterioramento. La rimanente quota del Fondo è invece destinata alle verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili pubblici adibiti a uso scolastico nelle zone a rischio sismico. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

11.8. Caso, Amato, Orrico.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, con particolare riferimento a quelle relative a straordinarie ondate di calore, nonché per garantire salubrità, sicurezza e una adeguata climatizzazione e sanificazione degli ambienti relativi alle istituzioni scolastiche d'ogni ordine e grado, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di utilizzo delle risorse del presente comma, nonché il piano di riparto e la tipologia di spese finanziabili. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

11.9. Amato, Caso, Orrico.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

(Misure urgenti per la messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole nella zona rossa dei Campi Flegrei)

1. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità didattica nelle scuole, di ogni ordine e grado, ubicate nella zona rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, destinato ad interventi di ampliamento, abbattimento e ricostruzione, sostituzione e consolidamento degli edifici scolastici.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

11.01. Caso, Amato, Orrico.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

(Fondo per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle scuole)

1. Ai fini di favorire l'accesso sicuro e senza ostacoli per le studentesse e gli stu-

denti con disabilità all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito il Fondo per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle scuole, con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Le risorse del Fondo di cui al presente comma sono finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche nelle scuole di ogni ordine e grado e all'installazione di strumenti e meccanismi logistici che consentano l'accesso e la fruizione degli spazi per le studentesse e gli studenti con disabilità o limitata capacità motoria. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi in concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di spese del Fondo di cui al presente comma.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

11.02. Giachetti.

ART. 12.

Sopprimerlo.

*** 12.1.** Caso, Amato, Orrico.

*** 12.2.** Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

*** 12.3.** Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.

(Ulteriori disposizioni in materia di dimensionamento scolastico e di numero di alunni per classe)

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono sostituiti dai seguenti:

« *1.* Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 sono adottati interventi e misure volti a ridurre, gradualmente, di un punto il rapporto tra alunni e docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2029/2030. Al fine di conseguire, nel triennio 2027-2029, una maggiore consistenza numerica delle dotazioni organiche del personale docente su posto comune e di sostegno, nonché del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), i criteri e i parametri previsti per la definizione delle citate dotazioni organiche sono modificati in coerenza con le disposizioni di cui al primo periodo.

2. Il Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, adegua i regolamenti e le altre disposizioni vigenti in materia alle finalità indicate al comma 1.

3. Le norme di adeguamento di cui al comma 2 sono adottate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo provvede ad apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al fine di stabilire nuovi criteri per la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto dei seguenti princìpi generali:

a) prevedere che la dotazione organica complessiva definita annualmente, sia al livello nazionale sia per ambiti regionali, si basi, sulla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi diminuendo il rapporto medio, a livello nazionale, tra alunni e

classe di 0,40, da realizzare nel triennio 2027-2029;

b) prevedere che le classi iniziali di ciclo delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado nonché le sezioni della scuola dell'infanzia siano costituite da un numero di alunni non superiore a 22, elevabile a 23 qualora residuino resti;

c) prevedere che le classi iniziali di ciclo delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado nonché le sezioni della scuola dell'infanzia siano costituite inderogabilmente da un numero di alunni non superiore a 20 nel caso accolgano alunni con disabilità, che in ogni caso non possono essere superiori alle due unità;

d) prevedere che le classi iniziali di ciclo degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, comprese quelle delle sezioni associate e delle sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso, siano costituite, di norma, da un numero di alunni non inferiore a 20;

e) prevedere che possano essere costituite classi iniziali di ciclo degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio solo nel caso in cui esse siano costituite da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 20.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 2.200 milioni di euro per il 2027, 3.400 milioni di euro per il 2028 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dal 2029, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 4 a 7.

4. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.500 milioni per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2027, 2028 e 2029. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2027, 2028 e 2029. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

5. In considerazione dell'eccezionale redditività dell'attività economica del settore degli armamenti, per gli anni 2027, 2028 e 2029, è istituita, nel limite di 500 milioni di euro annui, un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di produzione, vendita, importa-

zione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti il predetto settore. I soggetti di cui al primo periodo, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, un'imposta pari al 40 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro nei periodi di imposta in corso rispettivamente al 31 dicembre 2027, 2028 e 2029 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, i soggetti di cui al primo periodo, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 1 e 2, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° marzo 2027, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al secondo periodo, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al primo periodo, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Per i versamenti dell'imposta straordinaria di cui al primo periodo, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo le scadenze di cui al terzo periodo, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'imposta straordinaria di cui al primo periodo e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.

6. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 28 per cento ».

7. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

8. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: « 26 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 28 per cento ».

12.4. Caso, Amato, Orrico.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.

(Interventi urgenti per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico e delle loro famiglie)

1. Al fine di dare piena attuazione all'articolo 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per garantire la piena realizzazione dell'alleanza educativa tra scuola e famiglia, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, a eccezione delle scuole straniere in Italia e di quelle europee, qualora rilevino persistenti barriere linguistiche degli adulti provenienti da contesti migratori esercenti la responsabilità genitoriale che ostacolino le relazioni tra scuola e famiglia e la piena partecipazione del nucleo familiare alla vita della comunità scolastica, convocano gli interessati e, con il supporto di un mediatore linguistico, forniscono informazioni sull'offerta formativa dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) presenti sul territorio. Le istituzioni scolastiche co-

municano altresì ai CPIA i fabbisogni di alfabetizzazione linguistica rilevati, ai fini della programmazione dei relativi percorsi formativi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, ovvero per sostenere e promuovere l'integrazione attraverso la mediazione linguistico-culturale e una migliore e più approfondita conoscenza della lingua italiana, nei ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo speciale, con una dotazione iniziale di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, al fine di supportare l'offerta formativa dei CPIA nonché finanziare l'operato di mediatori culturali e facilitatori linguistici da impiegare stabilmente presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, da impiegare in particolare nei territori con alta densità demografica di cittadini stranieri.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono stabiliti i parametri, i criteri e le modalità per l'attuazione di quanto stabilito al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

12.5. Orrico, Caso, Amato.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.

(Interventi urgenti per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri e delle loro famiglie nell'ambito scolastico)

1. Al fine di garantire la piena realizzazione dell'alleanza educativa tra scuola e famiglia, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ad eccezione delle scuole straniere in Italia e di quelle europee, in collaborazione con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e con i servizi sociali territorialmente competenti, informano i soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale dell'offerta di percorsi gratuiti di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana e ne favoriscono la partecipazione, anche avvalendosi della mediazione linguistico-culturale.

2. I percorsi di cui al comma 1 sono a partecipazione volontaria e sono erogati dai CPIA, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e con gli enti del Terzo settore. Essi sono articolati per livelli, secondo modalità organizzative e orarie compatibili con le esigenze lavorative e familiari dei partecipanti, possono svolgersi presso le sedi delle istituzioni scolastiche frequentate dai figli e sono finalizzati, ove richiesto dagli interessati, al conseguimento di una certificazione attestante un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).

3. Le istituzioni scolastiche, anche in rete tra loro, si avvalgono di mediatori linguistico-culturali per facilitare la comunicazione con le famiglie, l'accoglienza degli alunni e degli studenti neoarrivati e la condivisione del Patto educativo di corresponsabilità.

4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, destinato al potenziamento dell'offerta formativa dei CPIA e al finanziamento di servizi di mediazione linguistico-culturale presso le istituzioni scolastiche. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di

cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

12.6. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di favorire la piena partecipazione delle famiglie alla vita della comunità scolastica e di rafforzare l'alleanza educativa tra scuola e famiglia, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, promuovono, anche in collaborazione con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli enti locali e i servizi territoriali competenti, interventi di facilitazione linguistica, mediazione linguistico-culturale e orientamento ai servizi educativi e formativi rivolti ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale che incontrino difficoltà nella comunicazione con l'istituzione scolastica. Gli interventi sono finalizzati a garantire la comprensione delle comunicazioni scolastiche, la partecipazione consapevole ai colloqui e alle attività educative e l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri connessi alla responsabilità genitoriale. La partecipazione delle famiglie alle attività di cui al presente comma avviene su base volontaria, nel rispetto della riservatezza, della dignità personale e delle specifiche condizioni familiari, sociali e lavorative. Resta ferma la disciplina vigente in materia di tutela dei minori e di intervento dei servizi sociali nei casi in cui emergano concreti elementi di pregiudizio per il loro benessere e sviluppo.

12.7. Piccolotti.

Al comma 1, sostituire le parole da: segnalano tempestivamente *fino alla fine del comma con le seguenti:* nei casi in cui persistenti barriere linguistiche dei soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale ostacolino l'integrazione scolastica e lo sviluppo del percorso educativo e formativo, ovvero incidano sul comportamento del minore nel contesto scolastico o sull'osservanza degli impegni assunti dalle famiglie con il Patto educativo di corresponsabilità, informano i medesimi soggetti delle opportunità formative disponibili e li indirizzano ai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) territorialmente competenti, per la frequenza di percorsi gratuiti di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, finalizzati al conseguimento di una certificazione attestante un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER), nonché, ove possibile, di percorsi formativi di sostegno alla corresponsabilità educativa, realizzati anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, nel rispetto della loro autonomia. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 in caso di mancato svolgimento del percorso gratuito di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana.

12.8. Piccolotti.

Al comma 1, sostituire le parole: segnalano tempestivamente ai servizi sociali territorialmente i casi in cui *con le seguenti:* nei casi in cui;

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , indirizzano i soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale ai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) territorialmente competenti per lo svolgimento di un percorso gratuito di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, finalizzato al conseguimento di una certificazione attestante un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER), nonché, ove possibile, di percorsi formativi di sostegno alla corresponsabilità educativa, realizzati anche in collaborazione con l'istituzione scolastica, nel rispetto dell'autonomia della medesima;

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Qualora, oltre alle barriere linguistiche di cui al comma 1, siano rilevati elementi di rischio o di pregiudizio per il minore ovvero di grave fragilità del nucleo familiare, le istituzioni scolastiche ne danno comunicazione ai servizi sociali territorialmente competenti, anche in integrazione con i servizi sanitari, che ne valutano la presa in carico ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera *c)*, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'articolo 1, comma 170, lettera *d)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, attraverso un progetto personalizzato definito con la partecipazione del nucleo familiare. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e all'articolo 403 del codice civile.;

al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, la parola: convivente.

12.9. Giachetti.

Al comma 1, sostituire le parole: segnalano tempestivamente *con le seguenti:* previo colloquio con gli esercenti la responsabilità genitoriale, possono segnalare.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, sopprimere le parole: sul comportamento del minore nel contesto scolastico o;

al comma 2:

al primo periodo:

sopprimere le parole: del minore e;

sopprimere le parole da: e valutano *fino alla fine del periodo;*

al secondo periodo:

dopo le parole: soggetti esercenti la responsabilità genitoriale *aggiungere le seguenti:* in possesso di una certificazione attestante un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del QCER, quelli ;

sostituire le parole: attestate mediante certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale *con le seguenti:* la cui verifica è affidata ai servizi sociali nell'ambito della valutazione di cui al primo periodo,;

aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I percorsi di cui al primo periodo sono svolti, ove possibile, in modalità compatibili con l'attività lavorativa e con le esigenze di assistenza familiare. Al soggetto esercente la responsabilità genitoriale che sia lavoratore è riconosciuto il diritto di richiedere permessi orari o giornalieri per la frequenza dei percorsi di cui al primo periodo, nel rispetto delle previsioni del contratto collettivo applicato; in caso di diniego motivato da parte del datore di lavoro, la mancata partecipazione è in ogni caso giustificata e costituisce causa di forza maggiore ai fini del comma 3.

12.10. Giachetti.

Al comma 1, sostituire le parole: segnalano tempestivamente ai *con le seguenti:* informano le famiglie dell'offerta di percorsi gratuiti di apprendimento della lingua italiana e, con il loro consenso, coinvolgono i.

Conseguentemente:

al comma 2:

al primo periodo, sostituire le parole: ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, dispongono lo svolgimento da parte dei soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale di un percorso gratuito di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana *con le seguenti:* coinvolti ai sensi del comma 1, propongono ai soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale, su base volontaria, lo svolgimento di un percorso gratuito di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, organizzato in orari compatibili con gli impegni lavorativi e di cura dei partecipanti e in sedi facilmente raggiungibili;

sopprimere il secondo periodo;

sopprimere il comma 3.

12.11. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, dopo le parole: soggetti stranieri *aggiungere le seguenti:* , non domiciliati in zone boschive prive di servizi essenziali,.

12.12. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, dopo le parole: percorso educativo e formativo *aggiungere le seguenti:* , anche sotto il profilo della piena partecipazione alla comunità scolastica italiana fondata sulla condivisione della lingua comune e delle regole della convivenza civile.

12.14. Amorese, Di Maggio, Roscani, Colombo, Cangiano.

Al comma 1, sopprimere le parole: sul comportamento del minore nel contesto scolastico o.

12.15. Giachetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Prima di procedere alla segnalazione di cui al presente comma, le istituzioni scolastiche attivano, nell'ambito delle risorse disponibili, strumenti di facilitazione della comunicazione con la famiglia, anche mediante servizi di interpretariato, traduzione delle comunicazioni essenziali e mediazione linguistico-culturale, ove disponibili, nonché attraverso l'informazione sui percorsi gratuiti di apprendimento della lingua italiana offerti dai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA). La segnalazione dà conto delle iniziative intraprese, degli eventuali impedimenti alla loro realizzazione e delle ragioni per le quali le difficoltà riscontrate continuano a incidere concretamente sul percorso educativo del minore. Restano ferme le disposizioni vigenti relative agli interventi urgenti di protezione e tutela dei minori.

12.16. Piccolotti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La sola insufficiente conoscenza della lingua italiana da parte dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale non costituisce, di per sé, presupposto sufficiente per la segnalazione ai servizi sociali. La segnalazione è effettuata esclusivamente qualora siano riscontrati concreti e documentati elementi che evidenzino un effettivo pregiudizio per il percorso educativo e formativo o per il benessere del minore, non superabile mediante gli ordinari strumenti di collaborazione tra scuola e famiglia, ferma restando l'applicazione delle disposizioni vigenti nei casi che richiedano un intervento immediato a tutela del minore.

12.17. Piccolotti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le modalità della segnalazione, le categorie di dati personali oggetto di trasmissione e i relativi tempi di conservazione sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

12.18. Giachetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alla frequenza dei percorsi di apprendimento della lingua italiana da parte dei genitori, sono valutate le condizioni oggettive che possono impedire o rendere particolarmente gravosa la partecipazione, comprese l'incompatibilità con gli orari di lavoro, le esigenze di cura di figli minori o di familiari non autosufficienti, le condizioni di salute e l'assenza di collegamenti adeguati con la sede del corso. Prima dell'adozione di eventuali provvedi-

menti conseguenti alla mancata frequenza, è assicurata agli interessati la possibilità di rappresentare e documentare tali circostanze, anche con l'assistenza dei servizi territoriali competenti.

12.19. Piccolotti.

Sopprimere il comma 2.

12.20. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. I Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), sulla base dei fabbisogni rilevati ai sensi del comma 1, attivano percorsi gratuiti di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana rivolti agli adulti ivi individuati, finalizzati al conseguimento di una certificazione attestante un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).

3. Qualora i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale di cui al comma 1 non aderiscano ai percorsi formativi di cui al comma 2, i CPIA provvedono a rinnovare l'informazione sull'offerta formativa disponibile, fornendo agli interessati le indicazioni organizzative necessarie per favorirne la partecipazione.

Conseguentemente, sopprimere i commi 4, 5 e 6.

12.21. Piccolotti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Qualora, oltre alle barriere linguistiche di cui al comma 1, emergano elementi concreti e circostanziati di rischio o di pregiudizio per il minore ovvero condizioni di grave vulnerabilità del nucleo familiare, le istituzioni scolastiche ne danno comunicazione ai servizi sociali territorialmente competenti. I servizi sociali, nell'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali dalla normativa vigente e sulla base della valutazione del servizio sociale professionale, verificano la necessità di attivare interventi di sostegno e ove ne ricorrano i presupposti, definiscono un progetto personalizzato, anche in raccordo con i servizi sanitari e con le istituzioni scolastiche, assicurando la partecipazione del nucleo familiare. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e all'articolo 403 del codice civile.

12.22. Piccolotti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dispongono lo svolgimento *con le seguenti:* possono disporre, con il consenso degli interessati, lo svolgimento.

12.23. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di apprendimento della lingua italiana *aggiungere le seguenti:* , quale presupposto essenziale per l'effettiva integrazione nella comunità scolastica e nella vita civile nazionale.

12.24. Amorese, Di Maggio, Roscani, Colombo, Cangiano.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) *aggiungere le seguenti:* , nonché, ove disponibile, il supporto di mediatori linguistico-culturali nei rapporti tra il nucleo familiare, i servizi sociali e l'istituzione scolastica.

12.25. Giachetti.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità *aggiungere le seguenti:* , elaborato con la partecipazione dei genitori e con l'eventuale ricorso di un mediatore linguistico-culturale, e condiviso con l'istituzione scolastica,.

12.26. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Le sedi, i materiali e le modalità di svolgimento dei percorsi di cui al primo periodo sono accessibili alle persone con disabilità, alle quali sono assicurati gli accomodamenti ragionevoli necessari e modalità alternative di partecipazione. Nella definizione degli obblighi di frequenza sono considerate le documentate esigenze di assistenza continuativa prestata dal genitore a un figlio o ad altro familiare con disabilità; ove giustificato da esigenze di cura non rinviabili, sono previste modalità flessibili di partecipazione ovvero la sospensione o l'esonero motivati dalla frequenza.

12.27. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'organizzazione dei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana sono favorite modalità flessibili di frequenza, anche mediante strumenti di formazione a distanza ove compatibili con gli ordinamenti vigenti, al fine di agevolare la partecipazione dei destinatari, tenendo conto delle esigenze lavorative, familiari e di cura.

12.28. Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Per l'attivazione dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana di cui al comma 2, primo periodo, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, in favore dei CPIA. Le risorse sono ripartite tra i CPIA con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base del numero dei progetti personalizzati definiti ai sensi del comma 2. Le risorse di cui al presente comma non possono essere destinate alle attività di cui all'articolo 13, comma 4. Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.;

Conseguentemente:

al comma 3:

al primo periodo:

dopo le parole: altri gravi documentati impedimenti *aggiungere le seguenti:* , nonché nei casi in cui non sia stato attivato un percorso accessibile per orari, sede e disponibilità di posti;

sostituire le parole: da parte dei CPIA *con le seguenti:* da parte dei servizi sociali che hanno definito il progetto personalizzato di cui al comma 2;

sopprimere il terzo periodo;

aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini del presente comma, lo svolgimento del percorso consiste nella sua frequenza, indipendentemente dal conseguimento della certificazione di cui al comma 2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma, con particolare riferimento alla rilevazione della frequenza, ai requisiti di accessibilità dei percorsi, al procedimento di diffida e all'individuazione degli organi competenti all'accertamento della violazione. La sanzione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente;

al comma 7, dopo le parole: All'attuazione del presente articolo *aggiungere le seguenti:* , ad eccezione del comma 2-*bis*,.

12.29. Giachetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Ai fini dell'attuazione dei percorsi di cui al comma 2, gli uffici scolastici regionali, avvalendosi dei CPIA, effettuano annualmente una ricognizione della capacità di accoglienza dei medesimi CPIA, del numero delle richieste di iscrizione non soddisfatte e delle esigenze di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario connesse all'attivazione dei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana. Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al Ministero dell'istruzione e del merito ai fini della programmazione delle risorse e degli organici secondo la normativa vigente.

12.30. Piccolotti.

Sopprimere il comma 3.

*** 12.31.** Giachetti.

*** 12.32.** Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Il mancato svolgimento del percorso *con le seguenti:* La mancata partecipazione al percorso.

Conseguentemente, al medesimo comma 3:

al primo periodo, sostituire le parole: è punito *con le seguenti:* è punita;

dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il mancato conseguimento del livello di conoscenza della lingua italiana di cui al comma 2 non costituisce violazione ai sensi del primo periodo, qualora l'interessato abbia partecipato al percorso secondo quanto previsto dal progetto personalizzato.

12.33. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro *con le seguenti:* è oggetto di un ulteriore intervento di accompagnamento e verifica da parte dei servizi sociali e dei CPIA.

12.34. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: La sanzione non si applica qualora il mancato svolgimento del percorso dipenda dall'indisponibilità di posti presso i CPIA, dalla mancata attivazione di un corso accessibile nel territorio di residenza o dall'impossibilità, non imputabile all'interessato, di accedere alle attività formative. Tali circostanze sono attestate dal CPIA territorialmente competente e comunicate ai servizi sociali che hanno predisposto il progetto personalizzato.

12.35. Piccolotti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'accertamento dell'inadempimento sono altresì considerate le condizioni di disabilità del genitore, l'eventuale mancata predisposizione degli accomodamenti ragionevoli necessari alla frequenza del percorso e le documentate esigenze di assistenza continuativa a familiari con disabilità; non può essere applicata alcuna sanzione qualora la mancata partecipazione sia riconducibile a barriere di accessibilità o a impedimenti connessi alle predette esigenze non adeguatamente considerati dall'amministrazione competente.

12.36. Piccolotti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. La mancata frequenza del percorso di cui al comma 2, accertata ai sensi del comma 3, è comunicata allo sportello unico per l'immigrazione competente e comporta, per il genitore che abbia sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la decurtazione di crediti secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179.

12.37. Amorese, Di Maggio, Roscani, Colombo, Cangiano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Il mancato svolgimento dei percorsi di cui al comma 2 da parte dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale non può in alcun caso pregiudicare il diritto del minore all'iscrizione, alla frequenza e ai sostegni scolastici.

12.38. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

12.39. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , e quindi l'immediata identificazione personale nell'ambiente scolastico.

12.40. Amorese, Di Maggio, Roscani, Colombo, Cangiano.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: all'esercente la responsabilità genitoriale *con le seguenti:* secondo le disposizioni dell'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La mera titolarità di funzioni di tutela pubblica del minore non comporta, di per sé, l'applicazione della sanzione amministrativa al tutore o all'ente locale di appartenenza.

12.41. Piccolotti.

Sopprimere il comma 7.

12.42. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Misure per la realizzazione di un Programma nazionale per l'inclusione scolastica)

1. Allo scopo di garantire il diritto all'inclusione degli alunni con cittadinanza non italiana, ridurre il numero degli alunni per classe, favorire la continuità didattica e l'apprendimento, contrastare il fenomeno della precarietà lavorativa del personale docente, la dotazione dell'organico dell'autonomia è incrementata di 25.000 posti a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i posti di cui al comma 1 sono ripartiti tra gli uffici scolastici regionali. Quota parte del predetto contingente, determinata dal decreto di cui al primo periodo, è finalizzata, in particolare, anche all'assunzione di docenti appartenenti alla classe di concorso « Lingua italiana per discenti di lingua straniera » (classe di concorso A-23), alla riduzione del numero degli alunni per classe, al potenziamento dei Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA) e all'assunzione a tempo indeterminato di docenti su posto di sostegno.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 354,10 milioni di euro per l'anno 2027, a 1.206,14 milioni di euro per l'anno 2028, a 1.170,14 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033, a 1.206,84 milioni di euro per l'anno 2034 e a 1.221,01 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche statali è incrementato, a decor-

rere dall'anno scolastico 2026/2027, di 100 milioni di euro annui. L'incremento è finalizzato all'attivazione, da parte delle predette istituzioni scolastiche, di servizi di mediazione linguistica e culturale, svolti da mediatori iscritti in appositi albi o elenchi, tenuto conto del numero degli alunni con cittadinanza non italiana iscritti, nonché per l'attivazione di servizi di supporto psicologico, dedicati agli studenti, alle famiglie e al personale scolastico.

5. Al fine di assicurare lo sviluppo di pratiche di inclusione diffusa, di contrasto ad ogni forma di marginalità, promuovendo la sussidiarietà orizzontale e il coinvolgimento delle comunità territoriali, il fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche statali è incrementato, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, di 50 milioni di euro annui. L'incremento è destinato alla stipula, da parte delle istituzioni scolastiche statali, di Patti educativi di comunità con gli enti locali, gli enti del terzo settore, altre istituzioni pubbliche e private.

6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a 50 milioni di euro nel 2026 e a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

12.01. Caso, Amato, Orrico.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura)

1. Presso il Ministero dell'istruzione e del merito è istituito l'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura, con funzioni consultive e propositive in materia di accoglienza, apprendimento dell'italiano come lingua seconda, valorizzazione delle lingue d'origine, contrasto della segregazione scolastica e rapporti tra scuola e famiglie.

2. L'Osservatorio è composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, delle regioni, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, delle università, delle associazioni dei genitori e degli studenti e degli enti del Terzo settore, nonché da esperti della materia, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. L'Osservatorio esprime un parere sui provvedimenti attuativi degli articoli 12 e 13 della presente legge e trasmette annualmente al Ministro dell'istruzione e del merito e alle Camere una relazione sull'integrazione scolastica degli alunni e degli studenti con cittadinanza non italiana.

4. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12.02. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

ART. 13.

Sopprimerlo.

*** 13.1.** Orrico, Caso, Amato.

*** 13.2.** Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

*** 13.3.** Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

(Potenziamento dell'italiano come seconda lingua e inclusione scolastica)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, il primo periodo è sostituito dal

seguente: « Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nei limiti delle dotazioni organiche autorizzate, comprese quelle aggiuntive, è disposta l'assegnazione di docenti della classe di concorso A-23 alle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo, anche organizzate in rete, sulla base del numero degli alunni e degli studenti con bisogni di apprendimento dell'italiano come seconda lingua e dei relativi livelli di competenza, indipendentemente dalla cittadinanza e dal raggiungimento di soglie percentuali ».

2. All'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la lettera *b-ter)* è sostituita dalla seguente:

« *b-ter)* sono rilevati i fabbisogni di insegnamento dell'italiano come seconda lingua e determinati i relativi posti di docente, nei limiti delle dotazioni organiche autorizzate ».

3. A decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, la dotazione organica dell'autonomia delle istituzioni scolastiche statali è incrementata di un contingente aggiuntivo di posti della classe di concorso A-23, determinato e ripartito con il decreto di cui al comma 1, nel limite della spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2027 e di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. I posti sono vincolati all'insegnamento dell'italiano come seconda lingua e non possono compensare riduzioni degli altri organici. Alla loro copertura si provvede secondo le procedure di reclutamento vigenti.

4. Le attività di italiano come seconda lingua sono svolte prioritariamente nell'orario curricolare, in raccordo con i docenti della classe, anche mediante compresenza e gruppi flessibili e temporanei, assicurando l'inclusione nella classe di appartenenza. Ferme restando le attività funzionali all'insegnamento, i docenti assegnati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 71 del 2024 non possono essere impiegati in supplenze estranee a tale insegnamento né in mansioni amministrative.

5. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 3.400.000 euro per l'anno 2027 e di 14.139.760 euro annui a decorrere dall'anno 2028, per finanziare attività curricolari ed extracurricolari di insegnamento dell'italiano come seconda lingua, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sulla base dei bisogni linguistici rilevati dalle istituzioni scolastiche. Le attività possono essere realizzate anche mediante accordi con i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, gli enti del Terzo settore e gli enti territoriali. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

6. L'iscrizione scolastica non può essere subordinata al possesso di un determinato livello di competenza nella lingua italiana né al rispetto di quote fondate sulla cittadinanza. La rilevazione delle competenze linguistiche è finalizzata agli interventi didattici. Gli uffici scolastici territorialmente competenti assicurano il coordinamento dell'accoglienza e il supporto alle famiglie. Il Ministero dell'istruzione e del merito pubblica annualmente dati aggregati sui fabbisogni, sui posti assegnati e coperti, sull'impiego dei docenti e delle risorse e sui risultati conseguiti nell'apprendimento dell'italiano come seconda lingua e nell'inclusione scolastica, evidenziando le criticità e i fabbisogni non soddisfatti. Sulla base di tali esiti, il Ministero valuta l'efficacia degli interventi e adotta, nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse autorizzate, le misure correttive necessarie.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 45, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, si applica nel testo vigente il 30 settembre 2026.

8. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2027 e a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9. Salvo quanto previsto dai commi 3 e 5, all'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

13.4. Caso, Amato, Orrico.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

(Scuole prioritarie e potenziamento dell'italiano come lingua seconda)

1. Al fine di assegnare le risorse in base allo svantaggio educativo e sociale, il Ministero dell'istruzione e del merito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le istituzioni scolastiche prioritarie sulla base di indicatori di svantaggio elaborati incrociando i dati delle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, i dati dell'ISTAT e i dati dell'Anagrafe nazionale degli studenti, e ne pubblica la mappa, aggiornata con cadenza annuale.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di euro 3.400.000 per l'anno 2027 e di euro 14.139.760 a decorrere dall'anno 2028, destinato alle istituzioni scolastiche individuate ai sensi del comma 1 che accolgono alunni e studenti neoarrivati, per il finanziamento di facilitatori linguistici e mediatori linguistico-culturali impiegati in modo stabile e in orario curricolare. Il fondo è ripartito in proporzione al bisogno con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

3. Ai relativi oneri, pari a euro 3.400.000 per l'anno 2027 e a euro 14.139.760 a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

4. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

13.5. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:

sopprimere i commi 2 e 3;

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: nelle quali *fino a:* di cui al comma 1 *con le seguenti:* caratterizzate da significativi bisogni di apprendimento dell'italiano come lingua seconda, con particolare riferimento alla presenza di alunni e studenti di recente immigrazione;

al comma 7, sostituire le parole: commi 1, 2, 3, 5 e 6 *con le seguenti:* commi 5 e 6.

13.6. Piccolotti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di garantire un'equilibrata composizione delle classi e di sostenere il successo formativo di tutti gli studenti, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia, costituiscono le classi secondo criteri fondati sui bisogni educativi e linguistici effettivi degli alunni e degli studenti, sulla composizione complessiva dei gruppi e sulle condizioni del contesto territoriale. Il limite numerico fisso previsto dal presente articolo è sostituito da criteri di equilibrio definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentita la

Conferenza unificata e acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Conseguentemente, al comma 4, primo periodo:

sostituire le parole: nelle quali, anche a seguito dell'adozione delle misure previste dal presente articolo, non sia possibile assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma 1 *con le seguenti:* nelle quali siano presenti significativi bisogni linguistici ed educativi, individuati sulla base dei criteri di cui al comma 1;

dopo le parole: nella lingua italiana *aggiungere le seguenti:* , anche in orario curricolare e mediante l'impiego di docenti della classe di concorso A-23, di mediatori linguistico-culturali e di personale aggiuntivo,.

13.7. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: studenti stranieri *fino alla fine del comma, con le seguenti:* alunni e degli studenti, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ad eccezione delle scuole straniere in Italia e di quelle europee, nell'ambito della propria autonomia, provvedono, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, a costituire le classi iniziali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado secondo criteri di equa distribuzione degli alunni e degli studenti, in modo che il numero degli alunni e degli studenti che, indipendentemente dalla cittadinanza, non possiedono competenze linguistiche di base nella lingua italiana adeguate all'età non superi il 30 per cento del totale in ciascuna classe prima. Le competenze di cui al primo periodo sono verificate dalle istituzioni scolastiche nei confronti degli alunni iscritti alla classe prima della scuola primaria, prima della costituzione delle classi, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono esclusi dalla verifica di cui al secondo periodo gli alunni che hanno frequentato in Italia almeno due anni di scuola dell'infanzia. Si considerano in possesso delle competenze di cui al primo periodo gli alunni che hanno concluso la scuola primaria nel sistema nazionale di istruzione. Per gli alunni e gli studenti che non hanno frequentato il grado di istruzione precedente nel sistema nazionale di istruzione, l'accertamento delle competenze è effettuato ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

13.8. Giachetti.

Al comma 1, dopo le parole: alla integrazione degli studenti stranieri *aggiungere le seguenti:* nonché alla valorizzazione delle diversità linguistiche e culturali come risorsa per l'apprendimento di tutti,.

13.9. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, ovunque ricorrono, sopprimere le parole: e di secondo.

13.10. Giachetti.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* e che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato *con le seguenti:* , non nati in Italia e che non hanno frequentato.

13.11. Giachetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Ai fini della formazione delle classi, le istituzioni scolastiche tengono altresì conto delle effettive competenze linguistiche degli alunni e degli studenti, delle esperienze scolastiche pregresse e degli eventuali bisogni di apprendimento dell'italiano come lingua seconda, rilevati mediante strumenti di osservazione e valutazione pedagogico-didattica adeguati all'età e al percorso formativo. La rilevazione è finalizzata esclusivamente alla predisposizione di interventi

educativi e didattici appropriati e non può costituire motivo di esclusione dall'iscrizione o di differimento dell'inserimento scolastico.

13.12. Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Ai fini della predisposizione degli interventi di accoglienza e inclusione scolastica, i bisogni di apprendimento della lingua italiana degli alunni e degli studenti sono individuati sulla base di una valutazione pedagogico-didattica delle competenze linguistiche effettivamente possedute, tenendo conto dell'età, del percorso scolastico pregresso e dei bisogni formativi individuali. La cittadinanza e il Paese di origine non costituiscono, di per sé, indicatori del livello di competenza linguistica.

13.13. Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nella costituzione delle classi è in ogni caso vietata la formazione di gruppi omogenei sulla base della cittadinanza, dell'origine nazionale o della lingua familiare degli alunni e degli studenti. Le istituzioni scolastiche assicurano criteri di composizione dei gruppi classe orientati all'eterogeneità delle esperienze formative e alla promozione delle relazioni interculturali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di formazione delle classi.

13.14. Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. L'applicazione dei criteri di cui comma 1 non può in alcun caso comportare il diniego dell'iscrizione, il differimento dell'accesso alle attività didattiche o l'interruzione della frequenza degli alunni e degli studenti soggetti all'obbligo di istruzione, né determinare limitazioni all'effettivo esercizio del diritto allo studio in ragione della cittadinanza o della precedente frequenza scolastica.

13.15. Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Ai fini del calcolo delle percentuali di cui al comma 1 non sono computati gli alunni e gli studenti con disabilità, i minori stranieri non accompagnati e i minori titolari o richiedenti protezione internazionale o temporanea, la cui assegnazione alla classe e all'istituzione scolastica è disposta esclusivamente in base al loro superiore interesse.

13.16. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Ai fini del calcolo delle percentuali di cui al comma 1 non sono computati gli alunni e gli studenti nati in Italia né quelli in possesso di una certificazione di conoscenza della lingua italiana di livello non inferiore all'A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.

13.17. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: sentiti i dirigenti scolastici interessati *aggiungere le seguenti:* e gli enti locali competenti in materia di trasporto scolastico

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, destinato agli enti locali competenti per il finanziamento del trasporto scolastico degli alunni e degli studenti assegnati a istituzioni scolastiche diverse da quelle richieste per effetto delle misure di cui al comma 2. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sulla base del numero degli alunni e degli studenti di cui al primo periodo. Ai relativi oneri, pari a 5 milioni di euro per

l'anno 2027 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

13.18. Giachetti.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: sentiti i dirigenti scolastici *aggiungere le seguenti:* e gli enti locali.

13.19. Giachetti.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: al domicilio dell'alunno o dello studente *aggiungere le seguenti:* nonché il principio di unità dei fratelli, assicurando l'iscrizione dei fratelli e delle sorelle presso la medesima istituzione scolastica.

13.20. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: persone con disabilità grave *con le seguenti:* persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,.

Conseguentemente, al medesimo secondo periodo, sostituire le parole: che rendono impossibili soluzioni alternative *con le seguenti:* nonché della frequenza della medesima istituzione scolastica da parte di un altro componente del nucleo familiare.

13.21. Giachetti.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: grave;.

Conseguentemente:

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Nell'applicazione dei commi 2 e 3, l'assegnazione a un'istituzione scolastica diversa da quella richiesta di un alunno o di uno studente con disabilità, indipendentemente dal riconoscimento della condizione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di un alunno o di uno studente nel cui nucleo familiare sia presente una persona con disabilità che necessita di assistenza, è preceduta da una valutazione delle conseguenze della decisione sull'alunno o sullo studente e sull'organizzazione assistenziale della famiglia, svolta con il coinvolgimento dei genitori, che tiene conto dell'accessibilità degli ambienti scolastici e dei collegamenti, della concreta utilizzabilità dei trasporti, della disponibilità degli ausili e degli interventi di sostegno e di assistenza, della continuità educativa, nonché della durata effettiva degli spostamenti, della compatibilità degli orari e delle condizioni di mobilità della persona che presta assistenza. Qualora dalla valutazione emerga che l'applicazione dei limiti di cui al comma 1 possa compromettere l'effettivo esercizio del diritto all'istruzione inclusiva dell'alunno o dello studente con disabilità ovvero determinare un pregiudizio significativo alle esigenze di assistenza di una persona con disabilità presente nel nucleo familiare, è disposta una deroga motivata ai medesimi limiti; in tali casi il solo superamento della soglia di cui al comma 1 non costituisce motivazione sufficiente per l'assegnazione a un'istituzione scolastica diversa da quella richiesta. Le famiglie non sono tenute a produrre certificazioni o documenti già nella disponibilità delle amministrazioni competenti.;

al comma 7, dopo le parole: commi 1, 2, *aggiungere le seguenti:* 3-*bis*,.

13.22. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il limite percentuale di cui al comma 1 può essere derogato qualora l'assegnazione dell'alunno o dello studente a un'istituzione scolastica diversa da quella richiesta possa compromettere l'effettivo esercizio del diritto all'istruzione in ragione di condizioni di disabilità, delle esigenze di accessibilità degli ambienti e dei trasporti,

della continuità degli interventi educativi e assistenziali o di documentate responsabilità di cura nei confronti di persone con disabilità appartenenti al nucleo familiare. La valutazione è effettuata con il coinvolgimento della famiglia e tiene conto delle specifiche esigenze individuali, indipendentemente dal riconoscimento della condizione di gravità.

13.23. Piccolotti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le misure organizzative di cui al presente comma sono adottate previa verifica dell'effettiva disponibilità di posti nelle istituzioni scolastiche interessate, dell'accessibilità delle sedi alternative mediante i servizi di trasporto pubblico o scolastico e della compatibilità dei tempi di percorrenza con l'età degli alunni e degli studenti. Non possono essere disposte assegnazioni a istituzioni scolastiche alternative che determinino un aggravio manifestamente sproporzionato dei tempi o delle condizioni di accesso alla frequenza scolastica, tenuto conto delle esigenze familiari e delle condizioni territoriali.

13.24. Piccolotti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora la composizione demografica del bacino territoriale di riferimento non consenta il rispetto dei limiti di cui al comma 1 senza pregiudizio per il principio di prossimità, l'Ufficio scolastico regionale può autorizzare deroghe ai medesimi limiti.

13.25. Giachetti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le misure organizzative di cui al primo periodo riguardano il collocamento degli alunni e degli studenti di qualsiasi cittadinanza.

13.26. Giachetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Al fine di favorire l'inclusione scolastica e prevenire la dispersione, nelle istituzioni scolastiche caratterizzate da elevata complessità educativa e da una significativa presenza di alunni e studenti con bisogni di apprendimento della lingua italiana, il Ministero dell'istruzione e del merito promuove, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, interventi di progressiva riduzione del numero di alunni per classe, mediante l'assegnazione di risorse aggiuntive di organico, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa destinate alla costruzione, all'acquisizione, all'ammodernamento e al rinnovamento di sistemi d'arma delle Forze armate, iscritti nello stato di previsione del Ministero della difesa. Le riduzioni di cui al presente comma sono attuate senza pregiudizio per i livelli occupazionali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13.27. Piccolotti.

Al comma 3, sostituire le parole da: le istituzioni scolastiche *fino alla fine del comma con le seguenti:* si provvede ai sensi dell'articolo 45 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

13.28. Giachetti.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: nelle quali, anche a seguito *fino a:* extracurricolari *con le seguenti:* per il finanziamento di attività.

Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , in proporzione al numero degli alunni e degli studenti privi delle competenze linguistiche di base nella lingua italiana.

13.29. Giachetti.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: potenziamento delle competenze linguistiche di base nella lingua italiana, *aggiungere le seguenti:* anche in funzione della piena conoscenza della storia, della cultura civica e dei riferimenti fondamentali della tradizione italiana,.

13.30. Amorese, Di Maggio, Roscani, Colombo, Cangiano.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: potenziamento delle competenze linguistiche di base nella lingua italiana, *aggiungere le seguenti:* nonché per la mediazione linguistico-culturale, per la formazione dei docenti nella didattica dell'italiano come lingua seconda e per iniziative di valorizzazione delle lingue d'origine,.

13.31. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La dotazione del fondo di cui al primo periodo è incrementata di 2,4 milioni di euro per l'anno 2026 e di 7,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate esclusivamente ai percorsi didattici personalizzati di cui all'articolo 45, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal comma 6 del presente articolo, e sono ripartite tra le istituzioni scolastiche con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito: per l'anno 2026, in proporzione al numero degli alunni con cittadinanza non italiana iscritti per la prima volta al sistema nazionale di istruzione; a decorrere dall'anno 2027, in proporzione al numero degli alunni iscritti a una classe inferiore a quella corrispondente all'età anagrafica, rilevato annualmente dal Ministero attraverso l'Anagrafe nazionale degli studenti. Ai relativi oneri, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, al comma 6:

alla lettera a), *sostituire le parole:* all'alinea *con le seguenti:* al terzo periodo;

alla lettera b), *sostituire le parole:* all'alinea *con le seguenti:* al terzo periodo;

aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c-bis) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In ogni caso, la classe individuata ai sensi del terzo periodo non può essere inferiore o superiore di più di un anno rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica. All'alunno iscritto a una classe inferiore a quella corrispondente all'età anagrafica è assicurato un percorso didattico personalizzato finalizzato al recupero dell'anno. Al termine dell'anno scolastico, il collegio dei docenti, sulla base della verifica delle competenze acquisite, può deliberare l'iscrizione dell'alunno, per l'anno scolastico successivo, alla classe corrispondente all'età anagrafica ».

13.32. Giachetti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al fine di favorire l'inclusione scolastica e garantire il consolidamento delle competenze linguistiche degli studenti di origine straniera, nelle istituzioni scolastiche secondarie di primo e di secondo grado caratterizzate da un significativo fabbisogno di insegnamento dell'italiano come lingua seconda sono attivati specifici percorsi di alfabetizzazione e potenziamento linguistico, affidati prioritariamente a docenti abilitati nella classe di concorso A-23 – Lingua italiana per discenti di lingua straniera. Con decreto del Ministro dell'istru-

zione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche interessate e le modalità di attuazione dei percorsi, anche mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 4.

13.33. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, nella definizione e nella ripartizione delle dotazioni organiche del personale docente, il Ministero dell'istruzione e del merito tiene conto del numero delle classi nelle quali non è possibile assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma 1, al fine di consentire la costituzione di classi aggiuntive, assegnando priorità alle istituzioni scolastiche che nell'anno scolastico precedente non hanno potuto accogliere domande di iscrizione per effetto dei medesimi limiti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

13.34. Giachetti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. La partecipazione alle attività di potenziamento linguistico non può comportare l'esclusione sistematica degli alunni e degli studenti dalle attività curricolari, laboratoriali, espressive e di socializzazione previste per il gruppo classe. Le istituzioni scolastiche assicurano il coordinamento degli interventi linguistici con la programmazione didattica ordinaria.

13.35. Piccolotti.

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ed esaminano gli eventuali reclami delle famiglie avverso l'iscrizione presso un'istituzione scolastica diversa da quella richiesta, disposta ai sensi del comma 2.

Conseguentemente, al medesimo comma 5:

al secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e con le famiglie*;*

aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli Uffici scolastici di ambito territoriale monitorano l'attuazione del presente articolo, rilevando in particolare il numero degli alunni e degli studenti iscritti presso un'istituzione scolastica diversa da quella richiesta per effetto delle misure di cui al comma 2, la distanza tra l'istituzione scolastica di assegnazione e quella richiesta, nonché gli effetti sulla frequenza e sull'abbandono scolastico, e trasmettono annualmente i relativi dati all'Ufficio scolastico regionale e al Ministero dell'istruzione e del merito.

13.36. Giachetti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Ciascuna istituzione scolastica adotta, nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa, un protocollo di accoglienza degli alunni e degli studenti neoarrivati, che disciplina la prima accoglienza della famiglia, l'accertamento delle competenze e del percorso scolastico pregresso, i criteri di assegnazione alla classe, l'elaborazione di un piano didattico personalizzato e l'organizzazione dei percorsi di italiano come lingua seconda.

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: 3, 5 e 6 *con le seguenti:* 3, 5, 5-*bis* e 6.

13.37. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, a decorrere dal 2028, una relazione sull'attuazione del presente articolo, anche sulla base dei dati di monitoraggio raccolti dagli Uffici scolastici di ambito territoriale, con particolare riferimento al numero delle classi nelle quali

non è stato possibile rispettare i limiti di cui al comma 1, al numero degli alunni e degli studenti assegnati a istituzioni scolastiche diverse da quelle richieste, agli effetti sugli apprendimenti e sulla dispersione scolastica, nonché all'utilizzo del fondo di cui al comma 4.

13.38. Giachetti.

Sopprimere il comma 6.

*** 13.39.** Giachetti.

*** 13.40.** Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Al comma 6, sopprimere le lettere b) *e* c).

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: commi 1, 2, 3, 5 e 6 *con le seguenti:* commi 1, 2, 3 e 5.

13.41. Piccolotti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. L'inserimento in una classe non corrispondente all'età anagrafica deve essere adeguatamente motivato sulla base di una valutazione pedagogico-didattica individualizzata e non può essere disposto esclusivamente in ragione della mancata o insufficiente conoscenza della lingua italiana. Le istituzioni scolastiche verificano periodicamente l'adeguatezza del percorso di inserimento, al fine di prevenire situazioni di ritardo scolastico e favorire la continuità degli apprendimenti.

13.42. Piccolotti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-*bis*. Al fine di assicurare il supporto consultivo e propositivo nella definizione delle strategie e degli interventi per l'inclusione scolastica, il Ministro dell'istruzione e del merito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede, con proprio decreto, alla ricostituzione dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 dicembre 2019, n. 1119, aggiornandone la composizione e le modalità di funzionamento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

13.43. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Anticipo dell'obbligo scolastico per il potenziamento dell'apprendimento linguistico)

1. Al fine di favorire la piena integrazione scolastica e garantire l'acquisizione di adeguate competenze nella lingua italiana prima dell'ingresso nella scuola primaria, l'istruzione obbligatoria, di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è estesa alla scuola dell'infanzia a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 per i bambini che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.

2. Nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie sono attivati specifici percorsi laboratoriale-didattici di prima alfabetizzazione e immersione linguistica destinati ai bambini non italofoni, finalizzati al raggiungimento di una padronanza comunicativa di base nella lingua italiana al termine del triennio.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri organizzativi, l'adeguamento degli organici e le linee guida pedagogiche per l'attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

13.44. Piccolotti.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Modifiche alla disciplina del consenso informato in ambito scolastico)

1. All'articolo 1 della legge 9 giugno 2026, n. 104, recante « Disposizioni in materia di consenso informato preventivo delle famiglie », sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: « consenso informato preventivo delle » sono sostituite dalle seguenti: « comunicazione alle »;

b) al comma 1, primo periodo:

1) le parole: « richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, per la partecipazione » sono sostituite dalle seguenti: « dare comunicazione alle famiglie e agli studenti, riguardo »;

2) le parole: « ad acquisire tale consenso previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che intendono utilizzare per le » sono sostituite dalle seguenti: « all'illustrazione delle finalità educativo-didattiche delle »;

c) al comma 2:

1) il primo e il secondo periodo sono soppressi.

2) al terzo periodo, le parole: « La richiesta di consenso » sono sostituite dalle seguenti: « La comunicazione » e le parole: « i contenuti, gli argomenti, i temi e le modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo » sono soppresse;

3) il quinto periodo è soppresso;

d) i commi 3 e 5 sono abrogati.

13.01. Piccolotti.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Modifiche alla disciplina del consenso informato in ambito scolastico)

1. All'articolo 1 della legge 9 giugno 2026, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Le istituzioni scolastiche sono tenute a dare comunicazione alle famiglie e agli studenti, riguardo a eventuali attività che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità, nonché all'illustrazione delle finalità educativo-didattiche delle attività medesime, secondo le disposizioni del presente articolo. »;

b) al comma 2:

1) il primo e il secondo periodo sono soppressi;

2) al terzo periodo:

2.1) le parole: « La richiesta di consenso » sono sostituite dalle seguenti: « La comunicazione »;

2.2) le parole: « i contenuti, gli argomenti, i temi e le modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo » sono soppresse;

3) il quinto periodo è soppresso;

c) i commi 3 e 5 sono abrogati.

13.02. Orrico, Amato, Caso.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Misure straordinarie per la valorizzazione del personale scolastico in materia di reclu-

tamento, assunzioni e per l'erogazione dei buoni pasto)

1. Al fine di garantire la definizione del nuovo regolamento delle supplenze del personale docente, di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in tempi utili per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze relative al biennio 2028/2030, il procedimento per la sua adozione è avviato entro il 31 dicembre 2026.

2. Limitatamente all'anno scolastico 2026/2027, i docenti vincitori dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, assunti con contratto a tempo determinato nelle more del conseguimento dell'abilitazione, che conseguono la medesima abilitazione entro il 31 dicembre 2026, sono assunti a tempo indeterminato a decorrere dalla data del conseguimento dell'abilitazione. Dalla medesima data decorre il periodo annuale di formazione e prova, da svolgersi nell'anno scolastico 2026/2027 ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

3. Al fine di garantire la continuità didattica delle alunne e degli alunni con disabilità e di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, il Ministero dell'Istruzione e del merito è autorizzato a incrementare la dotazione dell'organico dell'autonomia del personale docente di 20.000 posti di sostegno per ciascuno degli anni scolastici 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030, 2030/2031. Le assunzioni sui predetti posti sono effettuate secondo le procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente.

4. L'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, è abrogato.

5. Al fine di garantire la continuità e la piena funzionalità dei servizi amministrativi, tecnici e ausiliari delle istituzioni scolastiche ed educative statali, nonché di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a procedere alle assunzioni a tempo indeterminato del personale educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per ciascun profilo professionale, su tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto, in coerenza con il principio di copertura dei posti vacanti e disponibili previsto per il personale docente dall'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai fini delle assunzioni di cui al presente comma trova applicazione il limite derivante dalle facoltà assunzionali determinate sulla base delle cessazioni dal servizio e del relativo *turn over* prevista dall'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Resta ferma la consistenza complessiva delle dotazioni organiche autorizzate. Le assunzioni sono effettuate secondo le procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente.

6. Al fine di adeguare la disciplina del conferimento delle supplenze del personale ATA all'attuale ordinamento professionale e organizzativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, il Ministro dell'istruzione e del merito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, un nuovo regolamento recante la disciplina delle supplenze del personale ATA, in sostituzione del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430. Il regolamento di cui al presente comma è adottato nel rispetto dei seguenti criteri:

a) adeguamento delle procedure al vigente sistema di classificazione e ai profili professionali del personale ATA previsti dalla contrattazione collettiva nazionale;

b) previsione, per le supplenze brevi e saltuarie, di procedure semplificate e tempestive che consentano alle istituzioni scolastiche di individuare con immediatezza personale effettivamente disponibile alla presa di servizio, anche attraverso specifici elenchi di disponibilità immediata o procedure di interpello rapido, al fine di assicurare la copertura del posto nel più breve tempo possibile;

c) previsione di procedure uniformi e tempestive per la copertura dei posti in

caso di esaurimento o incapienza delle graduatorie, anche mediante procedure di interpello;

d) revisione della disciplina delle rinunce, delle mancate prese di servizio e dell'abbandono della supplenza secondo criteri di proporzionalità e omogeneità;

e) disciplina organica del completamento dell'orario, del frazionamento dei posti e della possibilità per il personale di accettare incarichi di maggiore durata o su diverso profilo professionale, assicurando la più ampia tutela delle opportunità lavorative e della continuità occupazionale.

7. Sullo schema di regolamento di cui al comma 6 è acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione ed è assicurato il previo confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto Istruzione e ricerca. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento è abrogato il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430.

8. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *1-bis*. In caso di rinuncia, decadenza, mancata presa di servizio o comunque di mancato perfezionamento dell'assunzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario individuato quale destinatario di contratto a tempo indeterminato, l'amministrazione procede allo scorrimento delle relative graduatorie permanenti anche successivamente al 31 agosto, nei limiti dei posti vacanti e disponibili e fino alla completa utilizzazione del contingente di assunzioni autorizzato per l'anno scolastico di riferimento. Le assunzioni effettuate per surroga hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento e decorrenza economica dalla data di effettiva presa di servizio, che avviene nel medesimo anno scolastico ».

9. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 332 è sostituito dal seguente:

« *332*. Le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire supplenze brevi e saltuarie per la sostituzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario temporaneamente assente fin dal primo giorno di assenza, secondo la normativa vigente in materia di conferimento delle supplenze. Resta ferma la possibilità di provvedere alla sostituzione mediante l'attribuzione al personale in servizio di ore eccedenti secondo la disciplina vigente ».

10. All'articolo 1, comma 602, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « a decorrere dal trentesimo giorno di assenza » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal primo giorno di assenza »;

b) le parole: « in deroga all'articolo 1, comma 332, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 » sono soppresse.

11. All'articolo 1, comma 85, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « deve effettuare » sono sostituite dalle seguenti: « può effettuare »;

b) le parole: « , salvo motivate esigenze di natura didattica, » sono soppresse;

c) sono aggiunte, in fine, le parole: « , salvaguardando le esigenze di natura didattica e la continuità della progettazione di istituto ».

12. All'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« *6*. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dichiarato permanentemente inidoneo, per motivi di salute, allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza, ma ido-

neo ad altri compiti, può, a domanda, essere collocato fuori ruolo e utilizzato in altri compiti compatibili con il giudizio medico, secondo i criteri definiti dalla contrattazione collettiva. Restano fermi l'inquadramento giuridico e il trattamento economico spettanti nel profilo professionale di appartenenza ».

13. Al personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali è riconosciuto il diritto al buono pasto per le giornate nelle quali la prestazione lavorativa complessiva ecceda le sei ore, comprese le attività funzionali e le ulteriori attività obbligatorie connesse al servizio. Le modalità, i criteri e le condizioni di riconoscimento e di erogazione del buono pasto sono disciplinati dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e ricerca, settore scuola. A decorrere dall'anno 2027 è istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito un apposito fondo destinato al finanziamento del buono pasto per il personale della scuola, con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2027 e di 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate a spese non obbligatorie del Ministero dell'istruzione e del merito, nonché mediante le maggiori entrate derivanti da interventi di contrasto all'evasione fiscale individuate annualmente dalla legge di bilancio.

13.03. Piccolotti.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Principio di laicità dell'organizzazione scolastica e divieto di condizionamento dell'attività didattica e dei servizi da pratiche o riti religiosi)

1. Ferme restando la libertà di coscienza e di religione garantita dall'articolo 19 della Costituzione, la disciplina dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose di cui agli articoli 7 e 8 della Costituzione e l'insegnamento della religione cattolica secondo gli accordi vigenti, l'organizzazione ordinaria dell'attività didattica, del calendario scolastico, dell'uso degli spazi comuni e del servizio di ristorazione scolastica nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione non può essere modificata, sospesa o condizionata per lo svolgimento di riti o pratiche religiose.

2. È vietato destinare in via esclusiva o permanente aule, spazi didattici o locali comuni delle istituzioni scolastiche allo svolgimento di riti o funzioni di culto, nonché imporre vincoli generalizzati o modificazioni obbligatorie dei menù delle mense scolastiche e dell'orario delle lezioni per finalità confessionali, restando salva la facoltà delle famiglie di richiedere, per motivi sanitari, etici o religiosi individualmente rappresentati, l'adeguamento della dieta individuale del singolo alunno nei limiti delle disponibilità del servizio di ristorazione.

3. Il dirigente scolastico e gli organi collegiali vigilano sul rispetto delle disposizioni del presente articolo nell'adozione del Regolamento di istituto e nella programmazione delle attività scolastiche.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

13.04. Ziello, Sasso, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Misure per il sostegno e lo sviluppo delle comunità educanti)

1. Al fine di contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica, promuovere il benessere educativo, psicologico e relazionale degli alunni e degli studenti e

rafforzare la corresponsabilità educativa tra scuola, famiglie e territorio, sono promossi patti educativi territoriali per il sostegno e lo sviluppo delle comunità educanti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle competenze degli enti locali.

2. I patti educativi territoriali sono promossi dai Comuni, d'intesa con le istituzioni scolastiche del territorio, anche in collaborazione con gli enti del Terzo settore e con i servizi educativi, sociali e sanitari, e sono finalizzati alla prevenzione del disagio e dell'abbandono scolastico, alla promozione dell'inclusione e delle pari opportunità formative, nonché alla valorizzazione delle opportunità di apprendimento formale, non formale e informale.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, nell'ambito dei patti educativi territoriali è promosso il coinvolgimento delle figure professionali del pedagogista, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo, nel rispetto delle rispettive competenze e della normativa vigente, al fine di sostenere la progettazione educativa, le relazioni tra scuola e famiglie, il benessere psicologico e il raccordo tra istituzioni scolastiche e servizi territoriali.

4. Per l'attuazione del presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il « Fondo per il sostegno e lo sviluppo delle comunità educanti », con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2027 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Le risorse del Fondo sono destinate ai Comuni, singoli o associati, per la realizzazione dei patti educativi territoriali.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2027 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.05. Piccolotti.

ART. 14.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La deroga di cui al secondo periodo dell'articolo 22-*ter*, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dal presente comma, opera esclusivamente nei limiti della durata e delle esigenze scientifiche dei progetti finanziati e non pregiudica l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di trattamento economico, previdenziale e assicurativo, né delle garanzie previste dalla normativa nazionale ed europea a tutela del personale interessato.

14.1. Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. A decorrere dall'anno 2027, al fine di armonizzare il trattamento economico accessorio del personale e valorizzare le professionalità interne, le università statali e gli enti pubblici di ricerca, nel rispetto dei limiti e degli indicatori di sostenibilità economico-finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia di spesa per il personale, nonché dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dal collegio dei revisori dei conti, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i fondi destinati al trattamento accessorio del personale delle aree non dirigenziali, fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile dei predetti fondi, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di elevata qualificazione, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari del personale delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa di cui al titolo V del decreto legisla-

tivo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal primo periodo. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali.

1-*ter*. A decorrere dall'anno 2027, le risorse di cui all'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, sono destinate alla valorizzazione del profilo professionale dei collaboratori ed esperti linguistici (CEL), nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e ricerca. La destinazione delle predette risorse è definita in sede di contrattazione collettiva nazionale, ai fini dell'incremento del trattamento economico tabellare del medesimo personale.

1-*quater*. All'articolo 20, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la parola: « 2026 » è sostituita dalla seguente: « 2028 ». All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*ter*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per le procedure di cui al primo periodo si tiene conto dei requisiti di cui al comma 1, lettera *c)*, del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2026 »;

b) il comma 4-*quater* è abrogato;

c) il comma 4-*quinquies* è sostituito dal seguente:

« 4-*quinquies*. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, realizzate dagli enti pubblici di ricerca, si tiene conto dei requisiti di cui al comma 2, lettera *b)*, del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2026. ».

1-*quinquies*. All'articolo 52, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il primo periodo è sostituito dal seguente: « I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, nonché dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. ».

1-*sexies*. All'articolo 20, comma 3-*ter*, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: « 1° gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2026 »;

1-*septies*. Gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nonché l'INAIL, nei quali, nell'anno 2024, l'importo dell'indennità per oneri specifici dei ricercatori e tecnologi risultava inferiore a 200 euro mensili, possono incrementare tale importo nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 218 del 2016, in deroga al limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

1-*octies*. All'articolo 4, comma 7-*bis*, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall'anno 2027, il 50 per cento delle medesime risorse è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, secondo gli importi da definire nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale ».

1-*novies*. All'articolo 40-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, primo periodo, le parole: « e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità » sono soppresse.

14.2. Piccolotti.

Al comma 2, dopo le parole: progetti di ricerca e innovazione coerenti con gli obiettivi del Piano Mattei per l'Africa *aggiungere le seguenti:* , favorendo, nell'ambito delle iniziative finanziate, la costruzione di par-

tenariati scientifici stabili e la circolazione delle competenze.

14.3. Amorese, Di Maggio, Roscani, Colombo, Cangiano.

Al comma 2, dopo le parole: progetti di ricerca e innovazione coerenti con gli obiettivi del Piano Mattei per l'Africa *aggiungere le seguenti:* , valorizzando il ruolo dell'Italia quale nazione promotrice di cooperazione scientifica, sviluppo tecnologico e dialogo tra i popoli.

14.4. Amorese, Di Maggio, Roscani, Colombo, Cangiano.

Al comma 2, dopo le parole: nonché al rafforzamento della dimensione internazionale delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche *aggiungere le seguenti:* , valorizzando altresì il contributo del sistema nazionale della ricerca alla proiezione culturale e scientifica dell'Italia.

14.5. Amorese, Di Maggio, Roscani, Colombo, Cangiano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 9, comma 3, lettera d) del regolamento di cui decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « In alternativa a quanto prescritto nel precedente periodo, partecipazione alle procedure:

1) di coloro che abbiano maturato tre anni di servizio nelle Istituzioni AFAM, espletati all'esito di selezioni pubbliche nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;

2) di coloro che abbiano ottenuto l'idoneità nei concorsi per il reclutamento a tempo indeterminato per lo stesso settore disciplinare, espletati ai sensi del decreto del Ministero dell'Università e della ricerca, 29 marzo 2023, n. 180 e del presente regolamento ».

14.6. Torto, Amato, Caso, Orrico.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 59, comma 9-*ter* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *e)*, della legge 21 dicembre n. 508 » sono sostituite dalle seguenti: « e fino al completamento delle procedure previste dall'articolo 17 del regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024 n. 83 »;

b) al primo periodo, la parola: « possono » è sostituita dalla seguente: « debbono »;

c) al terzo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « ovvero con contratti di lavoro flessibili sottoscritti all'esito di procedure pubbliche di reclutamento ».

14.7. Torto, Amato, Caso, Orrico.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 1, comma 655, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « fino all'anno accademico 2020/2021 incluso » sono sostituite delle seguenti: « fino all'anno accademico 2025/2026 incluso ».

14.8. Giachetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 1, comma 655, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « fino all'anno accademico 2020/2021 incluso » sono sostituite

dalle seguenti: « fino all'anno accademico 2025/2026 incluso ».

14.9. Torto, Amato, Caso, Orrico.

*Al comma 3-*bis*, secondo periodo, dopo le parole:* Le chiamate sono effettuate entro tre anni dalla vincita del programma *aggiungere le seguenti:* , sulla base di procedure interne improntate a trasparenza e tempestività.

14.10. Amorese, Di Maggio, Roscani, Colombo, Cangiano.

*Dopo il comma 3-*bis*, aggiungere i seguenti:*

3-*quater*. L'Associazione *no profit* Uni-Italia è demandata alle attività di orientamento, nonché di supporto operativo e amministrativo per l'attrazione di studenti internazionali mediante il controllo preventivo di completezza e conformità alla normativa italiana della documentazione presentata dagli stessi e caricata sul portale *Universitaly* o su altre piattaforme individuate o sviluppate dai ministeri competenti. Per lo svolgimento di tale attività, Uni-Italia potrà operare da remoto, o avvalendosi dei propri centri all'estero, a supporto della rete diplomatico-consolare preposta al rilascio dei visti, in raccordo funzionale con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con le Ambasciate. Il contributo finanziario per le attività di controllo preventivo sarà a carico dello studente richiedente, senza aggravio sul bilancio dello stato. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

3-*quinquies*. Al fine di sostenere ulteriori attività di interesse pubblico nel settore della cooperazione accademica e scientifica, della mobilità, degli scambi culturali fra l'Italia e i Paesi esteri, della promozione nel mondo dello Studio in Italia, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero dell'interno possono, nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie, destinare contributi in favore di Uni-Italia.

14.11. Giachetti.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*quater*. Al fine di garantire piena attuazione ai processi di statizzazione di cui all'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 28 ottobre 2021, sono mantenuti, fino ad esaurimento, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato di personale per la sola istituzione che li costituisce, nonché quali graduatorie d'istituto valide ai fini del reclutamento a tempo determinato da parte di tutte le istituzioni dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica (Afam). Le assunzioni a tempo indeterminato avverrebbero esclusivamente nel limite dei posti vacanti e disponibili, ovvero nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e delle risorse finanziarie già destinate al reclutamento del personale docente delle istituzioni AFAM. Il Ministro dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla ricognizione delle posizioni residue e alla definizione delle modalità applicative, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

14.12. Torto, Amato, Caso, Orrico.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*quater*. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole « fino all'anno accademico 2020/2021 incluso » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno accademico 2025/2026 incluso ». Agli oneri di cui al presente comma, quantificati in 1 milione di euro per ciascuno

degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14.13. Torto, Amato, Caso, Orrico.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*quater*. All'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le parole: « diplomi accademici di primo e secondo livello » sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: « laurea e laurea magistrale ».

14.14. Amato, Caso, Orrico.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*quater*. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: « fino al 31 dicembre del quindicesimo anno successivo » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2028 ».

14.15. Piccolotti.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*.

(Misure per l'efficienza del reclutamento, la valorizzazione del merito e la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche)

1. Al fine di incrementare l'efficienza organizzativa del sistema scolastico nazionale per l'anno scolastico 2027/2028, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e delle facoltà assunzionali vigenti, il Ministero dell'istruzione e del merito assicura l'ordinato e progressivo scorrimento delle graduatorie di merito dei concorsi ordinari e straordinari.

2. La validità della graduatoria nazionale della procedura riservata di cui al Decreto Ministeriale n. 107 del 2023 è estesa sino al totale assorbimento dei soggetti in essa utilmente collocati. Per le immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2027/2028, i posti rimasti vacanti e disponibili a livello nazionale, ivi inclusi quelli nelle regioni in cui le procedure ordinarie non abbiano coperto il contingente previsto o le relative graduatorie risultino esaurite, sono assegnati con priorità ai candidati della predetta graduatoria nazionale, in deroga alle percentuali di ripartizione di cui all'articolo 5, comma 11-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.

3. È fatto salvo, in via prioritaria, il diritto alla permanenza nel ruolo giuridico ed economico del personale già formalmente assunto a tempo indeterminato in forza delle procedure concorsuali ordinarie antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Nelle regioni prive di graduatorie ordinarie in corso di validità, per l'anno scolastico 2027/2028 l'assegnazione delle dirigenze disponibili avviene prioritariamente a favore dei soggetti inseriti nella graduatoria nazionale *ex* decreto ministeriale n. 107 del 2023 sino al suo esaurimento, con precedenza rispetto a eventuali nuove procedure concorsuali indette o concluse nel medesimo periodo di riferimento.

5. In via transitoria, allo scopo di mitigare il ricorso gravoso all'istituto delle reggenze interscolastiche e ottimizzare la gestione della sicurezza e dell'amministrazione degli istituti autonomi, ai soggetti inseriti nella graduatoria nazionale di cui al decreto ministeriale n. 107 del 2023 è riconosciuta la precedenza nel conferimento di incarichi di direzione annuale o reggenza temporanea sui posti vacanti e disponibili, anche in ambito interregionale.

6. Al fine di ottimizzare le risorse finanziarie dell'amministrazione e garantire la certezza del diritto, la programmazione e l'indizione di successivi bandi di concorso ordinari per le medesime classi di concorso (dirigenza scolastica) e tipologie di posto sono subordinate al preventivo ed effettivo esaurimento dei candidati inseriti nella graduatoria nazionale di cui al decreto ministeriale n. 107 del 2023.

14.01. Giachetti.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*.

(Disposizioni transitorie per il reclutamento del personale docente delle istituzioni AFAM)

1. Gli elenchi degli idonei delle selezioni pubbliche per il reclutamento dei docenti AFAM, di cui all'articolo 6, comma 4-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, e all'articolo 59, comma 9-*ter*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, restano validi fino alla conclusione della prima procedura di abilitazione artistica nazionale. I medesimi idonei sono iscritti, a domanda, in un elenco nazionale istituito con decreto ministeriale e articolato per settore artistico-disciplinare. Per la copertura dei posti vacanti, le istituzioni attingono prima alle graduatorie nazionali, quindi all'elenco nazionale e solo dopo possono indire nuove procedure concorsuali.

2. Fino alla medesima data, gli idonei sono ammessi alle procedure di reclutamento di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, in deroga ai requisiti ivi previsti.

3. Le assunzioni conseguenti sono disposte nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

14.03. Piccolotti.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*.

(Adeguamento dei servizi igienici scolastici per studentesse e studenti con disabilità)

1. Al fine di favorire l'adeguamento strutturale e architettonico dei servizi igienici scolastici degli edifici scolastici di ogni ordine e grado per studentesse e studenti con disabilità, è istituito un apposito fondo, con dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da adottarsi in concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, sono definiti i criteri e le modalità di spese del fondo di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14.06. Giachetti.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*.

(Valorizzazione del capitale umano della ricerca e stabilizzazione del personale reclutato nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Al fine di garantire la continuità delle attività di ricerca avviate nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), evitare la dispersione del capitale umano altamente qualificato formato mediante investimenti pubblici straordinari, rafforzare la competitività del sistema nazionale della ricerca, favorire il rientro dei ricercatori italiani operanti all'estero e incrementare la capacità di attrazione di finanziamenti europei e internazionali, le università statali e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad attivare procedure straordinarie di stabilizzazione del personale della ricerca.

2. Alle procedure di cui al comma 1 può partecipare il personale che:

a) sia stato reclutato per attività di ricerca nell'ambito di programmi, progetti, infrastrutture, ecosistemi dell'innovazione, partenariati estesi, centri nazionali o altre iniziative finanziate con risorse del PNRR, ovvero con programmi europei della ricerca e dell'innovazione;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2027, almeno ventiquattro mesi

di servizio, anche non continuativi, presso università statali, enti pubblici di ricerca o soggetti attuatori dei programmi di cui alla lettera *a)*;

c) abbia conseguito una valutazione positiva dell'attività scientifica svolta secondo criteri definiti dagli enti interessati.

3. Le procedure di stabilizzazione sono effettuate mediante procedure riservate per titoli e colloquio, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione.

4. Nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, le università e gli enti pubblici di ricerca destinano prioritariamente le risorse disponibili alla copertura dei fabbisogni di ricerca derivanti dalla conclusione dei programmi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

5. Il Ministero dell'università e della ricerca promuove azioni volte a valorizzare il personale stabilizzato ai fini:

a) dell'incremento della partecipazione ai programmi europei e internazionali di ricerca;

b) del rafforzamento delle attività di trasferimento tecnologico;

c) dell'aumento del numero di brevetti nazionali ed europei;

d) della costituzione di *spin-off* e *start-up* innovative;

e) del rientro di ricercatori italiani operanti all'estero.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno il Ministero dell'università e della ricerca trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del presente articolo, contenente:

a) il numero dei ricercatori stabilizzati;

b) il numero dei ricercatori rientrati dall'estero;

c) il valore dei finanziamenti europei acquisiti dai soggetti beneficiari;

d) il numero dei brevetti depositati;

e) il numero degli *spin-off* e delle *start-up* innovative costituiti;

f) la valutazione degli effetti economici, occupazionali e fiscali derivanti dall'attuazione della disposizione.

14.07. Grippo.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*.

(Misure per il rafforzamento del finanziamento ordinario delle università e il sostegno al reclutamento dei giovani ricercatori)

1. Al fine di rafforzare la capacità di partecipazione delle università italiane ai programmi europei di ricerca e innovazione, sostenere il reclutamento di giovani ricercatori e assicurare la continuità delle attività scientifiche, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Le risorse aggiuntive di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al finanziamento dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e al reclutamento di ricercatori a tempo determinato in *tenure track*, di cui all'articolo 24 della medesima legge, con particolare attenzione agli atenei caratterizzati da una minore disponibilità di risorse e alle attività di ricerca connesse ai programmi europei.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto dell'autonomia universitaria e tenendo conto delle esigenze di riequilibrio territoriale e

di rafforzamento della capacità di ricerca degli atenei.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa destinate alla costruzione, all'acquisizione, all'ammodernamento e al rinnovamento dei sistemi d'arma delle Forze armate, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa. Le riduzioni di cui al presente comma sono attuate senza pregiudizio per i livelli occupazionali.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

14.08. Piccolotti.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*.

(Monitoraggio della qualità dell'offerta formativa e trasparenza delle università telematiche)

1. Al fine di assicurare la trasparenza e la qualità dell'offerta formativa universitaria, il Ministero dell'università e della ricerca, avvalendosi dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), istituisce un sistema permanente di monitoraggio dei corsi di studio erogati prevalentemente o integralmente a distanza, con particolare riferimento alle università telematiche.

2. Il monitoraggio di cui al comma 1 comprende, per ciascun ateneo e corso di studio, la rilevazione e l'analisi dei seguenti indicatori:

a) numero degli studenti iscritti, degli immatricolati, degli studenti in corso e fuori corso, nonché andamento delle carriere universitarie;

b) numero degli esami sostenuti e superati, distribuzione delle votazioni conseguite, numero medio di crediti formativi universitari acquisiti annualmente e tempi medi di conseguimento dei titoli di studio;

c) rapporto tra studenti iscritti, docenti strutturati e personale impegnato nelle attività di tutorato;

d) consistenza delle attività didattiche erogate in modalità sincrona e asincrona e strumenti adottati per assicurare l'interazione tra docenti e studenti;

e) numero e distribuzione territoriale delle sedi d'esame, nonché esiti delle verifiche sulla loro regolarità;

f) importo dei contributi richiesti agli studenti per l'iscrizione, la frequenza, il sostenimento degli esami e il conseguimento dei titoli, con evidenza degli eventuali costi aggiuntivi obbligatori;

g) esiti delle procedure di accreditamento e delle verifiche sulla qualità dell'offerta formativa.

3. Il Ministero dell'università e della ricerca pubblica annualmente, sul proprio sito istituzionale, una relazione contenente i risultati del monitoraggio, con dati aggregati e comparabili, distinti per ateneo e corso di studio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. La relazione evidenzia eventuali anomalie significative rispetto agli indicatori di qualità del sistema universitario e le conseguenti iniziative di approfondimento e verifica.

4. Gli esiti del monitoraggio costituiscono elementi conoscitivi per la programmazione delle attività di valutazione e accreditamento, fermo restando che i singoli indicatori quantitativi non possono costituire, isolatamente, motivo di valutazione negativa o di adozione di provvedimenti sanzionatori.

5. Il Ministro dell'università e della ricerca trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'attuazione del presente articolo e sulle eventuali criticità riscontrate.

6. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

14.09. Piccolotti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*.

(Fondo per il sostegno e la valorizzazione delle università statali di piccole dimensioni e per il riequilibrio territoriale dell'offerta universitaria)

1. Al fine di garantire un'equilibrata distribuzione territoriale dell'offerta universitaria, rafforzare il diritto allo studio e valorizzare il ruolo delle università statali di piccole dimensioni quali presìdi culturali, scientifici e sociali dei territori, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un Fondo per il sostegno e la valorizzazione delle università statali di piccole dimensioni, con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate alle università statali che registrano un numero di studenti iscritti non superiore a 10.000, determinato sulla base della media degli iscritti nell'ultimo triennio accademico per il quale sono disponibili i dati dell'Anagrafe nazionale degli studenti universitari. Nell'ambito delle università ammissibili, le risorse sono ripartite tenendo conto delle condizioni di svantaggio territoriale e infrastrutturale, con particolare riferimento:

a) all'insufficienza e alla discontinuità dei collegamenti ferroviari e del trasporto pubblico locale, nonché ai tempi di percorrenza necessari per raggiungere le sedi universitarie;

b) alla limitata disponibilità di posti alloggio nelle residenze universitarie e di soluzioni abitative economicamente accessibili agli studenti;

c) alla presenza dell'ateneo in aree interne, territori montani o caratterizzati da condizioni di marginalità geografica e socioeconomica;

d) all'incidenza degli studenti pendolari e fuori sede e alle difficoltà di accesso ai servizi universitari;

e) alla necessità di assicurare la continuità dell'offerta formativa e delle attività di ricerca in territori caratterizzati da processi di spopolamento e da ridotte opportunità di accesso all'istruzione universitaria.

3. Le risorse assegnate sono destinate prioritariamente al potenziamento dei servizi agli studenti, al sostegno della mobilità e dell'accessibilità delle sedi universitarie, all'ampliamento delle opportunità abitative, anche attraverso convenzioni con gli enti competenti, al miglioramento delle infrastrutture didattiche e digitali e al rafforzamento delle attività formative e di ricerca. Gli interventi sono realizzati nel rispetto dell'autonomia universitaria e in raccordo con le regioni, gli enti locali e gli organismi competenti per il diritto allo studio.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse, sulla base di indicatori oggettivi e verificabili relativi alle condizioni di accessibilità territoriale, alla disponibilità di servizi abitativi e alla situazione socioeconomica dei territori interessati. Il decreto assicura che le risorse siano aggiuntive rispetto ai finanziamenti ordinari spettanti agli atenei e che la ripartizione non determini penalizzazioni in ragione dei risultati delle valutazioni della qualità della didattica e della ricerca.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa destinate alla costruzione, all'acquisizione, all'ammodernamento e al rinnovamento dei sistemi d'arma delle Forze armate, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa. Le ridu-

zioni sono attuate senza pregiudizio per i livelli occupazionali.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

14.010. Piccolotti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*.

(Istituzione di un Fondo straordinario per il diritto allo studio universitario delle studentesse e degli studenti palestinesi)

1. Al fine di garantire il diritto all'istruzione superiore e alla formazione universitaria delle studentesse e degli studenti palestinesi, anche in considerazione della grave situazione umanitaria e della compromissione delle infrastrutture educative e universitarie nei territori palestinesi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un Fondo straordinario per il diritto allo studio universitario delle studentesse e degli studenti palestinesi, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di borse di studio per studentesse e studenti palestinesi ammessi o iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca e altri percorsi di formazione universitaria presso le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica italiane. Le borse possono comprendere contributi per il sostentamento, l'alloggio, il materiale didattico, la formazione linguistica, le spese di viaggio e le altre spese necessarie all'accesso e alla prosecuzione degli studi.

3. Nell'assegnazione delle borse di studio è riconosciuta priorità alle studentesse e agli studenti provenienti dalla Striscia di Gaza e dagli altri territori palestinesi che si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità, nonché a coloro che abbiano dovuto interrompere il proprio percorso formativo a causa del conflitto. Ai fini dell'accesso alle misure, le università e le istituzioni interessate possono prevedere, nel rispetto della normativa vigente, procedure semplificate di valutazione delle carriere pregresse e dei titoli di studio, tenendo conto dell'eventuale impossibilità di produrre la documentazione originale.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse, di individuazione dei beneficiari e di erogazione delle borse di studio, valorizzando le iniziative già promosse dalle università italiane e assicurando il coordinamento con gli organismi competenti per il diritto allo studio universitario.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa destinate alla costruzione, all'acquisizione, all'ammodernamento e al rinnovamento dei sistemi d'arma delle Forze armate, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa. Le riduzioni sono attuate senza pregiudizio per i livelli occupazionali. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

14.011. Piccolotti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*.

(Equiparazione e progressione economica del personale docente dell'Alta Formazione artistica e musicale – AFAM)

1. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il comma 6, è sostituito con il seguente:

« 6. Il rapporto di lavoro del personale docente di prima e di seconda fascia delle

Istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato sotto il profilo economico e giuridico in analogia con quanto previsto dalla normativa vigente per il personale docente del sistema universitario. In sede di prima attuazione della presente disposizione, il personale docente in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1 è inquadrato nelle rispettive fasce previste dagli ordinamenti universitari vigenti ».

2. All'esito delle procedure di cui al comma 1, viene estinto il comparto di contrattazione del personale docente AFAM.

3. Per le finalità di cui alla presente disposizione, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14.012. Torto, Amato, Caso, Orrico.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*.

(Disposizioni per l'equiparazione e la progressione economica del personale docente Afam)

1. All'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il rapporto di lavoro del personale docente di prima e di seconda fascia delle istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato, sotto il profilo economico e giuridico, in analogia con quanto previsto dalla normativa vigente per il personale docente del sistema universitario ».

2. In sede di prima attuazione della presente disposizione, il personale docente in servizio presso le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge n. 508 del 1999 è inquadrato nelle corrispondenti fasce e posizioni economiche previste dagli ordinamenti universitari vigenti, con riconoscimento dell'anzianità giuridica ed economica maturata.

3. All'esito delle procedure di cui al comma 2, è soppresso il comparto di contrattazione del personale docente del settore AFAM, e il personale docente è ricondotto al regime di contrattazione vigente per il sistema universitario.

4. Per le finalità di cui alla presente disposizione, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14.013. Torto, Amato, Caso, Orrico.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*.

(Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento)

1. All'articolo 24-*ter* della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In via di prima applicazione, su richiesta, il personale dell'area tecnico-scientifica, assunto con contratto a tempo indeterminato, inquadrato nell'Area dei Funzionari (*ex* personale tecnico D) e nell'Area delle Elevate Professionalità (ex personale tecnico EP), in possesso, del titolo di Dottore di Ricerca in materie coerenti con le attività svolte che svolge attività tecnico-scientifiche viene reinquadrato nel ruolo di Tecnologo. Ove necessario, al fine di evitare riduzioni del trattamento economico complessivo in godimento, è riconosciuto un assegno ad personam riassorbibile. Il reinquadramento effettuato ai sensi del presente articolo non costituisce nuova assunzione, non determina incremento delle dotazioni organiche complessive ed è finalizzato esclusivamente alla razionalizzazione degli inquadramenti professionali e alla valorizzazione delle competenze tecnico-

scientifiche già presenti nel sistema universitario. ».

14.014. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*.

(Disposizioni per l'equiparazione dei titoli di studio e per coerenza sistemica tra Afam e Università)

1. All'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le predette istituzioni rilasciano specifiche lauree e lauree magistrali, nonché diplomi di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca ».

2. Al fine di incrementare l'indennità integrativa speciale e la retribuzione professionale dei docenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e di garantire il progressivo allineamento giuridico ed economico delle relative carriere con quelle dei docenti delle altre istituzioni di formazione superiore, è istituito un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

3. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo dell'articolo 6, comma 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240 si applicano anche ai docenti e ai ricercatori delle istituzioni di Alta Formazione artistica, musicale e coreutica.

4. A decorrere dall'anno 2027, una quota non inferiore al 5 per cento delle risorse annualmente stanziate per il programma « Progetti di rilevante interesse nazionale » (PRIN) è destinata a progetti in cui siano beneficiarie una o più istituzioni di Alta Formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Hanno priorità i progetti che prevedono la compartecipazione di Università o Enti pubblici di ricerca

5. Ai relativi oneri, di cui alle presenti disposizioni, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2027, 20 milioni di euro per l'anno 2028 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14.015. Torto, Amato, Caso, Orrico.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*.

(Disposizioni in materia di Afam per l'eliminazione del blocco triennale delle progressioni di carriera, nonché per i permessi retribuiti e il ripristino dell'anno sabbatico)

1. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i commi 73, 74, 75, 76 e 80 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2027.

2. A decorrere dalla medesima data, per il personale docente delle istituzioni di Alta Formazione artistica, musicale e coreutica è ripristinata l'aspettativa per anno sabbatico, secondo le modalità e i limiti previsti dall'articolo 26, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14.016. Torto, Amato, Caso, Orrico.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*.

(Piano straordinario di assunzione per Ricercatori in Tenure-Track *nelle Università)*

1. Al fine di sostenere l'accesso alla ricerca e accrescere la competitività del si-

stema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2027 e di 130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che sono autorizzate in deroga alle vigenti facoltà assunzionali.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri attuativi e le modalità di riparto tra le Università, delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2027 e a 130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14.017. Caso, Amato, Orrico.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*.

(Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario degli Enti di ricerca)

1. Al fine di promuovere e sostenere la qualità della ricerca, della didattica e della valorizzazione delle conoscenze in una prospettiva di lungo termine, contribuendo a consolidare i progetti di ricerca sviluppati nell'ultimo triennio attraverso la stabilizzazione del personale precario dipendente dagli Enti di Ricerca, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti criteri attuativi e le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante rispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14.018. Caso, Amato, Orrico.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*.

(Piano straordinario di assunzione per Ricercatori in Tenure-Track *nelle Università)*

1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e accrescere la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per le assunzioni di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che sono autorizzate in deroga alle vigenti facoltà assunzionali.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti criteri attuativi e le modalità di riparto tra le Università, delle risorse di cui al comma 1.

3. Il piano straordinario di cui all'articolo è riservato esclusivamente a coloro che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, siano o siano stati per almeno 36 mesi complessivi, anche non continuativi, titolari di

contratti di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (Assegnista di ricerca), oppure a coloro che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, siano o siano stati per almeno 24 mesi titolari di un contratto di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a),* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (Ricercatore a tempo determinato di tipo A).

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14.019. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*.

(Assistenza psicologica universitaria)

1. Al fine di fornire agli studenti universitari un sostegno adeguato e strutturale, anche in relazione all'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e più spiccata fragilità psicologica, presso ciascuna istituzione universitaria sono istituiti sportelli multidisciplinari di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di *counseling*.

2. L'attività degli sportelli di cui al comma 1 è finalizzata:

a) ad assicurare momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti universitari che ne facciano richiesta;

b) alla precoce individuazione delle situazioni di disagio, con particolare riferimento ai disturbi alimentari, alla disforia di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza;

c) a garantire lo svolgimento di attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale, nonché di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel pieno rispetto dell'autonomia universitaria, sono stabiliti i criteri per la realizzazione delle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo in particolare il numero dei professionisti che compongono gli sportelli in quantità proporzionale al numero degli iscritti, le specifiche competenze e professionalità richieste in relazione al conseguimento delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo, nonché le relative funzioni e mansioni.

4. Il decreto di cui al comma 3, nell'assicurare l'integrazione dell'attività degli sportelli universitari di assistenza con la rete dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali, garantisce, ove necessario, agli studenti fuori sede, residenti in regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti, l'accesso alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2027 e di 20 milioni annui a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14.020. Orrico, Caso, Amato.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori 182

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'audizione del deputato Giuseppe Conte, già Presidente del Consiglio dei ministri 182

Lunedì 23 novembre 2026. — Presidenza del presidente LISEI, *indi del vicepresidente* CIANCITTO, *indi del presidente* LISEI. — *Interviene il deputato Giuseppe Conte, già Presidente del Consiglio dei ministri. Sono presenti, inoltre, quale magistrato consulente a tempo pieno della Commissione, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento interno, la dottoressa Paola Izzo, nonché, ai sensi del medesimo articolo, il dottore Raimondo Orrù.*

La seduta comincia alle 11.03.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il Presidente LISEI avverte che della seduta odierna verranno redatti e pubblicati il resoconto stenografico e quello sommario, e che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante trasmissione sul circuito audiovisivo interno e sulla web TV della Camera. Tale trasmissione potrà essere interrotta, anche solo temporaneamente, ove le circostanze lo richiedano. Inoltre, l'audizione potrà essere, ove ne emerga la necessità, anche su richiesta dell'audito, in tutto o in parte secretata; in tal caso, il resoconto stenografico verrà comunque redatto e conservato in regime di segretezza. La Commissione, nel caso in cui deliberasse in seguito per la declassificazione, sarà chiamata ad acquisire il previo assenso dell'audito ove la secretazione sia stata disposta su richiesta dell'audito medesimo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione del deputato Giuseppe Conte, già Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente LISEI introduce l'audizione in titolo, facendo presente che essa verterà su tutti i filoni di indagine sviluppati dalla Commissione. Fornisce inoltre indicazioni sui tempi e sulle modalità dello svolgimento dell'audizione medesima.

Prende la parola, per formulare domande e svolgere considerazioni, il deputato BIGNAMI (FDI), che si avvale dell'ausilio della proiezione di un file audiovideo.

Risponde alle domande il Presidente CONTE.

Interviene sull'ordine dei lavori, sull'opportunità in questa circostanza e anche in quelle future di proiettare file audiovideo,

il senatore BOCCIA (PD-IDP), cui offre ragguagli il PRESIDENTE.

In relazione a una domanda formulata nel prosieguo del suo intervento dal deputato BIGNAMI (FDI), e in considerazione delle risposte del Presidente CONTE, nasce uno scambio di vedute in cui prende la parola anche il Presidente LISEI che, successivamente, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 12.03, riprende alle 12.15.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del deputato CIANI (PD-IDP), prendono la parola per formulare domande all'audito e svolgere considerazioni la senatrice FURLAN (IV-CR) e il senatore BOCCIA (PD-IDP), quest'ultimo sottoponendo anche una questione al Presidente LISEI, che offre ragguagli.

Risponde ai quesiti a lui rivolti il deputato CONTE.

Intervengono quindi, per porre domande e svolgere considerazioni, la deputata BUONGUERRIERI (FDI) e il Presidente LISEI (FdI), ai quali dà risposte il Presidente CONTE.

Il Presidente LISEI sospende quindi la seduta a seguito di un acceso scambio di vedute fra i precedenti oratori.

La seduta, sospesa alle 13.48, riprende alle 14.

Interviene il deputato Alfonso COLUCCI (M5S), per porre domande al Presidente CONTE, che risponde, nonché il Presidente CIANCITTO, che ha uno scambio di vedute con i precedenti oratori.

In relazione poi a un intervento volto a porre domande all'audito della senatrice ZAMBITO (PD-IDP), il Presidente LISEI sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.34, riprende alle 14.37.

Prosegue nel porre domande all'audito la senatrice ZAMBITO (PD-IDP), alla quale, dopo interventi del Presidente LISEI, offre risposte il Presidente CONTE.

Prende quindi la parola, per formulare quesiti e svolgere considerazioni, il senatore BORGHI AQUILINI (LSP-PSd'Az), al quale risponde l'AUDITO.

Svolgono poi interventi sull'ordine dei lavori la senatrice FURLAN (IV-CR), i deputati ZARATTI (AVS) e Alice BUONGUERRIERI (FDI) e la senatrice ZAMBITO (PD-IDP), ai quali tutti fornisce delucidazioni il Presidente LISEI.

Intervengono quindi per porre domande all'audito i deputati Alice BUONGUERRIERI (FDI) e il deputato BIGNAMI (FDI), ai quali risponde il Presidente CONTE.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del deputato GUBITOSA (M5S), pongono domande e svolgono considerazioni il presidente LISEI (FdI) e la deputata ONORI (AZ-PER-RE), ai quali risponde il Presidente CONTE.

Successivamente ad alcune precisazioni dei senatori BOCCIA (PD-IDP) e PATUANELLI (M5S) in relazione alle domande poste dalla deputata Onori, rivolgono domande all'audito il deputato ZARATTI (AVS) e la deputata BRAGA (PD-IDP).

Dopo le risposte del deputato CONTE, il Presidente LISEI sospende brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle 16.58, riprende alle 17.14.

Riprendono quindi a formulare domande e a svolgere considerazioni la deputata BUONGUERRIERI (FDI), i senatori PATUANELLI (M5S) e BOCCIA (PD-IDP), e i deputati ZARATTI (AVS) e Alfonso COLUCCI (M5S), ai quali risponde il deputato CONTE.

In relazione a un intervento del Presidente LISEI sui tempi di prosecuzione delle domande all'audito, si sviluppa un dibattito sull'ordine dei lavori, nel quale prendono parte la senatrice ZEDDA (FdI), la deputata BUONGUERRIERI (FDI), la senatrice ZAMBITO (PD-IDP) e il deputato Alfonso COLUCCI (M5S).

Intervengono, per porre domande all'audito, il deputato CIANI (PD-IDP), la deputata ONORI (AZ-PER-RE) e la senatrice ZEDDA (FdI), nonché il Presidente LISEI per coordinare i lavori.

Risponde alle domande il Presidente CONTE.

Il Presidente LISEI ringrazia l'audito per il contributo offerto ai lavori parlamentari e preannuncia il seguito della procedura informativa.

Dopo interventi sull'ordine dei lavori della senatrice ZAMBITO (PD-IDP), della deputata BUONGUERRIERI (FDI), della senatrice FURLAN (IV-CR) e della deputata ONORI (AZ-PER-RE), il Presidente LISEI dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 20.10.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca. C. 3189 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione VII) *(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni)* 3

ERRATA CORRIGE 9

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 170/2026: Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca. C. 3189 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 10

ALLEGATO (Parere approvato) 21

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione 24

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 24

ALLEGATO (Articolo aggiuntivo 85.0100 del Governo) 63

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 62

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione 66

Sulla pubblicità dei lavori 66

DL 170/2026: Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca. C. 3189 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 66

ALLEGATO (Proposte emendative presentate) 81

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 68

DL 170/2026: Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca. C. 3189 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e conclusione)* 68

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2

Sulla pubblicità dei lavori 182

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'audizione del deputato Giuseppe Conte, già Presidente del Consiglio dei ministri 182

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

PAGINA BIANCA

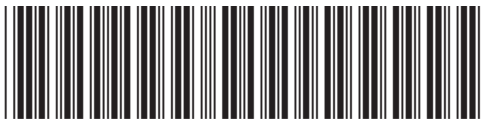

19SMC0224740